Spedizione in abbonamento postale
70% - D.C.B. Padova
In caso di mancato recapito inviare
al CMP di Padova
per la restituzione al mittente previo pagamento resi

Anno XLI - N. 48

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 1 dicembre 2004 **€ 3,50**

DIREZIONE E REDAZIONE: SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA - TRIESTE - VIA CARDUCCI, 6 - TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO PROVVEDITORATO - TRIESTE - CORSO CAVOUR, 1 - TEL. 3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con D.P.G.R. 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

http://www.regione.fvg.it

L'archivio relativo ai numeri dall'aprile 1998 al marzo 1999 propone il sommario delle singole parti di cui è composto il Bollettino stesso e relativi supplementi.
La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

SOMMARIO

PARTE PRIMA
LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE,
MOBILITÀ E INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

Servizio pianificazione territoriale sub-regionale

Udine

PARTE SECONDA
LEGGI, REGOLAMENTI, ATTI DELLO STATO
E PROVVEDIMENTI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

(Gazzetta Ufficiale - 1ª Serie speciale n. 40
del 13 ottobre 2004)

CORTE COSTITUZIONALE

RICORSO n. 21 del 9 settembre 2004 per conflitto di attribuzione depositato in Cancelleria il 16 settembre 2004 (della Regione Friuli-Venezia Giulia).

Ricorso contro il Presidente del Consiglio dei Ministri per la dichiarazione che non spetta allo Sta-

---

PARTE TERZA

CONCORSI E AVVISI

Comune di Gorizia:

Comune di Grado (Gorizia):

Comune di Palazzolo dello Stella (Udine):

Comune di Paularo (Udine):

Comune di Pocenia (Udine):

Comune di Ronchis (Udine):

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 ottobre 2004, n. 0342/Pres.

Regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 90 bis della legge regionale 7/1988, come introdotto dall'articolo 3 della legge regionale 24/1995, per la valutazione dei prezzi praticati dalle ditte fornitrici di beni e di servizi alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna e per l'espressione dei pareri di conformità. Approvazione.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, ed in particolare il comma 2 dell'articolo 90-bis, come introdotto dall'articolo 3 della legge regionale 19 giugno 1995, n. 24, che demanda ad un apposito regolamento la disciplina per l'espressione dei pareri di congruità sulla acquisizione di beni e servizi che non comportano la necessità di un esame tecnico rientrante nella sfera professionale degli ingegneri e dei geometri;

CONSIDERATO che le Direzioni regionali dell'agricoltura, delle foreste, dei parchi si erano dotate, a suo tempo, di appositi regolamenti in attuazione della sopraccitata norma regionale, approvati con decreto del Presidente della Giunta regionale 9 maggio 1997, n. 0155/Pres.(Direzione regionale delle foreste), decreto del Presidente della Giunta regionale 20 marzo 1998, n. 085/Pres. (Direzione regionale dei parchi), decreto del Presidente della Regione 24 maggio 2002, n. 0147/Pres. (Direzione regionale dell'agricoltura);

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 3701 del 24 novembre 2003, n. 4102 del 19 dicembre 2003 e n. 959 del 16 aprile 2004, concernenti il riordino e la ristrutturazione dell'Amministrazione regionale;

RITENUTO opportuno adottare un nuovo regolamento a seguito della soppressione delle sopraccitate strutture ed all'istituzione della nuova Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, in sostituzione dei richiamati regolamenti;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 «Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421» e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 «Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7»;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2714 del 14 ottobre 2004;

DECRETA

- È approvato il «Regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 90 bis della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7, come introdotto dall'articolo 3 della legge regionale 19 giugno 1995, n. 24 per la valutazione dei prezzi praticati dalle ditte fornitrici di beni e di servizi alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna e per l'espressione dei pareri di conformità», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

- È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

- Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Trieste, lì 20 ottobre 2004

ILLY

Regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 90-bis della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7, come introdotto dall'articolo 3 della legge regionale 19 giugno 1995, n. 24, per la valutazione dei prezzi praticati dalle ditte fornitrici di beni e di servizi alla Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna e per l'espressione dei pareri di conformità.

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento, in esecuzione del comma 2 dell'articolo 90-bis della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7», come introdotto dall'articolo 3 della legge regionale 19 giugno 1995, n. 24, disciplina le modalità e le competenze per l'espressione dei pareri di congruità e di conformità sull'acquisizione di beni e di servizi della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna.

2. Al fine di orientarsi nella determinazione della spesa necessaria, il responsabile per l'acquisizione del bene o del servizio si avvale delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da amministrazioni o enti a ciò preposti; se tali rilevazioni non sono disponibili, espleta una specifica indagine di mercato.

Art. 2

(Pareri obbligatori)

1. La stipulazione del contratto per l'acquisizione di beni e di servizi è subordinata alla formulazione del parere di congruità, tranne quando il contraente sia stato selezionato mediante procedura di gara, anche ufficiosa, e sia stato rispettato il disposto del comma 2 dell'articolo 1. Il parere di congruità è altresì richiesto per le acquisizioni di beni e di servizi da effettuarsi in economia mediante amministrazione diretta.

2. Nel corso della esecuzione del contratto non è consentito disporre pagamenti, compreso il saldo, se non sulla base del parere di conformità.

Art. 3

(Parere di congruità)

1. Il parere di congruità consiste nella dichiarazione che il prezzo è congruo in relazione all'oggetto della fornitura o della prestazione, nonché alle relative modalità di attuazione, formulata sulla base dei criteri individuati nell'articolo 6.

2. Nei pareri l'I.V.A. e gli eventuali altri oneri devono essere indicati separatamente, con le rispettive aliquote.

Art. 4

(Parere di conformità)

1. Il parere di conformità consiste nella dichiarazione, resa anche in forma sintetica mediante apposizione di un timbro, che le prestazioni eseguite sono conformi a quanto previsto nel contratto ovvero, nei casi di acquisizioni effettuate in amministrazione diretta, che le prestazioni sono state regolarmente rese, secondo quanto richiesto dall'Amministrazione. Eventuali difformità devono essere motivatamente specificate.

2. Nel caso di contratti stipulati a seguito di gara ufficiosa, il parere di conformità è sostituito dall'attestazione di regolare esecuzione.

3. Il parere di conformità o l'attestazione di regolare esecuzione devono essere resi entro venti giorni dall'avvenuta esecuzione della prestazione contrattuale.

Art. 5

(Organi competenti)

1. L'organo competente ad esprimere i pareri previsti dal presente Regolamento è il Direttore del Servizio

che ha disposto l'acquisizione del bene o del servizio, o il funzionario delegato del medesimo Servizio, nel caso in cui la valutazione da effettuare non richieda una particolare competenza tecnica.

Art. 6

(Criteri)

1. Nella formulazione dei pareri occorre adottare uno o più dei seguenti criteri:

a) per lo svolgimento di prestazioni di carattere intellettuale per le quali si richiede obbligatoriamente l'iscrizione ad un Ordine o Albo professionale, si fa riferimento alle relative tariffe;

b) qualora per determinate prestazioni esistano tariffari, listini ovvero elenchi comunque denominati presso Camere di commercio, Associazioni di categoria o altri soggetti pubblici, occorre fare riferimento di massima a detti documenti;

c) qualora non sia applicabile il disposto della lettera a), ovvero le tariffe, tariffari, listini od altri elenchi non specifichino gli onorari, occorre fare riferimento alla prevedibile durata del lavoro ed alla capacità professionale, qualificazione e competenza richieste per il suo svolgimento;

d) per l'acquisto di beni correntemente in commercio, si fa riferimento ai prezzi di mercato comunemente praticati;

e) qualora non siano esaustivamente applicabili i criteri di cui alle lettere precedenti, si fa riferimento, qualora esistano, a precedenti prestazioni analoghe rese a favore della Amministrazione regionale o, in subordine, a favore di altra Amministrazione pubblica, tenendo conto del tempo in cui furono effettuate.

Art. 7

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati i regolamenti approvati con:

- decreto del Presidente della Giunta 9 maggio 1997, n. 0155/Pres.;
- decreto del Presidente della Giunta 20 marzo 1998, n. 085/Pres.;
- decreto del Presidente della Giunta 24 maggio 2002, n. 0147/Pres.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 ottobre 2004, n. 0343/Pres.

Regolamento per l'acquisizione di beni e servizi in economia della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna. Approvazione.

IL PRESIDENTE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384 «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di spesa in economia», il cui articolo 2, comma 1, stabilisce che il ricorso al sistema di effettuazione delle spese per l'acquisizione in economia di beni e servizi è ammesso in relazione all'oggetto ed ai limiti d'importo delle singole voci di spesa, previamente individuate con provvedimento da ciascuna amministrazione, con riguardo alle proprie specifiche esigenze;

VISTA la legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 «Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003», il cui articolo 4, comma 5, prevede che le procedure in economia per l'acquisizione di beni e servizi sono consentite nel limite d'importo di 130.000,00 euro, al netto dell'I.V.A.;

PRESO ATTO che i procedimenti di spesa in economia si caratterizzano per la conduzione mediante pro-

cedure semplificate rispetto alle gare ad evidenza pubblica, disciplinate dalla legge e dal Regolamento di contabilità dello Stato come procedure contrattuali ordinarie;

CONSTATATO che le gare ad evidenza pubblica previste dalla legge e dal Regolamento di contabilità dello Stato, alla luce dei principi di proporzionalità, di economicità e del divieto di aggravio del procedimento, risultano eccessivamente complesse e dispendiose per le forniture ed i servizi di importo fino ad euro 130.000,00 I.V.A esclusa;

CONSIDERATO che le Direzioni regionali delle foreste e dei parchi, nell'intento di applicare moduli operativi snelli ed efficaci, si erano dotate, a suo tempo, di appositi regolamenti per l'effettuazione delle spese per l'acquisizione in economia di beni e servizi, approvati con il decreto del Presidente della Giunta regionale 25 febbraio 1999, n. 069/Pres. per la Direzione dei parchi ed il decreto del Presidente della Giunta regionale 14 novembre 2000, n. 0407/Pres., per la Direzione delle foreste;

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 3701 del 24 novembre 2003, n. 4102 del 19 dicembre 2003 e n. 959 del 16 aprile 2004, concernenti il riordino e la ristrutturazione dell'Amministrazione regionale;

RITENUTO opportuno adottare un nuovo regolamento a seguito della soppressione delle sopraccitate strutture e dell'istituzione della nuova Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna, in sostituzione dei richiamati Regolamenti;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 «Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421» e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 «Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7»;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto regionale di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2713 del 14 ottobre 2004;

DECRETA

- È approvato il «Regolamento per l'acquisizione di beni e di servizi in economia della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna», nel testo allegato al presente provvedimento, del quale fa parte integrante e sostanziale.

- È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

- Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Trieste, lì 20 ottobre 2004

ILLY

Regolamento per l'acquisizione di beni e di servizi in economia della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna.

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. I servizi della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna procedono all'acquisizione di beni e di servizi in economia, nell'ambito delle tipologie individuate dalla tabella allegata

sub «A» al presente Regolamento, fino al limite, per ogni singola spesa, di euro 130.000,00 al netto dell'I.V.A.

2. È vietato frazionare artificiosamente il valore di forniture e di servizi aventi carattere unitario.

3. Restano esclusi dall'applicazione del presente regolamento le forniture ed i servizi che comportano spese disciplinate dal decreto del Presidente della Regione 24 febbraio 2004, n. 041/Pres., nonché le forniture ed i servizi connessi all'esecuzione dei lavori in economia e le fattispecie disciplinate da specifiche norme di settore.

Art. 2

(Casi particolari)

1. Entro il limite di euro 130.000,00 sono eseguite in economia anche le seguenti ipotesi:

a) forniture e servizi dei quali, nel caso di risoluzione del contratto, debba essere assicurata l'esecuzione nel tempo previsto dal contratto risolto;

b) forniture e servizi di completamento od accessori, non previsti da contratti in corso di esecuzione e per i quali non è prevista la facoltà di imporne l'esecuzione nell'ambito dell'oggetto principale del contratto;

c) spese per completamento o riparazione, in dipendenza di deficienze o di danni constatati in sede di collaudo e per le quali siano state effettuate le corrispondenti detrazioni agli appaltatori o ditte;

d) operazioni di sdoganamento di materiali importati e relative assicurazioni;

e) forniture e servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private e non possa esserne differita l'esecuzione.

Art. 3

(Esecuzione in economia)

1. Sono eseguiti:

a) in amministrazione diretta, le forniture ed i servizi «a pronta consegna»;

b) a cottimo fiduciario, le forniture ed i servizi per i quali si renda necessario affidare l'esecuzione della prestazione a persona o impresa idonea.

Art. 4

(Amministrazione diretta)

1. Sono eseguite in amministrazione diretta, senza formalità alcuna, le acquisizioni di beni e di servizi a «pronta consegna», entro il limite di euro 6.000,00, I.V.A. esclusa.

2. I pagamenti delle fatture relative alle acquisizioni di beni e di servizi in amministrazione diretta sono subordinati all'acquisizione dei pareri di congruità e di conformità.

Art. 5

(Cottimo fiduciario)

1. L'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene previo esperimento di gara ufficiosa.

2. Sono invitate a presentare preventivo almeno cinque ditte, ritenute idonee. Viene eccezionalmente acquisito un solo preventivo - anche tramite fax - nei casi di urgenza tecnica, o di nota specialità del bene o del servizio da acquisire in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, ovvero quando l'importo complessivo della spesa non superi l'ammontare di euro 20.000,00, I.V.A. esclusa.

3. La scelta tra più preventivi deve ispirarsi, anche separatamente l'uno dall'altro, ai seguenti criteri preventivamente definiti nella lettera-invito:

a) qualità della prestazione;

b) modalità e tempi di esecuzione;

c) prezzo.

Tranne le ipotesi in cui il criterio prescelto sia quello del prezzo più basso, la scelta deve essere adeguatamente motivata.

4. Gli inviti a presentare preventivo contengono ogni condizione ritenuta utile ed in particolare:

a) la descrizione dei beni o dei servizi richiesti;

b) le condizioni di esecuzione, o specifiche tecniche;

c) il termine per l'esecuzione della prestazione;

d) le modalità di pagamento ed il relativo termine;

e) la percentuale della cauzione definitiva richiesta per la regolare esecuzione del cottimo e le modalità di svincolo;

f) il modulo di preventivo.

5. Il modulo di preventivo prevede:

a) spazio per indicare il prezzo offerto;

b) compilazione del modulo per l'indicazione delle modalità di riscossione del corrispettivo;

c) spazio per la descrizione della qualità della prestazione e per le modalità di esecuzione offerte;

d) dichiarazione dell'insussistenza di cause ostative a contrattare con la pubblica Amministrazione (procedure concorsuali, cessazione dell'attività d'impresa o professionale, mancato assolvimento agli obblighi contributivi, assicurativi, previdenziali, tributari, insussistenza di condanna con sentenza passato in giudicato per reati che incidono sulla moralità professionale);

e) dichiarazione che l'impresa non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiori a 15 (quindici) oppure, in alternativa per le ditte con almeno 15 dipendenti, dichiarazione di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (articolo 17, legge 12 marzo 1999 n. 68 «Norme per il diritto al lavoro dei disabili») ed indicazione del Servizio all'impiego della Provincia competente, per il territorio nel quale l'impresa concorrente ha la sede legale, al rilascio della certificazione attestante l'ottemperanza alle norme di cui alla citata legge n. 68/1999;

f) il riconoscimento dell'obbligo di uniformarsi comunque alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia contrattuale;

g) il riconoscimento della facoltà dell'Amministrazione, in caso d'inadempimento e salva l'applicazione di enalità, di provvedere all'esecuzione della fornitura o del servizio necessari a mezzo di altra ditta ed a spese della ditta inadempiente;

h) spazio per la sottoscrizione del titolare, o del legale rappresentante, della ditta.

6. Le dichiarazioni di cui al comma 5, lettere d) ed e) devono essere accompagnate da fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore, ai sensi delle disposizioni sulla semplificazione delle certificazioni amministrative.

Art. 6

(Cauzione)

1. Si prescinde dalla cauzione per i contratti di importo non superiore ad euro 26.000, I.V.A. esclusa. Per i contratti d'importo superiore si può derogare all'applicazione della cauzione nei casi previsti dall'articolo 54 del Regolamento di contabilità dello Stato.

Art. 7

(Lettera di ordinazione)

1. La costituzione del vincolo contrattuale avviene, previa verifica delle autocertificazioni fornite unitamente al preventivo, mediante lettera di ordinazione della fornitura o del servizio, trasmessa in triplice originale dal Direttore del Servizio o dell'Ispettorato al titolare, o legale rappresentante, della ditta affidataria, che deve sottoscriverla per accettazione.

2. La lettera di ordinazione, recapitata a mezzo di raccomandata A.R., o di raccomandata a mano, deve contenere:

a) la descrizione dei beni o dei servizi affidati;

b) il prezzo;

c) le condizioni di esecuzione;

d) il termine per l'esecuzione;

e) il modo di pagamento ed il relativo termine, il quale va determinato in conformità al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 «Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento delle transazioni commerciali»;

f) l'importo della cauzione definitiva (se dovuta) presentata dall'affidatario e le modalità di svincolo;

g) le penalità, in caso di ritardo, e le conseguenze, in caso di inadempimento;

h) l'obbligo della ditta di uniformarsi comunque alle norme legislative e regolamentari vigenti in materia contrattuale;

i) in allegato il modulo GAP (se l'importo contrattuale è pari o supera il valore di lire 100.000.000, corrispondente ad euro 51.645,69), che la ditta dovrà compilare per le parti ad essa riservate.

3. La ditta affidataria dovrà restituire due degli originali della lettera di ordinazione, debitamente sottoscritti per accettazione, a mezzo raccomandata postale - o consegna a mano - entro il termine stabilito dalla lettera di ordinazione medesima.

4. La lettera di ordinazione è esente da registrazione fiscale, salvo il caso d'uso (articolo 5, comma 2, D.P.R. n. 131/1986) nonché da imposta di bollo, salvo il caso d'uso (articolo 24, tariffa, parte seconda, D.M. 20 agosto 1992).

Art. 8

(Convenzioni, collaborazioni e incarichi di particolare complessità)

1. Le prestazioni contrattuali di particolare complessità, la cui formulazione richiede apposita trattativa tra le parti, come quelle con Enti o Istituti di studio o di ricerca, vengono stipulate a mezzo di scrittura privata non autenticata.

Art. 9

(Ritardi ed inadempienze)

1. In caso di ritardo nella consegna o nell'esecuzione, si applicherà una penale pari allo 0,1% dell'ammontare dell'importo dell'ordinazione, al netto dell'I.V.A., per ogni giorno di ritardo, salve comprovate cause di forza maggiore, e fino ad un massimo del 10% del valore totale del contratto.

2. In caso di inadempimento l'Amministrazione si riserva la facoltà di provvedere, previa diffida, all'esecuzione delle forniture o dei servizi a mezzo di altra ditta ed a spese della ditta inadempiente, oppure di risolvere il contratto, mediante denuncia scritta e salva l'azione civile per il risarcimento del danno.

Art. 10

(Regolare esecuzione)

1. Entro venti giorni dall'esecuzione, le acquisizioni di beni e di servizi sono soggette all'attestazione di regolare esecuzione, qualora affidate previa gara ufficiosa; qualora affidate direttamente sono invece soggette al parere di conformità. Il dirigente, in ogni caso, definisce l'ammontare della spesa liquidabile.

Art. 11

(Liquidazione della spesa e pagamento)

1. La liquidazione della spesa avviene a seguito di presentazione di fattura, dopo l'apposizione dell'attestazione di regolare esecuzione o del parere di conformità.

2. Il pagamento viene disposto anche a mezzo di ordinativi di pagamento emessi su aperture di credito presso la Tesoreria regionale, intestate al funzionario delegato, allo scopo nominato.

3. Per il pagamento relativo a forniture minute e di pronta consegna il funzionario delegato può effettuare prelievi in contanti sull'apertura di credito di cui al comma precedente.

Art. 12

(Rendicontazione)

1. Ciascun funzionario delegato, intestatario delle suddette aperture di credito, provvederà alla rendicontazione delle somme erogate secondo le norme vigenti in materia di funzionario delegato.

Art. 13

(Abrogazioni)

1. Sono abrogati i regolamenti approvati con:

– decreto del Presidente della Giunta 25 febbraio 1999, n. 069/Pres.;

– decreto del Presidente della Giunta 14 novembre 2000, n. 0407/Pres.

Allegato A

1) Acquisto del materiale necessario per l'espletamento delle funzioni attribuite (a titolo esemplificativo: stazioni, strumenti e sensori di misura e rilievo, apparecchiature informatiche e relativo software, videocamere e fotocamere digitali o tradizionali e loro accessori, lavagne luminose, registratori, binocoli, materiali di consumo per il funzionamento degli apparati, ecc.) e delle attività di Polizia giudiziaria;

2) acquisto, o noleggio, di automezzi, macchine operatrici, attrezzature e parti di ricambio (a titolo esemplificativo: camioncini e promiscui, escavatori, pala meccanica, attrezzatura agricola quale motocoltivatori, decespugliatori, aratri, utensili vari, ecc.);

3) acquisto di semi e piantine forestali, anticrittogamici, insetticidi, diserbanti, concimi, carburanti e lubrificanti, materiali di rapido consumo;

4) acquisto di cartografie, fotoriproduzioni, fotografie ed immagini, materiali per esposizioni e fiere, materiali per la redazione di progetti;

5) acquisto di dispositivi di protezione individuale, capi di vestiario, accessori, presidi e cassette di pronto soccorso, apparecchi di telecomunicazione;

6) acquisto di segnaletica e di cartellonistica, di sbarre per interdire gli accessi, spese per riproduzione chiavi; ecc.;

7) acquisto di materiali e strumentazione necessari alla realizzazione e revisione dell'inventario faunistico e floristico ed alla tutela e gestione della flora spontanea e della fauna selvatica;

8) acquisto di materiali ed attrezzature necessari agli interventi per la tutela dei monumenti naturali;

9) servizi per l'acquisizione e la divulgazione dei dati, comprensivi dei rilievi tecnici sul posto e delle operazioni di trasmissione, raccolta ed elaborazione dei dati stessi;

10) servizi di trasporto persone e cose, per la manutenzione di stazioni, strumenti, sensori, automezzi, macchine operatrici ed attrezzature, ecc.;

11) spese per l'organizzazione o la partecipazione a convegni, conferenze, manifestazioni su temi di specifico interesse della Direzione, comprese le spese per la partecipazione a progetti o programmi comunitari e interregionali, spese per l'organizzazione e la partecipazione ad iniziative formative (es. stages, on job-training, ecc.);

12) spese per la realizzazione e diffusione di materiale divulgativo o didattico, servizi pubblicitari e relativi oneri d'agenzia;

13) servizi di consulenza scientifica, tecnica ed informatica, servizi di sperimentazione tecnica, studi ed analisi, servizi in materia di sicurezza del lavoro;

14) servizi di editoria e stampa;

15) servizi per cure colturali (ripuliture, sfolli, potature,rinfoltimenti, ecc.) tagli boschivi (colturali intercalari, colturali finali e fitosanitari) ed utilizzazioni boschive complessive (abbattimento, esbosco, trasporto del legname e scortecciatura);

16) forniture o servizi per attività selvicolturali misti a lavori accessori (ripristino di viabilità forestale, movimenti di terra per l'approntamento di sistemi di esbosco, modeste sistemazioni di versante, ecc.);

17) servizi per attività alpicolturali (decespugliamenti, spietramenti, trasemine, ecc.);

18) forniture o servizi per attività alpicolturali e per la gestione di immobili a fruizione pubblica, misti a lavori accessori (costruzione, manutenzione o ripristino di immobili, viabilità di servizio e strutture di pertinenza di malghe e pascoli, pulizia e custodia);

19) servizi di manutenzione per aree verdi e boschive (sfalci, decespugliamenti, ripuliture, potature, piantumazioni, giardinaggio, utilizzazione di piante d'alto fusto, ecc.);

20) minuta manutenzione di immobili;

21) servizi per la commercializzazione di materiale legnoso e di altri prodotti del bosco;

22) servizi di certificazione in ambito forestale ed ambientale;

23) servizi di pianificazione forestale e di progettazione in ambito forestale.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 26 ottobre 2004, n. 0347/Pres.

Legge regionale 4/2001, articolo 8, comma 52 - Regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, comprese quelle informatiche, libri, riviste, pubblicazioni anche su supporto informatico, incluso l'accesso a pagamento a banche dati on-line, e per minute spese di rappresentanza per le esigenze operative correnti della Direzione centrale programmazione e controllo. Approvazione.

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 8, comma 52 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, come da ultimo modificato dall'articolo 6, comma 22 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 20 che autorizza le Direzioni centrali a sostenere spese per l'acquisto di materiali e attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste

e pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line e inoltre spese per la partecipazione del personale a specifici corsi, seminari, convegni e iniziative volte alla formazione e all'aggiornamento professionale;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che tali spese possano essere disposte tramite apertura di credito a un dipendente regionale assegnato alla medesima struttura;

ATTESO che l'articolo 7, comma 26, della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 estende l'autorizzazione anche alle minute spese di rappresentanza delle Direzioni;

VISTO il «Regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line, per le esigenze operative correnti dell'Ufficio di piano, ai sensi dell'articolo 8, comma 52 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4» approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0204/Pres. del 19 giugno 2003, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 31 del 30 luglio 2003;

VISTA la deliberazione n. 3701 del 24 novembre 2003 «Strutture regionali e incarichi dirigenziali. Modifiche alla deliberazione n. 1282/2001. Primo riordino del sistema organizzativo degli Uffici dell'Amministrazione regionale» con la quale è stata istituita la Direzione centrale sviluppo e programmazione cui sono state attribuite, tra l'altro, le competenze precedentemente esercitate dall'Ufficio di piano e dal Servizio autonomo della statistica;

VISTA la legge regionale 17 febbraio 2004, n. 4, riguardante «Riforma dell'ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione Friuli-Venezia Giulia. Modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 e alla legge regionale 27 marzo 1996, n. 18. Norme concernenti le gestioni liquidatorie degli enti del Servizio sanitario regionale e il commissario straordinario dell'ERSA»;

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, con il quale è stato approvato il «Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali», che, in sede di definizione delle nuove strutture, istituisce la Direzione centrale programmazione e controllo in luogo della Direzione centrale sviluppo e programmazione, in ragione delle nuove competenze attribuite;

RICHIAMATA la circolare n. 2 del 2 febbraio 2004 con la quale la Direzione centrale delle risorse economiche e finanziarie segnalava la necessità di provvedere a una revisione dei Regolamenti vigenti alla luce del riordino alle strutture regionali;

RITENUTO di provvedere al riguardo per quanto concerne le spese per le esigenze correnti della Direzione centrale programmazione e controllo;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione;

VISTA la legge e il Regolamento sulla contabilità generale dello Stato;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2704 del 14 ottobre 2004;

DECRETA

È approvato il «Regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line, e per minute spese di rappresentanza per le esigenze operative correnti della Direzione centrale programmazione e controllo, ai sensi dell'articolo 8, comma 52, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 e successive modificazioni e integrazioni» nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. Dalla sua entrata in vigore viene abrogato il Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0204/Pres. del 19 giugno 2003.

Trieste, 26 ottobre 2004

ILLY

Regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, comprese quelle informatiche, libri, riviste, pubblicazioni anche su supporto informatico, incluso l'accesso a pagamento a banche dati on-line, e per minute spese di rappresentanza per le esigenze operative correnti della Direzione centrale programmazione e controllo, ai sensi dell'articolo 8, comma 52, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Le spese dirette che la Direzione centrale programmazione e controllo sostiene ai sensi dell'articolo 8, comma 52 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, come modificato dall'articolo 6, comma 22 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 20 e dall'articolo 7, comma 26 della legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 sono regolate dalle seguenti disposizioni.

2. Rientrano nelle spese di cui al comma 1 quelle per l'acquisto di:

a) attrezzature d'ufficio quali attrezzature informatiche varie, personal computer anche portatili, stampanti, scanner, fotocamere digitalizzate, strumenti informatici di ogni altro tipo e relativi accessori, inclusi programmi software; relativo materiale accessorio e ausiliario, di ricambio e di consumo, nonché le relative prestazioni di installazione, manutenzione, riparazione ed estensione della garanzia;

b) apparecchi e strumenti audiovisivi e televisivi, altoparlanti, impianti di amplificazione, di diffusione sonora e di registrazione, pannelli e lavagne luminose, macchine da calcolo, incluso materiale ausiliario e accessorio, di ricambio e di consumo, nonché le relative prestazioni di installazione, manutenzione, riparazione ed estensione della garanzia;

c) quotidiani, riviste, pubblicazioni e libri cosiddetti di facile consumo o acquistati per essere distribuiti ai dipendenti quale strumento di lavoro, anche su supporto informatico, compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line, anche mediante abbonamento;

d) beni oggetto di periodica fornitura da parte della Direzione centrale patrimonio e servizi generali, nei casi in cui l'acquisto risulti indifferibile o urgente;

e) ogni altro tipo di materiale o attrezzatura che si rendessero necessari e che non rientrano nelle ordinarie tipologie di beni forniti dalla Direzione centrale patrimonio e servizi generali;

f) materiale e quant'altro necessario per minute spese da sostenere in relazione a esigenze di rappresentanza della Direzione.

3. Le spese di cui comma 2 sono eseguite entro i limiti di disponibilità del bilancio.

Art. 2

(Limiti d'importo)

1. L'importo di ogni singola spesa non può superare euro 5.000,00 (cinquemila/00) al netto di ogni onere fiscale.

2. Non è ammesso il frazionamento artificioso di forniture dal quale possa derivare l'inosservanza del limite di spesa stabilito dal comma 1.

Art. 3

(Competenze per l'esecuzione delle spese)

1. Il Direttore centrale della programmazione e del controllo dispone le spese di cui all'articolo 1, incaricando il dipendente di cui all'articolo 8, comma 52, della legge regionale 26 febbraio 2001 n. 4, nella veste di Funzionario delegato, di provvedere alla relativa esecuzione.

Art. 4

(Modalità di esecuzione delle spese)

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 5, per l'esecuzione delle spese di cui all'articolo 1 sono richiesti preventivi ad almeno tre soggetti.

2. Le richieste di cui al comma 1 contengono la descrizione dell'oggetto del contratto, le condizioni generali che lo regolano, la durata del rapporto contrattuale, le condizioni di esecuzione, le penalità da applicare in caso di ritardo o inadempienze nonché ogni altra condizione ritenuta necessaria dall'Amministrazione.

3. Nelle richieste, in relazione alla natura delle forniture di beni o di servizi, sono specificati i criteri di scelta, avendo riguardo al prezzo, ai requisiti tecnico - qualitativi della fornitura e alle condizioni di esecuzione.

4. Fra i preventivi pervenuti viene scelto quello ritenuto più conveniente secondo i criteri indicati dal comma 3.

5. La procedura si ritiene validamente esperita anche qualora pervenga un solo preventivo.

6. I preventivi possono essere presentati anche via telefax e sono conservati agli atti.

Art. 5

(Ricorso a un determinato contraente)

1. È consentito il ricorso a un determinato contraente:

a) nei casi di unicità, specificità o urgenza della fornitura;

b) quando, successivamente alla richiesta ad almeno tre soggetti, non è stato presentato alcun preventivo;

c) qualora la spesa della fornitura non superi l'importo di euro 3.000,00 (tremila/00) al netto di ogni onere fiscale;

d) quando il costo del bene o del servizio da acquisire è determinato univocamente dal mercato;

e) per l'acquisto di materiale librario o bibliografico, di riviste e quotidiani anche mediante abbonamento;

f) per l'affidamento di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori obblighi ad acquistare materiali di tipologia, anche tecnica, differente il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe situazioni di incompatibilità;

g) per l'affidamento, alle stesse condizioni di contratti in corso con l'Amministrazione regionale, di forniture omogenee, nei limiti di quanto necessario.

2. Ai fini del presente articolo, salvi i casi di cui alle lettere d) ed e) del precedente comma 1, è richiesto il parere di congruità espresso dal Direttore del Servizio competente per materia.

Art. 6

(Ordinazione dei beni)

1. L'ordinazione dei beni o dei servizi è effettuata dal Funzionario delegato, su disposizione del Direttore centrale della programmazione e del controllo, mediante lettera, buono d'ordine o altro atto idoneo secondo gli usi del commercio.

Art. 7

(Liquidazione, pagamento e rendicontazione delle spese)

1. La liquidazione delle spese è effettuata dal Funzionario delegato, previa presentazione di fatture o note di contenuto equivalente munite dell'attestazione della regolarità della fornitura da parte del Funzionario delegato stesso.

2. Il pagamento è disposto a mezzo di ordinativi di pagamento emessi su aperture di credito presso la Tesoreria regionale, intestate al Funzionario delegato.

3. Per il pagamento relativo a provviste minute e di pronta consegna, il Funzionario delegato può effettuare prelievi in contante sulle aperture di credito previste dal comma 2.

4. Il Funzionario delegato provvede alla rendicontazione delle somme erogate sulle aperture di credito secondo le norme vigenti in materia.

Art. 8

(Gestione dei beni mobili)

1. Al Vice-Consegnatario della Direzione centrale programmazione e controllo è affidata la gestione dei beni di cui all'articolo 1, secondo le norme vigenti in materia.

Art. 9

(Rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di legge e del Regolamento di contabilità dello Stato.

Art. 10

(Abrogazione)

1. Il Regolamento dell'Ufficio di piano approvato con D.P.Reg. 19 giugno 2003, n. 0204/Pres. è abrogato.

Art. 11

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 novembre 2004, n. 0368/Pres.

Regolamento concernente le modalità di presentazione della richiesta di ammissione alla Consulta regionale delle professioni di cui all'articolo 3 della legge regionale 13/2004 «Interventi in materia di professioni». Approvazione.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Interventi in materia di professioni»;

VISTI, in particolare, l'articolo 2, della medesima legge regionale il quale prevede l'istituzione della Consulta regionale delle professioni e l'articolo 3, comma 4, il quale stabilisce che con apposito regolamento vengano fissate le modalità di ammissione alla Consulta degli ordini e dei collegi che ne facciano richiesta alla Direzione competente, sentita la competente Commissione consiliare;

VISTO il testo del Regolamento di cui all'articolo 3, comma 4, della legge regionale 13/2004 predisposto dalla Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2794 di data 25 ottobre 2004;

DECRETA

È approvato il «Regolamento concernente le modalità di presentazione della richiesta di ammissione alla Consulta regionale delle professioni di cui all'articolo 3, comma 4, della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni)», nel testo allegato sub A al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 11 novembre 2004

ILLY

Allegato A

Regolamento concernente le modalità di presentazione della richiesta di ammissione alla Consulta regionale delle professioni di cui all'articolo 3 della legge regionale n. 13 del 22 aprile 2004 (Interventi in materia di professioni).

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente Regolamento, in attuazione dell'articolo 3, comma 4 della legge regionale n. 13 del 22 aprile 2004 (Interventi in materia di professioni), definisce le modalità di presentazione della richiesta di ammissione alla Consulta regionale delle professioni, di seguito denominata Consulta, da parte degli ordini e dei collegi delle professioni ordinistiche aventi sede legale nel Friuli-Venezia Giulia.

Art. 2

(Presentazione delle richieste di ammissione alla Consulta)

1. Gli ordini e i collegi delle professioni ordinistiche presentano la richiesta di ammissione alla Consulta, al Servizio professioni e interventi settoriali presso la Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente Regolamento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. La richiesta di cui al comma 1 deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'ordine o del collegio professionale interessato e presentata secondo la normativa fiscale vigente a mano o inoltrata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al Servizio competente.

3. Ai fini dell'osservanza dei termini:

a) nel caso di presentazione a mano fa fede il protocollo di arrivo al Servizio professioni e interventi settoriali;

b) nel caso di inoltro con raccomandata con ricevuta di ritorno fa fede il timbro dell'ufficio postale di spedi-

zione; in questo caso la domanda è ritenuta ammissibile purché pervenga entro quindici giorni dalla scadenza prevista per la sua presentazione.

4. Il termine che scade in un giorno non lavorativo è prorogato al primo giorno lavorativo seguente.

5. Entro sessanta giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione della richiesta, il Servizio professioni e interventi settoriali provvede a inoltrare ai richiedenti di cui all'articolo 1 la domanda di designazione del rappresentante ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge regionale 13/2004.

Art. 3

(Rinnovo della Consulta)

1. Ai fini della ricostituzione della Consulta, sessanta giorni prima della scadenza del quinquennio di durata in carica decorrente dal provvedimento di costituzione, gli ordini e i collegi interessati presentano richiesta di ammissione ai sensi dell'articolo 2.

Art. 4

(Cause di non ammissibilità)

1. Le richieste non sono ammissibili:

a) qualora risultino presentate fuori termine;

b) qualora non siano sottoscritte dal legale rappresentante.

Art. 5

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 novembre 2004, n. 0370/Pres.

Regolamento concernente le modalità ed i criteri relativi alla designazione dei rappresentanti delle professioni non ordinistiche in seno al Comitato regionale delle associazioni delle professioni non ordinistiche di cui all'articolo 5 della legge regionale 13/2004 come sostituito dall'articolo 30, comma 2, lettera c) della legge regionale 18/2004 «Interventi in materia di professioni». Approvazione.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Interventi in materia di professioni»;

VISTI, in particolare, l'articolo 5, della medesima legge regionale come modificato ed integrato dall'articolo 30, comma 2, della legge regionale n. 18 del 4 giugno 2004 il quale prevede l'istituzione del Comitato regionale delle professioni non ordinistiche e l'articolo 5, comma 5, il quale stabilisce che con apposito regolamento vengano fissate le modalità ed i criteri ai fini della designazione dei rappresentanti delle singole professioni da parte delle associazioni inserite nel registro di cui all'articolo 4 della legge citata, sentita la competente Commissione consiliare;

VISTO il testo del Regolamento di cui all'articolo 5, comma 5, della legge regionale 13/2004 come sostituito dall'articolo 30, comma 2, lettera c) della legge regionale 18/2004, predisposto dalla Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2795 di data 25 ottobre 2004;

DECRETA

È approvato il «Regolamento concernente le modalità ed i criteri relativi alla designazione dei rappresentanti delle professioni non ordinistiche in seno al Comitato regionale delle professioni non ordinistiche di cui all'articolo 5, comma 5, della legge regionale n. 13 del 22 aprile 2004 come sostituito dall'articolo 30, comma 2, lettera c) della legge regionale n. 18 del 4 giugno 2004 (Interventi in materia di professioni)», nel testo allegato sub A al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 11 novembre 2004

ILLY

Allegato A

Regolamento concernente le modalità ed i criteri relativi alla designazione dei rappresentanti delle singole professioni non ordinistiche in seno al Comitato regionale delle professioni non ordinistiche di cui all'articolo 5 della legge regionale n. 13 del 22 aprile 2004 (Interventi in materia di professioni) come sostituito dall'articolo 30, comma 2, della legge regionale n. 18 del 4 giugno 2004.

Art. 1

(Oggetto)

1. Il presente Regolamento, in attuazione dell'articolo 5, comma 5, della legge regionale n. 13 del 22 aprile 2004 (Interventi in materia di professioni) come sostituito dall'articolo 30, comma 2, della legge regionale n. 18 del 4 giugno 2004, definisce le modalità ed i criteri relativi alla designazione dei rappresentanti delle singole professioni non ordinistiche in seno al Comitato regionale delle professioni non ordinistiche, di seguito denominato Comitato, da parte delle associazioni inserite nel registro regionale di cui all'articolo 4 della legge regionale 13/2004.

Art. 2

(Designazione dei rappresentanti delle professioni non ordinistiche nel Comitato)

1. Le associazioni delle professioni non ordinistiche inserite nel Registro di cui all'articolo 4 della legge regionale 13/2004 richiedono di essere rappresentate in seno al Comitato, al Servizio professioni e interventi settoriali presso la Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca, entro otto mesi dalla pubblicazione del presente regolamento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

2. La richiesta di cui al primo comma deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'associazione e presentata, secondo la normativa fiscale vigente, a mano o inoltrata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al Servizio professioni e interventi settoriali.

3. Entro sessanta giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione della richiesta, il Servizio professioni e interventi settoriali richiede alle associazioni di cui al comma 1, di designare, per ciascuna delle professioni presenti nel registro, il nominativo del rappresentante regionale.

4. Entro sessanta giorni decorrenti dalla scadenza del termine di cui al comma 3, le associazioni interessate provvedono alla designazione richiesta.

Art. 3

(Termini di presentazione)

1. Ai fini dell'osservanza dei termini del presente Regolamento fa fede:

a) nel caso di presentazione a mano, il protocollo di arrivo al Servizio professioni e interventi settoriali;

b) nel caso di inoltro con raccomandata con ricevuta di ritorno, il timbro dell'ufficio postale di spedizione; in questo caso la domanda è ritenuta ammissibile purché pervenga entro quindici giorni dalla scadenza prevista per la sua presentazione.

2. Il termine che scade in un giorno non lavorativo è prorogato al primo giorno lavorativo seguente.

Art. 4

(Rinnovo del Comitato)

1. Ai fini della ricostituzione del Comitato, sessanta giorni prima della scadenza del quinquennio di durata in carica decorrente dal provvedimento di costituzione, le associazioni interessate presentano la richiesta di cui all'articolo 2, comma 1.

Art. 5

(Cause di non ammissibilità)

1. Le richieste non sono ammissibili:

a) qualora risultino presentate fuori termine;

b) qualora non siano sottoscritte dal legale rappresentante.

Art. 6

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 novembre 2004, n. 0371/Pres.

Regolamento per la definizione delle modalità e dei criteri per la concessione ed erogazione alle Province dei finanziamenti per la concessione di contributi in conto capitale ai titolari di licenza di taxi per l'acquisto di veicoli nuovi e la trasformazione e l'adeguamento di quelli in servizio, con riferimento al trasporto di portatori di handicap. Approvazione.

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 6, comma 97, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, (finanziaria 2002) ai sensi del quale l'Amministrazione è autorizzata a concedere alle Province finanziamenti per la concessione di contribu-

ti in conto capitale ai titolari di licenza di taxi, rilasciata dai Comuni del territorio di rispettiva competenza ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 5 agosto 1996, n. 27 per l'acquisto di veicoli nuovi e la trasformazione e l'adeguamento di quelli in servizio, con riferimento al trasporto di portatori di handicap;

VISTO il «Regolamento per la definizione delle modalità e dei criteri per la concessione ed erogazione alle Province dei finanziamenti per la concessione di contributi in conto capitale ai titolari di licenza di taxi per l'acquisto di veicoli nuovi e la trasformazione e l'adeguamento di quelli in servizio, con riferimento al trasporto di portatori di handicap» approvato con decreto del Presidente della Regione 16 dicembre 2002, n. 0391/Pres.;

CONSIDERATO che nella formulazione del citato Regolamento si individuavano forme e ipotesi di finanziamento che avrebbero potuto risolversi in un mero vantaggio per la sola categoria dei tassametristi a discapito di un effettivo beneficio a favore delle persone disabili;

PRESO ATTO che le Province nel corso dell'istruttoria delle istanze presentate ai sensi del citato Regolamento, hanno sollevato tutta una serie di problematiche applicative di non facile soluzione e tali da rendere incoerente il finanziamento pubblico con l'obbiettivo tutela perseguito dalla norma in riferimento;

RILEVATO conseguentemente che solamente sostanziali modifiche a tale regolamento avrebbero potuto consentire una corretta applicazione e che, peraltro, si rendeva opportuno estendere la tutela anche alle altre persone ipovedenti e ciechi assoluti, in armonia con specifiche disposizioni normative intervenute successivamente alla data di adozione del Regolamento in argomento, quali l'articolo 11, comma 1, lettera b) della legge regionale 9/2004;

RITENUTO che, in funzione della consistenza delle modifiche necessarie sia opportuno pervenire all'abrogazione del Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 16 dicembre 2002, n. 0391/Pres. e di provvedere all'approvazione di un nuovo Regolamento nel quale:

- sia prevista una graduazione dei contributi da assegnare in funzione delle tipologie di intervento applicate e dell'incidenza della trasformazione o dell'adeguamento del veicolo con riferimento al trasporto di portatori di handicap;
- in sede di prima applicazione comunque siano fatte salve le domande già presentate a seguito dell'entrata in vigore del summenzionato Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 16 dicembre 2002, n. 0391/Pres.;

VISTO l'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, con cui si dispone che i criteri e le modalità ai quali l'Amministrazione regionale deve attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con Regolamento;

VISTO il testo del Regolamento in argomento, predisposto dalla Direzione centrale pianificazione territoriale, mobilità e infrastrutture di trasporto;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto regionale di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2916 del 29 ottobre 2004;

DECRETA

1. È approvato il «Regolamento per la definizione delle modalità e dei criteri per la concessione ed erogazione alle Province dei finanziamenti per la concessione di contributi in conto capitale ai titolari di licenza di taxi per l'acquisto di veicoli nuovi e la trasformazione e l'adeguamento di quelli in servizio, con riferimento al trasporto di portatori di handicap» nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 11 novembre 2004

ILLY

Regolamento per la definizione delle modalità e dei criteri per la concessione ed erogazione alle Province dei finanziamenti di cui all'articolo 6, comma 97, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3, per la concessione di contributi in conto capitale ai titolari di licenza di taxi per l'acquisto di veicoli nuovi e la trasformazione e l'adeguamento di quelli in servizio, con riferimento al trasporto di portatori di handicap.

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento disciplina, in attuazione a quanto previsto dal comma 97 dell'articolo 6 della legge regionale 3/2002 (legge finanziaria 2002), le modalità ed i criteri per la concessione ed erogazione alle Province dei finanziamenti per la concessione di contributi in conto capitale ai titolari di licenza di taxi, rilasciata dai Comuni del territorio di rispettiva competenza ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 5 agosto 1996, n. 27 (Norme per il trasporto di persone mediante servizi pubblici automobilistici non di linea), per l'acquisto di veicoli nuovi e la trasformazione e l'adeguamento di quelli in servizio, con riferimento all'accesso e l'uso dei veicoli da parte delle persone disabili in conformità alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

Art. 2

(Individuazione interventi)

1. Al fine di soddisfare la tutela di cui all'articolo 1 sono oggetto di finanziamento le seguenti iniziative:

a) l'applicazione a bordo delle vetture di sistemi a raggi infrarossi per la comunicazione e l'orientamento degli ipovedenti e ciechi assoluti;

b) l'applicazione di tecnologie atte a favorire il trasporto di persone a ridotta capacità motoria.

Art. 3

(Criteri e priorità)

1. I contributi per l'acquisto di veicoli nuovi e la trasformazione e l'adeguamento di quelli in servizio, con riferimento al trasporto di persone disabili di cui all'articolo 1 e alla tipologia di interventi di cui all'articolo 2, sono concessi dalle Amministrazioni provinciali secondo i seguenti criteri:

a) finanziamento del costo e dell'installazione di sistemi a raggi infrarossi per la comunicazione e l'orientamento degli ipovedenti e ciechi assoluti, fino ad un importo di euro 2 mila;

b) finanziamento del costo e dell'installazione degli allestimenti asportabili che non richiedono modifiche strutturali del veicolo ma tali da garantire l'accesso e l'uso del veicolo stesso alle persone con ridotta capacità motoria, fino ad un importo di euro 4 mila;

c) finanziamento fino al 50% e con il limite massimo di euro 25 mila per interventi comprensivi della spesa di acquisto del veicolo e dell'allestimento di attrezzature fisse atte a favorire le persone con ridotta capacità motoria, il costo delle quali sia compreso tra euro 6 mila ed euro 8 mila;

d) finanziamento fino al 75% e con il limite massimo di euro 35 mila per interventi comprensivi della spesa di acquisto del veicolo e dell'allestimento di attrezzature che richiedono modifiche strutturali non reversibili, atte a favorire le persone con ridotta capacità motoria, il costo delle quali sia compreso tra euro 8 mila ed euro 12 mila;

e) finanziamento del costo e dell'installazione di attrezzature che richiedono modifiche strutturali non reversibili, il cui costo sia compreso tra euro 8 mila ed euro 12 mila su veicoli in servizio da non più di tre anni e per la cui modifica viene concesso un ulteriore finanziamento pari al 20% del valore di mercato del veicolo stesso.

2. Il finanziamento di cui alla lettera a) del comma 1 è cumulabile con qualsiasi altro finanziamento di cui alle lettere da b) ad e).

3. In relazione agli interventi proposti, con le istanze all'uopo presentate, ai fini dell'assegnazione del contributo le Amministrazioni provinciali applicano le seguenti priorità:

a) interventi che prevedono l'allestimento delle tecnologie per tutte le tipologie di disabilità di cui all'articolo 2;

b) la maggiore percentuale d'incidenza del costo degli allestimenti rispetto al costo di acquisto del veicolo o al valore di mercato del veicolo in servizio.

Art. 4

(Presentazione delle domande)

1. Le domande per l'ottenimento dei contributi di cui all'articolo 3, comma 1, redatte in carta legale e sottoscritte dai titolari di licenze di taxi con autovettura, sono presentate alla Provincia territorialmente competente entro il 31 gennaio di ogni anno. Le Amministrazioni provinciali sono tenute ad esaminare le condizioni di ammissibilità ed i requisiti di legittimazione dei richiedenti il contributo ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4 della legge regionale 27/1996.

2. Le domande devono essere corredate dalla seguente documentazione:

a) copia della licenza taxi;

b) preventivo analitico di spesa per l'acquisto del nuovo veicolo compresi gli allestimenti previsti dall'articolo 3 ovvero per gli interventi di trasformazione ed adeguamento, per le medesime finalità, del veicolo già in servizio;

c) per interventi di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 3 su veicoli in servizio, l'indicazione della data d'immatricolazione e del valore di mercato del mezzo.

Art. 5

(Riparto delle risorse)

1. In relazione alle istanze acquisite ai sensi dell'articolo 4 ed applicati alle stesse i criteri e le priorità di cui all'articolo 3, ciascuna Provincia entro il 31 marzo di ogni anno presenta la domanda di finanziamento alla Direzione centrale pianificazione territoriale, mobilità e infrastrutture di trasporto - Servizio trasporto pubblico locale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

2. Le domande di cui al comma 1 devono essere corredate dalla seguente documentazione:

a) relazione illustrativa contenente il numero di richieste di concessione di contributo presentate;

b) scheda riassuntiva contenente l'elencazione degli interventi valutati ai sensi dell'articolo 3;

c) graduatoria degli interventi da finanziare ai sensi del comma 3 dell'articolo 3.

3. Entro il 31 maggio successivo la Direzione centrale pianificazione territoriale, mobilità e infrastrutture di trasporto, in relazione alle risorse disponibili nell'esercizio di competenza procede al riparto tra le Province sulla base delle domande dalle stesse presentate.

4. Qualora le risorse annualmente stanziate dal bilancio regionale non fossero sufficienti a coprire l'intero ammontare dei finanziamenti richiesti, in sede di riparto verranno ridimensionati gli importi presentati dalle Province in misura proporzionale per ciascuna di esse alla rispettiva domanda, fino all'esaurimento delle risorse stesse.

5. Nell'ipotesi di cui al comma 4 le Province concedono i contributi ai beneficiari individuati nella graduatoria di cui al comma 2, lettera c), nei limiti fissati dall'articolo 3 sino all'esaurimento delle risorse concesse come da riparto, assegnando l'ultima posta in misura inferiore rispetto a quella fissata dal citato articolo 3 previa accettazione del beneficiario. In caso contrario tale posta residua sarà riutilizzata per il riparto dell'anno successivo con suo contestuale recupero per economicità della spesa nell'erogazione di quanto spettante alla Provincia stessa.

Art. 6

(Concessione dei contributi)

1. Le Amministrazioni provinciali con il provvedimento di concessione del contributo fissano le modalità di erogazione e di rendicontazione dello stesso.

2. Con il provvedimento di cui al comma 1 dovrà altresì essere prescritto che i veicoli oggetto di contribuzione non possono essere alienati prima di cinque anni dalla data di concessione del contributo senza la preventiva autorizzazione della Amministrazione provinciale stessa. Eventuali richieste di alienazione anticipata rispetto al termine indicato dovranno essere adeguatamente motivate e, se accolte, comporteranno la restituzione alla Amministrazione provinciale della parte di contributo corrispondente ad 1/5 del valore dello stesso per ciascuno degli anni residui.

3. Le eventuali somme recuperate ai sensi del comma 2 saranno riutilizzate analogamente a quanto previsto dal comma 5, dell'articolo 5.

Art. 7

(Rendicontazione)

1. Le Province sono tenute a tenere informata la Regione sulla gestione delle somme erogate ed a presentare la relativa rendicontazione ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modifiche ed integrazioni, entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'erogazione. A tale rendicontazione sarà allegata la dichiarazione di aver rispettato le disposizioni di cui all'articolo 3.

2. La rendicontazione di eventuali somme non utilizzate o recuperate ai sensi rispettivamente dell'articolo 5, comma 5, e dell'articolo 6, comma 3, dovrà essere presentata entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.

Art. 8

(Abrogazioni)

1. È abrogato il Regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 16 dicembre 2002, n. 0391/Pres. (legge regionale 3/2002, articolo 6, comma 97. Regolamento per la definizione delle modalità e dei criteri per la concessione ed erogazione alle Province dei finanziamenti per la concessione di contributi in conto capitale ai titolari di licenza di taxi per l'acquisto di veicoli nuovi e la trasformazione e l'adeguamento di quelli in servizio, con riferimento al trasporto di portatori di handicap. Approvazione).

Art. 9

(Norma transitoria)

1. In fase di prima applicazione ed in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, commi 1, 2 e 3, ai soli fini del riparto delle risorse finanziarie relative agli esercizi 2003 e 2004, le domande di finanziamento, presentate dalle Province ai sensi del Regolamento di cui all'articolo 8, mantengono la loro validità in relazione agli importi richiesti, che sono assegnati ed erogati alle stesse entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

2. In relazione all'assegnazione dei finanziamenti di cui al comma 1 le Province, ai fini della oncessione dei relativi contributi devono richiedere ai beneficiari finali, entro il termine di sessanta giorni dalla data di emissione del provvedimento di concessione ed erogazione di cui al comma 1, la conferma del contributo richiesto se compatibile con le previsioni dell'articolo 3, ovvero la presentazione di una nuova istanza sostitutiva della precedente e coerente con tali previsioni, pena la corrispondente archiviazione.

Art. 10

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 novembre 2004, n. 0372/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità di inserimento nel Registro delle associazioni di prestatori di attività professionali non ordinistiche di cui all'articolo 4 della legge regionale 13/2004 «Interventi in materia di professioni». Approvazione.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni recante «Interventi in materia di professioni»;

VISTI, in particolare, l'articolo 4, della medesima legge regionale il quale prevede l'istituzione del Registro delle associazioni a carattere regionale di prestatori di attività professionali non ordinistiche ed il comma 4 del medesimo articolo, il quale stabilisce che con apposito regolamento vengano fissati i criteri e le modalità per l'inserimento delle associazioni che ne facciano richiesta alla Direzione competente, sentita la competente Commissione consiliare;

VISTO il testo del Regolamento di cui all'articolo 4, comma 4, della legge regionale 13/2004, predisposto dalla Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2796 di data 25 ottobre 2004;

DECRETA

È approvato il «Regolamento concernente i criteri e le modalità di inserimento nel Registro delle associazioni di prestatori di attività professionali non ordinistiche di cui all'articolo 4 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni)», nel testo allegato sub A al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 11 novembre 2004

ILLY

Allegato A

Regolamento recante criteri e modalità di inserimento nel Registro delle associazioni di prestatori di attività professionali non ordinistiche di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 13 del 22 aprile 2004 (Interventi in materia di professioni).

Art. 1

(Finalità)

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per l'inserimento delle associazioni di prestatori di attività professionali non ordinistiche a carattere regionale, di seguito denominate associazioni, nel Registro regionale delle associazioni dei prestatori di attività professionali non ordinistiche, previsto dall'articolo 4 della legge regionale n. 13 del 22 aprile 2004 (Interventi in materia di professioni) e definisce altresì le modalità per la tenuta, la revisione e la pubblicità del Registro stesso.

Art. 2

(Registro regionale delle associazioni dei prestatori di attività professionali non ordinistiche)

1. Il Registro regionale delle associazioni dei prestatori di attività professionali non ordinistiche, di seguito denominato Registro, è cartaceo.

2. Nel Registro sono inserite le associazioni dei prestatori di attività professionali non ordinistiche, contraddistinte da un numero d'ordine.

3. Nel Registro, distintamente per ciascuna associazione, sono indicati:

a) la denominazione;

b) la sede legale;

c) il nome del soggetto legittimato a richiedere l'inserimento;

d) la data dell'atto costitutivo;

e) lo scopo dell'associazione;

f) il cognome, nome e codice fiscale del Presidente e degli amministratori, con menzione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza;

g) ogni eventuale modificazione dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede, la sostituzione del Presidente e degli amministratori con l'indicazione di quelli ai quali è attribuita la rappresentanza, le deliberazioni di scioglimento, i provvedimenti che ordinano lo scioglimento o accertano l'estinzione;

h) la data di inserimento corrispondente al decreto del Presidente della Regione.

Art. 3

(Soggetti ammessi a presentare domanda)

1. Possono presentare domanda di inserimento nel Registro le associazioni liberamente costituite che hanno sede legale e operano nel Friuli-Venezia Giulia.

Art. 4

(Modalità di presentazione della domanda)

1. L'associazione presenta al Servizio professioni e interventi settoriali presso la Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca una domanda sottoscritta dal legale rappresentante, redatta secondo la normativa fiscale vigente e conforme al modulo predisposto dagli uffici, corredata da:

a) copia autenticata dell'atto costitutivo;

b) copia autenticata dello statuto;

c) copia autenticata del codice deontologico (solo nel caso in cui l'atto costitutivo o lo statuto non contengano analoghe disposizioni);

d) copia autenticata del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio precedente alla presentazione della domanda; nel caso si tratti di associazione costituitasi da meno di un anno la stessa deve dichiarare di adottare una contabilità in modalità ordinaria e presentare un piano programmatico che relazioni sulle attività intraprese o da intraprendere corredato dalle previsioni economico-finanziarie;

e) relazione sull'attività svolta, sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi della vigente normativa in tema di dichiarazioni sostitutive, relativa al periodo di operatività dell'associazione a partire dalla sua costituzione.

2. La domanda può essere presentata a mano o con raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 5

(Requisiti per l'inserimento)

1. Può essere inserita nel Registro unicamente l'associazione il cui atto costitutivo o statuto indichi espressamente:

a) la denominazione;

b) la sede legale;

c) lo scopo;

d) l'assenza di fini di lucro;

e) la titolarità in capo agli associati del titolo di studio corrispondente almeno al diploma di scuola media superiore o ad altro titolo professionale legalmente riconosciuto ovvero la qualificazione acquisita dall'esperienza maturata nel settore di appartenenza mediante una attività continuativa di almeno cinque anni ovvero il superamento di un esame di ammissione;

f) l'esistenza di adeguate procedure di valutazione degli associati ad opera di una struttura organizzativa interna;

g) la previsione di un periodico aggiornamento professionale;

h) le modalità di esercizio della professione ai fini della garanzia della qualità del servizio;

i) l'esclusione di ogni forma di discriminazione personale nei confronti di chiunque eserciti o intenda esercitare l'attività professionale considerata;

j) la tutela degli interessi dell'utente;

k) le disposizioni relative alla deontologia professionale o il richiamo alla medesima;

l) la vigilanza sull'obbligo degli associati di attenersi alle regole deontologiche previste o richiamate con la previsione di adeguate sanzioni, proporzionali alla gravità delle infrazioni commesse;

m) la titolarità di forme di assicurazione per la responsabilità civile per danni arrecati nell'esercizio dell'attività professionale;

n) la democraticità dell'ordinamento interno, l'elettività delle cariche associative e l'uguaglianza dei diritti tra tutti gli associati;

o) le modalità di formazione del bilancio consuntivo;

p) le modalità di scioglimento dell'associazione.

Art. 6

(Inserimento)

1. Il Servizio professioni e interventi settoriali è competente a verificare la completezza della documentazione allegata e l'esistenza dei requisiti previsti dall'articolo 5.

2. Qualora il Servizio ravvisi ragioni ostative all'inserimento ovvero la necessità di integrare la documentazione presentata, entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di protocollo in entrata della presentazione della domanda presentata a mano ovvero inoltrata con raccomandata con ricevuta di ritorno ne dà motivata comunicazione ai richiedenti i quali, nei successivi quindici giorni, possono presentare memorie e documenti.

3. Se l'associazione non presenta le integrazioni richieste, entro i sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime, il Servizio comunica un provvedimento motivato di diniego dell'inserimento.

4. A seguito del decreto del Presidente della Regione di cui all'articolo 4, comma 1 della legge regionale 13/2004, il Servizio competente provvederà ad iscrivere l'associazione nell'apposito Registro comunicando alla medesima l'avvenuto inserimento.

5. Il Servizio professioni e interventi settoriali può in ogni tempo disporre gli opportuni controlli anche a campione sul mantenimento dei requisiti che hanno consentito l'inserimento dell'associazione nell'apposito Registro.

Art. 7

(Obblighi delle associazioni inserite)

1. Entro il 31 marzo di ogni anno l'associazione inserita nel Registro:

a) presenta a mano o inoltra con raccomandata con ricevuta di ritorno copia autenticata dell'ultimo bilancio consuntivo approvato;

b) invia una dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal legale rappresentante che attesta la permanenza dei requisiti relativi all'inserimento previsti dall'articolo 5.

2. L'associazione costituita da meno di un anno presenta in ogni tempo copia autenticata del primo bilancio consuntivo approvato.

3. Ogni modifica riguardante i requisiti di cui all'articolo 5 deve essere comunicata dall'associazione entro trenta giorni da che essa è stata posta in essere.

Art. 8

(Disposizioni in materia di presentazione della documentazione)

1. Ai fini dell'osservanza dei termini previsti dal presente regolamento, fa fede la data di arrivo nel caso di consegna a mano e ove si provveda all'inoltro a mezzo raccomandata il timbro dell'ufficio postale di spedizione; in quest'ultimo caso la documentazione è ritenuta ammissibile purché pervenga entro 15 giorni dalla scadenza prevista per la sua presentazione. In entrambi i casi il termine che scade in un giorno non lavorativo per gli uffici è prorogato al primo giorno lavorativo seguente.

2. È ammessa una deroga all'osservanza dei termini previsti dal presente regolamento nell'ipotesi di ragioni debitamente motivate e comprovate.

Art. 9

(Pubblicità del Registro)

1. L'elenco delle associazioni è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione nel mese di gennaio di ogni anno.

Art. 10

(Cancellazione dal Registro)

1. La cancellazione dal Registro è disposta con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale e su proposta dell'Assessore competente:

a) qualora vengano meno i requisiti di cui all'articolo 5;

b) su espressa richiesta redatta secondo la vigente normativa fiscale in materia e sottoscritta dal legale rappresentante.

Art. 11

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 novembre 2004, n. 0379/Pres.

Approvazione del Regolamento per la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione ed erogazione alle Province dei finanziamenti previsti dall'articolo 4, comma 126, della legge regionale 1/2004. Approvazione.

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 4, comma 126, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1, per il quale l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Province finanziamenti per la concessione di contributi in conto capitale alle Aziende concessionarie di servizi di trasporto pubblico locale per la progettazione e lo sviluppo di un sistema informatico per il controllo della gestione del servizio di trasporto pubblico locale, ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 7 maggio 1997, n. 20, che funga anche da sistema di monitoraggio automatico dei servizi di linea, veicoli e passeggeri;

VISTO l'articolo 4, comma 127, della citata legge regionale 1/2004, il quale dispone che i criteri e le modalità ai quali l'Amministrazione regionale deve attenersi per la concessione degli incentivi di cui sopra siano predeterminati con regolamento, da assumersi ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

VISTO il testo regolamentare predisposto dalla competente Direzione centrale pianificazione territoriale, mobilità e infrastrutture di trasporto, ai sensi del succitato articolo 30 della legge regionale 7/2000;

RITENUTO che il Regolamento proposto sia conforme alle finalità di legge in quanto tende a garantire una migliore certificazione da parte delle Province del rispetto degli obblighi contrattuali delle Aziende concessionarie e un migliore servizio all'utenza;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto d'autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2986 del 5 novembre 2004;

DECRETA

È approvato il «Regolamento per la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione ed erogazione alle Province dei finanziamenti previsti dalla legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1, articolo 4, comma 126», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 11 novembre 2004

ILLY

Regolamento per la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione ed erogazione alle Province dei finanziamenti previsti dall'articolo 4, comma 126 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1.

Art. 1

(Ambito di applicazione)

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione alle Province dei finanziamenti previsti dal comma 126 dell'articolo 4 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), per la concessione di contributi in conto capitale alle Aziende concessionarie di servizi di trasporto pubblico locale per la progettazione e lo sviluppo di un sistema informatico per il controllo della gestione del servizio di trasporto pubblico locale, ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 7 maggio 1997, n. 20 (Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale nel Friuli-Venezia Giulia), che funga anche da sistema di monitoraggio automatico dei servizi di linea, veicoli e passeggeri.

Art. 2

(Caratteristiche del sistema informatico)

1. Il sistema informatico oggetto della contribuzione in conto capitale ha lo scopo di dotare i mezzi di trasporto pubblico locale di strumentazioni AVM (Automatic Vehicle Monitoring) e cioè di sistemi dedicati alla gestione automatizzata dell'esercizio della flotta degli autobus, basati su computer di bordo equipaggiati con tecnologia GPS (Global Position System) e di comunicazione mobile.

2. Le dotazioni di cui al comma 1 devono permettere l'acquisizione in maniera automatica di una serie di dati mediante i quali sia possibile rendere più dettagliato e puntuale il controllo di gestione previsto dall'articolo 32 della legge regionale 20/1997 e allo stesso tempo consentire alle Aziende di ottimizzare l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale e di fornire informazioni più precise e dettagliate all'utenza.

3. Il sistema comprende la realizzazione degli allestimenti presenti a bordo dei mezzi e dei sistemi a terra presso le centrali operative al fine di consentire:

a) la visualizzazione cartografica delle fermate e delle corse esercitate;

b) la localizzazione in tempo reale dei mezzi;

c) il monitoraggio sull'effettivo esercizio delle corse programmate e quindi la verifica degli orari di passaggio su ogni fermata e la conseguente certificazione dei servizi svolti;

d) il conteggio dei passeggeri (mediante strumentazioni contapersone) presenti a bordo del mezzo e quindi la determinazione dei diagrammi di carico e la stima della matrice origine destinazione;

e) il conteggio delle obliterazioni e pertanto del numero di passeggeri presenti con biglietto a bordo del mezzo;

f) la gestione delle comunicazioni all'utenza, mediante pannelli informativi e paline intelligenti, anche attraverso la previsione di un sistema di acomunicazione a corto raggio per l'interazione tra i mezzi e le fermate;

g) la gestione a bordo dei mezzi di allarmi e di interventi di soccorso;

h) il controllo di alcuni parametri meccanici del mezzo.

Art. 3

(Contenuti del progetto)

1. I progetti esecutivi relativi al sistema informatico di cui all'articolo 2, sono proposti dalle Aziende concessionarie dei servizi di trasporto pubblico locale alle Province entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento ai fini della concessione dei contributi di cui all'articolo 6.

2. Tali progetti devono:

a) descrivere la struttura logico funzionale del sistema centrale operativa e strumentazione di bordo;

b) descrivere i principali elementi hardware e software e le informazioni da quest'ultimo ottenibili;

c) elencare il numero di mezzi che saranno attrezzati e presentare un piano indicativo di utilizzo degli stessi.

3. Con riferimento al controllo di gestione regionale i progetti di cui al comma 1 dovranno comunque avere caratteristiche minime di funzionalità che, ferma restando la possibilità di successiva implementazione del sistema, consentano di ottenere almeno:

a) il monitoraggio sull'effettivo esercizio delle corse programmate e quindi la verifica degli orari di passaggio sulle fermate e la conseguente certificazione dei servizi svolti;

b) la visualizzazione cartografica delle fermate e delle corse esercitate;

c) la possibilità di effettuare il conteggio dei passeggeri mediante l'installazione di apparecchiature contapersone su un adeguato numero di mezzi, almeno sulle linee extraurbane e urbane dell'unità di gestione con maggior frequentazione, per permettere la determinazione dei diagrammi di carico e la stima della matrice origine destinazione.

Deve inoltre essere garantita l'acquisizione anche di tutti i parametri richiesti dal programma «Controllo di gestione» attualmente utilizzato per la raccolta annuale dei dati relativi alle quattro unità di gestione, nonchè l'accessibilità da parte dell'Amministrazione regionale, di quelle provinciali e degli organi di controllo, abilitati dall'Amministrazione regionale, ai dati di cui sopra e lo scaricamento degli stessi in tabelle in formato Excel o Access, tramite collegamento al sito Internet aziendale.

4. I progetti devono essere, altresì, corredati da un cronoprogramma e da un preventivo di spesa dettagliato di ogni singolo elemento funzionale.

Art. 4

(Presentazione delle domande di finanziamento alla Regione)

1. Entro quarantacinque giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione del progetto esecutivo di cui all'articolo 3 da parte delle Aziende concessionarie dei servizi di trasporto pubblico locale alle Province, queste ultime presentano la domanda di finanziamento alla Direzione centrale della pianificazione territoriale, della mobilità e delle infrastrutture di trasporto per l'ottenimento dei contributi di cui al comma 126 dell'articolo 4 della legge regionale 1/2004.

2. Alla domanda di finanziamento deve essere allegata la seguente documentazione:

a) quantificazione della spesa in base al progetto valutato ai sensi dell'articolo 6;

b) elenco dei mezzi autorizzati per lo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico locale nella relativa Unità di gestione alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 5

(Criteri di riparto dei contributi alle Province)

1. L'Amministrazione regionale, sulla base delle domande di cui all'articolo 4 ed entro trenta giorni dal termine di scadenza per la presentazione della stessa, provvede alla ripartizione fra le Province della comples-

siva disponibilità stanziata nel triennio 2004-2006, secondo quote proporzionali al numero totale di mezzi urbani ed extraurbani impiegati da ciascuna Unità di gestione alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

2. Le quote così ottenute non potranno essere comunque superiori al 50% della spesa ritenuta ammissibile come determinata dalle Province ai sensi dell'articolo 6.

3. L'erogazione del finanziamento avverrà nei limiti della quota annuale di bilancio nell'esercizio di competenza, fermo restando il rispetto dei limiti di pagamento fissati dalla Giunta regionale in attuazione del patto di stabilità e crescita.

Art. 6

(Determinazione della spesa ammissibile e concessione dei contributi alle Aziende)

1. Le Province valutano i progetti proposti dalle relative Aziende esprimendo un giudizio tecnico di rispondenza alle esigenze richieste dal Controllo di gestione regionale, e determinandone la spesa ammissibile.

2. La spesa ammissibile al finanziamento riguarda esclusivamente la progettazione, l'acquisto e l'installazione dei sistemi di cui all'articolo 2 ed è disgiunta dall'acquisto di nuovi autobus.

3. Qualora le risorse pubbliche disponibili non fossero sufficienti a coprire almeno il 25% della spesa ammissibile relativa ai progetti di cui all'articolo 3, il sistema informatico di cui al finanziamento potrà essere eseguito in misura ridotta, su proposta dell'Amministrazione provinciale e previo assenso dell'Amministrazione regionale, fermo restando l'obbligo comunque di ottenere dati completi ed esaurienti quantomeno per le linee ritenute più significative.

4. Le Province con il provvedimento di concessione alle relative Aziende, ad intervenuto riparto ed impegno dello stanziamento di bilancio da parte della Regione, fissano le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo concesso, tenendo conto delle fasi di avanzamento della realizzazione del sistema in relazione al cronoprogramma presentato e delle modalità di erogazione da parte della Regione ai sensi dell'articolo 5, comma 3.

5. Comunque il collaudo da parte della Provincia dovrà avvenire entro e non oltre 36 mesi dall'erogazione alla relativa Azienda della prima quota di finanziamento e riguarderà le fasi della realizzazione secondo i tempi ed i modi riportati nel progetto approvato dalla Provincia.

6. Salve motivate proroghe da parte dell'Amministrazione provinciale, eventuali gravi ritardi, nella realizzazione del progetto, attribuibili a responsabilità del concessionario e superiori a sei mesi rispetto al termine finale previsto dal cronoprogramma presentato, comportano la revoca da parte della stessa del contributo concesso e la restituzione delle relative risorse all'Amministrazione regionale.

Art. 7

(Rendicontazione alla Regione)

1. Le Province sono tenute a tenere informata la Regione sulla gestione delle somme erogate ed a presentare la relativa rendicontazione ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modifiche ed integrazioni entro 12 mesi dall'intervenuto collaudo di cui al comma 5 dell'articolo 6. A tale rendicontazione dovrà essere allegata la dichiarazione che sono state rispettate le previsioni di cui all'articolo 3.

Art. 8

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLA PROTEZIONE CIVILE 26 ottobre 2004, n. 1085/PC.

Legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, articolo 9, 2° comma - Stato di pre-allarme di protezione civile, a decorrere dal giorno 26 ottobre 2004, in considerazione del rischio idrometereologico conseguente alla previsione di condizioni metereologiche avverse, con precitazioni intense, sul territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia.

L'ASSESSORE

VISTA la legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, che disciplina l'organizzazione delle strutture e degli interventi di competenza regionale in materia di protezione civile;

ATTESO che, ai sensi dell'articolo 9, 2° comma della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore dallo stesso delegato, in caso d'urgenza ed in vista di un rischio di emergenza, nonché nel corso dello stato di emergenza, può con proprio decreto, anche in deroga alle disposizioni vigenti, ivi comprese quelle di contabilità pubblica, provvedere alle più immediate esigenze organizzative ed operative della Struttura regionale di protezione civile, al fine di garantire la tempestività dei soccorsi;

ACCERTATO che le previsioni meteorologiche evidenziano per i prossimi giorni l'alta probabilità del verificarsi di intensissime precipitazioni meteoriche sul territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia, con particolare riferimento alla zona occidentale ed alla fascia alpina e pedemontana;

VISTA la relazione della Protezione civile della Regione di data 26 ottobre 2004, nella quale si evidenzia che, per le particolari caratteristiche orografiche del comprensorio regionale, nonché per la peculiare situazione climatologia attuale, caratterizzata da alte temperature e presenza di scirocco, le precipitazioni potrebbero manifestarsi con scrosci di notevole intensità, provocando esondazioni di fiumi e torrenti, allagamenti di centri abitati e frane lungo le vie di comunicazione, dando luogo a diffuse situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, con alto rischio di gravi danni ad infrastrutture pubbliche e con pregiudizio per la vita sociale ed economica delle popolazioni, come verificatosi nelle stagioni autunnali degli anni 1990, 1991, 1993, 1996, 1998, 2000 e 2002, nonché nel mese di agosto 2003;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di porre in stato di allerta la Struttura regionale di protezione civile a decorrere dalla data odierna, in considerazione dell'alto grado di rischio idrometeorologico presente nella Regione Friuli-Venezia Giulia durante la stagione autunnale, al fine di poter far fronte con la necessaria tempestività ed efficacia ad ogni eventuale rischio o situazione di emergenza, conseguente ad eventi meteorici critici, ricorrenti nella predetta stagione con altissima probabilità;

ATTESO che l'Amministrazione regionale è tenuta, ai sensi della citata legge regionale n. 64/1986, all'adozione d'idonee misure atte a fronteggiare le situazioni d'incombente pericolo e di rischio di emergenza, nonché di grave emergenza, in modo da consentire l'immediato intervento della Struttura regionale di protezione civile sui luoghi direttamente colpiti dalle avversità atmosferiche di particolare intensità;

RITENUTO, pertanto, di dichiarare lo stato di preallarme, in previsione dell'insorgere di possibili emergenze idrometeorologiche in tutto il territorio regionale, a decorrere dal 26 ottobre 2004, al fine di provvedere all'approntamento dei mezzi, all'organizzazione e realizzazione delle necessarie azioni preventive ed eventualmente procedere all'attivazione degli interventi di soccorso alle popolazioni colpite da calamità atmosferica;

VISTO il D.P.Reg. 0433/Pres. di data 5 dicembre 2003;

AVVALENDOSI dei poteri conferitigli dall'articolo 9, 2° comma, prima parte, della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, d'intesa con il Presidente della Regione;

DECRETA

Art. 1

È dichiarato, ai sensi dell'articolo 9, 2° comma della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, per i motivi indicati in premessa, lo stato di preallarme a decorrere dal 26 ottobre 2004 sul territorio regionale, in previsione dell'insorgere di possibili emergenze idrometeorologiche, al fine di provvedere all'approntamento dei mez-

zi, all'organizzazione e realizzazione delle necessarie azioni preventive ed eventualmente procedere all'attivazione degli interventi di soccorso alle popolazioni colpite da calamità atmosferica.

Art. 2

Il personale della della Protezione civile della Regione è tenuto a svolgere prestazioni di lavoro ordinario e straordinario, anche in deroga alle norme e regolamenti vigenti, secondo le modalità prescritte dal Direttore centrale della protezione civile, in relazione alle inderogabili esigenze dettate dalla situazione di preallarme in vista del rischio di emergenza.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

MORETTON

per l'intesa:

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE: ILLY

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLA PROTEZIONE CIVILE 31 ottobre 2004, n. 1101/PC.

Legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, articolo 9, secondo comma - Dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio regionale in conseguenza delle intense ed eccezionali precipitazioni atmosferiche che hanno investito la Regione a decorrere dal giorno 31 ottobre 2004.

L'ASSESSORE

VISTA la legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, che disciplina l'organizzazione delle strutture e gli interventi di competenza regionale in materia di protezione civile;

VISTO, in particolare, l'articolo 9, comma 2 della stessa legge regionale n. 64/1986, ai sensi del quale l'Assessore alla protezione civile, d'intesa con il Presidente della Giunta regionale, provvede alla dichiarazione dello stato di emergenza, al verificarsi di situazioni od eventi calamitosi di particolare gravità per intensità ed estensione;

VISTO il decreto n. 1085 del 26 ottobre 2004, con il quale, d'intesa con il Presidente della Regione, è stato dichiarato lo stato di preallarme a decorrere dal 26 ottobre 2004 sul territorio regionale, in previsione dell'insorgere di possibili emergenze idrometeorologiche, al fine di provvedere all'approntamento dei mezzi, nonché all'organizzazione e realizzazione delle necessarie azioni preventive a salvaguardia della pubblica incolumità;

ATTESO che con nota del 29 ottobre 2004 la Protezione civile della Regione, nell'ambito dello stato di preallarme, ha diramato un'informativa relativa all'evoluzione delle avverse condizioni meteorologiche, con la richiesta ai gestori degli impianti idroelettrici di comunicare ogni 3 ore alla Sala operativa regionale di protezione civile e alla Direzione provinciale dei lavori pubblici di Pordenone i dati relativi ai livelli dei bacini;

ATTESO che a partire dal 31 ottobre 2004 il territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia è stato colpito da intense e prolungate precipitazioni meteoriche, che stanno provocando gravi danni su gran parte del territorio regionale;

VISTA la relazione della Direzione regionale della protezione civile di data 31 ottobre 2004, dalla quale risulta che l'evento calamitoso sta provocando un grave stato di emergenza, con ingenti e diffusi danni al territorio e con compromissione della vita sociale, economica e produttiva in un'estesa area del territorio regionale;

RAVVISATA l'assoluta indifferibilità dell'adozione di idonei interventi da parte dell'Amministrazione regionale atti ad affrontare e superare la descritta situazione di emergenza;

RITENUTO, pertanto, di dover dichiarare lo stato d'emergenza sul territorio regionale, in conseguenza dei gravi eventi calamitosi in atto, al fine di predisporre gli interventi urgenti e necessari al soccorso delle popolazioni colpite, ed alle prime opere indispensabili alla salvaguardia della pubblica incolumità;

VISTO l'articolo 33 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64;

VISTO l'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041;

VISTO il D.P.Reg. 0433/Pres. di data 5 dicembre 2003;

AVVALENDOSI dei poteri conferitigli dall'articolo 9, 2° comma, della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, d'intesa con il Presidente della Regione;

DECRETA

1. È dichiarato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 9, secondo comma della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, e per le motivazioni di cui in premessa, lo stato d'emergenza sul territorio regionale, a decorrere dal giorno 31 ottobre 2004, e fino a revoca del presente provvedimento, in conseguenza degli eventi calamitosi in atto, con gravi danni sul territorio regionale.

2. Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

MORETTON

per l'intesa:

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE: ILLY

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE, NATURALI, FORESTALI E MONTAGNA 9 novembre 2004, n. 1398.

Legge regionale 30/1999, articolo 22 - Comitato faunistico-venatorio regionale. Sostituzione componente.

L'ASSESSORE

VISTA la legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, concernente gestione ed esercizio dell'attività venatoria nella Regione Friuli-Venezia Giulia ed in particolare l'articolo 22 che istituisce, quale organo consultivo della Regione per la tutela della fauna e per la gestione dell'esercizio venatorio, il Comitato faunistico-venatorio regionale;

VISTO il decreto assessorile n. 184 del 10 maggio 2000 con il quale è stato costituito, per un periodo di cinque anni, il suddetto Comitato faunistico-venatorio regionale;

PRECISATO che nel Comitato suddetto è stato nominato, fra gli altri, il sig. Giovanni Battista Tarondo in qualità di appartenente all'ARCI Caccia;

CONSIDERATO che il suddetto Giovanni Battista Tarondo è deceduto;

VISTA la nota di data 12 luglio 2004 con la quale l'ARCI Caccia ha indicato nel sig. Busettini Graziano, nuovo Presidente dell'Arci Caccia del Friuli-Venezia Giulia, il nominativo da inserire nel Comitato faunistico-venatorio regionale in luogo del sig. Giovanni Battista Tarondo;

RITENUTO di provvedere alla sostituzione del sig. Giovanni Battista Tarondo con il sig. Graziano Busettini in seno al predetto organo collegiale;

VISTA la dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75 come introdotto dall'articolo 55 della legge regionale 1/2000;

VISTO l'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle procedure per il conferimento di incarichi a dipendenti pubblici;

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 0432/Pres. del 5 dicembre 2003, con il quale l'Assessore regionale alle risorse agricole, naturali e forestali, Enzo Marsilio, è stato preposto alla Direzione regionale risorse agricole, naturali e forestali;

VISTO, da ultimo, il decreto del Presidente della Regione n. 0311/Pres. del 29 settembre 2004 con il quale l'Assessore regionale Enzo Marsilio ha assunto la nuova denominazione di Assessore regionale alle risorse agricole, naturali, forestali e montagna;

DECRETA

1. Il sig. Graziano Busettini, indicato dall'ARCI Caccia, è nominato, ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, componente del Comitato faunistico-venatorio regionale in sostituzione del sig. Giovanni Battista Tarondo, deceduto.

2. Il presente provvedimento verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Udine, 9 novembre 2004

MARSILIO

DECRETO DELL'ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE, NATURALI, FORESTALI E MONTAGNA 12 novembre 2004, n. 1461.

Proroga dei termini al 31 dicembre 2004 per la presentazione delle domande per ottenere contributi, per tutte le azioni, ai sensi del «Bando-Regolamento relativo all'imboschimento di superfici agricole» e del «Bando-Regolamento relativo all'imboschimento di superfici non agricole».

L'ASSESSORE

VISTO il Regolamento CE n. 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 con il quale il Consiglio delle Comunità europee ha istituito un regime comunitario di sostegno allo sviluppo rurale;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 4017 di data 23 dicembre 1999 di approvazione della proposta di Piano di Sviluppo Rurale;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2595 di data 2 giugno 2000 di approvazione delle modifiche alla proposta di Piano di Sviluppo Rurale conseguenti alla negoziazione con l'Unione europea ed agli orientamenti finanziari stabiliti dalla Presidenza del Consiglio europeo nel vertice di Berlino;

VISTA la decisione della Commissione delle Comunità europee del 29 settembre 2000 C(2000) 2902 recante approvazione del documento di programmazione sullo sviluppo rurale della Regione Friuli-Venezia Giulia;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 3522 del 17 novembre 2000 di Presa d'atto dell'approvazione del Piano di sviluppo rurale della Regione Friuli-Venezia Giulia da parte della Commissione delle Comunità europee con DECE 2902/2000 e adozione del testo definitivo;

VISTO che il Piano di Sviluppo Rurale approvato, al punto 5 - Procedure per l'attuazione - della misura i - Altre misure forestali, comprendenti l'imboschimento di superfici non agricole - prevede l'approvazione del documento operativo ovvero Bando-Regolamento da parte dell'Assessore regionale alle foreste da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione;

VISTO che il Piano di sviluppo rurale approvato, al punto 8 - Procedure per l'attuazione - della misura h - Imboschimento delle superfici agricole - prevede l'approvazione del documento operativo ovvero Bando-Regolamento da parte dell'Assessore regionale alle foreste da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione;

VISTO il testo del «Bando-Regolamento relativo all'imboschimento di superfici non agricole» inerente la disciplina del sostegno alla sottomisura i1 del Piano di sviluppo rurale e successive modifiche;

VISTO il testo del «Bando-Regolamento relativo all'imboschimento dei terreni agricoli» inerente la disciplina del sostegno alla misura h del Piano di sviluppo rurale e successive modifiche;

VISTO il decreto n. 755 del 4 dicembre 2000 dell'Assessore alle foreste d'approvazione del «Bando-Regolamento relativo all'imboschimento di superfici non agricole» inerente la disciplina del sostegno alla sottomisura i1 del Piano di sviluppo rurale;

VISTO il decreto n. 750 di data 4 dicembre 2000 dell'Assessore regionale alle foreste che approva e rende esecutivo testo il «Bando-Regolamento relativo all'imboschimento dei terreni agricoli» previsto dal Piano di sviluppo rurale della Regione Friuli-Venezia Giulia in attuazione del Regolamento CE 1257/1999;

CONSIDERATO che i Bandi-Regolamento relativi all'imboschimento dei terreni agricoli e non agricoli-rispettivamente misura h e sottomisura i1 del Piano di Sviluppo Rurale - al punto 1.7.2 stabiliscono quale scadenza per la presentazione delle domande il 30 novembre di ogni anno fino al 2005;

VISTA la disponibilità di risorse finanziarie per la concessione di contributi sulla misura h, relativa all'«Imboschimento dei terreni agricoli»; e sulla sottomisura i1 relativa all'«Imboschimento dei terreni non agricoli» e la necessità di impegnare le quote previste dal Piano di sviluppo rurale su tali misure per l' esercizio finanziario 2005;

RITENUTO opportuno concedere ai potenziali richiedenti un maggior tempo per la presentazione delle domande per i fini di cui sopra;

DECRETA

Per l'esercizio finanziario 2005, la proroga dei termini per la presentazione delle domande per ottenere contributi ai sensi del «Bando-Regolamento relativo all'imboschimento di superfici agricole» e del «Bando-Regolamento relativo all'imboschimento di superfici non agricole», per tutte le azioni, al 31 dicembre 2004.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Udine, 12 novembre 2004

MARSILIO

DECRETO DEL DIRETTORE CENTRALE DEL LAVORO, FORMAZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA 6 ottobre 2004, n. 2068/LAVFOR.

F.S.E. obiettivo 3 2000-2006 - misura D.1 - azioni varie. Graduatorie dei progetti presentati - mese di giugno 2004.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 314 del 12 febbraio 2004 con la quale è stato approvato l'avviso per la presentazione di progetti formativi destinati ai lavoratori delle piccole e medie imprese, integralmente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 10 del 10 marzo 2004;

CONSIDERATO che tale avviso prevede, tra l'altro, l'attivazione di interventi ascrivibili all'asse D - Pro-

mozione di una forza lavoro competente, qualificata ed adattabile, dell'innovazione e dell'adattabilità nell'organizzazione del lavoro, dello sviluppo e dello spirito imprenditoriale, di condizioni che agevolino la creazione di posti di lavoro nonché della qualificazione e del rafforzamento del potenziale umano nella ricerca, nella scienza e nella tecnologia - misura D.1 - Sviluppo della formazione continua, della flessibilità del mercato del lavoro e della competitività delle imprese, con priorità alle PMI;

CONSIDERATO che il citato avviso, in relazione alle azioni numero 24, 25, 26, 27, 28, 30 e 31, prevede la presentazione dei progetti formativi ad uno sportello operante presso gli uffici della Direzione regionale del lavoro, formazione, università e ricerca, ora Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca, dal 1° aprile 2004 fino al 31 marzo 2005 salvo anticipato esaurimento delle risorse finanziarie disponibili;

CONSIDERATO che il citato avviso rende disponibili a favore delle azioni:

24 «Interventi formativi rivolti a lavoratori, a imprenditori e dirigenti d'impresa, in particolare di PMI, finalizzate alle riorganizzazioni aziendali conseguenti a rimodulazioni degli orari di lavoro e introduzione di contratti atipici»;

25 «Azioni di supporto ed accompagnamento alle riorganizzazioni aziendali»;

26 «Formazione continua nelle imprese secondo le definizioni comunitarie a sostegno dei processi di innovazione tecnologica, organizzativa e di mercato»;

27 «Formazione continua ai lavoratori in imprese a rischio di perdita di competitività a seguito dell'introduzione di innovazioni tecnologiche»;

28 «Formazione continua nelle imprese cooperative e del terzo settore»;

30 «Formazione continua nei distretti industriali e nell'ambito della programmazione negoziata»;

31 «Formazione continua nell'ambito dei settori dei nuovi bacini d'impiego»;

le seguenti risorse finanziarie:

Totale	Imprese non collocate in area obiettivo 2	Imprese collocate in area obiettivo 2
5.150.000,00	3.862.500,00	1.287.500,00

CONSIDERATO che i progetti vengono mensilmente valutati secondo il sistema comparativo sulla base dei criteri indicati nell'avviso di riferimento;

VISTO il decreto n. 1895/LAVFOR del 16 settembre 2004 con il quale sono stati approvati ed ammessi al finanziamento i progetti presentati nel mese di maggio 2004 ed a seguito del quale la disponibilità finanziaria residua risulta essere la seguente:

Totale	Imprese non collocate in area obiettivo 2	Imprese collocate in area obiettivo 2
3.199.586,65	2.270.844,40	928.742,25

VISTI i progetti presentati nel mese di giugno 2004;

CONSIDERATO che il presente provvedimento ha come allegati:

- graduatoria dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento, distinta in relazione alla destinazione finanziaria a favore dell'area obiettivo 2, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 55 (allegato 1 parte integrante);
- elenco dei progetti non approvati avendo raggiunto un punteggio inferiore a 55 (allegato 2 parte integrante);
- elenco dei progetti esclusi dalla valutazione per mancanza di uno o più dei requisiti essenziali (allegato 3 parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'ammissione al finanziamento di 67 progetti formativi, a va-

lere sulle azioni 24, 25, 26, 27, 28, 30 e 31, per un costo complessivo di euro 697.966,76 di cui un contributo pubblico di euro 488.576,73 suddiviso in euro 464.037,84 a favore di 64 progetti che si realizzano in area non obiettivo 2, ed euro 24.538,89 a favore di 3 progetti che si realizzano in area obiettivo 2;

CONSIDERATO che con successivo provvedimento si provvederà alla prenotazione della spesa sui competenti capitoli del bilancio regionale a favore dei progetti aventi titolo;

CONSIDERATO che l'attività formativa in senso stretto deve trovare avvio entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata con cui la Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca comunica l'approvazione e l'ammissione al finanziamento del progetto e deve concludersi entro nove mesi dalla data di inizio;

CONSIDERATO che la disponibilità finanziaria residua per le azioni 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 30 e 31 è la seguente:

Totale	**Imprese non collocate in area obiettivo 2**	**Imprese collocate in area obiettivo 2**
2.711.009,92	1.806.806,56	904.203,36

CONSIDERATO che il presente provvedimento, comprensivo degli allegati 1, 2 e 3 parte integrante, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con D.P.Reg. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, ed in particolare l'articolo 19 che disciplina le competenze del Direttore centrale;

DECRETA

Art. 1

In relazione all'avviso indicato in premessa, la valutazione dei progetti presentati nel mese di giugno 2004 determina l'approvazione dei seguenti documenti:

- graduatoria dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento, distinta in relazione alla destinazione finanziaria a favore dell'area obiettivo 2, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 55 (allegato 1 parte integrante);
- elenco dei progetti non approvati avendo raggiunto un punteggio inferiore a 55 (allegato 2 parte integrante);
- elenco dei progetti esclusi dalla valutazione per mancanza di uno o più dei requisiti essenziali (allegato 3 parte integrante).

Art. 2

L'allegato 1 determina l'ammissione al finanziamento di 67 progetti formativi, a valere sulle azioni 24, 25, 26, 27, 28, 30 e 31, per un costo complessivo di euro 697.966,76 di cui un contributo pubblico di euro 488.576,73 suddiviso in euro 464.037,84 a favore di 64 progetti che si realizzano in area non obiettivo 2, ed euro 24.538,89 a favore di 3 progetti che si realizzano in area obiettivo 2.

Art. 3

Con successivo provvedimento si provvederà alla prenotazione della spesa sui competenti capitoli del bilancio regionale a favore dei progetti aventi titolo.

Art. 4

L'attività formativa in senso stretto deve trovare avvio entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata con cui la Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca comunica l'approvazione e l'ammissione al finanziamento del progetto e deve concludersi entro nove mesi dalla data di inizio.

Art. 5

Il presente provvedimento, comprensivo degli allegati 1, 2 e 3 parte integrante, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 6 ottobre 2004

RAMPONI

Allegato 1

GRADUATORIA PROGETTI APPROVATI

GIUGNO

(Sono ammessi a finanziamento i progetti con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

3DD1PF25AN Riorg. aziendali

OB.3, AS.D, MIS.D1 PER, TIP.F, AZ.25 PROP.A OB.2 N Azioni di supporto e di accompagnamento alle ri

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
1	L'ORGANIZZAZIONE CHE APPRENDE:SVILUPPO INDIVIDUALE E SVIL. ORGANIZZATIVO ED.E	200417012005	ASSOCIAZIONE ALLEVATORI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA	2004	6.371,60	4.460,12	55
2	L'ORGANIZZAZIONE CHE APPRENDE:SVILUPPO INDIVIDUALE E SVIL. ORGANIZZATIVO ED.F	200417012006	ASSOCIAZIONE ALLEVATORI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA	2004	6.371,60	4.460,12	55
3	L'ORGANIZZAZIONE CHE APPRENDE:SVILUPPO INDIVIDUALE E SVIL. ORGANIZZATIVO ED.G	200417012007	ASSOCIAZIONE ALLEVATORI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA	2004	6.371,60	4.460,12	55
4	IL RUOLO DEL RESPONSABILE: ESSERE LEADER PER IL CAMBIAMENTO	200417012008	ASSOCIAZIONE ALLEVATORI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA	2004	7.870,80	5.509,56	55
5	L'ORGANIZZAZIONE CHE APPRENDE:SVILUPPO INDIVIDUALE E SVIL. ORGANIZZATIVO ED.A	200417012001	ASSOCIAZIONE ALLEVATORI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA	2004	6.375,00	4.462,50	55
6	L'ORGANIZZAZIONE CHE APPRENDE:SVILUPPO INDIVIDUALE E SVIL. ORGANIZZATIVO ED.B	200417012002	ASSOCIAZIONE ALLEVATORI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA	2004	6.375,00	4.462,50	55
7	L'ORGANIZZAZIONE CHE APPRENDE:SVILUPPO INDIVIDUALE E SVIL. ORGANIZZATIVO ED.C	200417012003	ASSOCIAZIONE ALLEVATORI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA	2004	6.375,00	4.462,50	55

3DD1PF25AN Riorg. aziendali

OB.3, AS.D, MIS.D1 PER, TIP.F, AZ.25 PROP.A OB.2 N - Azioni di supporto e di accompagnamento alle ri

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
8	L'ORGANIZZAZIONE CHE APPRENDE: SVILUPPO INDIVIDUALE E SVIL. ORGANIZZATIVO ED.D	200417012004	ASSOCIAZIONE ALLEVATORI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA	2004	6.375,00	4.462,50	55
			Totale con finanziamento		52.485,60	36.739,92	
			Totale		52.485,60	36.739,92	

3DD1PF26AN

OB.3, AS.D, MIS.D1 PER, TIP.F AZ.26 PROP.A OB.2 N - Formaz. Continua imprese secondo le definizioni

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
1	LA QUALITÀ NEI PROCESSI ORGANIZZATIVI E PRODUTTIVI DELLA FONDERIA	200416724002	FONDERIA SA.BI SPA	2004	12.844,00	8.990,80	75,5
2	LA LINGUA INGLESE (LIVELLO INTERMEDIO)	200416724001	FONDERIA SA.BI SPA	2004	7.961,66	5.573,16	73,5
3	ADVANCED ENGLISH COURSE	200417118001	INTERNA SRL	2004	14.625,00	10.237,50	69,5
4	IL SW ERP: E-SOLVER	200416051002	ENFACE SPA	2004	18.663,00	13.064,10	66,5
5	TECNICHE COMUNICATIVE E GESTIONE DEL TEAM	200417810001	UNION TELEO SRL	2004	9.372,50	6.560,75	65,5

3DD1PF26AN

OB.3, AS.D, MIS.D1 PER, TIP.F, AZ.26 PROP.A OB.2 N - Formaz. Continua imprese secondo le definizioni

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
6	CONSULENTE BANCASSICURAZIONE (EDIZIONE A)	200417056001	FEDERAZIONE DELLE BANCHE DI CREDITO COOP.DEL FVG	2004	7.500,00	5.250,00	65
7	CONSULENTE BANCASSICURAZIONE (EDIZIONE B)	200417056002	FEDERAZIONE DELLE BANCHE DI CREDITO COOP.DEL FVG	2004	7.500,00	5.250,00	65
8	IL SOFTWARE GESTIONALE VENDITE/MAGAZZINO BUSINESS	200415423001	GORY CUCINE SRL	2004	18.750,00	13.125,00	65
9	LA GESTIONE DEGLI ORDINI CLIENTE/PRODUZIONE IN 3CAD	200415423002	GORY CUCINE SRL	2004	18.750,00	13.125,00	65
10	LA REINGEGNERIZZAZIONE DI PROCESSO	200416051001	ENFACE SPA	2004	11.211,00	7.847,70	64,5
11	LA GESTIONE AMMINISTRATIVA BUSINESS	200415423003	GORY CUCINE SRL	2004	18.750,00	13.125,00	64
12	TECNICHE DI COMUNICAZIONE, TEAM BUILDING E TECNICHE NEGOZIALI (ED. A)	200417810002	UNION TELEO SRL	2004	9.370,00	6.559,00	63,5
13	TECNICHE DI COMUNICAZIONE, TEAM BUILDING E TECNICHF NEGOZIALI (ED. B)	200417810003	UNION TELEO SRL	2004	9.370,00	6.559,00	63,5

3DD1PF26AN

OB.3, AS.D, MIS.D1 PER, TIP.F, AZ.26 PROP.A OB.2 N - Formaz. Continua imprese secondo le definizioni

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
14	ENGLISH AT WORK - A1	200417107001	FRIULI VENEZIA GIULIA ASSICURAZIONI "LA CARNICA" SPA	2004	11.353,60	7.947,52	63
15	ENGLISH AT WORK - B1	200417107002	FRIULI VENEZIA GIULIA ASSICURAZIONI "LA CARNICA" SPA	2004	11.353,60	7.947,52	63
16	PROGETTAZIONF IN ARCHICAD	200417120003	AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI UDINE	2004	7.875,00	5.512,50	62
17	AGGIORNAMENTO SU PRONTO SOCCORSO F EMERGENZA INCENDIO	200416932001	MARINIG RENATO	2004	4.875,00	3.412,50	61
18	ADDETTO AL RISK CONTROLLING	200417056003	FEDERAZIONE DELLE BANCHE DI CREDITO COOP.DEL FVG	2004	7.500,00	5.250,00	60
19	EMPOWERMENT E GESTIONE AZIENDALE	200417004001	NOVA SOFTWARE	2004	13.321,04	9.324,73	59,5
20	QUALITA' NEL SETTORE ALBERGHIERO - A	200415822001	CONSORZIO FRIULALBERGHI	2004	7.500,00	5.250,00	59
21	QUALITA' NEL SETTORE ALBERGHIERO - B	200415822002	CONSORZIO FRIULALBERGHI	2004	7.500,00	5.250,00	59

3DD1PF26AN

OB.3, AS.D, MIS.D1 PER, TIP.F, AZ.26 PROP.A OB.2 N - Formaz. Continua imprese secondo le definizioni

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
22	QUALITA' NEL SETTORE ALBERGHIERO - C	200415822003	CONSORZIO FRIULALBERGHI	2004	7.500,00	5.250,00	59
23	OFFICE ADVANCED	200417120002	AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI UDINE	2004	7.875,00	5.512,50	59
24	OFFICE AUTOMATION LIVELLO AVANZATO	200417043001	VALCUCINE SPA	2004	9.375,00	6.562,50	58,5
25	SISTEMA INTEGRATO ERP	200417110001	SERRAMETAL S.N.C. DI BRUNO VESCA SC.	2004	15.750,00	11.025,00	58
26	QUALITA' NEL SETTORE ALBERGHIERO AVANZATO - A	200415822004	CONSORZIO FRIULALBERGHI	2004	10.125,00	7.087,50	58
27	QUALITA' NEL SETTORE ALBERGHIERO AVANZATO - B	200415822005	CONSORZIO FRIULALBERGHI	2004	10.125,00	7.087,50	58
28	CORSO DI INGLESE INTERMEDIO	200417105002	CREDITO COOPERATIVO FRIULI SCRL	2004	14.188,00	9.931,60	58
29	STRUMENTI DI OFFICE AUTOMATION - BASE	200417083008	MOBILIFICIO S.LUCIA	2004	10.871,52	7.610,06	58

3DD1PF26AN

OB.3, AS.D, MIS.D1 PER, TIP.F, AZ.26 PROP.A OB.2 N - Formaz. Continua imprese secondo le definizioni

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
30	SICUREZZA E E.BUSINFSS IN RETE	200417083007	MOBILIFICIO S.LUCIA	2004	18.750,00	13.125,00	58
31	OFFICE AUTOMATION	200417120001	AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI UDINE	2004	7.875,00	5.512,50	58
32	INTERNET E WEB	200417120004	AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE DI UDINE	2004	7.875,00	5.512,50	58
33	ELEMENTI DI ADOBE PHOTOSHOP	200417015001	PROFOR S.R.I .	2004	5.625,00	3.937,50	58
34	FUNZIONALITA' AVANZATE DI COMUNICAZIONF AZIENDALE - B	200417083002	MOBILIFICIO S.LUCIA	2004	5.621,40	3.934,98	57
35	UTILIZZO DEL GESTIONALE AZIENDALF - A	200417083003	MOBILIFICIO S.LUCIA	2004	5.623,20	3.936,24	57
36	UTILIZZO DEL GESTIONALE AZIENDALE - B	200417083004	MOBILIFICIO S.LUCIA	2004	5.623,20	3.936,24	57
37	FUNZIONALITA' AVANZATE DI COMUNICAZIONE AZIENDALE - A	200417083001	MOBILIFICIO S.LUCIA	2004	5.622,00	3.935,40	57

3DD1PF26AN

OB.3, AS.D, MIS.D1 PER, TIP.F, AZ.26 PROP.A OB.2 N - Formaz. Continua imprese secondo le definizioni

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
38	INNOVAZIONE CON L'E.BUSINESS	200417083006	MOBILIFICIO S.LUCIA	2004	18.750,00	13.125,00	57
39	LINGUA INGLESE LIVELLO ELEMENTARE A1 (CONTATTO/BREAKTHROUGH)	200417044001	RDZ SPA	2004	10.871,52	7.610,06	56
40	LINGUA INGLESE LIVELLO ELEMENTARE A2 (SOPRAVVIVENZA/WAYSTAGE)	200417044002	RDZ SPA	2004	10.871,52	7.610,06	56
41	UTILIZZO DEL GESTIONALE AZIENDALE - ADVANCED	200417083005	MOBILIFICIO S.LUCIA	2004	8.997,12	6.297,98	56
42	STRUMENTI DI OFFICE AUTOMATION - AVANZATO	200417083009	MOBILIFICIO S.LUCIA	2004	7.872,48	5.510,74	56
43	OTTIMIZZAZIONE DELLA SICUREZZA	200417014001	SISTEMA AMBIENTE SRL	2004	6.375,00	4.462,50	56
44	PROGRAMMARE LA PRODUZIONE IN UN SISTEMA QUALITA' CERTIFICATO	200417050001	BIGARAN ARMANDO E VARNIER ROBERTO S.N.C.	2004	18.375,00	12.862,50	55
45	AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE NEL SETTORE DELLA TELEASSISTENZA	200416201001	TELEVITA - A.T.I.	2004	21.248,00	14.873,60	55

3DD1PF26AN

OB.3, AS.D, MIS.D1 PER, TIP.F, AZ.26 PROP.A OB.2 N - Formaz. Continua imprese secondo le definizioni

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
46	PROMOTORI ASSICURATIVI IN BANCA	200417058002	ASSICURA S.R.L.	2004	14.055,00	9.838,50	55
47	GESTIONE DEGLI STRUMENTI ASSICURATIVI	200417058001	ASSICURA S.R.L.	2004	18.000,00	12.600,00	55
			Totale con finanziamento		519.785,36	363.849,74	
			Totale		519.785,36	363.849,74	

3DD1PF28AN

OB.3, AS.D, MIS.D1 PER, TIP.F, AZ.28 PROP.A OB.2 N - Formazione continua nelle imprese cooperative e

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
1	CORSO DI INGLESE DI BASE	200417105001	CREDITO COOPERATIVO FRIULI SCRL	2004	14.200,00	9.940,00	58
			Totale con finanziamento		14.200,00	9.940,00	
			Totale		14.200,00	9.940,00	

3DD1PI 27AN

OB.3, AS.D, MIS.D1 PER, TIP.F, AZ.27 PROP.A OB.2 N - Formazione continua ai lavoratori in imprese a

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore		Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
1	VISUAL BASIC AVANZATO	200417072001	ELMAS SOFTWARE		2004	8.435,25	5.904,68	63,5
				Totale con finanziamento		8.435,25	5.904,68	
				Totale		8.435,25	5.904,68	

3DD1PF26AS

OB.3, AS.D, MIS.D1 PER, TIP.F, AZ.26 PROP.A OB.2 S - Formaz. Continua imprese secondo le definizioni

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore		Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
1	OFFICE ADVANCED	200417114002	SECAB		2004	8.997,60	6.298,32	57
2	OFFICE AUTOMATION	200417114001	SECAB		2004	9.000,00	6.300,00	57
3	AGGIORNAMENTO INFORMATICO	200417116001	DI PIAZZA VANTE		2004	17.057,95	11.940,57	57
				Totale con finanziamento		35.055,55	24.538,89	
				Totale		35.055,55	24.538,89	

3DD1PF26EN

OB.3, AS.D, MIS.D1 PER, TIP.F, AZ.26 PROP.E OB.2 N - Formaz. Continua imprese secondo le definizioni

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
1	INFORMATION TECHNOLOGY NELL'IMPRESA	200417079005	OPERA SACRA FAMIGLIA	2004	21.257,00	14.879,90	63,5
2	L'ORGANIZZAZIONE DEGLI ACQUISTI E LA GESTIONE DELLE SCORTE	200417052002	ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE UDINE	2004	4.249,60	2.974,72	57
3	LE NUOVE COMPETENZE DELLA SEGRETARIA	200417052001	ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE UDINE	2004	8.500,00	5.950,00	56
4	INGLESE IN AZIENDA: CORSO BASE 1^ EDIZIONE	200417052003	ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE UDINE	2004	8.499,20	5.949,44	55
5	INGLESE IN AZIENDA: CORSO BASE 2^ EDIZIONE	200417052004	ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE UDINE	2004	8.499,20	5.949,44	55
6	INGLESE IN AZIENDA: CORSO BASE 3^ EDIZIONE	200417052005	ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE UDINE	2004	8.500,00	5.950,00	55

3DD1PF26EN

OB.3, AS.D, MIS.D1 PER, TIP.F, AZ.26 PROP.E OB.2 N - Formaz. Continua imprese secondo le definizioni

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
7	INGLESE IN AZIENDA: CORSO BASE 4^ EDIZIONE	200417052006	ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE INDUSTRIE UDINE	2004	8.500,00	5.950,00	55
			Totale con finanziamento		68.005,00	47.603,50	
			Totale		68.005,00	47.603,50	
			Totale con finanziamento		697.966,76	488.576,73	
			Totale		697.966,76	488.576,73	

Allegato 2

PROGETTI NON APPROVATI CON PUNTEGGIO INFERIORE A 55 PUNTI

GIUGNO

Tipo fin.	Codice Progetto	Denominazione Progetto	Operatore	Punti
3DD1PF26AN	200417041001	QUALITA' NELL INDUSTRIA DELL'AUTOMOBILE: NORMA ISO TS 16949	MICROSTAMP	53,5
3DD1PF26AN	200416999001	LOGISTICA INTEGRATA NEL SETTORE CASALINGHI	GIOVANELLI RINO E FRANCO SNC DI GIOVANELLI MARA & C.	53
3DD1PF26AN	200416911001	EXCEL AVANZATO PER BUDGET	SINCROTRONE TRIESTE SOC. CONSORTILE PER AZIONI	52,5
3DD1PF26AN	200417051001	OFFICE AUTOMATION LIVELLO ENTRY	RIK-FER SRL	52
3DD1PF26AN	200417092001	COMUNICAZIONE E ORIENTAMENTO AL CLIENTE - 1	DIGAS SRL	52
3DD1PF26AN	200417092002	COMUNICAZIONE E ORIENTAMENTO AL CLIENTE - 2	DIGAS SRL	52
3DD1PF26AN	200417092003	COMUNICAZIONE E ORIENTAMENTO AL CLIENTE - 3	DIGAS SRL	52
3DD1PF26AN	200415997002	SISTEMA QUALITA' E SERVIZIO AL CLIENTE	OCEM IMPIANTI S.C.A.R.L.	52
3DD1PF26AN	200417005001	IL SOFTWARE GESTIONALE APPLICATO	MIDJ SRL	52
3DD1PF26AN	200417031001	GESTIONE AZIENDALE INFORMATIZZATA	TRAPPEX SRL	51
3DD1PF26AN	200416598001	IL RUOLO DEL PROGETTISTA ALLA LUCE DELLE EVOLUZIONI NORMATIVE E INFORMATICHE	TECNOPROGETTI S.A.S. DI FORNASIR ING. NICOLÒ, DELPIN ING. PAOLO, BRESSAN ARCH. FABIO & C.	51

Tipo fin.	Codice Progetto	Denominazione Progetto	Operatore	Punti
3DD1PF26AN	200416994001	SOFTWARF DEDICATO PER LA GESTIONE DELLA CANTINA VITIVINICOLA	VALPANERA SAS DI DAL VECCHIO GIAMPIERO & C.	51
3DD1PF26AN	200416996001	LA LOGISTICA INTEGRATA IN AZIENDA	PROTOTIPO SRL	51
3DD1PF26AN	200417000001	SOFTWARE DEDICATO PER AZIENDE VITIVINICOLE	AZIENDA AGRICOLA CHIOPRIS	51
3DD1PF26AN	200416868001	OFFICE AUTOMATION	AZ. AGR.VENICA & VENICA DI GIANNI E GIORGIO VENICA	51
3DD1PF26AN	200417126001	L'INFORMATICA AL SERVIZIO DEL MAGAZZINO	BIGARAN ARMANDO E VARNIER ROBERTO S.N.C.	50
3DD1PF26AN	200415260001	CAD 3D	FRIULMAC S.P.A.	50
3DD1PF26AN	200417003001	SOFTWARE DEDICATO PER LA GESTIONE VITIVINICOLA INTEGRATA	AZIENDA AGRICOLA LUISA DI LUISA EDDI	50
3DD1PF26AN	200417106001	COMUNICAZIONE OPERATIVA IN LINGUA INGLESE	VAPORTERMICA COMMERCIALE SRL	49
3DD1PF26AN	200417040001	SISTEMA INTEGRATO QUALITA' AMBIENTE	S.A.C.E DI PICCI GABRIELE & C. S.N.C	49
3DD1PF26AN	200417119001	LA LINGUA NEOGRECA NEL SETTORE DEI TRASPORTI MARITTIMI	MY WAY GSA SRL	49
3DD1PF26AN	200417129001	L'ORGANIZZAZIONE AZIENDALE: AD OGNUNO IL SUO COMPITO	FRIULANA OLI SPA	48

Tipo fin.	Codice Progetto	Denominazione Progetto	Operatore	Punti
3DD1PF26AN	200417028001	ORGANIZZAZIONE AZIENDALE E COMPETENZE TECNICHE	QUORUM SRL	48
3DD1PF26AN	200417128001	PROGETTARE PRODOTTI DI QUALITA' ATTRAVERSO IL DFSIGN	BARRIVIERA CAPPE	48
3DD1PF26AN	200416920001	GESTIONE SOCIO-SANITARIA DEL PAZIENTE ANZIANO - ASPETTI GENERALI (ED. A)	S. ANNA S.R.L.	48
3DD1PF26AN	200416920002	GFSTIONE SOCIO-SANITARIA DEL PAZIENTE ANZIANO - ASPETTI GENERALI (ED. B)	S. ANNA S.R.L.	48
3DD1PF26AN	200416920003	GESTIONE SOCIO-SANITARIA DEL PAZIENTE ANZIANO - ASPETTI GENERALI (ED. C)	S. ANNA S.R.L.	48
3DD1PF26AN	200416920004	GESTIONE SOCIO-SANITARIA DEL PAZIENTE ANZIANO - ASPETTI GENERALI (ED. D)	S. ANNA S.R.L.	48
3DD1PF26AN	200417125001	PROGETTAZIONE MECCANICA CON IL CAD 3D	TURELLO S.R.L	48
3DD1PF26AN	200417125002	L'APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA EUROPEA PED	TURELLO S.R.L	48
3DD1PF26AN	200417124003	ORGANIZZAZIONE E QUALITA' AL SERVIZIO DEL MAGAZZINO - 1	EUROBEVANDE S.R.L.	47,5
3DD1PF26AN	200417124004	ORGANIZZAZIONE E QUALITA' AL SERVIZIO DEL MAGAZZINO - 2	EUROBEVANDE S.R.L.	47,5
3DD1PF26AN	200417122001	SISTEMA SICUREZZA NEI LAVORI IMPIANTISTICI	CARMET S.N.C. DI TOFFOLON FABIO & C.	47

Tipo fin.	Codice Progetto	Denominazione Progetto	Operatore	Punti
3DD1PF26AN	200417049001	OFFICE AUTOMATION LIVELLO ENTRY - CORSO A	ASSICURA S.R.L.	47
3DD1PF26AN	200417049002	OFFICE AUTOMATION LIVELLO ENTRY - CORSO B	ASSICURA S.R.L.	47
3DD1PF26AN	200417124001	L'ORGANIZZAZIONE E LA QUALITA' IN AZIENDA - 1	EUROBEVANDE S.R.L.	46,5
3DD1PF26AN	200417124002	L'ORGANIZZAZIONE E LA QUALITA' IN AZIENDA - 2	EUROBEVANDE S.R.L.	46,5
3DD1PF26AN	200417129002	IL BUDGET COME STRUMENTO DI VALUTAZIONE	FRIULANA OLI SPA	46
3DD1PF26AN	200417129003	IL CONTROLLO AZIENDALE: BILANCIO E FLUSSI FINANZIARI	FRIULANA OLI SPA	46
3DD1PF26AN	200417123001	TECNICHE DI SALDATURA PER LA CARPENTERIA	LAVORAZIONI MECCANICHE B.M.B. DI BERINI F. & C. S.N.C.	46
3DD1PF26AN	200417113001	OHSAS 18000 - SISTEMA SICUREZZA NEL COMPARTO DEL MOBILE (1)	LIVONI EDOARDO & FIGLIO S.R.L.	46
3DD1PF26AN	200417113002	OHSAS 18000 - SISTEMA SICUREZZA NEL COMPARTO DEL MOBILE (2)	LIVONI EDOARDO & FIGLIO S.R.L.	46
3DD1PF26AN	200417111001	SISTEMA SICUREZZA NELL'AZIENDA VITIVINICOLA (1)	AZIENDA AGRICOLA LIVIO FELLUGA	45
3DD1PF26AN	200417111002	SISTEMA SICUREZZA NELL'AZIENDA VITIVINICOLA (2)	AZIENDA AGRICOLA LIVIO FELLUGA	45

Tipo fin.	Codice Progetto	Denominazione Progetto	Operatore	Punti
3DD1PF26AN	200417109001	SISTEMA SICUREZZA IN CANTINA ENOLOGICA	LIVIO FELLUGA S.R.L.	45
3DD1PF26AN	200417134001	L'INFORMATION TECHNOLOGY ENTRA IN AZIENDA	BECCARO ALFEO EREDI S.N.C.	44
3DD1PF26AN	200417133002	IL SISTEMA QUALITA' AL SERVIZIO DELL'ICT	ERREDI' SISTEMI S.R.L.	43
3DD1PF26AN	200417001001	SISTEMA GESTIONALE INFORMATIZZATO	GRUPPO CHEMIO SRL	43
3DD1PF26AN	200417001002	QUALITA' TOTALE E AMBIENTE	GRUPPO CHEMIO SRL	43
3DD1PF26AN	200417113003	TECNICHE DI LAVORO ALLE MACCHINE UTENSILI NEL COMPARTO DEL MOBILE	LIVONI EDOARDO & FIGLIO S.R.L.	42
3DD1PF26AN	200417132001	GLI STRUMENTI DEL LAVORO DI GRUPPO	TECNOBRAU S.R.L.	41
3DD1PF26AN	200417131001	LA GESTIONE DELLA RETE INFORMATICA IN AZIENDA	SET IN SPA	41
3DD1PF26AN	200417133001	IL LINGUAGGIO INFORMATICO: PACCHETTO OFFICE	ERREDI' SISTEMI S.R.L.	38

Tipo fin.	Codice Progetto	Denominazione Progetto	Operatore	Punti
3DD1PF28AN	200417070001	IL CONTROLLO DI GESTIONE	VENCHIAREDO S.C.A.R.L.	52,5

Tipo fin.	Codice Progetto	Denominazione Progetto	Operatore	Punti
3DD1PF28AN	200417070002	BRAIN WORKING	VENCHIAREDO S.C.A.R.L.	48,5
3DD1PF28AN	200417112001	IL SISTEMA HACCP	COOPERATIVA 6 MAGGIO 1976	44
3DD1PF28AN	200417112002	TECNICHE DI CATERING	COOPERATIVA 6 MAGGIO 1976	43

Tipo fin.	Codice Progetto	Denominazione Progetto	Operatore	Punti
3DD1PF26AS	200416599001	TECNICHE DI SALDATURA A ELETTRODO E FILO SU ACCIAIO E ALLUMINIO	GORIZIANE S.P.A.	53
3DD1PF26AS	200417038001	CORSO DI AGGIORNAMENTO INFORMATICO	EXPRESS	50
3DD1PF26AS	200417038002	CORSO DI INFORMATICA AVANZATA	EXPRESS	50
3DD1PF26AS	200417138001	APPROFONDIMENTI SUI TEMI DELLA QUALITA'	O.M.I . DUF SRL	44
3DD1PF26AS	200417007001	PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI DATA BASE - INFORMATICA AVANZATA	RICCESI S.P.A.	43
3DD1PF26AS	200414311001	IL SISTEMA DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - CORSO A	TEOREMA ENGINEERING S.R.L.	40
3DD1PF26AS	200414311002	IL SISTEMA DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE - CORSO B	TEOREMA ENGINEERING S.R.L.	40

Allegato 3

PROGETTI ESCLUSI DALLA VALUTAZIONE PER MANCANZA DI UNO O PIÙ DEI REQUISITI ESSENZIALI

GIUGNO

Obiettivo	Codice Progetto	Denominazione progetto	Descrizione	Operatore
3DD1PF26AN	200417071001	SVILUPPO DI COMPETENZE SPECIFICHE PER ASSISTENTI DOMICILIARI	RINUNCIATO PRIMA DELLA VALUTAZIONE	COOPERATIVA SOCIALE ACLI DI LAVORO E SERVIZI
3DD1PF26AN	200417071002	LE COMPETENZE PER L'ASSISTENZA IN STRUTTURA	RINUNCIATO PRIMA DELLA VALUTAZIONE	COOPERATIVA SOCIALE ACLI DI LAVORO E SERVIZI
3DD1PF26AN	200415997001	GESTIONE CANTIERI E VERIFICHE ISPETTIVE PER CAPI COMMESSA	RINUNCIATO PRIMA DELLA VALUTAZIONE	OCEM IMPIANTI S.C.A.R.L.

Obiettivo	Codice Progetto	Denominazione progetto	Descrizione	Operatore
3DD1PF28AN	200417023001	TECNICHE DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE PER LA CREAZIONE DEL TEAM WORKING IN AZIENDA	ESCLUSO per non eligibilità del progetto al titolo del bando o invito di riferimento	LA BUONA TERRA
3DD1PF28AN	200417023002	LEADERSHIP E TECNICHE DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE	ESCLUSO per non eligibilità del progetto al titolo del bando o invito di riferimento	LA BUONA TERRA

Obiettivo	Codice Progetto	Denominazione progetto	Descrizione	Operatore
3DD1PF26EN	200417090001	CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ADDETTI AL SETTORE RISTORAZIONE BANQUETING E BAR	ESCLUSO per mancato possesso da parte del proponente dei requisiti richiesti per l'utile presentazione dei progetti	A.R.C.A. ASSOCIAZIONE REGIONALE CULTURA E APPRENDIMENTO

DECRETO DEL DIRETTORE CENTRALE DEL LAVORO, FORMAZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA 8 ottobre 2004, n. 2090/LAVFOR.

F.S.E. Obiettivo 3 2000-2006 - misura A.2 - azione 89 - Graduatorie dei progetti presentati sul bando in scadenza il 30 aprile 2004.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 448 del 27 febbraio 2004, integralmente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del 17 marzo 2004, n. 11, con la quale è stato approvato l'avviso per la presentazione di progetti formativi a valere sull'asse A, misura A.2, asse B, misura B.1, asse C, misure C.2, C.3, C.4, asse E, misura E.1;

VISTE le modificazioni ed integrazioni apportate alla suddetta delibera con le delibere n. 447 del 27 febbraio 2004, n. 651 del 19 marzo 2004, n. 1590 del 18 giugno 2004, n. 2104 del 5 agosto 2004, n. 2472 del 24 settembre 2004 e n. 2553 del 1° ottobre 2004;

CONSIDERATO che tale avviso prevede, tra l'altro, l'attivazione di interventi ascrivibili all'asse A - Sviluppo e promozione di politiche attive del mercato del lavoro per combattere e prevenire la disoccupazione, evitare a uomini e donne la disoccupazione di lunga durata, agevolare il reinserimento dei disoccupati di lunga durata nel mercato del lavoro e sostenere l'inserimento nella vita professionale dei giovani e di coloro, uomini e donne, che si reinseriscono nel mercato del lavoro - misura A.2 - Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro - azione 89 «Misure necessarie a favorire l'accesso e la fruizione dei servizi offerti da parte dei soggetti non completamente autonomi»;

CONSIDERATO che il citato avviso prevede la presentazione dei progetti per la misura A.2, azione 89, presso uno sportello operante negli uffici della Direzione regionale del lavoro, formazione, università e ricerca, ora Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca, entro le ore 12.00 del 30 aprile 2004;

CONSIDERATO che il citato avviso rende disponibili a favore della sopradescritta azione di accompagnamento la disponibilità finanziaria ammontante ad euro 250.000,00;

CONSIDERATO che, con delibera della Giunta regionale n. 2472 del 24 settembre 2004, si è provveduto, tra l'altro, ad un finanziamento aggiuntivo della misura sopraccitata pari ad euro 83.065,79 tale da garantire la copertura finanziaria di tutti i progetti presentati entro le ore 12.00 del 30 aprile 2004;

CONSIDERATO che, a seguito del citato finanziamento aggiuntivo la nuova disponibilità finanziaria risulta essere pari ad euro 333.065,79;

CONSIDERATO che i progetti vengono approvati secondo il sistema di ammissibilità, sulla base dei criteri di cui all'articolo 16, comma 6, del Regolamento;

VISTI i progetti presentati, a valere sul citato avviso, entro il 30 aprile 2004;

CONSIDERATO che la valutazione dei progetti presentati determina la predisposizione del seguente documento:

- graduatoria dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 50 (allegato 1 parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'ammissione al finanziamento di 6 progetti per complessivi euro 333.065,00, di cui euro 329.186,20 per 5 progetti non collocati in area obiettivo 2 ed euro 3.878,80 per 1 progetto collocato in area obiettivo 2;

CONSIDERATO che con successivo provvedimento si provvederà alla prenotazione della spesa sui competenti capitoli del bilancio regionale a favore dei progetti aventi titolo;

CONSIDERATO che il presente provvedimento, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con D.P.Reg. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, ed in particolare l'articolo 19 che disciplina le competenze del Direttore centrale;

DECRETA

Art. 1

In relazione all'avviso indicato in premessa, la valutazione dei progetti presentati entro il 30 aprile 2004 determina l'approvazione del seguente documento:

- graduatoria dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 50 (allegato 1 parte integrante).

Art. 2

L'allegato 1 determina l'ammissione al finanziamento di 6 progetti per complessivi euro 333.065,00, di cui euro 329.186,20 per 5 progetti non collocati in area obiettivo 2 ed euro 3.878,80 per 1 progetto collocato in area obiettivo 2.

Art. 3

Con successivo provvedimento si provvederà alla prenotazione della spesa sui competenti capitoli del bilancio regionale a favore dei progetti aventi titolo.

Art. 4

Il presente provvedimento, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 8 ottobre 2004

RAMPONI

Allegato 1

GRADUATORIA PROGETTI APPROVATI

(Sono ammessi a finanziamento i progetti con numero d'ordine in grasseto sottolineato)

3AA2AS89FS-Misure

OB 3. AS.A, MIS A2 ACC, TIP.S, AZ.89 PROP.E OB.2 S - Misure necessarie a favorire l¿accesso e la fru

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
1	MISURE A FAVORE DEI SOGGETTI NON COMPLETAMENTE AUTONOMI	200410878001	ASSEFORM	2004	3.878,80	3.878,80	50
			Totale con finanziamento		3.878,80	3.878,80	
			Totale		3.878,80	3.878,80	

3AA2AS89EN-Misure

OE , AS.A, MIS.A2 ACC, TIP.S, AZ.89 PROP.E OB 2 N - Misu necessarie a favorire l¿accesso e la fru

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
1	MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO (200213273001)	200408783001	E.S.M.E.A.	2004	6.349,83	6.349,83	50
2	MISURE A FAVORE DEI SOGGETTI NON COMPLETAMENTE AUTONOMI	200410648001	CNOS FAP BEARZI	2004	28.009.08	28.009,08	50
3	MISURE A FAVORE DEI SOGGETTI NON COMPLETAMENTE AUTONOMI	200410822001	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOC. COOP. A R.L.	2004	85.032,00	85.032,00	50
4	MISURE NECESSARIE A FAVORIRE L'ACCESSO DEI SERVIZI PER UTENZA NON AUTONOMA	200410847082	IAL FRIULI VENEZIA GIULIA	2004	180.138,39	180.138,39	50

3AA2AS89EN-Misure

OB.3, AS.A, MIS.A2 ACC, TIP.S, AZ.89 PROP.E OB.2 N - Misure necessarie a favorire l¿accesso e la fru

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore		Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
5	MISURE A FAVORE DEI SOGGETTI NON COMPLETAMENTE AUTONOMI	200410879001	OPERA SACRA FAMIGLIA		2004	29.656,90	29.656,90	50
				Totale con finanziamento		329.186,20	329.186,20	
				Totale		329.186,20	329.186,20	
				Totale con finanziamento		333.065,00	333.065,00	
				Totale		333.065,00	333.065,00	

DECRETO DEL DIRETTORE CENTRALE DEL LAVORO, FORMAZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA 8 ottobre 2004, n. 2091/LAVFOR.

F.S.E. Obiettivo 3 2000-2006 - misura D.1 - azione 32 - Graduatorie dei progetti presentati - mese di giugno 2004.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 314 del 12 febbraio 2004 con la quale è stato approvato l'avviso per la presentazione di progetti formativi destinati ai lavoratori delle piccole e medie imprese, integralmente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 10 del 10 marzo 2004;

CONSIDERATO che tale avviso prevede, tra l'altro, l'attivazione di interventi ascrivibili all'asse D - Promozione di una forza lavoro competente, qualificata e adattabile, dell'innovazione e dell'adattabilità nell'organizzazione del lavoro, dello sviluppo e dello spirito imprenditoriale, di condizioni che agevolino la creazione di posti di lavoro nonché della qualificazione e del rafforzamento del potenziale umano nella ricerca, nella scienza e nella tecnologia - misura D.1 - Sviluppo della formazione continua, della flessibilità del mercato del lavoro e della competitività delle imprese, con priorità alle PMI - azione 32 «Formazione continua per l'aggiornamento individuale»;

CONSIDERATO che il citato avviso prevede la presentazione dei progetti formativi per la misura D.1, azione 32, presso uno sportello operante negli uffici della Direzione regionale del lavoro, formazione, università e ricerca, ora Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca, dall'1 aprile 2004 fino al 31 marzo 2005 salvo anticipato esaurimento delle risorse finanziarie disponibili ammontanti ad euro 200.000,00, di cui euro 150.000,00 per i progetti non collocati in area obiettivo 2 ed euro 50.000,00 per i progetti collocati in area obiettivo 2;

CONSIDERATO che i progetti vengono mensilmente valutati secondo il sistema di ammissibilità sulla base dei criteri indicati nell'avviso di riferimento;

VISTO il decreto n. 1816/LAVFOR del 3 settembre 2004 con il quale sono stati approvati ed ammessi al finanziamento i progetti presentati nel mese di maggio 2004 ed a seguito del quale la disponibilità finanziaria residua risulta essere la seguente:

Totale	Imprese non collocate in area obiettivo 2	Imprese collocate in area obiettivo 2
134.546,34	84.546,34	50.000,00

VISTI i progetti presentati, a valere sul citato avviso, nel mese di giugno 2004;

CONSIDERATO che la valutazione dei progetti presentati determina la predisposizione del seguente documento:

- graduatoria dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento, distinta in relazione alla destinazione finanziaria a favore dell'area obiettivo 2, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 50 (allegato 1 parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'ammissione al finanziamento di 3 progetti formativi per un costo complessivo di euro 15.776,00, di cui un contributo pubblico di euro 11.043,20 suddiviso in euro 11.043,20 in relazione a 3 progetti non collocati in area obiettivo 2 ed euro 0 in relazione a 0 progetti collocati in area obiettivo 2;

CONSIDERATO che con successivo provvedimento si provvederà alla prenotazione della spesa sui competenti capitoli del bilancio regionale a favore dei progetti aventi titolo;

CONSIDERATO che l'attività formativa in senso stretto deve concludersi entro il 30 giugno 2005;

CONSIDERATO che la disponibilità finanziaria residua per la misura D.1, azione 32, è la seguente:

Totale	Imprese non collocate in area obiettivo 2	Imprese collocate in area obiettivo 2
123.503,14	73.503,14	50.000,00

CONSIDERATO che il presente provvedimento, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con D.P.Reg. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, ed in particolare l'articolo 19 che disciplina le competenze del Direttore centrale;

DECRETA

Art. 1

In relazione all'avviso indicato in premessa, la valutazione dei progetti presentati nel mese di giugno 2004 determina la approvazione del seguente documento:

- graduatoria dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento, distinta in relazione alla destinazione finanziaria a favore dell'area obiettivo 2, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 50 (allegato 1 parte integrante).

Art. 2

L'allegato 1 determina l'ammissione al finanziamento di 3 progetti formativi per un costo complessivo di euro 15.776,00, di cui un contributo pubblico di euro 11.043,20 suddiviso in euro 11.043,20 in relazione a 3 progetti non collocati in area obiettivo 2 ed euro 0 in relazione a 0 progetti collocati in area obiettivo 2.

Art. 3

Con successivo provvedimento si provvederà alla prenotazione della spesa sui competenti capitoli del bilancio regionale a favore dei progetti aventi titolo.

Art. 4

L'attività formativa in senso stretto deve concludersi entro il 30 giugno 2005.

Art. 5

Il presente provvedimento, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 8 ottobre 2004

RAMPONI

Allegato 1

GRADUATORIA PROGETTI APPROVATI

GIUGNO

(Sono ammessi a finanziamento i progetti con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

3DD1PF32AN

OB.3, AS D, MIS.D1 PER, TIP.F, AZ.32 PROP.A OB.2 N - Formazione continua per l¿aggiornamento individ

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore		Anno rif.	Costo ammesso	Contributo
1	SPECIALIZZAZIONE PER SYSTEMS ENGINEER - M.P. -	200414686001	TEST S.P.A.		2004	5.700,50	3.990,35
2	PERFEZIONAMENTO PER FIELD ENGINEER - S.M. -	200414686002	TEST S.P.A.		2004	5.700,50	3.990,35
3	MARKETING ESPERIENZIALE & CONSUMER EMOTION - V.B. -	200416629001	VERARDO SPA		2004	4.375,00	3.062,50
				Totale con finanziamento		15.776,00	11.043,20
				Totale		15.776,00	11.043,20
				Totale con finanziamento		15.776,00	11.043,20
				Totale		15.776,00	11.043,20

DECRETO DEL DIRETTORE CENTRALE DEL LAVORO, FORMAZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA 8 ottobre 2004, n. 2092/LAVFOR.

F.S.E. Obiettivo 3 2000-2006 - misura C.3 - azione 18 FP - Graduatorie dei progetti presentati - mese di giugno 2004.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 448 del 27 febbraio 2004, integralmente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del 17 marzo 2004, n. 11, con la quale è stato approvato l'avviso per la presentazione di progetti formativi a valere sull'asse A, misura A.2, asse B, misura B.1, asse C, misure C.2, C.3, C.4, asse E, misura E.1;

VISTE le modificazioni ed integrazioni apportate alla suddetta delibera con le delibere n. 447 del 27 febbraio 2004, n. 651 del 19 marzo 2004, n. 1590 del 18 giugno 2004, n. 2104 del 5 agosto 2004, n. 2472 del 24 settembre 2004 e n. 2553 dell'1 ottobre 2004;

CONSIDERATO che tale avviso prevede, tra l'altro, l'attivazione di interventi ascrivibili all'asse C - Promozione e miglioramento della formazione, dell'istruzione e dell'orientamento nell'ambito di una politica di apprendimento nell'intero arco della vita, al fine di agevolare e migliorare l'accesso e l'integrazione nel mercato del lavoro, migliorare e sostenere l'occupabilità, promuovere la mobilità occupazionale - misura C.3 - Formazione superiore - azione 18 FP «Formazione post laurea»;

CONSIDERATO che il citato avviso prevede la presentazione dei progetti formativi per la misura C.3, azione 18 FP, presso uno sportello operante negli uffici della Direzione regionale del lavoro, formazione, università e ricerca, ora Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca, dal 1º aprile 2004 fino al 31 dicembre 2004 salvo anticipato esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, ammontanti ad euro 800.000,00;

CONSIDERATO che i progetti vengono approvati mensilmente secondo il sistema comparativo, sulla base dei criteri indicati nell'avviso di riferimento;

VISTO il decreto n. 1900/LAVFOR del 17 settembre 2004 con il quale sono stati approvati ed ammessi al finanziamento i progetti presentati nel mese di maggio 2004 ed a seguito del quale la disponibilità finanziaria residua risulta essere pari a euro 261.650,00;

VISTI i progetti presentati nel mese di giugno 2004;

CONSIDERATO che la valutazione dei progetti presentati determina la predisposizione dei seguenti documenti:

- graduatoria dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 65 (allegato 1 parte integrante);
- elenco dei progetti non approvati con punteggio inferiore a 65 punti (allegato 2 parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'ammissione al finanziamento di 18 progetti formativi per complessivi euro 168.600,00, di cui euro 168.600,00 per 18 progetti non collocati in area obiettivo 2 ed euro 0 per 0 progetti collocati in area obiettivo 2;

CONSIDERATO che con successivo provvedimento si provvederà alla prenotazione della spesa sui competenti capitoli del bilancio regionale a favore dei progetti aventi titolo;

CONSIDERATO che l'attività formativa in senso stretto deve trovare avvio entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata con cui la Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca comunica l'approvazione e l'ammissione al finanziamento del progetto e deve concludersi entro sei mesi dalla data di avvio;

CONSIDERATO che la disponibilità finanziaria residua del bando per la misura C.3, azione 18 FP, è di complessivi euro 93.050,00;

CONSIDERATO che il presente provvedimento, comprensivo degli allegati 1 e 2 parte integrante, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con D.P.Reg. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, ed in particolare l'articolo 19 che disciplina le competenze del Direttore centrale;

DECRETA

Art. 1

In relazione all'avviso indicato in premessa, la valutazione dei progetti presentati nel mese di giugno 2004 determina l'approvazione dei seguenti documenti:

- graduatoria dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 65 (allegato 1 parte integrante);
- elenco dei progetti non approvati con punteggio inferiore a 65 punti (allegato 2 parte integrante).

Art. 2

L'allegato 1 determina l'ammissione al finanziamento di 18 progetti formativi per complessivi euro 168.600,00, di cui euro 168.600,00 per 18 progetti non collocati in area obiettivo 2 ed euro 0 per 0 progetti collocati in area obiettivo 2.

Art. 3

Con successivo provvedimento si provvederà alla prenotazione della spesa sui competenti capitoli del bilancio regionale a favore dei progetti aventi titolo.

Art. 4

L'attività formativa in senso stretto deve trovare avvio entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata con cui la Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca comunica l'approvazione e l'ammissione al finanziamento del progetto e deve concludersi entro sei mesi dalla data di avvio.

Art. 5

Il presente provvedimento, comprensivo degli allegati 1 e 2 parte integrante, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 8 ottobre 2004

RAMPONI

Allegato 1

GRADUATORIA PROGETTI APPROVATI

GIUGNO

(Sono ammessi a finanziamento i progetti con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

3CC3PF18ENFP

OB.3, AS.C, MIS.C3 PER, TIP.F, AZ.18 PROP.E OB.2 NFP - Formazione post laurea

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
1	ELABORARE PROPOSTE TURISTICHE PER L'AREA TRANSFRONTALIERA	200417076017	IAL FRIULI VENEZIA GIULIA	2004	12.000,00	12.000,00	72
2	LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE E I MODELLI DI COMPETENZA PER LO SVILUPPO ORGANIZZATIVO	200417080005	EN.A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA	2004	6.000,00	6.000,00	69
3	LA GESTIONE DELLE RISORSE UMANE E I MODELLI DI COMPETENZA PER LO SVILUPPO ORGANIZZATIVO	200417098001	EN.A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA	2004	6.000,00	6.000,00	69
4	PRODUCT DESIGNER	200417073001	EN.A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA	2004	12.000,00	12.000,00	68
5	INDUSTRIAL DESIGNER	200417073002	EN.A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA	2004	12.000,00	12.000,00	68
6	STRATEGIC DESIGNER	200417073003	EN.A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA	2004	12.000,00	12.000,00	68
7	IMPLEMENTAZIONE DI SISTEMI ROBOTICI COMPUTAZIONALI	200417073004	EN.A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA	2004	6.000,00	6.000,00	68
8	AGGIORNAMENTO ALLA PROFESSIONE DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA NEI CANTIERI - ED. A	200417080001	EN.A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA	2004	7.650,00	7.650,00	67

3CC3PF18ENFP

OB.3, AS.C, MIS.C3 PER, TIP.F, AZ.18 PROP.E OB.2 NFP - Formazione post laurea

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
9	AGGIORNAMENTO ALLA PROFESSIONE DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA NEI CANTIERI - ED. B	200417080003	EN.A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA	2004	7.650,00	7.650,00	67
10	MODELLI E SOLUZIONI TECNOLOGICHE PER L'OTTIMIZZAZIONE DELLA FUNZIONE LOGISTICA	200417076013	IAL FRIULI VENEZIA GIULIA	2004	12.000,00	12.000,00	67
11	L'ACUSTICA IN EDILIZIA	200417080002	EN.A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA	2004	9.000,00	9.000,00	66
12	IL CONTROLLO DI GESTIONE IN AZIENDA EDIZIONE A	200417009014	AZIENDA SPECIALE RICERCA & FORMAZIONE CCIAA DI UDINE	2004	9.450,00	9.450,00	65
13	TECNICHE DI COMUNICAZIONE IN AZIENDA EDIZIONE A	200417009015	AZIENDA SPECIALE RICERCA & FORMAZIONE CCIAA DI UDINE	2004	10.350,00	10.350,00	65
14	PRINCIPI E TECNICHE DELL'EDILIZIA SOSTENIBILE	200417011001	CONSORZIO PER L'AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE	2004	12.000,00	12.000,00	65
15	TECNICHE DI ALTA FORMAZIONE: TEORIA E PRATICA DEI GIOCHI QUALE METODOLOGIA DI LAVORO CON I GRUPPI	200417080004	EN.A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA	2004	6.000,00	6.000,00	65
16	TECNICHE DI ALTA FORMAZIONE: TEORIA E PRATICA DEI GIOCHI QUALE METODOLOGIA DI LAVORO CON I GRUPPI	200417100001	EN.A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA	2004	6.000,00	6.000,00	65

3CC3PF18ENFP

OB.3, AS.C, MIS.C3 PER, TIP.F, AZ.18 PROP.E OB.2 NFP - Formazione post laurea

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo	Punti
17	COMPETENZE RELAZIONALI PER LA CONSULENZA D INVESTIMENTO	200417094001	EN.A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA	2004	10.500,00	10.500,00	65
18	ANALIZZARE F PIANIFICARE INTERVENTI PER AFFRONTARE PROBLEMATICHE FAMILIARI	200417076016	IAL FRIULI VENEZIA GIULIA	2004	12.000,00	12.000,00	65
			Totale con finanziamento		168.600,00	168.600,00	
			Totale		168.600,00	168.600,00	
			Totale con finanziamento		168.600,00	168.600,00	
			Totale		168.600,00	168.600,00	

Allegato 2

PROGETTI NON APPROVATI CON PUNTEGGIO INFERIORE A 65 PUNTI
GIUGNO

Tipo fin.	Codice Progetto	Denominazione Progetto	Operatore	Punti
3CC3PF18ENFP	200417009016	TECNICHE DI PENSIERO CREATIVO IN AZIENDA EDIZIONE A	AZIENDA SPECIALE RICERCA & FORMAZIONE CCIAA DI UDINE	61
3CC3PF18ENFP	200417024005	TECNICHE DI COUNSELLING RELAZIONALE - 2^ EDIZIONE	CNOS FAP BEARZI	58,5
3CC3PF18ENFP	200417024002	STRUMENTI DI EDUCABILITÀ COGNITIVA	CNOS FAP BEARZI	58,5
3CC3PF18ENFP	200417024003	TECNICHE DI APPRENDIMENTO MEDIATO	CNOS FAP BEARZI	58,5
3CC3PF18ENFP	200417082001	LEGISLAZIONE AMBIENTALE NEL SETTORE DELLE ACQUE	LED - LABORATORIO REGIONALE DI ECONOMIA DELLA DISTRIBUZIONE	55

DECRETO DEL DIRETTORE CENTRALE DEL LAVORO, FORMAZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA 8 ottobre 2004, n. 2095/LAVFOR.

F.S.E. Obiettivo 3 2000-2006 - misura C.2 - azione 13 - Graduatorie dei progetti presentati - mese di luglio 2004.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 448 del 27 febbraio 2004, integralmente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del 17 marzo 2004, n. 11, con la quale è stato approvato l'avviso per la presentazione di progetti formativi a valere sull'asse A, misura A.2, asse B, misura B.1, asse C, misure C.2, C.3, C.4, asse E, misura E.1;

VISTE le modificazioni ed integrazioni apportate alla suddetta delibera con le delibere n. 447 del 27 febbraio 2004, n. 651 del 19 marzo 2004, n. 1590 del 18 giugno 2004, n. 2104 del 5 agosto 2004, n. 2472 del 24 settembre 2004 e n. 2553 dell'1 ottobre 2004;

CONSIDERATO che tale avviso prevede, tra l'altro, l'attivazione di interventi ascrivibili all'asse C - Promozione e miglioramento della formazione, dell'istruzione e dell'orientamento nell'ambito di una politica di apprendimento nell'intero arco della vita, al fine di agevolare e migliorare l'accesso e l'integrazione nel mercato del lavoro, migliorare e sostenere l'occupabilità, promuovere la mobilità occupazionale - misura C.2 - Prevenzione della dispersione scolastica e formativa - azione 13 «Sviluppo di competenze di base e trasversali»;

CONSIDERATO che il citato avviso prevede la presentazione dei progetti formativi per la misura C.2, azione 13, presso uno sportello operante negli uffici della Direzione regionale del lavoro, formazione, università e ricerca, ora Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca, dall'1 aprile 2004 fino al 31 dicembre 2004 salvo anticipato esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, ammontanti ad euro 500.000,00;

CONSIDERATO che i progetti vengono approvati mensilmente secondo il sistema di ammissibilità, sulla base dei criteri di cui all'articolo 16, comma 6, del Regolamento;

VISTO il decreto n. 1914/LAVFOR del 17 settembre 2004 con il quale sono stati approvati ma non finanziati per esaurimento dei fondi disponibili i progetti presentati nel mese di giugno 2004 ed a seguito del quale la disponibilità finanziaria residua risulta essere pari a complessivi euro 1.640,00;

VISTI i progetti presentati nel mese di luglio 2004;

CONSIDERATO che la valutazione dei progetti presentati determina la predisposizione del seguente documento:

- graduatoria dei progetti approvati ma non finanziati per esaurimento dei fondi disponibili (allegato 1 parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'approvazione di 5 progetti formativi tutti in collocazione in area non obiettivo 2;

CONSIDERATO che il presente provvedimento, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con D.P.Reg. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, ed in particolare l'articolo 19 che disciplina le competenze del Direttore centrale;

DECRETA

Art. 1

In relazione all'avviso indicato in premessa, la valutazione dei progetti presentati nel mese di luglio 2004 determina l'approvazione del seguente documento:

- graduatoria dei progetti approvati ma non finanziati per esaurimento dei fondi disponibili (allegato 1 parte integrante).

Art. 2

L'allegato 1 determina l'approvazione di 5 progetti formativi tutti in collocazione in area non obiettivo 2.

Art. 3

Il presente provvedimento, comprensivo dell'allegato 1 parte integrante, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 8 ottobre 2004

RAMPONI

Allegato 1

GRADUATORIA PROGETTI APPROVATI

LUGLIO

(Sono ammessi a finanziamento i progetti con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

3CC2PF13EN-Sviluppo e competenze

OB.3, AS.C, MIS.C2 PER, TIP.F, AZ.13 PROP.E OB.2 N - Sviluppo competenze di base e trasversali

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo
1	LOGOS: DISCORSI, LINGUE, LINGUAGGI - LIGNANO	200419920001	EN.A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA - A.T.I.	2004	9.000,00	9.000,00
2	LOGOS: DISCORSI, LINGUE, LINGUAGGI - LATISANA	200420154001	EN.A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA	2004	9.000,00	9.000,00
3	LOGOS: DISCORSI, LINGUE, LINGUAGGI - M JANO 1	200420154002	EN.A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA	2004	9.000,00	9.000,00
4	LOGOS: DISCORSI, LINGUE, LINGUAGGI - MAJANO 2	200420154003	EN.A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA	2004	9.000,00	9.000,00
5	LOGOS: DISCORSI, LINGUE, LINGUAGGI - PASIAN DI PRATO	200420154004	EN.A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA	2004	9.000,00	9.000,00
			Totale con finanziamento		0,00	0,00
			Totale		45.000,00	45.000,00
			Totale con finanziamento		0,00	0,00
			Totale		45.000,00	45.000,00

DECRETO DEL DIRETTORE CENTRALE DEL LAVORO, FORMAZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA 8 ottobre 2004, n. 2097/LAVFOR.

F.S.E. Obiettivo 3 2000-2006 - misura A.2 - azione 42 - Graduatorie dei progetti presentati - mese di giugno 2004.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 448 del 27 febbraio 2004, integralmente pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del 17 marzo 2004, n. 11, con la quale è stato approvato l'avviso per la presentazione di progetti formativi a valere sull'asse A, misura A.2, asse B, misura B.1, asse C, misure C.2, C.3, C.4, asse E, misura E.1;

VISTE le modificazioni ed integrazioni apportate alla suddetta delibera con le delibere n. 447 del 27 febbraio 2004, n. 651 del 19 marzo 2004, n. 1590 del 18 giugno 2004, n. 2104 del 5 agosto 2004, n. 2472 del 24 settembre 2004 e n. 2553 del 1º ottobre 2004;

CONSIDERATO che tale avviso prevede, tra l'altro, l'attivazione di interventi ascrivibili all'asse A - Sviluppo e promozione di politiche attive del mercato del lavoro per combattere e prevenire la disoccupazione, evitare a uomini e donne la disoccupazione di lunga durata, agevolare il reinserimento dei disoccupati di lunga durata nel mercato del lavoro e sostenere l'inserimento nella vita professionale dei giovani e di coloro, uomini e donne, che si reinseriscono nel mercato del lavoro - misura A.2 - Inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro - azione 42 «Work experiences»;

CONSIDERATO che il citato avviso prevede la presentazione dei progetti formativi per la misura A.2, azione 42, presso uno sportello operante negli uffici della Direzione regionale del lavoro, formazione, università e ricerca, ora Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca, dal 1º aprile 2004 fino al 31 dicembre 2004 salvo anticipato esaurimento delle risorse finanziarie disponibili, ammontanti ad euro 5.700.000,00, di cui euro 4.275.000,00 per i progetti non collocati in area obiettivo 2 ed euro 1.425.000,00 per i progetti collocati in area obiettivo 2;

CONSIDERATO che i progetti vengono approvati mensilmente secondo il sistema di ammissibilità, sulla base dei criteri di cui all'articolo 16, comma 6, del Regolamento;

VISTO il decreto n. 1847/LAVFOR del 13 settembre 2004 con il quale sono stati approvati ed ammessi al finanziamento i progetti presentati nel mese di maggio 2004 ed a seguito del quale la disponibilità finanziaria residua risulta essere la seguente:

Totale	**Imprese non collocate in area obiettivo 2**	**Imprese collocate in area obiettivo 2**
3.539.411,28	2.395.678,88	1.143.732,40

VISTI i progetti presentati nel mese di giugno 2004;

CONSIDERATO che la valutazione dei progetti presentati determina la predisposizione dei seguenti documenti:

- graduatoria dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 50 (allegato 1 parte integrante);
- elenco dei progetti esclusi dalla valutazione per mancanza di uno o più dei requisiti essenziali (allegato 2 parte integrante);

CONSIDERATO che l'allegato 1 determina l'ammissione al finanziamento di 135 progetti formativi per complessivi euro 924.531,20, di cui euro 833.742,00 per 121 progetti non collocati in area obiettivo 2 ed euro 90.789,20 per 14 progetti collocati in area obiettivo 2;

CONSIDERATO che con successivo provvedimento si provvederà alla prenotazione della spesa sui competenti capitoli del bilancio regionale a favore dei progetti aventi titolo;

CONSIDERATO che l'attività formativa in senso stretto deve trovare avvio entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata con cui la Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca comunica

l'approvazione e l'ammissione al finanziamento del progetto e deve concludersi nei termini previsti dal progetto;

CONSIDERATO che la disponibilità finanziaria residua del bando per la misura A.2, azione 42, è la seguente:

Totale	**Imprese non collocate in area obiettivo 2**	**Imprese collocate in area obiettivo 2**
2.614.880,08	1.561.936,88	1.052.943,20

CONSIDERATO che il presente provvedimento, comprensivo degli allegati 1 e 2 parte integrante, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali approvato con D.P.Reg. 0277/Pres. del 27 agosto 2004, ed in particolare l'articolo 19 che disciplina le competenze del Direttore centrale;

DECRETA

Art. 1

In relazione all'avviso indicato in premessa, la valutazione dei progetti presentati nel mese di giugno 2004 determina l'approvazione dei seguenti documenti:

- graduatoria dei progetti approvati ed ammessi al finanziamento, avendo raggiunto un punteggio non inferiore a 50 (allegato 1 parte integrante);
- elenco dei progetti esclusi dalla valutazione per mancanza di uno o più dei requisiti essenziali (allegato 2 parte integrante).

Art. 2

L'allegato 1 determina l'ammissione al finanziamento di 135 progetti formativi per complessivi euro 924.531,20, di cui euro 833.742,00 per 121 progetti non collocati in area obiettivo 2 ed euro 90.789,20 per 14 progetti collocati in area obiettivo 2.

Art. 3

Con successivo provvedimento si provvederà alla prenotazione della spesa sui competenti capitoli del bilancio regionale a favore dei progetti aventi titolo.

Art. 4

L'attività formativa in senso stretto deve trovare avvio entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata con cui la Direzione centrale lavoro, formazione, università e ricerca comunica l'approvazione e l'ammissione al finanziamento del progetto e deve concludersi nei termini previsti dal progetto.

Art. 5

Il presente provvedimento, comprensivo degli allegati 1 e 2 parte integrante, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 8 ottobre 2004

RAMPONI

Allegato 1

GRADUATORIA PROGETTI APPROVATI

GIUGNO

(Sono ammessi a finanziamento i progetti con numero d'ordine in grassetto sottolineato)

3AA2PW42EN

OB.3, AS.A, MIS.A2 PER, TIP.W, AZ.42 PROP.E OB.2 N - Work experiences

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo
1	OPERATORE UFFICIO CONTABILE- TAVANO FABRIZIO	200414633001	ACFORM ASSOCIAZIONE DI COOPERATIVE PER LA FORMAZIONE	2004	3.808,00	3.808,00
2	EDUCATORE PROFESSIONALE - TRIGO CRISTINA	200414633002	ACFORM ASSOCIAZIONE DI COOPERATIVE PER LA FORMAZIONE	2004	6.864,00	6.864,00
3	ADDETTA ALL'UFFICIO COMMERCIALE ESTERO AFRICA, AMEF A E LONTANO ORIENTE - L.D. -	200414676001	IRES FVG	2004	7.000,00	7.000,00
4	ADDETTO MARKETING E COMMERCIALE - A.S. -	200414676003	IRES FVG	2004	7.000,00	7.000,00
5	ASSISTENTE DI STUDIO DI AMMINISTRAZIONI E GESTIONI IMMOBILIARI- S.B. -	200414676004	IRES FVG	2004	7.000,00	7.000,00
6	ADDETTA ALL'UFFICIO TRASCRIZIONI - A.P. -	200414676005	IRES FVG	2004	7.000,00	7.000,00
7	ASSISTENTE ALLE ATTIVITA EDUCATIVE E RICREATIVE RIVOLTE A MINORI - D.L.P. -	200414676006	IRES FVG	2004	7.000,00	7.000,00
8	ASSISTENTE PRESSO L'UFFICIO STAMPA E COMUNICAZIONE - B.F. -	200414676007	IRES FVG	2004	7.000,00	7.000,00

3AA2PW42EN

OB.3, AS.A, MIS.A2 PER, TIP.W, AZ.42 PROP.E OB.2 N - Work experiences

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo
9	ADDETTO ALLA CUCINA E ALLA PANIFICAZIONE - A.N. -	200414676008	IRES FVG	2004	7.000,00	7.000,00
10	ASSISTENTE COMMERCIALE AREA SANITA'	200414676011	IRES FVG	2004	7.000,00	7.000,00
11	ADDETTO ALLE VENDITE B	200416750001	LED - LABORATORIO REGIONALE DI ECONOMIA DELLA DISTRIBUZIONE	2004	7.000,00	7.000,00
12	ADDETTO ALL'UFFICIO COMMERCIALE	200416750002	LED - LABORATORIO REGIONALE DI ECONOMIA DELLA DISTRIBUZIONE	2004	7.000,00	7.000,00
13	ADDETTO AL CONTROLLO DELLA PRODUZIONE	200416750003	LED - LABORATORIO REGIONALE DI ECONOMIA DELLA DISTRIBUZIONE	2004	7.000,00	7.000,00
14	ADDETTO ALLA SEGRETERIA B	200416750005	LED - LABORATORIO REGIONALE DI ECONOMIA DELLA DISTRIBUZIONE	2004	7.000,00	7.000,00
15	ADDETTO AL MARKETING E ALLA COMUNICAZIONE	200416750006	LED - LABORATORIO REGIONALE DI ECONOMIA DELLA DISTRIBUZIONE	2004	7.000,00	7.000,00
16	ADDETTO AL FRONT OFFICE	200416750007	LED - LABORATORIO REGIONALE DI ECONOMIA DELLA DISTRIBUZIONE	2004	7.000,00	7.000,00

3AA2PW42EN

OB.3, AS.A, MIS.A2 PER, TIP.W, AZ.42 PROP.E OB.2 N - Work experiences

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo
17	ASSISTENTE STUDIO GEOMETRA C	200416750008	LED - LABORATORIO REGIONALE DI ECONOMIA DELLA DISTRIBUZIONE	2004	7.000,00	7.000,00
18	ASSISTENTE STUDIO COMMERCIALISTA O	200416754001	ASSOCIAZIONE LIBERE PROFESSIONI ECONOMICO-GIURIDICHE	2004	7.000,00	7.000,00
19	ASSISTENTE STUDIO COMMERCIALISTA P	200416754002	ASSOCIAZIONE LIBERE PROFESSIONI ECONOMICO-GIURIDICHE	2004	4.600,00	4.600,00
20	ASSISTENTE STUDIO DI ARCHITETTURA - A.A. -	200416843001	ACFORM ASSOCIAZIONE DI COOPERATIVE PER LA FORMAZIONE	2004	6.936,00	6.936,00
21	OPERATORE DI AGENZIA DI VIAGGI - T.P. -	200416843002	ACFORM ASSOCIAZIONE DI COOPERATIVE PER LA FORMAZIONE	2004	6.880,00	6.880,00
22	ANALISTA DI LABORATORIO - R.R. -	200416931001	OPERA VILLAGGIO DEL FANCIULLO	2004	6.990,40	6.990,40
23	ASSISTENTE DI STUDIO ODONTOIATRICO - M.B. -	200416931002	OPERA VILLAGGIO DEL FANCIULLO	2004	6.990,40	6.990,40
24	IMPIEGATA AMMINISTRATIVA - B.A. -	200416931003	OPERA VILLAGGIO DEL FANCIULLO	2004	6.989,20	6.989,20

3AA2PW42EN

OB.3, AS.A, MIS.A2 PER, TIP.W, AZ.42 PROP.F OB.2 N - Work experiences

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo
25	ASSISTENTE MARKETING - P.D. -	200416931004	OPERA VILLAGGIO DEL FANCIULLO	2004	6.996,00	6.996,00
26	ADDETTA AL MARKETING AZIENDALE - P.L. -	200416988002	A.R.S.A.P.	2004	7.000,00	7.000,00
27	ADDETTA ALLA SEGRETERIA IN STUDIO NOTARILE - S.[illegible] -	200416988003	A.R.S.A.P.	2004	7.000,00	7.000,00
28	ASSISTENTE IN AGENZIA DI ASSICURAZIONE - S.T. -	200416988005	A.R.S.A.P.	2004	7.000,00	7.000,00
29	RICERCATORE PER STUDI SUL BILANCIO AMBIENTALE - C.V. -	200416988007	A.R.S.A.P.	2004	7.000,00	7.000,00
30	ASSISTENTE DI STUDIO LEGALE - L.Z. -	200416988008	A.R.S.A.P.	2004	7.000,00	7.000,00
31	ASSISTENTE ALLE ATTIVITA' BIBLIOTECONOMICHE E RAPPORTI EDITORIALI - S.M. -	200416988009	A.R.S.A.P.	2004	7.000,00	7.000,00
32	WEB DESIGNER SPECIALIZZATO NELLA DIGITALIZZAZIONE FOTOGRAFICA - M.D. -	200416988010	A.R.S.A.P.	2004	7.000,00	7.000,00

3AA2PW42EN

OB.3, AS.A, MIS.A2 PER, TIP.W, AZ.42 PROP.E OB.2 N - Work experiences

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo
33	ASSISTENTE DI SEGRETERIA CON COMPITI AMMINISTRATIVI - R.B. -	200416988012	A.R.S.A.P.	2004	7.000,00	7.000,00
34	ASSISTENTE ALLA DIREZIONE MARKETING - L.C. -	200417009002	AZIENDA SPECIALE RICERCA & FORMAZIONE CCIAA DI UDINE	2004	7.000,00	7.000,00
35	ASSISTENTE ALLA DIREZIONE MARKETING - M.S. -	200417009003	AZIENDA SPECIALE RICERCA & FORMAZIONE CCIAA DI UDINE	2004	7.000,00	7.000,00
36	ADDETTA ALLA SEGRETERIA - A.P. -	200417009006	AZIENDA SPECIALE RICERCA & FORMAZIONE CCIAA DI UDINE	2004	7.000,00	7.000,00
37	ADDETTA ALLA SEGRETERIA - P.R. -	200417009007	AZIENDA SPECIALE RICERCA & FORMAZIONE CCIAA DI UDINE	2004	7.000,00	7.000,00
38	ADDETTA AL SETTORE SICUREZZA ED AMBIENTE - E.P. -	200417009008	AZIENDA SPECIALE RICERCA & FORMAZIONE CCIAA DI UDINE	2004	7.000,00	7.000,00
39	ADDETTO ALLO SVILUPPO SOFTWARE JAVA - C.C. -	200417009010	AZIENDA SPECIALE RICERCA & FORMAZIONE CCIAA DI UDINE	2004	7.000,00	7.000,00
40	ASSISTENTE DI LABORATORIO - CASTELLANO FRANCESCA	200417009011	AZIENDA SPECIALE RICERCA & FORMAZIONE CCIAA DI UDINE	2004	7.000,00	7.000,00

3AA2PW42EN

OB.3, AS.A, MIS.A2 PER, TIP.W, AZ.42 PROP.E OB.2 N - Work experiences

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo
41	PROGETTISTA SW JUNIOR PER SVILUPPO SCHEMISTICA ELETTRICA - G.S. -	200417009012	AZIENDA SPECIALE RICERCA & FORMAZIONE CCIAA DI UDINE	2004	7.000,00	7.000,00
42	ADDETTA AL CONTROLLO QUALITÀ E ALLA RICERCA E SVILUPPO - L.A.D. -	200417010001	CONSORZIO PER L'AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE	2004	7.000,00	7.000,00
43	ADDETTA ALLE ANALISI DI LABORATORIO - M.M -	200417010003	CONSORZIO PER L'AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE	2004	7.000,00	7.000,00
44	ESPERTA DI LOGISTICA AVANZATA - C.G. -	200417010004	CONSORZIO PER L'AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE	2004	7.000,00	7.000,00
45	ASSISTENTE SISTEMA QUALITA' - D.P.S. -	200417016003	CRAMARS	2004	7.000,00	7.000,00
46	ADDETTO ALL'UFFICIO TECNICO - L.B. -	200417016004	CRAMARS	2004	7.000,00	7.000,00
47	ASSISTENTE DI FILIALE - BANELLO MARIANNA	200417017002	J & S - JOB & SCHOOL - ENTE DI FORMAZIONE, STUDI E RICERCHE	2004	7.000,00	7.000,00
48	ADDETTA ALL'UFFICIO COMMERCIALE ESTERO- GOI CRISTINA	200417017004	J & S - JOB & SCHOOL - ENTE DI FORMAZIONE, STUDI E RICERCHE	2004	7.000,00	7.000,00

3AA2PW42EN

OB.3, AS.A, MIS.A2 PER, TIP.W, AZ.42 PROP.E OB.2 N - Work experiences

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo
49	ASSISTENTE NELLE STRATEGIE DI MARKETING - MARTA DE NARDA	200417017006	J & S - JOB & SCHOOL - ENTE DI FORMAZIONE, STUDI E RICERCHE	2004	7.000,00	7.000,00
50	ADDETTA ALLE PRATICHE AMMINISTRATIVE DEL PERSONALE - BENEDETTA PECCHIARI	200417017007	J & S - JOB & SCHOOL - ENTE DI FORMAZIONE, STUDI E RICERCHE	2004	7.000,00	7.000,00
51	ADDETTO SETTORE COMMERCIALE - F.M. -	200417018001	CENTRO STUDI RENE' ENENKEL	2004	7.000,00	7.000,00
52	PROGETTISTA MECCANICO - A.B. -	200417018002	CENTRO STUDI RENE' ENENKEL	2004	7.000,00	7.000,00
53	MANAGER ASSISTANT - E.L. -	200417034001	CENTRO SOLIDARIETA' GIOVANI	2004	7.000,00	7.000,00
54	TECNICO GRAFICO - W.S.S. -	200417034002	CENTRO SOLIDARIETA' GIOVANI	2004	7.000,00	7.000,00
55	TECNICO HARDWARE E SOFTWARE - ANDREA SCARABELLI	200417034003	CENTRO SOLIDARIETA' GIOVANI	2004	7.000,00	7.000,00
56	ASSISTENTE ALLE ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AL CONSUMO CONSAPEVOLE - M.S. -	200417035002	IRES FVG	2004	4.600,00	4.600,00

3AA2PW42EN

OB.3. AS.A, MIS.A2 PER, TIP.W, AZ.42 PROP.E OB.2 N - Work experiences

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo
57	ADDETTO ALLA LAVORAZIONE DEL MOSAICO - F.C. -	200417035003	IRES FVG	2004	7.000,00	7.000,00
58	ADDETTO ALLA CONTABILITA' - R.R. -	200417035004	IRES FVG	2004	7.000,00	7.000,00
59	ADDETTO ALLA LOGISTICA ED ALLA GESTIONE VENDITE	200417048001	I.F.O.R. -ISTITUTO PER LA FORMAZIONE E L'OCCUPAZIONE REGIONALE	2004	6.988,80	6.988,80
60	CONSULENTE COMMERCIALE BANCASSICURAZIONE - G.S. -	200417059003	SOFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	2004	7.000,00	7.000,00
61	CONSULENTE COMMERCIALE BANCASSICURAZIONE - M.G. -	200417059005	SOFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	2004	7.000,00	7.000,00
62	CONSULENTE COMMERCIALE BANCASSICURAZIONE - V.F. -	200417059008	SOFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	2004	7.000,00	7.000,00
63	CONSULENTE COMMERCIALE BANCASSICURAZIONE - E.P. -	200417059009	SOFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	2004	7.000,00	7.000,00
64	ASSISTENTE ALLA DIREZIONE - E.T. -	200417075001	CE.F.A.P.	2004	7.000,00	7.000,00

3AA2PW42EN

OB.3, AS.A, MIS.A2 PER, TIP.W, AZ.42 PROP.E OB.2 N - Work experiences

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo
65	EUROCONSULENTE - F.S. -	200417075002	CE.F.A.P.	2004	7.000,00	7.000,00
66	EUROCONSULENTE - S.D.M.	200417075003	CE.F.A.P.	2004	7.000,00	7.000,00
67	TECNICO WEB - A.A. -	200417075004	CE.F.A.P.	2004	7.000,00	7.000,00
68	TECNICO EDILE - M.C. -	200417075005	CE.F.A.P.	2004	7.000,00	7.000,00
69	ASSISTENTE AMMINISTRATIVA DI STUDIO IMMOBILIARE-V.M.-	200417076002	IAL FRIULI VENEZIA GIULIA	2004	7.000,00	7.000,00
70	ESPERTO DELLA GESTIONE DELL INFORMAZIONE AZIENDALE NEI PROCESSI PRODUTTIVI -L.L.-	200417076004	IAL FRIULI VENEZIA GIULIA	2004	7.000,00	7.000,00
71	ADDETTA ALLE VENDITE - SHOJI	200417076005	IAL FRIULI VENEZIA GIULIA	2004	7.000,00	7.000,00
72	COLLABORATORE DI STUDIO COMMERCIALISTA - M.D.U. -	200417076007	IAL FRIULI VENEZIA GIULIA	2004	7.000,00	7.000,00

3AA2PW42EN

OB.3, AS.A, MIS.A2 PER, TIP.W, AZ.42 PROP.E OB.2 N - Work experiences

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo
73	COLLABORATORE DI STUDIO LEGALE - G.C. -	200417076008	IAL FRIULI VENEZIA GIULIA	2004	7.000,00	7.000,00
74	ADDETTA ALLA SEGRETERIA AMMINISTRATIVA - M.V. -	200417076010	IAL FRIULI VENEZIA GIULIA	2004	7.000,00	7.000,00
75	ADDETTA ALLO SPORTELLO - P.L. -	200417076011	IAL FRIULI VENEZIA GIULIA	2004	7.000,00	7.000,00
76	ADDETTO ALLA PRODUZIONE - E.B. -	200417076012	IAL FRIULI VENEZIA GIULIA	2004	7.000,00	7.000,00
77	ADDETTO ALLA LAVORAZIONE DEL VETRO - P.L.	200417076014	IAL FRIULI VENEZIA GIULIA	2004	7.000,00	7.000,00
78	ESPERTO DI COMUNICAZIONE D'IMPRESA - S.L.	200417076015	IAL FRIULI VENEZIA GIULIA	2004	7.000,00	7.000,00
79	PROFESSIONISTA PROGETTISTA IN GEOMECCANICA - S.L. -	200417076019	IAL FRIULI VENEZIA GIULIA	2004	7.000,00	7.000,00
80	EUROCONSULENTE - C. P. -	200417076021	IAL FRIULI VENEZIA GIULIA	2004	7.000,00	7.000,00

3AA2PW42EN

OB.3, AS.A, MIS.A2 PER, TIP.W, AZ.42 PROP.E OB.2 N - Work experiences

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo
81	TECNICO ADDETTO ALLO SVILUPPO DI SITI WEB - F.T. -	200417077001	FORSER FRIULI - VENEZIA GIULIA FORMAZIONE E SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI	2004	7.000,00	7.000,00
82	ESPERTA DI MARKETING E RELAZIONI PUBBLICHE - S.C. -	200417077002	FORSER FRIULI - VENEZIA GIULIA FORMAZIONE E SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI	2004	7.000,00	7.000,00
83	TECNICO GRAFICO - M.S. -	200417077003	FORSER FRIULI - VENEZIA GIULIA FORMAZIONE E SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI	2004	7.000,00	7.000,00
84	TECNICO GRAFICO WEB - S.T. -	200417077004	FORSER FRIULI - VENEZIA GIULIA FORMAZIONE E SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI	2004	7.000,00	7.000,00
85	ESPERTA IN CATALOGAZIONE E MARKETING B.B. -	200417077005	FORSER FRIULI - VENEZIA GIULIA FORMAZIONE E SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI	2004	7.000,00	7.000,00
86	TECNICO PALEONTOLOGICO - S.S. -	200417078001	EN.A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA	2004	7.000,00	7.000,00
87	EDUCATORE - M.S. -	200417078003	EN.A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA	2004	7.000,00	7.000,00
88	PROGETTAZIONE CIVILE - P.C. -	200417078006	EN.A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA	2004	7.000,00	7.000,00

3AA2PW42EN

OB.3, AS.A, MIS.A2 PER, TIP.W, AZ.42 PROP.E OB.2 N - Work experiences

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo
89	LA GESTIONE PER LA QUALITA' IN UN CONTESTO COOPERATIVO - E.P. -	200417078008	EN.A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA	2004	7.000,00	7.000,00
90	OPERATORE SOCIO ASSISTENZIALE EDUCATIVO - M.B. -	200417078009	EN.A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA	2004	7.000,00	7.000,00
91	ADDETTA ALLE PRATICHE LEGALI - FP	200417079001	OPERA SACRA FAMIGLIA	2004	7.000,00	7.000,00
92	ADDETTA ALLE RELAZIONI COMMERCIALI - R DB	200417079002	OPERA SACRA FAMIGLIA	2004	7.000,00	7.000,00
93	ADDETTA ALLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE - BB	200417079003	OPERA SACRA FAMIGLIA	2004	7.000,00	7.000,00
94	ADDETTO STAMPA M.D.	200417085001	E.S.M.E.A. - ENTE SCUOLA MAESTRANZE EDILI E AFFINI	2004	6.989,20	6.989,20
95	ASSISTENTE AMMINISTRATIVA P.M.	200417085002	E.S.M.E.A. - ENTE SCUOLA MAESTRANZE EDILI E AFFINI	2004	4.569,60	4.569,60
96	TECNICO DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE - G.G. -	200417087004	CONSORZIO FRIULI FORMAZIONE	2004	7.000,00	7.000,00

3AA2PW42EN

OB.3, AS.A, MIS.A2 PER, TIP.W, AZ.42 PROP.E OB.2 N - Work experiences

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo
97	ADDETTA ALLA GESTIONE DEL PERSONALE - G.M. -	200417089001	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOC. COOP. A R.L.	2004	6.989,20	6.989,20
98	ADDETTA AMMINISTRATIVA PER AZIENDA DI TRASPORTI - S.Z. -	200417089002	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOC. COOP. A R.L.	2004	6.988,80	6.988,80
99	ADDETTA ALLE OPERAZIONI CONTABILI - M.S. -	200417089005	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOC. COOP. A R.L.	2004	6.988,80	6.988,80
100	ADDETTA ALLA PROMOZIONE ENOLOGICA E TURISTICA - F.V. -	200417089006	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOC. COOP. A R.L.	2004	6.996,00	6.996,00
101	EDUCATRICE IN AMBITO PSICO-PEDAGOGICO - A.B. -	200417089007	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOC. COOP. A R.L.	2004	6.988,80	6.988,80
102	ASSISTENTE ALL' EDUCAZIONE ALIMENTARE E ALLA NATUROPATIA - G.C. -	200417089008	CENTRO FORMAZIONE PROFESSIONALE CIVIDALE - SOC. COOP. A R.L.	2004	6.988,80	6.988,80
103	ANALISTA PROGRAMMATRICE -T.R. -	200417104001	EN.A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA	2004	4.600,00	4.600,00
104	INSERVIENTE DI LAVANDERIA - R.C. -	200417104002	EN.A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA	2004	7.000,00	7.000,00

3AA2PW42EN

OB.3, AS.A, MIS.A2 PER, TIP.W, AZ.42 PROP.E OB.2 N - Work experiences

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo
105	ADDETTA DI AGENZIA TURISTICA - E.T. -	200417104003	EN.A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA	2004	7.000,00	7.000,00
106	ADDETTO ALLE PULIZIE - D.L. -	200417104004	EN.A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA	2004	7.000,00	7.000,00
107	OPERATORE DI SERVIZI E STRUMENTI INFORMATIVI PER L'ORIENTAMENTO - L.C. -	200417104005	EN.A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA	2004	7.000,00	7.000,00
108	N. 1 ASSISTENTE DI PRODUZIONE - A.F. -	200417108001	SCUOLAIMPRESA PICCOLA SOC. COOP. A R.L.	2004	7.000,00	7.000,00
109	N. 2 IMPIEGATA AMMINISTRATIVA - K.B. -	200417108002	SCUOLAIMPRESA PICCOLA SOC. COOP. A R.L.	2004	7.000,00	7.000,00
110	N. 4 ADDETTA DTP - S.S. -	200417108004	SCUOLAIMPRESA PICCOLA SOC. COOP. A R.L.	2004	7.000,00	7.000,00
111	N. 5 ADDETTO ALLE VENDITE - D.B. -	200417108005	SCUOLAIMPRESA PICCOLA SOC. COOP. A R.L.	2004	7.000,00	7.000,00
112	N. 6 ADDETTO CONTABILE - A.C. -	200417108006	SCUOLAIMPRESA PICCOLA SOC. COOP. A R.L.	2004	7.000,00	7.000,00

3AA2PW42EN

OB.3, AS.A, MIS.A2 PER, TIP.W, AZ.42 PROP.E OB.2 N - Work experiences

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo
113	TECNICHE DI ORGANIZZAZIONE CONGRESSUALE - C.C. -	200417121006	E.N.F.A.P. FVG	2004	7.000,00	7.000,00
114	ATTIVITA' AMMINISTRATIVE E DI FRONT OFFICE IN AGENZIA INTERINALE - M.M. -	200417121008	E.N.F.A.P. FVG	2004	7.000,00	7.000,00
115	ATTIVITA' E TECNICHE DI INGEGNERIA CIVILE - M.S. -	200417121011	E.N.F.A.P. FVG	2004	7.000,00	7.000,00
116	EDUCATORE MUSICALE TIROCINANTE - A.C. -	200417127001	ISTITUTO REGIONALE SLOVENO PER L'ISTRUZIONE PROFESSIONALE	2004	7.000,00	7.000,00
117	ESPERTO CONTABILE - TIROCINANTE - A.S. -	200417127002	ISTITUTO REGIONALE SLOVENO PER L'ISTRUZIONE PROFESSIONALE	2004	7.000,00	7.000,00
118	TECNICO DELL'AMMINISTRAZIONE - TIROCINANTE: GIANNA KOSIC	200417127003	ISTITUTO REGIONALE SLOVENO PER L'ISTRUZIONE PROFESSIONALE	2004	7.000,00	7.000,00
119	AIUTO GIORNALISTA - J.G. -	200417127004	ISTITUTO REGIONALE SLOVENO PER L'ISTRUZIONE PROFESSIONALE	2004	7.000,00	7.000,00
120	ADDETTA AL BACK OFFICE - F.D.V. -	200417234002	ASSOCIAZIONE ALFA	2004	7.000,00	7.000,00

3AA2PW42EN

OB.3, AS.A, MIS.A2 PER, TIP.W, AZ.42 PROP.E OB.2 N - Work experiences

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo
121	PSICOLOGA ADDETTA ALLA RIABILITAZIONE COGNITIVA DELLE PERSONE ANZIANE - G.B. -	200417234003	ASSOCIAZIONE ALFA	2004	7.000,00	7.000,00
			Totale con finanziamento		833.742,00	833.742,00
			Totale		833.742,00	833.742,00

3AA2PW42ES

OB.3, AS.A, MIS.A2 PER, TIP.W, AZ.42 PROP.E OB.2 S - Work experiences

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo
1	OPERATORE GRAFICO - K.B. -	200416931005	OPERA VILLAGGIO DEL FANCIULLO	2004	6.989,20	6.989,20
2	ADDETTA AL MARKETING AZIENDALE- C.G. -	200416988001	A.R.S.A.P.	2004	7.000,00	7.000,00
3	TECNICO " MODA COLORE" - M.P. -	200417002001	ASSOCIAZIONE DEGLI ARTIGIANI PICCOLE E MEDIE IMPRESE DI TRIESTE CONFARTIGIANATO	2004	4.600,00	4.600,00
4	CONTROLLORE ZOOTECNICO - S.R. -	200417009005	AZIENDA SPECIALE RICERCA & FORMAZIONE CCIAA DI UDINE	2004	7.000,00	7.000,00
5	ASSISTENTE ALLA POLTRONA T.C. -	200417016002	CRAMARS	2004	7.000,00	7.000,00

3AA2PW42ES

OB.3, AS.A, MIS.A2 PER, TIP.W, AZ.42 PROP.E OB.2 S - Work experiences

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo
6	SEGRETARIA DI UFFICIO LEGALE - B.D.G. -	200417016005	CRAMARS	2004	7.000,00	7.000,00
7	ASSISTENTE STUDIO ARCHITETTO - C.P. -	200417016006	CRAMARS	2004	4.600,00	4.600,00
8	ADDETTA ALLA RECEPTION - S.A. -	200417016008	CRAMARS	2004	7.000,00	7.000,00
9	ASSISTANT MANAGER ALLA PRODUZIONE - MARCO BENIGNI	200417017003	J & S - JOB & SCHOOL - ENTE DI FORMAZIONE, STUDI E RICERCHE	2004	7.000,00	7.000,00
10	ADDETTO ALLA MANUTENZIONE E CERTIFICAZIONE DI IMPIANTI TERMOIDRAULICI - M.B. -	200417035001	IRES FVG	2004	4.600,00	4.600,00
11	CONSULENTE COMMERCIALE BANCASSICURAZIONE - L.M. -	200417059006	SOFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	2004	7.000,00	7.000,00
12	CONSULENTE COMMERCIALE BANCASSICURAZIONE - P.L.S. -	200417059007	SOFORM SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA	2004	7.000,00	7.000,00
13	TECNICHE ANALITICHE PER PROFILI AROMATICI - S.G. -	200417104006	EN.A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA	2004	7.000,00	7.000,00

3AA2PW42ES

OB.3, AS.A, MIS.A2 PER, TIP.W, AZ.42 PROP.E OB.2 S - Work experiences

N°	Denominazione Progetto	Codice Progetto	Operatore	Anno rif.	Costo ammesso	Contributo
14	N. 8 OPERATRICE DI RISTORO AGRITURISTICO - G.P. -	200417108008	SCUOLAIMPRESA PICCOLA SOC. COOP. A R.L.	2004	7.000,00	7.000,00
			Totale con finanziamento		90.789,20	90.789,20
			Totale		90.789,20	90.789,20
			Totale con finanziamento		924.531,20	924.531,20
			Totale		924.531,20	924.531,20

Allegato 2

PROGETTI ESCLUSI DALLA VALUTAZIONE PER MANCANZA DI UNO O PIÙ REQUISITI ESSENZIALI

GIUGNO

Obiettivo	Codice Progetto	Denominazione progetto	Descrizione	Operatore
3AA2PW42EN	200414676002	ADDETTA ALL'AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E SVILUPPO DEL PERSONALE - MARTA GAROFALO	RINUNCIATO PRIMA DELLA VALUTAZIONE	IRES FVG
3AA2PW42EN	200416750004	ADDETTO ALLA CONTABILITA' B	ESCLUSO per non eligibilità del progetto al titolo del bando o invito di riferimento	LED - LABORATORIO REGIONALE DI ECONOMIA DELLA DISTRIBUZIONE
3AA2PW42EN	200417010002	ESPERTA NEL SETTORE ALIMENTARE ALTERNATIVO - E.M. -	RINUNCIATO PRIMA DELLA VALUTAZIONE	CONSORZIO PER L'AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE
3AA2PW42EN	200417078004	MAGAZZINIERE - R.P. -	ESCLUSO per non eligibilità del progetto al titolo del bando o invito di riferimento	EN.A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA
3AA2PW42EN	200417078007	RAOUL CAMOL - ADDETTO ALL'UFFICIO CARBURANTI	RINUNCIATO PRIMA DELLA VALUTAZIONE	EN.A.I.P. FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL DIRETTORE CENTRALE DELLE RISORSE AGRICOLE, NATURALI, FORESTALI E MONTAGNA 12 novembre 2004, n. 1446.

Approvazione della graduatoria per l'anno 2004 dei beneficiari di contributi sulla misura i, sottomisura i5, azione 3 del Piano di Sviluppo Rurale.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Regolamento CE n. 1257 del 17 maggio 1999, del Consiglio, con il quale il Consiglio delle Comunità europee ha istituito un regime comunitario di sostegno allo sviluppo rurale;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 4017, del 23 dicembre 1999, di approvazione della proposta di Piano di Sviluppo Rurale;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 2595, del 2 giugno 2000, di approvazione delle modifiche alla proposta di Piano di Sviluppo Rurale conseguenti alla negoziazione con l'Unione Europea ed agli orientamenti finanziari stabiliti dalla Presidenza del Consiglio europeo nel vertice di Berlino;

VISTA la decisione della Commissione delle Comunità europee del 29 settembre 2000 C(2000) 2902 recante approvazione del documento di programmazione sullo sviluppo rurale della Regione Friuli-Venezia Giulia;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 3522, del 17 novembre 2000, di Presa d'atto dell'approvazione del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Friuli-Venezia Giulia da parte della Commissione delle Comunità europee con DECE 2902/2000 e adozione del testo definitivo;

VISTA la proposta di modifica al Piano di Sviluppo Rurale della Regione Friuli-Venezia Giulia, predisposta dalla Direzione regionale delle foreste ed inviata alla Direzione regionale dell'agricoltura con nota prot. F/1-7/12577 del 19 novembre 2001 che prevede, tra l'altro, l'attivazione, a carico della misura i sottomisura i5, dell'azione 3 - Investimenti per la promozione e realizzazione o l'acquisto di piccoli impianti che consentono l'impiego delle biomasse forestali a fini energetici;

VISTA la decisione della Commissione delle Comunità europee del 25 giugno 2002 C(2002) 1718 che approva le modifiche apportate al documento di programmazione in materia di sviluppo rurale per la Regione Friuli-Venezia Giulia;

VISTO che il Piano di Sviluppo Rurale approvato, al punto 5 - Procedure per l'attuazione - della misura i - Altre misure forestali, prevede l'approvazione del documento operativo ovvero Bando–Regolamento da parte dell'Assessore regionale alle foreste da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione;

VISTO il decreto n. 691 del 22 luglio 2004 dell'Assessore alle risorse agricole, naturali, forestali e montagna d'approvazione del bando-regolamento «Investimenti per la promozione e la realizzazione o l'acquisto di piccoli impianti che consentono l'impiego delle biomasse forestali a fini energetici» inerente la disciplina del sostegno alla sottomisura i5 azione 3, del Piano di Sviluppo Rurale;

VISTO il decreto n. 410 del 26 maggio 2004 che attribuisce la disponibilità finanziaria per l'attivazione dell'azione di cui sopra;

VISTE le domande di adesione al Piano di Sviluppo Rurale - misura i, sottomisura i5, azione 3, presentate agli Ispettorati ripartimentali delle foreste di Pordenone, Trieste-Gorizia, Udine e Tolmezzo;

VISTE le relazioni istruttorie redatte dagli Ispettorati ripartimentali delle foreste di Trieste-Gorizia, Pordenone, Udine e Tolmezzo, relative ai beneficiari che hanno presentato domanda a valere sulla sottomisura i5 con la definizione degli interventi ammissibili, la congruità della spesa, l'ammontare del sostegno pubblico, l'assegnazione del punteggio di graduatoria, l'individuazione degli interventi non ammissibili, secondo quanto indicato nel Bando-Regolamento;

DECRETA

Di approvare la graduatoria allegata per l'anno 2004 dei beneficiari di contributi sulla misura i, sottomisura i5, azione 3 del Piano di Sviluppo Rurale.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Udine, 12 novembre 2004

VIOLA

Allegato

Posizione n.	Beneficiario	N domanda	data	stato	punteggio	totale costi ammissibili (Euro)	spesa pubblica impegnata (Euro)
1	Moraru Sabina	44752910198	13.9.2004	ammessa	15	18.663,98	7.465,59
2	Mezzalira Sara	44752941060	13.9.2004	ammessa	15	17.773,04	7.109,22
3	Gressani Daniela	44752910206	13.9.2004	ammessa	15	17.711,50	7.084,60
4	Pini Angelo	44752910297	14.9.2004	ammessa	15	17.627,00	7.050,80
5	Adami Aldo	44752910248	14.9.2004	ammessa	15	15.920,02	6.368,01
6	De. Fabbro Arduino	44752910255	14.9.2004	ammessa	15	15.036,00	6.014,00
7	Iavarone Luciana	44752941086	14.9.2004	ammessa	15	12.872,13	5.148,85
8	Rizzo Andrea	44752941045	15.9.2004	ammessa	10	38.668,00	15.467,20
9	Vanone Gianni	44752941037	14.9.2004	ammessa	10	15.795,72	6.318,28
10	Comune di Dogna	44752910305	15.9.2004	ammessa	9	69.190,31	27.676,12
11	Braida Marco	44752941052	14.9.2004	ammessa	9	22.039,38	8.815,75
12	Cucit Marisa	44752930048	15.9.2004	ammessa	9	17.889,91	7.155,96
13	Comune di Pulfero	44752941078	14.9.2004	ammessa	5	18.120,00	7.248,00
	Lucchese Luciano Antonio	44752900389	16.9.2004	non ammessa	0	0,00	0,00

VISTO: IL DIRETTORE CENTRALE: VIOLA

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO DISCIPLINA LAVORI PUBBLICI 8 novembre 2004, n. ALP.2-2067-D/ESP/4861. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alla ditta proprietaria dell'immobile da espropriare, da parte del Comune di Cassacco, per la realizzazione dei lavori di infrastrutturazione dell'ambito tra Via Palpor, Via Montareze e Piazza Noacco.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

(omissis)

DECRETA

Art. 1

È determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che l'Amministrazione del Comune di Cassacco è autorizzata a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11, legge n. 865/1971, alla ditta proprietaria dell'immobile da espropriare, per la realizzazione dell'opera citata in oggetto:

Comune di Cassacco

1) Fo. 8, mapp. 1913 (ex 1229/a) di are 0,60
da espropriare: mq. 60
in natura: seminativo
indennità: mq. 60 x euro/mq. 1,80 = euro 108,00

Ditta catastale: Miconi Luigi nato a Cassacco il 26 novembre 1925, proprietario per 1/3; Miconi Mirco nato a Cassacco l'1 ottobre 1914, proprietario per 1/3; Miconi Ugo nato a Cassacco il 27 gennaio 1920, proprietario per 1/3.

Ditta attuale presunta: Miconi Franco, Luigi.

Art. 2

(omissis)

Trieste, 8 novembre 2004

COSLOVICH

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 ottobre 2004, n. 2602.

Legge regionale 18/1996, articolo 6 - Definizione obiettivi e programmi, individuazione risorse e priorità per l'anno 2004 per le iniziative di competenza della Direzione centrale dell'ambiente e dei lavori pubblici. Ulteriori integrazioni.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 6 della legge regionale 29 marzo 1996, n. 18 in base al quale la Giunta regionale definisce ogni anno entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio, sulla base delle indicazioni fornite dagli Assessori per i settori di rispettive competenze, gli obiettivi ed i programmi da attuare, individuando le necessarie risorse, indicando le priorità ed emanando le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione;

VISTA la legge finanziaria 26 gennaio 2004 n. 1, pubblicata sul 2° Supplemento straordinario al Bollettino Ufficiale della Regione n. 5 in data 6 febbraio 2004;

VISTA la legge regionale 26 gennaio 2004, n. 2, concernente il bilancio di previsione per gli anni 2004-2006 e per l'anno 2004 pubblicata sul 1° Supplemento ordinario al Bollettino Ufficiale della Regione n. 5 in data 6 febbraio 2004;

VISTI l'elaborato illustrativo denominato «Definizione obiettivi e programmi, individuazione delle risorse e fissazione criteri di priorità» per le materie di competenza dei Servizi della Direzione centrale dell'ambiente e dei lavori pubblici, con riferimento all'esercizio finanziario 2004, approvato con deliberazione n. 1073 di data 29 aprile 2004 e modificato con deliberazione n. 2174 di data 27 agosto 2004;

VISTA la legge regionale 21 luglio 2004, n. 19 concernente l'assestamento del bilancio 2004 e del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006;

PRESO ATTO che in relazione a nuove esigenze programmatiche manifestatesi nel corso del corrente esercizio finanziario relativamente alle attività di competenza del Servizio dell'idraulica, si rende necessario procedere ad alcune ulteriori integrazioni del documento approvato con la precedente deliberazione n. 1073/2004;

VISTO l'allegato elaborato integrativo;

PRESO ATTO dell'avvenuta diramazione ai sensi della Circolare della Segreteria generale della Presidenza della Giunta n. 4 del 3 maggio 2001;

all'unanimità,

DELIBERA

Di approvare, nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, l'elaborato integrativo degli obiettivi e dei programmi, con l'individuazione delle risorse e l'indicazione dei criteri di priorità, riferiti all'esercizio finanziario 2004, relativamente alle iniziative di competenza del Servizio dell'idraulica della Direzione centrale dell'ambiente e dei lavori pubblici.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DEFINIZIONE OBIETTIVI E PROGRAMMI, INDIVIDUAZIONE DELLE RISORSE E FISSAZIONE DEI CRITERI DI PRIORITÀ

(legge regionale 18/1996, articolo 6)

ANNO 2004

Integrazioni

SERVIZIO DELL'IDRAULICA

3.1 *Funzione obiettivo:* ambiente, foreste e protezione civile

3.1.1. *UPB 4.1.340.1.89 - Spese per studi, monitoraggi e ogni altra attività finalizzata alla conoscenza delle risorse idriche*

Modifica agli obiettivi

Nel corso del corrente esercizio, con deliberazione n. 989 del 22 aprile 2004, la Giunta regionale ha concluso il procedimento di gara per l'affidamento dell'incarico di progettazione delle opere per la laminazione

delle piene nel medio e basso corso del fiume Tagliamento, procedendo alla relativa aggiudicazione. Contestualmente alla predetta aggiudicazione, la Giunta medesima ha stabilito di dare avvio a studi di approfondimento connessi con l'esecuzione di interventi integrativi da effettuarsi lungo tutta l'asta del fiume Tagliamento e con le possibili varianti al Piano stralcio per la sicurezza idraulica del medio e basso corso del fiume Tagliamento, predisposto dall'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave e Brenta-Bacchiglione.

In conseguenza della necessità di disporre di risorse finanziarie, a supporto delle iniziative sopra citate, sull'apposito capitolo 2487, destinato a spese per attività di studio e sperimentazione in materia di difesa del suolo e di risorse idriche, anche in rapporto convenzionale con le Università, con decreto dell'Assessore alle risorse economiche e finanziarie è stato disposto lo storno dell'importo di euro 190.000,00 dal capitolo 2482 al capitolo 2487.

Risorse disponibili

Capitolo	2004	2005	2006
2487	190.000,00	100.000,00	100.000,00

Direttive

Al fine di dar corso alle nuove iniziative disposte dalla Giunta regionale e sopra illustrate, è previsto di stipulare un accordo con l'Università degli studi di Udine, per lo svolgimento di appositi studi di tipo idraulico ed idrologico, e la predisposizione di modelli matematici, riferiti all'asta del fiume Tagliamento.

3.1.4 UPB 4.4.340.2.597 - Spese per opere idrauliche e di sistemazione idrogeologica

Modifica agli obiettivi

Contestualmente alle attività di progettazione delle opere di sistemazione previste lungo il torrente Cormor, la cui esecuzione è stata affidata al Consorzio di bonifica Ledra-Tagliamento, è emersa la necessità dar corso ad uno studio di approfondimento idrologico ed idraulico del bacino idrografico del corso d'acqua.

Risorse disponibili

Capitolo	2003	2004	2005
2471	723.530,29	–	–

Direttive

Per dar corso all'iniziativa sopra citata, concernente la caratterizzazione idraulica e idrogeologica del bacino del torrente Cormor, è prevista una spesa di euro 360.000,00, a valere sui fondi in conto competenza derivata 2003. A tale fine sarà stipulato un accordo con l'Università degli studi di Udine.

Le residue risorse presenti sul capitolo saranno oggetto di futura riprogrammazione, di concerto con l'Autorità di bacino regionale.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 ottobre 2004, n. 2682.

Legge regionale 9/1999, articolo 23 - Graduatoria tra le domande accoglibili presentate a fronte del bando emanato il 7 ottobre 2002, approvata con deliberazione di Giunta regionale 863/2003. Rettifica della graduatoria.

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che l'articolo 23 della legge regionale 9/1999 autorizza l'Amministrazione regionale a costituire presso il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A. un Fondo dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria nella forma della gestione fuori bilancio per l'attivazione di agevolazioni da concedersi, tramite Banche convenzionate con lo stesso ovvero direttamente, a privati in possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale 75/1982 e successive modifiche ed integrazioni, per interventi edilizi destinati all'acquisto, alla costruzione o suo completamento, ovvero al recupero o suo completamento di alloggi aventi le caratteristiche di edilizia residenziale pubblica;

VISTA la legge regionale n. 3 del 25 gennaio 2002, articolo 6 - commi da 26 a 29 - con la quale è stata disposta l'emanazione di apposito bando per l'anno 2002 per la concessione di agevolazioni previste alla lettera b) dell'articolo 23 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9, come modificato dall'articolo 4, comma 4 della legge regionale 18/2000, con priorità per i soggetti che si trovano nella graduatoria tra le domande presentate a fronte del precedente bando che hanno acquistato l'alloggio, o hanno iniziato i lavori, e non hanno ottenuto il finanziamento per mancanza di risorse disponibili;

ATTESO che le agevolazioni di cui alla suddetta lettera b) dell'articolo 23 della legge regionale 9/1999 consistono in contributi in conto interessi, in misura predeterminata, da concedere per agevolare i mutui, attivali dalle Banche convenzionate, fino all'importo di euro 77.468,53 e comunque non oltre l'80% del valore, accertato dalle Banche stesse, dell'immobile oggetto dell'acquisto, o dell'intervento edilizio, talché il beneficiario possa usufruire di un contributo che consenta l'abbattimento dell'onere corrispondente al 50% del tasso di interesse;

VISTO il D.P.Reg. 0240/Pres. di data 9 agosto 2002 con il quale, tra l'altro, per il bando per l'anno 2002 è stalo approvato il regolamento ad integrazione e modifica delle disposizioni di cui alla deliberazione giuntele n. 1540/1999 di approvazione dei criteri e modalità di concessione delle agevolazioni in argomento;

VISTO il decreto del Direttore regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici in data 5 settembre 2002, n. EST/752/E/1/9, reso esecutivo il 9 settembre 2002, con il quale è stato approvato l'atto aggiuntivo rep. atti regionali n. 7704 di data 5 settembre 2002 alla convenzione rep. atti regionali n. 7096 di data 12 luglio 1999, stipulata tra l'Amministrazione regionale ed il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A., ed è stato altresì disposto l'impegno dello stanziamento disponibile di complessivi euro 9.999.293,03;

VISTA la deliberazione giuntale n. 4214 del 6 dicembre 2002 con la quale sono stali approvati gli atti aggiuntivi alle convenzioni stipulate tra il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A. e le banche interessate per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in argomento;

VISTO il decreto del Direttore regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici in data 7 ottobre 2002, n. EST/890/E/1/9, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 41 di data 9 ottobre 2002, con il quale è stato approvato il bando di concorso per la presentazione delle domande da parte dei privati;

VISTA la deliberazione n. 863 di data 3 aprile 2003, con la quale la Giunta regionale ha approvato - a fronte del bando suddetto, emanato il 9 ottobre 2002 - la graduatoria tra le domande accoglibili, l'elenco delle domande non accolte, ed ha altresì assegnato lo stanziamento disponibile alla sezione B del Fondo di cui all'articolo 23, comma VII, della legge regionale 9/1999;

DATO ATTO che con deliberazioni della Giunta regionale n. 1805 di data 30 maggio 2003 e n. 621 di data 19 marzo 2004 sono state apportate alcune integrazioni e modificazioni alla graduatoria approvata con deliberazione giuntale n. 863 di data 3 aprile 2003;

VISTA la nota prot. n. 443 di data 17 giugno 2004, con la quale il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A. ha comunicato che per i signori Zantoni Valentino e Cortolezzis Marzia, e per i signori Zorzetti Marco e Kert Clara, collocati in graduatoria rispettivamente alle posizioni n. 334 e n. 313 a seguito del riconoscimento della priorità di cui al punto 8), lettera A2 del Bando suddetto, in seguito a verifica effettuata presso le Aziende per i Servizi Sanitari di competenza tale priorità non risulta riconoscibile;

VISTO che con la summenzionata nota il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A. comunica altresì che per i signori Zantoni Valentino e Cortolezzis Marzia è riconoscibile la priorità di cui al punto 8), lettera A6 del Bando («coppie giovani») e per i signori Zorzetti Marco e Kert Clara è riconoscibile la priorità di cui al punto 8), lettera A4 del bando («sfrattato»), e pertanto chiede di rettificare la graduatoria in argomento modificando il numero di posizione delle domande in oggetto, collocandole in coda alle altre domande di pari condizione come di seguito riportato:

Zantoni Valentino - Cortolezzis Marzia dal 334 al 2131/1

Zorzetti Marco - Kert Clara dal 313 al 379/1

RITENUTO di dover apportare le necessarie modificazioni ai dati presenti nella graduatoria approvata con le già citate deliberazioni giuntali n. 863/2003, n. 1805/2003 e n. 621/2004 come sopra evidenziato;

SU PROPOSTA dell'Assessore all'ambiente ed ai lavori pubblici;

all'unanimità,

DELIBERA

Art. 1

Sono approvate le seguenti modificazioni alla graduatoria approvata con deliberazioni giuntali n. 863 di data 3 aprile 2003, n. 1805 di data 30 maggio 2003 e n. 621 di data 19 marzo 2004:

– Zantoni Valentino - Cortolezzis Marzia da posiz. 334 a posiz. 2131/1;

– Zorzetti Marco - Kert Clara da posiz. 313 a posiz. 379/1.

Art. 2

Per le finalità di cui al Capo III della legge regionale 7/2000, la presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 ottobre 2004, n. 2819. (Estratto).

Legge 1766/1927 - Comune di Precenicco (Udine). Autorizzazione alienazione terreno soggetto ad usi civici mediante asta pubblica.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

DELIBERA

1. di autorizzare l'alienazione, mediante asta pubblica, dei terreni siti in Comune di Precenicco, così identificati al Nuovo catasto terreni:

– f. 8, mapp. 186 di are 61,22 (ex f. 8, mapp. 39/b);

– f. 8, mapp. 190 di are 04,90 (ex f. 8, mapp. 40/b);

– f. 8, mapp. 197 di are 02,63 (ex f. 8, mapp. 42/b);

- f. 8, mapp. 198 di are 131,97 (ex f. 8, mapp. 42/c);
- f. 8, mapp. 200 di are 08,66 (ex f. 8, mapp. 42/e);

per un totale di are 209,38, al prezzo unitario di euro 10,00 al mq., pari ad un prezzo complessivo di euro 209.380,00 a base d'asta;

2. di prevedere la revoca dell'autorizzazione predetta qualora entro un anno dalla sua comunicazione al Comune di Precenicco (Udine) la medesima Amministrazione comunale non realizzi l'alienazione prevista;

3. di prescrivere che il Comune di Precenicco (Udine) dia tempestiva comunicazione della esecuzione dell'adempimento autorizzato con la presente deliberazione al Commissariato regionale per la liquidazione degli usi civici ed alla Direzione centrale affari internazionali, comunitari ed autonomie locali;

4. di prescrivere che la somma che il Comune di Precenicco (Udine) ricaverà dall'alienazione predetta sia investita in titoli del debito pubblico intestati al Comune di Precenicco (Udine) con vincolo a favore della Regione Friuli-Venezia Giulia per essere destinata, occorrendo, ad opere di carattere permanente di interesse generale della collettività comunale;

5. di precisare che il presente procedimento attiene alla sola materia degli usi civici, ferma restando l'applicazione delle norme in materia urbanistica e di tutela dell'ambiente, cui sono preposti altri uffici ed Amministrazioni, e l'acquisizione e osservanza di ogni altra autorizzazione eventualmente prevista da tali norme;

6. il presente provvedimento sarà pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 ottobre 2004, n. 2899. (Estratto).

Legge 1766/1927 - Comune di Basiliano (Udine). Autorizzazione cessione e costituzione servitù di passaggio su terreni di presunto uso civico.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

1. di autorizzare il Comune di Basiliano (Udine) ad alienare al Consorzio acquedotto Friuli Centrale il terreno censito in mappa del Comune di Basiliano al fg. 15, mappale 257 (serbatoio acquedotto) di mq. 350, gravato da presunto uso civico, al prezzo di euro 23,25 al mq., nonché a costituire in favore del Consorzio acquedotto Friuli Centrale servitù di passaggio e di acquedotto sul terreno censito in mappa del Comune di Basiliano al fg. 15, mappale 123, gravato da presunto uso civico, al prezzo di euro 10,57 il metro lineare;

2. di prevedere la revoca dell'autorizzazione predetta qualora entro un anno dalla sua comunicazione al Comune di Basiliano (Udine) la medesima Amministrazione comunale non realizzi l'alienazione prevista;

3. di prescrivere che il Comune di Basiliano (Udine) dia tempestiva comunicazione della esecuzione dell'adempimento autorizzato con la presente deliberazione al Commissariato regionale per la liquidazione degli usi civici ed alla Direzione centrale affari internazionali, comunitari ed autonomie locali;

4. di prescrivere che la somma che il Comune di Basiliano (Udine) ricaverà dall'alienazione predetta sia

investita in titoli del debito pubblico intestati al Comune di Basiliano (Udine) con vincolo a favore della Regione Friuli-Venezia Giulia per essere destinata, occorrendo, ad opere di carattere permanente di interesse generale della collettività comunale;

5. di precisare che il presente procedimento attiene alla sola materia degli usi civici, ferma restando l'applicazione delle norme in materia urbanistica e di tutela dell'ambiente, cui sono preposti altri uffici ed Amministrazioni, e l'acquisizione e osservanza di ogni altra autorizzazione eventualmente prevista da tali norme;

6. il presente provvedimento sarà pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 ottobre 2004, n. 2908. (Estratto).

Comune di Tarcento: conferma di esecutività delle deliberazioni consiliari n. 91 del 10 novembre 2003 e n. 58 del 20 settembre 2004, di approvazione della variante n. 16 al Piano regolatore generale comunale.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

1. di ritenere la riserva vincolante, espressa con propria deliberazione n. 2861 del 26 settembre 2003 in merito alla variante n. 16 al Piano regolatore generale comunale del Comune di Tarcento, superata dalle modifiche ed integrazioni in essa introdotte con la deliberazione comunale consiliare n. 91 del 10 novembre 2003, integrata con deliberazione comunale consiliare n. 58 del 20 settembre 2004;

2. di confermare l'esecutività delle suddette deliberazioni consiliari n. 91 del 10 novembre 2003 e n. 58 del 20 settembre 2004, di approvazione della variante n. 16 al Piano regolatore generale comunale del Comune di Tarcento;

3. (omissis)

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 ottobre 2004, n. 2909. (Estratto).

Comune di Torviscosa: conferma parziale di esecutività della deliberazione consiliare n. 12 del 27 aprile 2004, di approvazione della variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale.

LA GIUNTA REGIONALE

(omissis)

all'unanimità,

DELIBERA

1. L'esecutività della deliberazione consiliare del Comune di Torviscosa n. 12 del 27 aprile 2004, di approvazione della variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale, è confermata limitatamente all'approvazione della variante stessa così come modificata in conseguenza sia dell'accoglimento delle osservazioni presentate alla variante medesima da soggetti privati, sia del parziale recepimento delle osservazioni espresse dalla Giunta regionale con deliberazione n. 956 del 16 aprile 2004, ad esclusione delle modifiche conseguenti all'accoglimento dell'osservazione n. 3 presentata da un soggetto privato, per le motivazioni indicate nelle premesse del presente provvedimento;

2. (omissis)

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 novembre 2004, n. 2954.

Articolo 2545-septiesdecies C.C. - Scioglimento per atto dell'autorità di cinque società cooperative senza nomina di Commissario liquidatore.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 2545-septiesdecies C.C. concernente lo scioglimento d'ufficio di società cooperative;

RILEVATO che, dalla documentazione in possesso della Direzione centrale attività produttive, le sottoelencate cooperative si trovano nelle condizioni previste dal predetto articolo 2545-septiesdecies C.C.:

1) «Piccola cooperativa a r.l. DNP Trasporti e Logistica» con sede in Codroipo, costituita il 17 gennaio 2002 per rogito notaio dott.ssa Lucia Stecca di Codroipo;

2) «Promo 1 Soc. coop. a r.l.» con sede in Trieste, costituita il 17 ottobre 1997 per rogito notaio dott. Roberto Comisso di Trieste;

3) «Cooperativa fra Posteggiatori Triestini Soc. coop. a r.l.» con sede in Trieste, ostituita il 28 febbraio 1977 per rogito notaio dott. Vladimiro Clarich di Trieste;

4) «Cooperativa per la ricostruzione di Urbignacco di Buia Soc. coop. a r.l.» con sede in Buia, costituita addì 11 agosto 1976 per rogito notaio dott. Giuseppe Caminiti di Gemona del Friuli;

5) «Cooperativa Casa Veloce Piccola Soc. coop. a r.l.» con sede in Trieste, costituita il 27 gennaio 2000 per rogito notaio dott.ssa Alessandra Malacrea di Trieste;

RAVVISATA pertanto la necessità di procedere allo scioglimento d'ufficio ex articolo 2545-septiesdecies C.C. delle suddette cooperative;

RILEVATA inoltre l'inesistenza di rapporti patrimoniali da definire;

SENTITO il parere unanimemente favorevole espresso in merito, ai sensi del comma 2, lettera a) dell'articolo 10 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, dalla Commissione regionale per la cooperazione nella seduta del 19 ottobre 2004;

VISTO l'articolo 22 D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, così come integrato dall'articolo 1 della legge 17 febbraio 1971, n. 127;

VISTO l'articolo 18 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79;

VISTA la legge 17 luglio 1975, n. 400;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle attività produttive;

all'unanimità,

DELIBERA

- di sciogliere d'ufficio, ex articolo 2545-septiesdecies del C.C., le sottonotate società cooperative, senza far luogo alla nomina dei commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire, ai sensi di quanto previsto dal 1° comma dell'articolo 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) «Piccola Cooperativa a r.l. DNP Trasporti e Logistica» con sede in Codroipo, costituita il 17 gennaio 2002 per rogito notaio dott.ssa Lucia Stecca di Codroipo;

2) «Promo 1 Soc. coop. a r.l.» con sede in Trieste, costituita il 17 ottobre 1997 per rogito notaio dott. Roberto Comisso di Trieste;

3) «Cooperativa fra Posteggiatori Triestini Soc. coop. a r.l.» con sede in Trieste, costituita il 28 febbraio 1977 per rogito notaio dott. Vladimiro Clarich di Trieste;

4) «Cooperativa per la ricostruzione di Urbignacco di Buia Soc. coop. a r.l.» con sede in Buia, costituita addì 11 agosto 1976 per rogito notaio dott. Giuseppe Caminiti di Gemona del Friuli;

5) «Cooperativa Casa Veloce Piccola Soc. coop. a r.l.» con sede in Trieste, costituita il 27 gennaio 2000 per rogito notaio dott.ssa Alessandra Malacrea di Trieste.

Il presente provvedimento sarà trascritto a cura del Conservatore nel Registro regionale delle cooperative e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 novembre 2004, n. 2955.

Articolo 2545-terdecies C.C. - Liquidazione coatta amministrativa della Cooperativa «Prealpi Tre Soc. coop. a r.l.» in liquidazione, con sede in Venzone.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il verbale relativo alla revisione ordinaria ultimato il giorno 27 aprile 2004 alla Cooperativa «Prealpi Tre Soc. coop. a r.l.» in liquidazione, con sede in Venzone, dal quale si rileva che la cooperativa stessa si trova in stato d'insolvenza;

RAVVISATA, pertanto, la necessità, fatta presente anche dal revisore, di porre la predetta cooperativa in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 2545-terdecies C.C.;

SENTITO il parere unanimemente favorevole espresso in merito, nella seduta del 19 ottobre 2004 dalla Commissione regionale per la cooperazione, ai sensi del comma 2, lettera a), dell'articolo 10 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23;

VISTI gli articoli 2545-terdecies C.C., 194 e seguenti del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, 18 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, e 9 della legge regionale 15 novembre 1999, n. 28;

RITENUTO pertanto di nominare quale commissario liquidatore della suddetta Cooperativa il dott. Daniele Delli Zotti, con studio in Udine, Vicolo Repetella, n. 16, iscritto all'Albo dei dottori commercialisti della Provincia di Udine;

VISTA la legge 17 luglio 1975, n. 400;

SU PROPOSTA dell'Assessore regionale alle attività produttive;

all'unanimità,

DELIBERA

• La Cooperativa «Prealpi Tre Soc. coop. a r.l.» in liquidazione, con sede in Venzone, costituita il 21 aprile 1989, per rogito notaio dott. Giovanni Caminiti di Gemona del Friuli, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2545-terdecies C.C., agli articoli 194 e seguenti del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, ed alla legge 17 luglio 1975, n. 400.

• Il dott. Daniele Delli Zotti, con studio in Udine, Vicolo Repetella, n. 16, è nominato commissario liquidatore.

• Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal vigente decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente provvedimento sarà trascritto a cura del Conservatore nel Registro regionale delle cooperative e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 12 novembre 2004, n. 3016.

O.P.C.M. n. 3379 di data 5 novembre 2004 di proroga dell'entrata in vigore della normativa sismica oggetto dell'O.P.C.M. n. 3274 di data 20 marzo 2003.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA l'O.P.C.M. n. 3274 di data 20 marzo 2003, recante «Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica» che all'articolo 2, comma 2, terzo capoverso, cita: «In tutti i restanti casi, fatti salvi gli edifici e le opere di cui al comma 3, la progettazione dovrà essere conforme a quanto prescritto dalla nuova classificazione sismica di cui al comma 1, con la possibilità, per non oltre 18 mesi, di continuare ad applicare le norme tecniche vigenti»;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2325 di data 1 agosto 2003 di recepimento dell'O.P.C.M. n. 3274 di data 20 marzo 2003 che, all'articolo 5, punto e), specifica: «in tutti i restanti casi, fatti salvi gli edifici e le opere di cui al comma 3, dell'articolo 2 dell'Ordinanza, la progettazione, potrà essere conforme a quanto prescritto dalla nuova classificazione sismica, con la possibilità, per non oltre diciotto mesi, di continuare ad applicare le norme tecniche previgenti», come di seguito specificato:

- nelle zone sismiche 1 e 2, per 18 mesi a decorrere dalla data di pubblicazione dell'Ordinanza, possono essere applicate le norme tecniche previgenti o le nuove norme tecniche trascorsi i quali vigeranno solamente quelle nuove;
- nella zona 3 possono essere applicate o meno le norme tecniche previste per le zone sismiche, e, in caso affermativo, può essere applicata in alternativa la vecchia o la nuova normativa, per 18 mesi a decorrere dalla data di pubblicazione dell'Ordinanza, trascorsi i quali vige solamente la nuova;

VISTA l'O.P.C.M. n. 3333 di data 23 gennaio 2004 concernente «Provvedimenti urgenti di protezione civile» con la quale all'articolo 6, comma 7 è stato stabilito che «le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2°, terzo capoverso dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 di data 20 marzo 2003 si applicano anche agli edifici ed alle opere di cui al comma 3 del medesimo articolo 2»;

CONSIDERATO CHE in ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 6, comma 7 dell'O.P.C.M. n. 3333 di data 23 gennaio 2004 ed a modifica di quanto stabilito con deliberazione della Giunta regionale n. 2325 di data 1 agosto 2003, l'obbligo di cui all'articolo 6 della delibera stessa decorre trascorsi 18 mesi dall'entrata in vigore dell'O.P.C.M. n. 3274 di data 20 marzo 2003;

VISTA la legge regionale 24 maggio 2004, n. 15 che all'articolo 4, comma 2 recita «Per le opere pubbliche i cui progetti preliminari siano stati approvati antecedentemente all'emanazione dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 gennaio 2004, n. 3333 (Disposizioni urgenti di protezione civile), possono continuare ad applicarsi le norme tecniche e la classificazione sismica previgenti alla nuova classificazione sismica del territorio del Friuli-Venezia Giulia adottata con delibera della Giunta regionale 1 agosto 2003, n. 2325»;

VISTO che l'articolo 6 dell'O.P.C.M. n. 3379 di data 5 novembre 2004 prolunga di ulteriori sei mesi il periodo transitorio relativo all'applicazione delle norme tecniche in materia di costruzioni in zona sismica oggetto dell'O.P.C.M. n. 3274 di data 20 marzo 2003 per consentire il completamento delle attività di sperimentazione da parte degli operatori e di tutti i soggetti chiamati ad utilizzare o applicare tali norme;

all'unanimità,

DELIBERA

Art. 1

Di prendere atto che quanto stabilito dall'articolo 6 della O.P.C.M. n. 3379 di data 5 novembre 2004 ed a modifica di quanto stabilito dall'articolo 5, punto e) della deliberazione della Giunta regionale n. 2325 di data 1 agosto 2003, il periodo di 18 mesi di cui all'articolo 2, comma 2, terzo capoverso dell'O.P.C.M. n. 3274 di data 20 marzo 2003 è prolungato di ulteriori 6 mesi e pertanto sino all'8 maggio 2005.

Art. 2

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale e sul sito Internet della Regione Friuli-Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, MOBILITÀ E INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

Servizio pianificazione territoriale sub-regionale

Udine

Comune di Basiliano. Avviso di approvazione della variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale e della variante n. 15 al Piano regolatore generale.

Con deliberazioni consiliari n. 53 del 28 settembre 2004 e n. 51 del 28 settembre 2004 il Comune di Basiliano ha preso atto, in ordine rispettivamente alla variante n. 1 al Piano regolatore generale comunale e alla variante n. 15 al Piano regolatore generale, che non sono state presentate osservazioni od opposizioni e non vi è la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32 bis, comma 3 della legge regionale 52/1991, ed ha approvato le varianti stesse, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Basiliano. Avviso di approvazione della variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale e della variante n. 16 al Piano regolatore generale.

Con deliberazioni consiliari n. 56 del 28 settembre 2004 e n. 54 del 28 settembre 2004 il Comune di Basiliano ha preso atto che, in ordine rispettivamente alla variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale e alla variante n. 16 al Piano regolatore generale, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, non sono state formulate riserve vincolanti da parte della Giunta regionale, non vi è la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32, comma 5 della legge regionale 52/1991, ed ha approvato le varianti medesime, ai sensi dell'articolo 32, comma 6 della legge regionale 52/1991.

Comune di Cavasso Nuovo. Avviso di adozione della variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 59 del 18 ottobre 2004, il Comune di Cavasso Nuovo ha adottato la variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Fiumicello. Avviso di approvazione della variante n. 9 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 54 del 29 settembre 2004 il Comune di Fiumicello ha preso atto, in ordine alla variante n. 9 al Piano regolatore generale comunale, che non sono state presentate osservazioni od opposizioni, non vi è la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32 bis, comma 3 della legge regionale 52/1991, ed ha approvato la variante stessa, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Medea. Avviso di adozione della variante n. 12 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 10 del 30 settembre 2004, il Comune di Medea ha adottato la variante n. 12 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 12 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Montereale Valcellina. Avviso di approvazione della variante n. 7 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 46 del 6 ottobre 2004 il Comune di Montereale Valcellina ha preso atto che, in ordine alla variante n. 7 al Piano regolatore generale comunale, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, non sono state formulate riserve vincolanti da parte della Giunta regionale, non vi è la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32, comma 5 della legge regionale 52/1991, ed ha approvato la variante medesima, ai sensi dell'articolo 32, comma 6 della legge regionale 52/1991.

Comune di Montereale Valcellina. Avviso di approvazione della variante n. 9 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 47 del 6 ottobre 2004 il Comune di Montereale Valcellina ha preso atto, in ordine alla variante n. 9 al Piano regolatore generale comunale, che non vi é la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32 bis, comma 3 della legge regionale 52/1991, ed ha approvato la variante stessa, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale 52/1991, modificata in conseguenza dell'accoglimento parziale delle osservazioni ed opposizioni presentate alla variante stessa.

Comune di Paularo. Avviso di approvazione della variante n. 26 al Regolamento edilizio con annesso Programma di fabbricazione.

Con deliberazione consiliare n. 39 del 15 ottobre 2004 il Comune di Paularo ha preso atto che non sono state presentate osservazioni od opposizioni alla variante n. 26 al Regolamento edilizio con annesso Programma di fabbricazione ed ha approvato la variante medesima ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale 52/1991, modificata in conseguenza del recepimento del parere della Direzione centrale pianificazione territoriale, mobilità e infrastrutture di trasporto.

Comune di Pontebba. Avviso di approvazione della variante n. 31 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 50 del 30 settembre 2004 il Comune di Pontebba ha preso atto, in ordine alla variante n. 31 al Piano regolatore generale comunale, che non sono state presentate osservazioni od opposizioni, non vi è la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32 bis, comma 3 della legge regionale 52/1991, e che la Direzione centrale della pianificazione territoriale, della mobilità e delle infrastrutture di trasporto ha espresso parere favorevole, ed ha approvato la variante stessa, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Rivignano. Avviso di approvazione della variante n. 1 al Piano regolatore particolareggiato comunale denominato «Corte d'Agostini».

Con deliberazione consiliare n. 46 del 18 agosto 2004 il Comune di Rivignano ha preso atto della mancata presentazione di osservazioni ed opposizioni al Piano regolatore particolareggiato comunale denominato «Corte d'Agostini» e che la variante stessa non comprende aree e località sottoposte ai vincoli di cui alle parti seconda e terza del decreto legislativo 42/2004, ed ha approvato la variante medesima, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Ronchi dei Legionari. Avviso di approvazione della variante n. 8 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 39 del 29 settembre 2004 il Comune di Ronchi dei Legionari ha preso atto, in ordine alla variante n. 8 al Piano regolatore generale comunale, che non sono state presentate osservazioni od opposizioni, non vi è la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32 bis, comma 3 della legge regionale 52/1991, ed ha approvato la variante stessa, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di San Giovanni al Natisone. Avviso di approvazione della variante n. 11 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 86 del 25 ottobre 2004 il Comune di San Giovanni al Natisone ha preso atto che non sono state presentate osservazioni od opposizioni in ordine alla variante n. 11 al Piano regolatore generale comunale, ed ha approvato la variante stessa, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di San Quirino. Avviso di approvazione della variante n. 44 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 36 del 12 luglio 2004 il Comune di San Quirino ha respinto l'osservazione-opposizione presentata alla variante n. 44 al Piano regolatore generale comunale ed ha approvato la variante stessa, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Tolmezzo. Avviso di approvazione del Piano regolatore particolareggiato comunale relativo alla zona C2 residenziale di espansione estensiva nella frazione di Cadunea.

Con deliberazione consiliare n. 63 del 29 settembre 2004 il Comune di Tolmezzo ha preso atto della mancata presentazione di osservazioni ed opposizioni al Piano regolatore particolareggiato comunale relativo alla zona C2 residenziale di espansione estensiva nella frazione di Cadunea, ha fatto proprio il parere vincolante espresso dal Direttore centrale della pianificazione territoriale, della mobilità e delle infrastrutture di trasporto in ordine al piano medesimo, ed ha approvato il Piano, modificato di conseguenza, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Udine. Avviso di approvazione della variante n. 140 al Piano regolatore generale.

Con deliberazione consiliare n. 117 del 18 ottobre 2004 il Comune di Udine ha respinto l'osservazione presentata alla variante n. 140 al Piano regolatore generale, ha preso atto che non vi è la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32 bis, comma 3 della legge regionale 52/1991 ed ha approvato la variante stessa, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Valvasone. Avviso di adozione della variante n. 15 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 24 del 31 maggio 2004, il Comune di Valvasone ha adottato la variante n. 15 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 15 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Villa Santina. Avviso di approvazione della variante n. 3 al Piano regolatore particolareggiato comunale della zona «O» - comparto B.

Con deliberazione consiliare n. 45 del 18 settembre 2004 il Comune di Villa Santina ha preso atto della mancata presentazione di osservazioni ed opposizioni alla variante n. 3 al Piano regolatore particolareggiato comunale della zona «O» - comparto B, ed ha approvato la variante medesima, ai sensi dell'articolo 45, comma 4 della legge regionale 52/1991.

DIREZIONE CENTRALE SEGRETARIATO GENERALE E RIFORME ISTITUZIONALI

Servizio Libro fondiario

Ufficio Tavolare di Trieste

Completamento del Libro fondiario del C.C. di Contovello - II pubblicazione dell'editto della Corte d'Appello emesso con provvedimento del 15 ottobre 2004.

La Corte d'Appello di Trieste ha emesso l'editto di data 15 ottobre 2004 che si pubblica di seguito per quanto disposto agli articoli dal 3 al 13 del B.L.I. 25 luglio 1871, n. 96.

CORTE D'APPELLO DI TRIESTE

la sezione prima civile, così riunita in camera di consiglio:

- dott. Vincenzo Sammartano - Presidente;
- dott. Eduardo Tammaro - Consigliere;
- dott. Sergio Gorjan - Consigliere relatore;

in conformità alla legge 25 luglio 1871 in R.G.B. - B.L.I. n. 96, richiamata dall'articolo 1, comma 2, R.D. 499/1929,

RENDE NOTO

che è stato predisposto dall'Ufficio tavolare di Trieste un progetto per il completamento del Libro fondia-

rio del Comune censuario di Contovello - con l'inclusione in una neoformata Partita tavolare dell'immobile contrassegnato da frazione di complessive tese quadre 94.49 del catastale 1090, oggi in p.c. 43/1, con iscrizione del diritto di proprietà a nome di Mauro Ciuch nato a Trieste il 26 aprile 1960 senza aggravio alcuno;

che alla neo formata Partita tavolare sarà da attribuirsi efficacia d'iscrizione tavolare dal giorno 15 novembre 2004; che da tale giorno relativamente a detto immobile il diritto di proprietà e gli altri diritti reali, di cui all'articolo 9 T.A. al R.D. 499/1929, si potranno acquistare, modificare od estinguere soltanto con l'iscrizione sul Libro fondiario. Per la regolazione di questa neo formata partita, della quale chiunque potrà prendere visione presso l'Ufficio tavolare di Trieste, viene avviato il procedimento previsto dal paragrafo 5 della legge 25 luglio 1871 in R.G.B. - B.L.I. n. 96 e si

INVITA

tutte quelle persone che:

a) intendono conseguire, in forza d'un diritto acquistato prima del giorno sopra fissato, una modifica a loro favore del diritto di proprietà,

b) avessero, già prima del termine sopra fissato acquistato sull'immobile iscrivendo un diritto d'ipoteca di servitù od altro diritto suscettibile d'iscrizione, a presentare la loro insinuazione in proposito all'Ufficio tavolare di Trieste entro l'1 giugno 2005, a scanso di decadenza dei loro diritti reali, di cui all'articolo 9 T.A. R.D. 499/1929, sulla base dello stato tavolare non impugnato.

L'insinuazione e dichiarazione di tali diritti reali - necessaria ancorché risultino già accertati in forza di sentenza giudiziale ovvero penda già lite circa il loro riconoscimento.

Il termine di presentazione delle insinuazioni o dichiarazioni è perentorio ed insuscettibile di proroga.

Così deliberato in Trieste il 15 ottobre 2004

IL PRESIDENTE:
Vincenzo Sammartano

Completamento del Libro fondiario del C.C. di Opicina.

Il Commissario del completamento del Libro fondiario dell'Ufficio tavolare di Trieste ha provveduto a predisporre il progetto di partita tavolare relativo alla p.c. n. 5439/3 fabbricato e cortile di mq. 53 corrispondente alla frazione di tq. 14 e 74 marcata «c» in giallo del cat. tav. 4810, del Comune Censuario di Opicina.

Il progetto e gli atti relativi vengono messi a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione, per 30 giorni naturali e consecutivi presso l'Ufficio tavolare di Trieste in via Carpison, n. 20 con orario 9.10-12.20 dal lunedì al giovedì e 9.10-11.40 al venerdì a partire dall'1 dicembre 2004.

Contro le risultanze degli atti possono essere proposte, per iscritto, osservazioni al Commissario.

Le osservazioni possono essere proposte negli stessi termini di pubblicazione del progetto.

Si fa riserva di convocare le parti, in momento successivo, per l'esame di eventuali osservazioni.

IL COMMISSARIO DEL COMPLETAMENTO
PRESSO L'UFFICIO TAVOLARE DI TRIESTE:
P. Zanier

Completamento del Libro fondiario del C.C. di Santa Maria Maddalena Inferiore.

Il Commissario del completamento del Libro fondiario dell'Ufficio tavolare di Trieste ha provveduto a predisporre il progetto di partita tavolare relativo alla p.c. n. 3487/4 urbana di mq. 15966, del Comune Censuario di Santa Maria Maddalena Inferiore.

Il progetto e gli atti relativi vengono messi a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione, per 30 giorni naturali e consecutivi presso l'Ufficio tavolare di Trieste in via Carpison, n. 20 con orario 9.10-12.20 dal lunedì al giovedì e 9.10-11.40 al venerdì a partire dall'1 dicembre 2004.

Contro le risultanze degli atti possono essere proposte, per iscritto, osservazioni al Commissario.

Le osservazioni possono essere proposte negli stessi termini di pubblicazione del progetto.

Si fa riserva di convocare le parti, in momento successivo, per l'esame di eventuali osservazioni.

IL COMMISSARIO DEL COMPLETAMENTO
PRESSO L'UFFICIO TAVOLARE DI TRIESTE:
P. Zanier

Completamento del Libro fondiario del C.C. di Trieste.

Il Commissario del completamento del Libro fondiario dell'Ufficio tavolare di Trieste ha provveduto a predisporre il progetto di partita tavolare relativo alle p.c. n. 5741/22 edificio e tettoia di mq. 1935, p.c. n. 5741/23 edificio di mq. 156, p.c. n. 5829 centrale elettrica di mq. 1795, p.c. n. 5832 edificio di mq. 205, p.c. n. 5833/1 piazzale di mq. 538719, p.c. n. 5833/2 hangar di mq. 8120, p.c. n. 5833/3 hangar di mq. 6830, p.c. n. 5833/4 hangar di mq. 6940, p.c. n. 5833/5 hangar di mq. 4380, p.c. n. 5833/6 sala macchine di mq. 70, p.c. n. 5833/8 pesa di mq. 42, p.c. n. 5833/10 edificio di mq. 530, p.c. n. 5833/12 magazzino di mq. 3940, p.c. n. 5833/13 edificio di mq. 175, p.c. n. 5833/15 edificio uffici di mq. 370, p.c. n. 5833/16 magazzino di mq. 945, p.c. n. 5833/17 pesa di mq. 32, p.c. n. 5833/18 pesa di mq. 13, p.c. n. 5833/19 pesa di mq. 29, p.c. n. 5833/20 magazzino di mq. 113, p.c. n. 5833/21 magazzino di mq. 142, p.c. n. 5833/22 chiosco di mq. 15, p.c. n. 5833/23 pesa di mq. 21, p.c. n. 5833/24 edificio uffici di mq. 900, p.c. n. 5833/25 magazzino di mq. 4750, p.c. n. 5833/26 improduttivo di mq. 3416, p.c. n. 5833/27 magazzino di mq. 1625, p.c. n. 5833/28 edificio Molini di mq. 1670, p.c. n. 5833/29 tettoia di mq. 1275, p.c. n. 5833/30 magazzino di mq. 206, p.c. n. 5833/31 urbana di mq. 1811, p.c. n. 5833/33 magazzino di mq. 105, p.c. n. 5833/34 edificio G. Finanza di mq. 118, p.c. n. 5833/36 improduttivo di mq. 8957, p.c. n. 5833/37 improduttivo di mq. 6464, p.c. n. 5833/38 improduttivo di mq. 3321, p.c. n. 5833/39 improduttivo di mq. 1926, p.c. n. 5833/40 improduttivo di mq. 3447, p.c. n. 5833/41 improduttivo di mq. 5657, p.c. n. 5833/42 improduttivo di mq. 13351, p.c. n. 5833/43 urbana di mq. 614, p.c. n. 5833/44 urbana di mq. 145, p.c. n. 5833/45 urbana di mq. 147, p.c. n. 5833/46 improduttivo di mq. 2372, p.c. n. 5833/47 improduttivo di mq. 2511, p.c. n. 5833/48 urbana di mq. 1430, p.c. n. 5833/49 urbana di mq. 706, p.c. n. 5833/50 urbana di mq. 533, p.c. n. 5833/51 urbana di mq. 68, p.c. n. 5833/52 urbana di mq. 856, p.c. n. 5836 magazzino di mq. 8325, p.c. n. 5837 magazzino di mq. 8300, p.c. n. 5838 magazzino di mq. 8760, p.c. n. 5842 edificio officina di mq. 1750, p.c. n. 5844 magazzino di mq. 9660, p.c. n. 5845 edificio di mq. 135, p.c. n. 5975 edificio di mq. 4380, p.c. n. 5976 edificio di mq. 70, p.c. n. 5977 edificio di mq. 515, p.c. n. 5979 edificio di mq. 280, p.c. n. 5981 improduttivo di mq. 1603, p.c. n. 5982 edificio garage di mq. 1905, p.c. n. 5986 hangar di mq. 8120, p.c. n. 5987 hangar di mq. 6858, p.c. n. 5988 magazzino granaglie di mq. 4810, p.c. n. 5991 magazzino di mq. 9855, p.c. n. 5992 edificio di mq. 8930, p.c. n. 5993/1 improduttivo di mq. 3507, p.c. n. 5993/2 garitta finanza di mq. 27, p.c. n. 5997/1 via della rampa di mq. 5246, p.c. n. 5997/2 chiosco bar di mq. 24, del Comune Censuario di Trieste.

Il progetto e gli atti relativi vengono messi a disposizione di chiunque abbia interesse a prenderne visione, per 30 giorni naturali e consecutivi presso l'Ufficio tavolare di Trieste in via Carpison, n. 20 con orario 9.10-12.20 dal lunedì al giovedì e 9.10-11.40 al venerdì a partire, dell'1 dicembre 2004.

Contro le risultanze degli atti possono essere proposte, per iscritto, osservazioni al Commissario.

Le osservazioni possono essere proposte negli stessi termini di pubblicazione del progetto.

Si fa riserva di convocare le parti, in momento successivo, per l'esame di eventuali osservazioni.

IL COMMISSARIO DEL COMPLETAMENTO
PRESSO L'UFFICIO TAVOLARE DI TRIESTE:
P. Zanier

PARTE SECONDA

LEGGI, REGOLAMENTI, ATTI DELLO STATO E PROVVEDIMENTI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

(Gazzetta Ufficiale - 1ª Serie speciale n. 40 del 13 ottobre 2004)

CORTE COSTITUZIONALE

RICORSO n. 21 del 9 settembre 2004 per conflitto di attribuzione depositato in Cancelleria il 16 settembre 2004 (della Regione Friuli-Venezia Giulia).

Ricorso contro il Presidente del Consiglio dei Ministri per la dichiarazione che non spetta allo Stato, nominare con decreto ministeriale, senza previa intesa con la Regione, il Presidente dell'Autorità portuale di Trieste e per il cosneguente annullamento del decreto 15 luglio 2004 del Ministro delle infrastrutture dei trasporti e della delibera 3 giugno 2004 del Consiglio dei Ministri.

Porti - Autorità portuale - Nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Trieste disposta con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti - Conflitto di attribuzione sollevato dalla Regione Friuli-Venezia Giulia - Denunciata illegittimità derivata del provvedimento ministeriale per illegittimità costituzionale dell'articolo 6 del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136, già impugnato in via principale, recante modifiche alle procedure di nomina del Presidente dell'Autorità portuale - Inosservanza delle disposizioni contenute nel decreto legge in ordine alla designazione di una terna di candidati, all'esperimento di un tentativo di accordo diretto con la Regione e al termine di decorrenza di trenta giorni prima di poter procedere autonomamente alla nomina - Omessa convocazione del Presidente della Regione - Violazione del principio di leale collaborazione - Nomina del solo candidato per il quale la Regione ha espressamente dissentito - Inapplicabilità del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136 nella Regione ricorrente, per avvenuto esercizio della potestà legislativa regionale in materia (legge Regione Friuli-Venezia Giulia 24 maggio 2004, n. 17) - Violazione delle prerogative costituzionali regionali.

– Delibera del Consiglio dei ministri del 3 giugno 2004; decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 15 luglio 2004.

– Costituzione, articoli 117, e 118, in relazione all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3; Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia (legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1), in particolare articolo 44, e relative norme di attuazione.

Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia, in persona del presidente della giunta regionale pro tempore, autorizzato con delibera della Giunta regionale n. 2166 del 27 agosto 2004 (doc. 1), rappresentata e difesa - come da mandato in calce al presente atto - dall'avv. prof. Giandomenico Falcon di Padova, con domicilio eletto in Roma presso l'Ufficio di rappresentanza della Regione, in Piazza Colonna, 355;

Contro il Presidente del Consiglio dei Ministri per la dichiarazione che non spetta allo Stato, nominare con decreto ministeriale, senza previa intesa con la regione, il Presidente dell'Autorità portuale di Trieste, e per il conseguente, annullamento del decreto 15 luglio 2004 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; della delibera 3 giugno 2004 del Consiglio dei ministri, per violazione:

– della legge costituzionale n. 1 del 1963 e delle relative norme di attuazione;

– degli articoli 117 e 118 della Costituzione, in relazione all'articolo 10 legge costituzionale n. 3 del 2001;

– del principio di leale collaborazione tra lo Stato e le Regioni.

FATTO

Il presente conflitto è reso necessario dall'ulteriore lesivo svolgimento di una vicenda già portata all'attenzione di codesta Corte con il ricorso, notificato in data 27 luglio 2004, avverso l'articolo 6 D.L. n. 136/2004, il quale consente, a certe condizioni, di prescindere dall'intesa con la regione richiesta dall'articolo 8 legge n. 84/1994 per la nomina del Presidente dell'Autorità portuale.

L'atto qui impugnato non solo ha nominato il Presidente dell'Autorità portuale di Trieste in assenza di qualunque intesa con la regione, in pretesa (ma in realtà, come si dirà, arbitraria) applicazione all'articolo 6 decreto legge n. 136/2004 (nel frattempo convertito, con modifiche, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186), ma ha nominato l'unica persona in relazione alla quale la regione ha espresso un positivo dissenso.

La situazione normativa e le vicende fino al D.L. n. 136/2004.

Per meglio chiarire la vicenda sia consentito qui di riportarne i dati essenziali, quali ricostruiti nel ricorso appena citato:

«In base a quanto stabilito dall'articolo 70, ultimo comma, dello Statuto ("con legge della Repubblica, entro un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto, saranno emanate norme per l'istituzione dell'ente del porto di Trieste e per il relativo ordinamento"), l'articolo 1 della legge n. 589/1967 costituiva l'Ente autonomo del porto di Trieste quale ente pubblico economico sottoposto alla vigilanza del Ministero della marina mercantile.

La legge n. 84/1994, nel riformare l'ordinamento dei porti, all'articolo 6 previde nel porto di Trieste (come in altri porti) l'Autorità portuale, ente pubblico autonomo. Nella stessa legge l'articolo 8, comma 1, disciplina la nomina del Presidente dell'Autorità portuale, stabilendo che "il presidente è nominato, previa intesa con la regione interessata, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, nell'ambito di una terna di esperti di massima e comprovata qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale designati rispettivamente dalla provincia, dai comuni e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la cui competenza territoriale coincide, in tutto o in parte, con la circoscrizione di cui all'articolo 6, comma 7».

La disposizione precisa che la terna deve essere «comunicata al Ministro dei trasporti e della navigazione tre mesi prima della scadenza del mandato», che «il Ministro, con atto motivato, può chiedere di comunicare entro trenta giorni dalla richiesta una seconda terna di candidati nell'ambito della quale effettuare la nomina», e che, «qualora non pervenga nei termini alcuna designazione, il Ministro nomina il presidente previa intesa con la regione interessata, comunque tra personalità che risultano esperte e di massima e comprovata qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale».

Dunque, già l'articolo 8, comma 1, legge n. 84/1994 assegnava alla regione un ruolo di codeterminazione nella nomina del presidente, attraverso la necessaria intesa. A provincia, comuni e camere di commercio era pure assegnato un ruolo importante attraverso la designazione di una prima ed eventualmente di una seconda tema di candidati: fermo restando che, ove nessuna terna fosse pervenuta, la determinazione spettava comunque all'intesa tra lo Stato e la regione.

Nella materia è poi intervenuta la riforma del Titolo V della parte seconda della Costituzione, operata dalla legge costituzionale n. 3 del 2001. Infatti, il nuovo testo dell'articolo 117, terzo comma, attribuisce alle regioni ordinarie competenza concorrente sui «porti». Come noto, le disposizioni del nuovo Titolo V sono applicabili anche alle regioni speciali là dove prevedano forme di autonomia più ampie rispetto agli statuti speciali (articolo 10 legge costituzionale n. 3 del 2001).

Nonostante l'espansione costituzionale della competenza delle Regioni, e tra queste della Regione Friuli-Venezia Giulia, la disposizione qui impugnata - l'articolo 6 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136 (Disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione), intitolato: modificazioni alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 - in realtà restringe e sminuisce il ruolo della regione, rendendo l'intesa con essa meramente facoltativa. Essa infatti dispone, aggiungendo il comma 1-bis all'articolo 8, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, che «esperite le procedure di cui al comma 1, qualora entro trenta giorni non si raggiunga l'intesa con la regione interessata, il Ministro può chiedere al Presidente del Consiglio dei ministri di sottoporre la questione al Consiglio dei ministri, che provvede con deliberazione motivata».

La disposizione legislativa qui impugnata, pur avendo carattere generale ed astratto - e riferendosi perciò in generale ai porti, e non specificamente a quello di Trieste - si inserisce però in modo specifico nel quadro della vicenda che da oltre un anno impedisce - la regione ricorrente ritiene senza sua responsabilità - la nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Trieste: e di questa vicenda converrà qui rammentare i tratti essenziali.

Essendo prossimo a scadenza (13 ottobre 2003) il mandato del presidente dell'Autorità portuale del porto di Trieste, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con nota del 22 aprile 2003 richiedeva alla Provincia di Trieste, alla Camera di Commercio di Trieste ed ai Comuni di Trieste e di Muggia (cioè agli enti previsti dall'articolo 8 della legge n. 84/1994) la designazione della terna di esperti di rispettiva competenza.

Gli enti in questione, tuttavia, anzichè indicare una terna, entro la quale Ministero e regione potessero fare la propria scelta, hanno indicato - con nota congiunta dell'8 maggio 2003 sottoscritta da tutti i legali rappresentanti degli stessi - quale candidato unico la dott.ssa Marina Monassi. è evidente la plateale violazione della legge, ed in pratica l'abnorme pretesa di tali enti di scegliere essi in modo vincolante e definitivo il Presidente dell'Autorità portuale.

È evidente anche la lesione, da parte di tali enti, delle competenze della regione, e dello stesso Ministero, il cui ambito di scelta sarebbe venuto a ridursi ad un solo nome.

Tuttavia, il Ministro, anziché rilevare la lesione e fare quanto necessario ad eliminarla, inopinatamente con nota del 4 luglio 2003, indirizzata alla, regione, riteneva «di poter concordare con la volontà espressa dagli enti locali» e segnalava il suo «orientamento sul nominativo della dott.ssa Monassi», restando «in attesa di conoscere le valutazioni della regione per l'acquisizione della prescritta intesa e la prosecuzione del procedimento di nomina» (doc. 2).

La regione, con nota dell'8 luglio 2003 (doc. 3), dopo aver ricordato l'importanza della procedura delineata dall'articolo 9 della legge n. 84/1994 e aver richiamato il *curriculum* della dott.ssa Monassi, comunicava di non poter «esprimere l'intesa sulla proposta della dott.ssa Monassi quale presidente dell'Autorità portuale di Trieste». Con la medesima nota, anche alla luce delle considerazioni rappresentate dal Presidente della Regione al Ministro nel corso di un incontro precedente, veniva richiesto il rinnovo della procedura di nomina.

A questo punto, con nota del 18 luglio 2003 (doc. 4), il Ministro, rilevato il mancato raggiungimento dell'intesa con la regione, chiedeva agli enti «di voler nuovamente procedere alla designazione del candidato entro trenta giorni dal ricevimento» della nota stessa. Il Ministro richiamava l'articolo 8 legge n. 84/1994 ma non precisava la necessità di proporre una terna, ed utilizzava anche la curiosa (rispetto alle previsioni di legge) espressione (il *«candidato»*) sopra evidenziata in corsivo.

La Provincia, i Comuni di Trieste e Muggia e la Camera di Commercio, con note tutte eguali del 30 luglio 2003 (doc. 5), nuovamente incuranti del dettato legislativo, ma pronti a cogliere il nascosto suggerimento del Ministro, non solo riproponevano un solo nominativo, ma incredibilmente riproponevano lo stesso e solo nominativo della dott.ssa Monassi, senza neppure menzionare il disaccordo della regione e sottolineando la propria «unità d'intenti»: come se questa potesse sostituire il rispetto delle leggi e delle competenze costituzionali.

Avuta notizia di ciò, il presidente della regione con nota del 7 agosto 2003 (doc. 6) ribadiva la necessità che il presidente fosse nominato nell'ambito di una tema di esperti, chiedendo al Ministro «di espletare gli adempimenti prescritti verificando, se ne sussistono i presupposti, l'inadempienza degli enti tenuti alle indicazioni della terna», al fine di «attivare... entro il termine di scadenza dell'attuale Presidente, la procedura di nomina prevista dall'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 8 della citata legge n. 84/1994.»

A questa nota del Presidente della regione rispondeva il capo di gabinetto del Ministro in data 12 settembre 2003 (doc. 7). In tale nota, si prospettava una teoria - ad avviso della regione davvero singolare - secondo la quale l'articolo 8 legge n. 84/1994 non richiede una «terna» di candidati per dare al Ministro e alla Regione la possibilità di scegliere fra persone diverse ma solo perché gli enti proponenti appartengono a tre «tipi» diversi, per cui, se gli enti concordano su un unico nome, sarebbe legittima la proposta di quest'ultimo. Il Capo di gabinetto, dunque, affermava la legittimità del procedimento fin lì seguito, precisava di voler evitare «il ricorso alle forme procedurali garantiste» (*sic*) e concludeva rappresentando «l'inalterato intento di questa Amministrazione di pervenire quanto prima al raggiungimento di un accordo» con la regione: nel senso, evidentemente, di costringere la regione a consentire sull'unico candidato prospettato.

Ed infatti il 17 settembre 2003 (doc. 8), il Ministro riproponeva alla regione il nominativo della dott.ssa Monassi, sul quale già nella prima tornata la regione aveva espresso valutazione motivatamente negativa.

Tale valutazione veniva reiterata con nota del 19 settembre 2003 (doc. 9). Con tale nota si ribadiva l'illegittimità di una nomina effettuata sulla base della designazione di un solo candidato (alla luce della lettera e della *ratio* dell'articolo 8 legge n. 84/1994) e si sottolineava «la inequivocabile mancanza del possesso dei requisiti di legge da parte della dott.ssa Monassi», dato che (oltre ad «altre valutazioni desumibili dal *curriculum*») «la candidata risulta laureata in biologia e quindi è sprovvista, *de iure*, della preparazione universitaria essenziale per rispondere al requisito della «massima e comprovata qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuali».

La Regione, peraltro, confermava «l'intendimento ... di contribuire a scegliere il nuovo Presidente dell'Autorità portuale entro i termini di scadenza previsti dalla legge, esercitando appieno le competenze e i poteri ad essa riservati anche nel merito, sia nell'ambito della procedura ordinaria prevista nella prima parte dell'articolo 8, primo comma, sia nella procedura alternativa prevista nella seconda parte della medesima norma», e assicurava «la disponibilità... a concorrere, con la propria intesa, anche ad altre procedure che eventualmente il Ministero ritenesse necessario adottare per far fronte ad eventuali situazioni di necessità e urgenza.».

A tale nota della Regione, di data 19 settembre, non seguiva alcuna risposta da parte ministeriale: nonostante la ricordata solenne affermazione con cui si chiudeva la nota del 12 settembre 2003 circa «l'inalterato intento» dello Stato «di pervenire quanto prima al raggiungimento di un accordo» con la Regione.

Invece, il 10 ottobre il Ministro, senza alcuna consultazione con la regione, procedeva alla nomina di un Commissario dell'Autorità portuale di Trieste. La nomina del Commissario decorreva dal 14 ottobre 2003, giorno successivo alla scadenza del mandato del presidente in carica, senza neppure consentire la ordinaria *prorogatio* dello stesso per la durata prevista dal decreto legge n. 293/1994, conv. in legge n. 444/1994. L'atto di nomina veniva impugnato dalla Regione Friuli-Venezia Giulia avanti al Tribunale amministrativo regionale del Friuli-Venezia Giulia.

Nel frattempo, anche in relazione alle difficoltà incontrate nello svolgimento della procedura prevista dalla legge n. 84 del 1994, la regione veniva elaborando una propria legge che, approvata, diveniva la legge regionale 24 maggio 2004, n. 17 (pubblicata nel supplemento straordinario al Bollettino Ufficiale della Regione n. 8 del 26 maggio 2004, ed entrata in vigore il giorno della pubblicazione), il cui articolo 9 dispone ora (ovviamente in relazione al solo porto di Trieste) quanto segue:

«1. - Ai fini della nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Trieste, la Provincia di Trieste, il Comune di Trieste, il Comune di Muggia e la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste individuano tre nominativi di esperti di massima e comprovata qualificazione professionale nei settori dell'economia, dei trasporti e portuale. Tali nominativi sono comunicati, tre mesi prima della scadenza del mandato del Presidente dell'Autorità portuale di Trieste, al presidente della regione il quale, con atto motivato, può chiedere ai succitati enti di comunicare, entro trenta giorni dalla richiesta, la candidatura di ulteriori tre soggetti al fine di effettuare la nomina. Ricevute le proposte, il presidente della regione promuove, in attuazione del principio di leale cooperazione, le procedure per l'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Qualora nei termini di cui al comma 1 non pervenga alcuna designazione, il Presidente della Regione, previa intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nomina comunque il Presidente dell'Autorità Portuale di Trieste tra personalità che risultano esperte e di massima e comprovata qualificazione professionale nei settori dell'economia, dei trasporti e portuale.

3. La revoca del mandato del Presidente dell'Autorità portuale di Trieste, lo scioglimento del comitato portuale e le eventuali nomine commissariali sono disposte con decreto del presidente della regione d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 7 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale).

4. In fase di prima applicazione, la comunicazione dei nominativi di cui al comma 1 avviene entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

In pratica, in attuazione dei principi costituzionali di cui all'articolo 117 e 118 della Costituzione, come innovata dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, e nell'esercizio della propria potestà legislativa concorrente in materia di porti (spettante ex art. 117, comma 3, in collegamento con l'articolo 10 legge costituzionale n. 3/2001), la Regione Friuli-Venezia Giulia invertiva i ruoli assegnati dalla legge n. 84/1994 al presidente della regione ed al Ministro, conferendo al primo la responsabilità del procedimento ed il compito finale della nomina, al secondo quello di dare l'intesa a ulteriore garanzia degli interessi generali del sistema portuale.

Risulta alla Regione - dalla nota del Dipartimento affari regionali 9 giugno 2004, n. prot. 4877/2004, che con determinazione del 3 giugno 2004 il Consiglio dei ministri ha deciso l'impugnazione della legge regionale in questione davanti a codesta ecc.ma Corte costituzionale.

A soli due giorni di distanza dalla pubblicazione della legge regionale, il Governo, su proposta concertata (per questa parte) con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottava il decreto-legge qui impugnato, n. 136 del 28 maggio 2004, il cui articolo 6 inseriva il comma 1-bis nell'articolo 8 legge n. 84/1994, statuendo che, «esperite le procedure di cui al comma 1, qualora entro trenta giorni non si raggiunga l'intesa con la regione interessata entro i brevi termini in esso definiti, il Ministro può chiedere al Presidente del Consiglio dei ministri di sottoporre la questione al Consiglio dei ministri, che provvede con deliberazione motivata».

È da notare che, il 27 maggio 2004, la Conferenza dei Presidenti delle regioni, essendo venuta a conoscenza delle intenzioni del Governo, aveva inviato una nota al Ministro delle infrastrutture ed al Ministro per gli affari regionali (doc. 10), nella quale si giudicava illegittima la norma qui impugnata e si chiedeva un incontro urgente per «individuare un percorso condiviso che consenta di superare le divergenze registrate».

Le vicende successive al decreto legge n. 136/2004: nomina della sola persona sulla quale la regione ha dissentito e modifica non retroattiva del decreto-legge.

È sulle vicende ora ricordate che si innestano quelle che hanno originato il presente conflitto.

Infatti, in pretesa attuazione dell'articolo 6, D.L. n. 136/2004, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti richiedeva al Presidente del Consiglio dei Ministri di sottoporre la questione al Consiglio dei Ministri stesso, che si pronunciava il 3 giugno 2004.

Come si rileva dal verbale (doc. 11), esso, «preso atto che la dott.ssa Marina Monassi, è stata unanimemente designata dagli enti territoriali interessati (provincia, comune, Camera di commercio) e che sulla predetta designazione non è stata raggiunta l'intesa tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e la Regione Friuli-Venezia Giulia, delibera - ai sensi del predetto comma 1-bis - che lo stesso Ministro, previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, possa procedere alla nomina della dott.ssa Marina Monassi a Presidente dell'Autorità portuale di Trieste, considerata la necessità di evitare l'ulteriore prosecuzione della gestione commissariale dell'Autorità portuale e considerata altresì l'univocità della designazione da parte degli enti esponenziali degli interessi maggiormente coinvolti nella nomina».

In altre parole, l'illegittimità compiuta dagli enti locali nel designare un unico candidato invece che una terna è stata assunta a ... motivazione della nomina.

La Regione, venuta a conoscenza. di tale decisione dal comunicato stampa del Governo, con telegramma inviato lo stesso 3 giugno al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed al Presidente Consiglio rilevava che la deliberazione era stata adottata senza il rispetto delle procedure previste per la formulazione dell'intesa ed «in violazione articolo 44 Statuto costituzionale di autonomia di questa regione, che fa obbligo di convocare al Consiglio stesso il Presidente della regione quando siano trattate questioni che riguardano particolarmente la Regione» (doc. 12).

A questo telegramma rispondeva il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota del 15 giugno 2004 (doc. 13), senza peraltro fornire alcuna spiegazione, neppure in ordine alla mancata convocazione del Presidente della, regione alla riunione del Consiglio dei Ministri.

A tale nota il Presidente della regione replicava in data 21 giugno 2004 (doc. 14), ribadendo l'illegittimità della procedura seguita dal Governo e preannunciando il ricorso, nel caso di completamento della procedura.

Si noti che non soltanto il Presidente della regione non è stato invitato alla riunione del Consiglio dei Ministri ma, addirittura, per ottenere copia della deliberazione assunta dal Consiglio medesimo in data 3 giugno è stato necessario per la regione attivare il procedimento di accesso ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 241/1990. Alla richiesta regionale di accesso del 1° luglio 2004 (doc. 15) la Presidenza del Consiglio dei Ministri rispondeva soltanto con nota del 14 luglio 2004, pervenuta alla Regione in data 22 luglio 2004, allegando finalmente copia della deliberazione n. 160/2004 del Consiglio dei Ministri.

Nel frattempo, le competenti Commissioni parlamentari procedevano all'esame del D.L. n. 136/2004, ai fini della sua conversione, ed erano anche chiamate ad esprimere il previsto parere sulla nomina del Presidente dell'Autorità portuale. Dai resoconti delle dichiarazioni di voto, tra l'altro, risulta che la vicenda era riportata al Parlamento in termini non veritieri, e che, in particolare, sarebbe stata indicata la terna di candidati. Perciò, con nota dell'8 luglio 2004 (doc. 16), indirizzata al Presidente della Commissione permanente del Senato,

il Presidente della Regione riassumeva le motivazioni che avevano portato alla mancata intesa da parte della regione, con ampio corredo della corrispondenza intervenuta sull'argomento.

Inoltre, nella perdurante inerzia statale rispetto alle richieste ed iniziative della Regione il Presidente della regione con nota del 15 luglio 2004, inviata al Ministro (doc. 17), ribadiva la posizione della Regione, invitava il Ministro a non procedere alla nomina e constatava che dai resoconti parlamentari risultava «che il decreto-legge sarebbe stato adottato nel tentativo di fermare la legittima azione della regione e sull'erroneo presupposto che il Ministero avrebbe ricercato, infruttuosamente, l'intesa su una terna di nomi che sarebbe stata inviata alla regione per ben due volte».

Sempre il 15 luglio 2004 il Ministro procedeva alla nomina della dott.ssa Marina Monassi a Presidente dell'Autorità portuale di Trieste (doc. 18).

Pochi giorni dopo il D.L. n. 136/2004 - sulla cui base era stata asseritamente fatta la nomina qui contestata - veniva convertito dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, epperò con profonde modificazioni proprio in relazione alle procedure di nomina dei presidenti degli enti portuali.

Infatti, l'articolo 6 del D.L. veniva sostituito, ed ora l'articolo 8, comma 1-bis, legge n. 84/1994 prevede che, «esperite le procedure di cui al comma 1, qualora entro trenta giorni non si raggiunga l'intesa con la regione interessata, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti indica il prescelto nell'ambito di una terna formulata a tale fine dal Presidente della Giunta regionale, tenendo conto anche delle indicazioni degli enti locali e delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura interessati» (enfasi aggiunta); la disposizione stabilisce poi che, «ove il Presidente della Giunta regionale non provveda all'indicazione della terna entro trenta giorni dalla richiesta allo scopo indirizzatagli dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, questi chiede al Presidente del Consiglio dei Ministri di sottoporre la questione al Consiglio dei Ministri, che provvede con deliberazione motivata».

In questo modo, alla regione viene restituito un ruolo significativo, seppur nell'ambito di procedure non completamente regionalizzate. Ma alla nuova normativa viene sottratta proprio la vicenda del porto di Trieste. Infatti, con l'articolo 1, comma 2, della legge di conversione vengono «fatti salvi gli effetti degli atti compiuti ai sensi dell'articolo 8, comma 1-bis, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, introdotto dall'articolo 6 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, fino alla data di entrata in vigore della presente legge». Di fatto, l'unico provvedimento di nomina compiuto dal Ministro ai sensi del decreto legge n. 136/2004, prima della sua conversione in legge, è quello del Presidente dell'Autorità portuale di Trieste. Dunque, lo Stato ha adottato il D.L. n. 136/2004, che reca una disciplina apparentemente generale, solo per superare l'espresso dissenso della Regione Friuli-Venezia Giulia sulla nomina del Presidente dell'Autorità portuale, e poi, una volta compiuta la nomina, ha modificato la norma introdotta, premurandosi di far salva la nomina stessa, pur senza espressamente nominarla.

Anche per ottenere copia del provvedimento di nomina è stato necessario, da parte della Regione, presentare apposita richiesta con nota 5 agosto 2004 (doc. 19).

Il decreto ministeriale è stato trasmesso alla Regione Friuli-Venezia Giulia con nota del 12 agosto 2004, pervenuta il giorno successivo, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (doc. 20).

In chiusura di questa ricostruzione degli elementi fattuali, non si può non sottolineare che, in un procedimento nel quale la legge impone l'intesa e, quindi la «codeterminazione paritaria» tra Stato e regione, la regione, oltre a essere stata scavalcata, ha addirittura dovuto attivare il diritto d'accesso per ottenere copia del provvedimento alla cui formazione - per legge - avrebbe dovuto attivamente partecipare.

La ricorrente regione ritiene che già la semplice narrazione di tali accadimenti mostri che la nomina compiuta dal Ministro, a seguito della deliberazione dei Consiglio dei Ministri, è del tutto illegittima e lesiva delle proprie competenze costituzionali, come ulteriormente viene illustrato dalle seguenti ragioni di

DIRITTO

Premessa. Il diritto applicabile alla nomina del Presidente del Porto di Trieste

Come risulta dalla parte narrativa, la nomina del Presidente del Porto di Trieste è disciplinata sia dalla legislazione statale, con riferimento ai porti in genere, sia dalla legge regionale, e in particolare dalla legge regionale 24 maggio 2004, n. 17, che riguarda specificamente ed esclusivamente l'Autorità portuale di Trieste.

Si pone dunque in primo luogo la questione di quale sia attualmente la legge applicabile a tale nomina.

Per le ragioni che saranno esposte - essenzialmente la competenza regionale e il principio di specialità - la Regione Friuli-Venezia Giulia ritiene che alla nomina dovrebbe applicarsi la legge regionale: e se così è, risulta ovviamente illegittima ed invasiva la nomina compiuta dal Ministro in base alla legislazione statale.

Tuttavia, per chiarezza argomentativa nell'esposizione delle censure si preferisce qui partire dall'ipotesi della perdurante applicabilità della legislazione statale, per mostrare in modo più netto come anche in tale ipotesi la nomina compiuta sia completamente illegittima, arbitraria e lesiva delle competenze costituzionali della regione.

1. Illegittimità derivata per incostituzionalità dell'articolo 6, D.L. n. 136/2004

Qualora dunque, in denegata ipotesi, si ritenga che il rapporto fra la legge regionale n. 17/2004 ed il D.L. n. 136/2004 non debba essere regolato dal criterio di specialità ma da quello cronologico, e si ritenga dunque applicabile il secondo anche in Friuli-Venezia Giulia, gli atti impugnati sarebbero comunque affetti, in via derivata, dai vizi denunciati nel ricorso proposto da questa regione contro l'articolo 6, D.L. n. 136/2004.

È dunque opportuno riportare qui le censure avanzate nel ricorso di cui sopra.

«Violazione dell'articolo 117, comma 3, e dell'articolo 118 Cost., in collegamento con l'articolo 10 legge costituzionale n. 3/2001, in relazione all'eventuale ripristino anche nella Regione Friuli-Venezia Giulia della competenza ministeriale alla nomina.

La giurisprudenza costituzionale ha chiarito che, nelle materie regionali, la legge statale può assegnare allo Stato (e regolare) solo funzioni amministrative che debbano essere esercitate unitariamente, nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza, e che tale attribuzione di funzioni dovrebbe essere frutto di un accordo con le regioni.

In mancanza di procedure di concertazione in sede legislativa, «l'esigenza di esercizio unitario che consente di attrarre, insieme alla funzione amministrativa, anche quella legislativa, può aspirare a superare il vaglio di legittimità costituzionale solo in presenza di una disciplina che prefiguri un *iter* in cui assumano il dovuto risalto le attività concertative e di coordinamento orizzontale, ovverosia le intese, che devono essere condotte in base al principio di lealta» (sent. n. 303/2003, punto 2.2 del *Diritto*, v. anche la sent. n. 6/2004, punto 7 del *Diritto*).

Con l'articolo 6, D.L. n. 136/2004, lo Stato - oltre a «declassare» l'intesa prevista dall'articolo 8, comma 1, legge n. 84/1994, trasformandola da forte a debole - ha anche ribadito la competenza ministeriale.

Ora, come visto, la Regione Friuli-Venezia Giulia, con la propria specifica legislazione, e precisamente con la legge regionale n. 17/2004, ha attribuito al Presidente della Regione il compito della nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Trieste: e ciò in applicazione dell'articolo 118 Cost., che attribuisce all'ente titolare della competenza legislativa il potere di allocazione delle funzioni amministrative.

Naturalmente, la legge regionale ha conservato il potere di codeterminazione del Ministro delle infrastrutture, in considerazione del principio fondamentale espresso dalla legge n. 84 del 1994, tenendo perciò ferma la necessaria intesa preventiva.

Risulta ad avviso della regione evidente che la nomina del Presidente dell'Autorità portuale non è una funzione che possa richiedere un necessario esercizio centrale per essere svolta in modo adeguato. Al contrario, il principio di sussidiarietà e di proporzionalità sono senz'altro soddisfatti da una nomina regionale alla quale lo Stato dia il suo consenso; ed anzi, il principio di adeguatezza, pure stabilito dall'articolo 118 Cost., rende evidentemente preferibile che le valutazioni di base partano dalla realtà locale, del resto secondo un criterio già insito nella stessa legge n. 84 per la formulazione delle «terne» di partenza: criterio che non v'è agione di non far valere anche per la competenza regionale. Si badi che la titolarità statale o regionale del potere di nomina involge anche la complessiva responsabilità del procedimento di nomina: nel caso dell'Autorità portuale di Trieste, il blocco della procedura è dipeso dal fatto che il Ministro ha, in prima battuta, accettato un'unica designazione dagli enti locali e, in seguito, non ha sollecitato la designazione della terna.

Dunque, qualora si ritenga che l'articolo 6, D.L. n. 136/2004 ripristini il potere ministeriale di nomina, abrogando l'articolo 9 legge regionale n. 17/2004, esso risulta illegittimo (in relazione alla Regione Friuli-Venezia Giulia) per violazione dell'articolo 118, commi 1 e 2, Cost., alla luce delle sentt. n. 303/2003 e n. 6/2004 di codesta Corte.

Violazione dell'articolo 117, comma 3, e dell'articolo 118 Cost., in collegamento con l'articolo 10 legge costituzionale n. 3/2001, e del principio di leale collaborazione, in relazione alla possibilità di procedere a nomina senza intesa della regione.

È pacifico che la norma impugnata rientra in una materia in cui la Regione Friuli-Venezia Giulia ha potestà legislativa, salva la determinazione del principi fondamentali da parte dello Stato.

Non può essere dubbio che, entro il proprio ambito di applicazione, l'articolo 6 rende facoltativa l'intesa prima obbligatoria ai sensi dell'articolo 8, comma 1, legge n. 84/1994. Si è visto che, in base alla giurisprudenza costituzionale, nel caso in cui lo Stato eserciti una funzione amministrativa in materia regionale, è necessaria l'intesa con le regioni o la regione specificamente interessata.

Si tratta di un'intesa forte: ciò risulta dall'insieme delle considerazioni svolte dalla Corte costituzionale e anche dalla sent. n. 6 del 2004, che ha considerato legittima la norma statale impugnata perchè prevedeva «un'intesa «forte», nel senso che il suo mancato raggiungimento costituisce ostacolo insuperabile alla conclusione del procedimento» (punto 7 del *Diritto*). Ma la stessa sent. n. 303/2003 ha ritenuto che la mancanza dell'intesa per la individuazione e la localizzazione delle «grandi opere» da inserire nel programma comporta l'inefficacia del programma nella regione interessata. E tali concetti sono stati puntualmente confermati dalla recentissima sentenza n. 233 del 2004, con riferimento alla decisione di realizzazione e alla approvazione del progetto preliminare della Metropolitana di Bologna, per la quale codesta ecc.ma Corte ha confermato la necessità dell'intesa regionale.

Comunque, se anche potesse essere concepibile che, in casi particolari, il coinvolgimento della regione nell'esercizio «unitario» delle funzioni amministrative assuma forme meno intense rispetto a quelle dell'intesa «forte», il caso della nomina dei presidenti delle Autorità portuali non potrebbe costituire uno di quei casi particolari.

Da un lato, infatti, non si può ipotizzare che, per casi di questo genere, l'intesa risulti impossibile. Trattandosi di una nomina, è evidente che, se le parti ispirano il proprio comportamento al principio di leale cooperazione, esse dovranno necessariamente giungere ad un accordo su una persona fra le tre (o, eventualmente, le ulteriori tre) proposte dagli enti locali. Seppur in riferimento ad un caso diverso (si trattava di un conflitto fra C.S.M., e Ministro della giustizia in relazione ad un «concerto» che il Ministro doveva dare ad una commissione del C.S.M.), codesta Corte ha avuto occasione di precisare in modo analitico cosa si intenda per leale collaborazione in occasione di un procedimento di nomina (v. la sent. n. 379 del 1992, punto 7 del *Diritto*).

È opportuno, inoltre, ricordare che lo Stato non rimane sprovvisto di tutela in caso di intesa «forte», perchè anche la regione deve comportarsi rispettando il principio della leale collaborazione, per cui, di fronte ad un'inerzia regionale o ad un diniego di intesa incongruamente motivato, lo Stato potrebbe attivare gli opportuni rimedi giurisdizionali davanti a codesta ecc.ma Corte.

Dall'altro lato, la previsione di meccanismi alternativi all'intesa potrebbe giustificarsi quando alle esigenze di tutela dell'autonomia costituzionale della regione si contrapponessero preminenti esigenze di rango costituzionale, nel senso che il mancato esercizio della funzione «accentrata» ex articolo 118 Cost. nuoccia gravemente ad interessi di rango costituzionale: ma non è certo questo il caso della mancata nomina del Presidente dell'Autorità portuale. Da un lato, infatti, l'articolo 9, comma 1, lettera b), legge n. 84/1994 assegna la funzione di Vice Presidente al comandante del porto sede dell'Autorità portuale e l'articolo 9, comma 4, stabilendo che «per la validità delle sedute è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti in prima convocazione e di un terzo dei medesimi in seconda convocazione», consente il funzionamento del Comitato portuale anche senza il Presidente ed i membri da esso nominati.

Dall'altro lato, qualora già non operasse tale disposizione, non vi sarebbe in ogni modo alcuna necessità operativa di provvedere unilateralmente alla nomina del presidente, dal momento che le necessità immediate potrebbero essere soddisfatte attraverso la nomina di un commissario straordinario, nomina che codesta ecc.ma Corte ha ritenuto possibile qualora sia effettuata in ragione dell'urgenza una volta che siano lealmente avviate le trattative per l'intesa (sent. n. 27 del 2004).

Se non si vuole rendere apparente la «tutela compensativa» riconosciuta dalla Corte costituzionale, attraverso l'intesa, alle regioni in caso di alterazione della ripartizione costituzionale delle competenze legislative, occorre limitare al massimo i casi in cui si può rinunciare all'intesa: la nomina del presidente di un ente pubblico è un tipico caso in cui all'intesa si deve mantenere carattere forte, per le ragioni appena viste.

Dunque, l'articolo 6, D.L. n. 136/2004 lede la sfera costituzionale di competenza regionale perché non solo diminuisce la tutela dell'autonomia regionale rispetto alla norma previgente (il che già potrebbe conside-

rarsi contrastante con l'articolo 5 Cost.) ma opera questa *deminutio* dopo che la Regione Friuli-Venezia Giulia è stata dotata di competenza costituzionale in materia di porti, competenza costituzionale che, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale, può essere derogata (sotto il profilo dell'allocazione e della regolazione delle funzioni amministrative) solo prevedendo un'intesa «forte» con la regione (e, come detto, rispettando i principi di ragionevolezza e proporzionalità nell'applicazione dell'articolo 118, comma 1).

Pertanto, l'articolo 6, D.L. n. 136/2004 viola gli articoli 117, comma 3, e 118, commi 1 e 2, Cost. ed il principio di leale collaborazione, alla luce delle sentt. n. 303/2003, n. 6/2004 e n. 233/2004 della Corte costituzionale.

In subordine al punto 2): violazione dell'articolo 117, comma 3, e dell'articolo 118 Cost., in collegamento con l'articolo 10 legge costituzionale n. 3/2001, e del principio di leale collaborazione, in quanto si prevede che il conflitto venga risolto con la semplice prevalenza di una delle parti.

La disposizione qui impugnata prevede che, in caso di mancata intesa, sia competente a provvedere il Consiglio dei Ministri.

La ricorrente regione desidera sottolineare che non si tratta qui di una questione che possa coinvolgere l'indirizzo politico o le massime scelte di Governo, ma semplicemente della nomina del migliore titolare dell'Autorità portuale.

In situazioni di questa natura, non vi sono interessi costituzionali preminenti che possano richiedere che - in caso di mancata intesa tra Regione e lo Stato, e nella denegata ipotesi che si ritenga legittimo che possa provvedersi in assenza dell'intesa - la decisione venga affidata al Governo, anziché ad una istanza che equilibratamente rappresenti le esigenze delle due parti.

Infatti, è di immediata evidenza che il Consiglio dei Ministri non rappresenta certo una istanza «neutra», o realmente equidistante tra la Regione e il Ministro con il quale l'intesa avrebbe dovuto essere raggiunta, ma rappresenta piuttosto un'istanza dello stesso segno del Ministro stesso, che non solo partecipa alla riunione, ma vi assume la parte del proponente della deliberazione.

Si noti che la parità tra lo Stato e regione nella procedura sostitutiva dell'intesa non viene ripristinata dalla possibilità data alla regione di impugnare per conflitto la determinazione del Governo: essendo evidente che altro è una procedura amministrativa di paritario esame nel merito della questione, altro un sindacato successivo di legittimità sul rispetto del principio di leale collaborazione.

La disposizione in questione risulta dunque costituzionalmente illegittima perché, in presenza di interessi costituzionali di pari dignita', e di natura tale da non mettere in gioco l'indirizzo politico del Governo, stabilisce che in caso di mancata intesa sia chiamato semplicemente a decidere il Governo, anziché stabilire sedi e procedure di decisione che siano sostanzialmente neutre ed equidistanti rispetto alle parti che non hanno raggiunto l'intesa.

In ulteriore subordine al punto 2): violazione dell'articolo 117, comma 3, e dell'articolo 118 Cost., in collegamento con l'articolo 10 legge costituzionale n. 3/2001, e del principio di leale collaborazione, in quanto si prevede che il semplice passaggio di trenta giorni consenta la sostituzione del Governo all'intesa.

Come visto sopra, la norma impugnata consente di prescindere dall'intesa, con delibera del Consiglio dei Ministri, «esperite le procedure di cui al comma 1, qualora entro trenta giorni non si raggiunga l'intesa con la regione interessata».

In pratica, si può sottoporre la questione al Consiglio dei Ministri dopo trenta giorni dal ricevimento della terna di candidati (o della seconda terna di candidati, richiesta dal Ministro) o dopo trenta giorni dalla scadenza del termine per le designazioni (tre mesi prima della scadenza del mandato del Presidente per la prima terna).

Dunque, l'articolo 6 non richiede altro, al fine di consentire la procedura sostitutiva dell'accordo con la regione, che il passaggio dei trenta giorni. Sembra dunque evidente che esso viola le competenze costituzionali della regione ed il principio della leale collaborazione, perché, anche in caso di intesa «debole», lo Stato può decidere unilateralmente solo dopo aver cercato l'accordo con «reiterate trattative» (secondo l'espressione ricorrente nella giurisprudenza costituzionale) e qualora, in sostanza, sia il mancato atteggiamento collaborativo della regione a bloccare il procedimento.

L'articolo 6, invece, sembra dare allo Stato il potere di decidere unilateralmente anche in assenza dei presupposti richiesti dal principio di leale collaborazione.

Ne risulta la violazione dell'articolo 117, comma 3, e dell'articolo 118 Cost., in collegamento con l'articolo 10 legge costituzionale n. 3/2001, e del principio di leale collaborazione.

2. Autonoma illegittimità degli atti impugnati

a) Violazione dell'articolo 6, D.L. n. 136/2004 per mancanza della terna di candidati e del tentativo di accordo diretto con la Regione.

L'articolo 8, comma 1-bis, n. 84/1994, come introdotto dal D.L. n. 136/2004, stabiliva, prima della modifica apportata in sede di conversione di tale decreto, che «esperite le procedure di cui al comma 1, qualora entro trenta giorni non si raggiunga l'intesa con la regione interessata, il Ministro può chiedere al Presidente del Consiglio dei Ministri di sottoporre la questione al Consiglio dei ministri, che provvede con deliberazione motivata» (enfasi aggiunta).

Le «procedure di cui al comma 1» prevedono, inconfutabilmente, che Ministro e regione siano chiamati a raggiungere l'intesa non su un solo nominativo (che rappresenterebbe un vincolo insuperabile) ma su una «terna di esperti» indicata dagli enti locali. Già dall'esposizione in fatto risulta l'illegittimità di una procedura di nomina fondata su una designazione unica da parte degli enti locali.

Si è ricordata la tesi, sostenuta da parte statale, secondo la quale l'articolo 8 legge n. 84/1994 non richiederebbe una «terna» di candidati per dare al Ministro e alla regione la possibilità di scegliere fra persone diverse ma solo perchè gli enti proponenti appartengono a tre «tipi» diversi, per cui, se gli enti concordano su un unico nome, sarebbe legittima la proposta di quest'ultimo: tesi palesemente infondata sia in relazione alla lettera della legge (che parla di «terna», e non di una designazione per ciascun ente locale, e comunque non prevede alternative alla terna) sia in relazione alla sua *ratio*, che è quella di conferire un ruolo importante agli enti locali ma di lasciare un sostanziale potere di scelta ed un sufficiente margine di trattativa al Ministro e alla regione, che, invece, di fronte ad una designazione unica, avrebbero le mani completamente legate. Che la terna non possa ridursi ... ad un solo candidato è stato confermato (ovviamente, ad avviso della Regione) dalla giurisprudenza amministrativa. La sent. Tribunale amministrativo regionale Lazio, sez. IIIter. n. 4891/2003, relativa proprio all'Autorità portuale di Trieste, non solo ha riconosciuto l'assoluta necessità della designazione di una terna ma ha aggiunto che, «non essendo previsto un candidato per ogni ente, è evidente che la designazione della terna non possa che avvenire con il concorde assenso di tutti gli enti interessati» (p. 3). Il Tribunale ha aggiunto che, per il fatto che «si tratta di far luogo alla nomina di un organo monocratico che riveste un notevolissimo rilievo nell'ambito dell'economia del territorio ed in primo luogo della città ove il porto medesimo è ubicato», è «sempre necessaria l'intesa con la regione» ed «è altrettanto indispensabile che la terna... sia affrancata da logiche «di schieramento» e sia composta da tecnici consensualmente individuati dai diversi livelli di governo» (p. 4 s.).

È da rimarcare il diverso atteggiamento tenuto dall'allora Ministro dei trasporti nella procedura giudicata poi legittima dalla sentenza appena citata: mentre ora il Ministro si è accontentato per ben due volte della designazione di un solo nominativo, cinque anni fa il Ministro non accettò la designazione di quattro nomi, perché non c'era il consenso unanime degli enti locali su tre nomi (e la richiesta di un'ulteriore terna fu giudicata legittima dal T.A.R.).

L'illegittimità degli atti impugnati e la loro lesività per le competenze costituzionali della Regione Friuli-Venezia Giulia sembrano dunque palesi.

Inoltre, tale illegittimità sussisterebbe perfino se si condividesse la tesi appena confutata. Infatti, a seguito del primo diniego di intesa, il Ministro ha richiesto agli enti locali «di voler nuovamente procedere alla designazione del candidato entro trenta giorni dal ricevimento». Ora, se anche per assurdo si accettasse che la designazione di una terna sia sostituita da una designazione unica sarebbe comunque inaccettabile che la seconda designazione fosse uguale alla prima già rifiutata. Nel momento in cui il Ministro ha richiesto una seconda designazione, in applicazione dell'articolo 8, comma 1, legge n. 84/1994, gli enti locali avevano comunque il dovere di designare una persona diversa dalla dott.ssa Monassi; è veramente paradossale (oltre che illegittimo) che, di fronte ad una richiesta di designazione originata dalla mancata intesa su un certo candidato, gli enti locali abbiano nuovamente designato lo stesso candidato.

Dunque, perfino nella ipotesi in cui non si ritenesse necessaria la terna di candidati, gli atti impugnati sarebbero illegittimi e lesivi perché la Regione si è vista sottoporre due volte lo stesso candidato.

Inoltre, le «procedure di cui al comma 1» non prevedono solo l'intesa fra Regione e Ministro sulla base

della terna, ma anche il tentativo di accordo diretto fra regione e Ministro «qualora non pervenga nei termini alcuna designazione» (articolo 8, comma 1, ultima frase, legge n. 84/1994).

Pare chiaro che l'inciso appena citato debba essere riferito alla designazione di una terna, dato che più volte nella parte precedente del comma 1 si parla di designazione di una terna. Se, dunque, Stato e Regione hanno il potere-dovere di cercare un'intesa diretta in assenza della designazione di una terna, gli atti impugnati sono affetti da ulteriore illegittimità, perché sono stati adottati senza che lo Stato cercasse un'intesa diretta con la regione ex articolo 8, comma 1, ultima frase, e quindi senza che fossero esperite tutte «le procedure di cui al comma 1».

Si badi che un ipotetico tentativo di affermare che basterebbe la presenza di una designazione qualsiasi ad impedire la possibilità di intesa diretta Regione-Ministro, oltre a scontrarsi con il chiaro contenuto complessivo del comma 1, sarebbe precluso dal principio «dell'interpretazione conforme a Costituzione», in quanto, secondo quell'interpretazione, la procedura di nomina rischierebbe di essere bloccata, con conseguente pregiudizio della continuità dell'azione amministrativa e, quindi, dell'articolo 97 Cost.

b) Violazione dell'articolo 6, D.L. n. 136/2004 in relazione alla decorrenza del termine.

Come visto, la possibilità per il Ministro di far sottoporre la questione al Consiglio dei Ministri è condizionata al decorso di trenta giorni dopo che sono state «esperite le procedure di cui al comma 1». L'articolo 6 decreto legge n. 136/2004 è entrato in vigore il 29 maggio 2004 ed il Consiglio dei Ministri ha autorizzato il Ministro a nominare la dott.ssa Monassi il 3 giugno 2004. Dunque lo Stato ha ritenuto che il termine di trenta giorni, introdotto *ex novo* dal D.L. n. 136/2004, avesse cominciato a decorrere prima dello stesso decreto-legge.

Sembra chiaro, invece, che un termine non può cominciare a decorrere prima di esistere nell'ordinamento. La nuova norma è formulata in modo generale e astratto, celando l'intento soggettivo dei suoi autori: ma questa formulazione richiedeva che, dopo la sua entrata in vigore, fossero esperite le procedure o, perlomeno, che si cercasse nuovamente un'intesa con la regione per trenta giorni. Lo Stato ha invece applicato subito, meccanicamente, la nuova norma alla situazione che stava a cuore al Ministro, stravolgendo però i corretti criteri di applicazione delle norme.

Ne risulta un ulteriore profilo di illegittimità e lesività degli atti impugnati.

c) Violazione dell'articolo 44 St. Friuli-Venezia Giulia.

L'articolo 44 St. Friuli-Venezia Giulia stabilisce che «il Presidente della regione interviene alle sedute del Consiglio dei Ministri per essere sentito, quando sono trattate questioni che riguardano particolarmente la Regione». È incontestabile che la delibera qui impugnata del 3 giugno 2004, relativa all'ente istituito, come esposto, in attuazione dell'articolo 70 dello Statuto, incide su un interesse differenziato e particolarmente rilevante della Regione Friuli-Venezia Giulia (questi sono i requisiti che la giurisprudenza costituzionale ha individuato per ritenere necessaria la partecipazione del Presidente della Regione: v. ad es. la sent. n. 544/1989). Sembra dunque evidente che l'omissione della convocazione del Presidente della regione costituisce violazione dell'articolo 44 dello Statuto e del principio di leale collaborazione, con conseguente ulteriore illegittimità e lesività - oltre che della delibera 3 giugno 2004 - anche del D.M. 15 luglio 2004.

d) Violazione del principio di leale collaborazione.

Dall'ampia esposizione dei fatti sopra compiuta risulta che, mentre la regione si è prodigata per esporre il proprio punto di vista, manifestare la propria disponibilità e addivenire ad un accordo con il Ministro, questi ha tenuto un comportamento ispirato a criteri opposti al principio della leale collaborazione. Il Ministro, infatti, ha accettato senza alcuna obiezione la candidatura unica da parte degli enti locali e non ha mai replicato nel merito alle obiezioni avanzate dalla Regione sulla preparazione della dott.ssa Monassi, né ha mai ipotizzato una possibile candidatura alternativa, né dopo il primo diniego di intesa né dopo il secondo.

Addirittura, dopo il secondo diniego di intesa, il Ministro non ha più risposto alla Regione, ma ha proceduto direttamente alla nomina del Commissario e, dopo il D.L. n. 136/2004, alla nomina del Presidente: non c'è stata dunque alcuna trattativa con la Regione, con palese violazione del principio di leale collaborazione, come delineato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (v., ad es., le sentt. n. 379/1992, n. 351/1991, n. 116/1994 e n. 27/2004).

Persino, come si è già notato, la Regione ha dovuto attivare il diritto di accesso per avere copia degli atti ora impugnati. Ne risulta una ulteriore ragione di autonoma illegittimità e lesività degli atti impugnati.

e) Ulteriore specifica illegittimità della nomina del solo candidato per il quale la Regione ha espressamente dissentito.

Ancora, i provvedimenti qui impugnati sono illegittimi e lesivi per il fatto che il Ministro non solo ha nominato il Presidente dell'Autorità portuale di Trieste sulla base di procedure rese *ab origine* irregolari dalla mancanza della terna, non solo ha provveduto alla nomina senza che il Presidente della regione fosse chiamato a partecipare alla seduta del Consiglio dei Ministri, non solo ha proceduto senza avere minimamente cercato di raggiungere l'intesa sul nominando, ma ha nominato la sola persona sulla quale la regione ha espresso esplicito e motivato dissenso.

Sembra evidente che il grado davvero minimo del potere regionale di dare (o negare) l'intesa è rappresentato dal potere di escludere determinate candidature, ritenute non corrispondenti alle caratteristiche necessarie per l'ufficio.

Diversamente potrebbe dirsi - eventualmente - solo in una situazione in cui apparisse che la regione strumentalmente e in violazione del principio di leale collaborazione esprime aprioristiche valutazioni negative su tutte le candidature proposte: ma non certo in una situazione in cui è stata sottoposta alla regione una sola candidatura, e la regione l'ha motivatamente esclusa: semplicemente, non può spettare allo Stato di nominarla ugualmente, pena la totale vanificazione della procedura d'intesa.

3. Illegittimità per inapplicabilità del D.L. n. 136/2004 nella Regione Friuli-Venezia Giulia

Come visto, gli atti impugnati sono stati adottati in pretesa applicazione dell'articolo 8, comma 1-bis, legge n. 84/1994, introdotto dall'articolo 6, D.L. n. 136/2004.

Si è anche ricordato, però, che, prima dell'entrata in vigore del D.L. n. 136/2004, è entrata in vigore nella Regione Friuli-Venezia Giulia la legge regionale n. 17/2004, con la quale la regione ha esercitato la potestà legislativa che la Costituzione le attribuisce in materia di porti, nel quadro dei principi fondamentali stabiliti dalla legge statale.

Infatti, la regione ha mantenuto nell'essenziale i principi stabiliti dall'articolo 8 della legge n. 84 del 1994 - la terna ed eventualmente la seconda terna proposta dagli enti locali, la successiva intesa tra Regione e Stato per l'individuazione del Presidente - ma ha assunto su di sè (la Regione ritiene in applicazione del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 Cost.) la responsabilità della procedura ed il compito della nomina, attuativa dell'intesa raggiunta con il Ministero.

Pur rispettando i principi fondamentali della legislazione statale, la Regione ha dunque dato alla nomina del Presidente del porto di Trieste una disciplina autonoma e speciale, che ha determinato (salva ovviamente la verifica della sua legittimità costituzionale da parte di codesta ecc.ma Corte costituzionale, dinanzi alla quale, come ricordato, il Governo ha già deliberato l'impugnazione) la cessazione dell'applicazione, sul punto, dell'articolo 8, comma 1, legge n. 84 del 1994.

Il decreto-legge n. 136, qui impugnato interviene a precisare un elemento della procedura prevista dall'articolo 8, comma 1, legge n. 84 del 1994 (il comma 1-bis espressamente si riferisce alle «procedure di cui al comma 1»), una procedura che in quel momento non trovava più applicazione nella Regione. Pare dunque corretto ritenere che, in ossequio al tenore generale dell'articolo 6 e a dispetto dell'intento soggettivo dei suoi redattori, la disciplina prevista dal citato decreto-legge per l'ipotesi della mancata intesa non sia destinata ad applicarsi anche con riferimento al porto di Trieste.

Se così è, la delibera del Consiglio dei ministri del 3 giugno 2004 ed il D.M. 15 luglio 2004 sono assunti in difetto di potere, per non applicabilità delle disposizioni legislative statali sui cui si vorrebbero fondare, e violano pertanto gli articoli 117, comma 3, e 118 Cost. ed al principio di leale collaborazione. Tali illegittimità si traducono in lesione delle prerogative costituzionali della Regione Friuli-Venezia Giulia, che si è vista espropriata del potere di nomina, attuativo della competenza costituzionale in materia di porti.

P. Q. M.

Chiede voglia codesta Corte costituzionale dichiarare che non spetta allo Stato nominare con decreto ministeriale, senza previa intesa con la regione, il Presidente dell'Autorità portuale di Trieste, e conseguentemente annullare il decreto 15 luglio 2004 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; la delibera 3 giugno 2004 del Consiglio dei Ministri, per ragioni e nei termini sopra esposti.

Trieste-Padova, addì 9 settembre 2004

prof. avv. Giandomenico Falcon

(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 248 del 21 ottobre 2004)

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PORDENONE

Nomina del conservatore del Registro delle imprese.

Con provvedimento del Segretario generale, adottato in data 30 settembre 2004, è stata nominata conservatore del Registro imprese di Pordenone, a far data del 1° ottobre 2004, la dott.ssa Cristiana Basso, vice segretario generale dell'Ente.

(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 250 del 23 ottobre 2004)

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI PORDENONE

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi.

Ai sensi dell'articolo 26 del Regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le imprese sottoindicate, già assegnatarie del marchio di identificazione a fianco di ciascuna speificato, hanno cessato l'attività, chiesto la cancellazione dal Registro degli assegnatari dello stesso marchio e riconsegnato i punzoni in dotazione, che sono stati distrutti.

N. marchio	Impresa	Sede	Punzoni
41-PN	Piatto Roberto	Zoppola	2

(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 253 del 27 ottobre 2004)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 14 ottobre 2004.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nelle province della Regione Friuli-Venezia Giulia. Comunicato.

Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale in epigrafe è stato pubblicato il decreto del 14 ottobre 2004 del Ministro delle politiche agricole e forestali con il quale si accerta l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi nella sottoindicata provincia per effetto dei danni alle produzioni nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione alle specifiche misure di intervento previste dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

Pordenone: gelate dal 23 maggio 2004 al 25 maggio 2004: provvidenze di cui all'articolo 5, comma 2, lettere a), b), c), d), nel territorio del Comune di Cimolais.

(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 254 del 28 ottobre 2004)

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 14 ottobre 2004.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi verificatisi nelle province della Regione Friuli-Venezia Giulia. Comunicato.

Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale in epigrafe è stato pubblicato il decreto del 14 ottobre 2004 del Ministro delle politiche agricole e forestali con il quale si accerta l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi nella sottoindicata Provincia per effetto dei danni alle produzioni e alle strutture nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche provvidenze previste dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

Trieste: grandinate del 20 giugno 2004 - provvidenza di cui all'articolo 5, comma 2, lettere a), b), c), d) e articolo 5, comma 3, nel territorio del Comune di Duino Aurisina.

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 14 ottobre 2004.

Accertamento del periodo di irrigolare funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico e UAB di Pordenone. Comunicato.

Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale in epigrafe è stato pubblicato il provvedimento di data 14 ottobre 2004 del Direttore regionale del Friuli-Venezia Giulia con il quale di accerta l'irregolare funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico e UAB di Pordenone nel giorno 6 ottobre 2004.

(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 259 del 4 novembre 2004)

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO
E AGRICOLTURA DI TRIESTE

Nomina del conservatore del registro delle imprese di Trieste.

La Giunta della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste, con deliberazione n. 259 del 20 settembre 2004, ha nominato il vice segretario generale dott.ssa Anna Coloni, conservatore del Registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

PARTE TERZA

CONCORSI E AVVISI

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE
DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

PALMANOVA

(Udine)

Deliberazione del Comitato istituzionale 3 agosto 2004, n. 2 - Legge regionale 3 luglio 2002, n. 16, articolo 7, comma 3, lettera f). Approvazione dello Statuto dell'Autorità di bacino regionale.

IL COMITATO ISTITUZIONALE

PREMESSO:

– che con la legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 concernente «Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico» è stata istituita l'Autorità di bacino regionale;

– che a norma dell'articolo 5, comma 1 delle medesima legge regionale n. 16/2002, nel seguito denominata «legge istitutiva», l'Autorità di bacino regionale opera secondo principi di autonomia e in diretto coordinamento con il Presidente della Regione;

– che a norma dell'articolo 6 della legge istitutiva, sono organi dell'Autorità di bacino regionale, il Comitato istituzionale, il Comitato tecnico ed il Segretario generale;

– che con decreto del Presidente della Regione n. 0117/Pres. di data 13 aprile 2004 è stata conferita, ai sensi del comma 1 dell'articolo 7 della legge istitutiva, delega permanente all'Assessore regionale all'ambiente a presiedere il Comitato istituzionale;

– che a norma dell'articolo 7, comma 3, lettera f), della legge istitutiva, il Comitato istituzionale provvede a regolamentare il funzionamento interno dell'Autorità di bacino regionale per quanto non previsto dalla medesima legge istitutiva;

CONSIDERATO:

– che tra gli strumenti che regolano il funzionamento interno dell'Autorità di bacino regionale il primo e più importante strumento regolamentare è costituito dallo Statuto dell'Autorità di bacino regionale;

– che le norme statutarie devono individuare i principi fondamentali cui deve uniformarsi l'attività istituzionale ed operativa dell'Autorità di bacino regionale, definire i rapporti tra gli organi della medesima Autorità e individuare gli strumenti regolamentari e di controllo dell'azione amministrativa e gestionale;

VISTO il testo delle norme costituenti lo Statuto dell'Autorità di bacino regionale nella forma allegata alla presente deliberazione, quale parte integrante e sentito il parere favorevole del Segretario generale dell'Autorità di bacino regionale, sulla forma e sui contenuti delle norme statutarie;

all'unanimità,

DELIBERA

Art. 1

(Approvazione dello Statuto)

È approvato lo Statuto dell'Autorità di bacino regionale, nel testo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante.

Art. 2

(Pubblicazione)

La presente deliberazione e lo Statuto saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE DELEGATO: MORETTON

IL SEGRETARIO GENERALE: VERRI

Allegato

STATUTO DELL'AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

Art. 1

(Principi fondamentali)

1. L'Autorità di bacino regionale, nel seguito denominata «Autorità di bacino», considera i bacini idrografici quali ecosistemi unitari e riconosce che le acque e il suolo costituiscono una fondamentale risorsa da salvaguardare e utilizzare secondo principi di razionalità e solidarietà, nella tutela delle aspettative e dei diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale.

2. L'Autorità di bacino istituita dall'articolo 5 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16, nel seguito denominata «legge istitutiva», è un Ente di diritto pubblico, con propria personalità giuridica. Il legale rappresentante dell'Ente è il Presidente della Regione ovvero in caso di delega permanente, il Presidente delegato del Comitato istituzionale.

3. L'Autorità di bacino persegue i propri obiettivi istituzionali in materia di difesa del suolo e gestione delle risorse idriche, in attuazione della legge istitutiva, del decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265, e nel rispetto dei principi generali della legge 18 maggio 1989, n.183 e successive modificazioni.

4. Le azioni istituzionali e tecnico-operative sviluppate dall'Autorità di bacino nell'esercizio dei propri compiti istituzionali sono caratterizzate da uno stretto collegamento con gli enti, organismi e associazioni presenti nei bacini idrografici nei quali si avviano gli studi ed i rilevamenti per la redazione del progetto di piano di bacino e sono improntate alla applicazione dei più elevati livelli di conoscenze acquisiti dalla comunità scientifica internazionale in materia di difesa del suolo e di gestione delle risorse idriche.

Art. 2

(Organi e sede)

1. In attuazione di quanto disposto dalla legge istitutiva sono, organi dell'Autorità di bacino:

a) il Comitato istituzionale;

b) il Comitato tecnico;

c) il Segretario generale.

2. A norma della legge istitutiva, l'Autorità di bacino ha sede nel Comune di Palmanova.

Art. 3

(Comitato istituzionale)

1. Il Comitato istituzionale si esprime attraverso deliberazioni ed esercita le competenze previste dalla legge istitutiva ed in particolare le rilevanti funzioni di indirizzo e di approvazione ed adozione degli strumenti di piano di cui all'articolo 7 della medesima legge istitutiva.

2. Per la validità delle sedute del Comitato istituzionale è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti aventi diritto di voto.

3. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente del Comitato istituzionale.

4. Le funzioni di segretaria del Comitato istituzionale sono esercitate dal Segretario generale coadiuvato dal personale della Segreteria tecnico-operativa di cui all'articolo 10 della legge istitutiva.

5. Il Comitato istituzionale può delegare al Segretario generale, con propria deliberazione, specifiche funzioni operative e di gestione che la legge istitutiva, lo Statuto ed i regolamenti attribuiscono alla competenza del Comitato istituzionale medesimo.

6. Il Comitato istituzionale si riunisce di norma presso la sede dell'Autorità di bacino. Per motivi connessi con i compiti istituzionali del presidente o per esigenze di raccordo e confronto con gli enti territoriali, il Comitato istituzionale, su decisione del presidente può riunirsi anche in sede diversa.

Art. 4

(Comitato tecnico)

1. Il Comitato tecnico a norma della legge istitutiva è organo di consulenza tecnica del Comitato istituzionale ed è presieduto dal Segretario generale dell'Autorità di bacino regionale.

2. Il regolamento di funzionamento del Comitato tecnico è approvato con deliberazione del Comitato istituzionale, su proposta del Segretario generale.

3. Le funzioni di segretaria del Comitato tecnico sono esercitate dal personale della Segreteria tecnico-operativa di cui all'articolo 10 della legge istitutiva, su designazione del Segretario generale.

Art. 5

(Segretario generale)

1. Il Segretario generale esercita le funzioni previste dalla legge istitutiva ed in particolare quelle di cui all'articolo 9 della medesima legge istitutiva.

2. Il Segretario generale assume la rappresentanza dell'Autorità di bacino nella stipula dei contratti di fornitura di beni e servizi e nei contratti e negli accordi di collaborazione tecnica e scientifica.

3. Il Segretario generale assume la responsabilità tecnica, scientifica ed amministrativa relativa alla conduzione operativa ed alla gestione del personale della Segreteria tecnico-operativa di cui all'articolo 10 della legge istitutiva.

4. Nell'esercizio delle proprie funzioni il Segretario generale si avvale del dirigente posto a capo della citata Segreteria tecnico-operativa e può delegare, con proprio decreto, parte delle proprie incombenze operative al predetto dirigente o ad altro qualificato componente della medesima Segreteria tecnico-operativa di cui all'articolo 10 della legge istitutiva, con esclusione delle competenze a lui delegate dal Comitato istituzionale, come previsto dall'articolo 3, comma 5.

Arti. 6

(Organizzazione degli uffici)

1. Gli uffici della Segreteria tecnico-operativa di cui all'articolo 10 della legge istitutiva, si articolano in unità operative. Le unità operative corrispondono ciascuna ad una macrofunzione istituzionale esercitata dall'Autorità di bacino nell'ambito dei propri compiti istituzionali.

2. Le unità operative, le macrofunzioni svolte e le relative dotazioni di personale specialistico sono determinate con deliberazione del Comitato istituzionale, su proposta del Segretario generale.

3. L'assegnazione del personale alle singole unità operative è effettuata del Segretario generale con proprio provvedimento.

4. Il dirigente posto a capo della Segreteria tecnico-operativa è nominato con decreto del Segretario generale.

Art. 7

(Regolamento di amministrazione e contabilità)

1. L'Autorità di bacino si dota di un regolamento di amministrazione, e contabilità, improntato a principi di trasparenza, efficienza e snellezza amministrativa.

2. Il Regolamento è approvato con deliberazione del Comitato istituzionale, su proposta del Segretario generale.

Art. 8

(Collegio dei Revisori contabili)

1. Il Collegio dei Revisori contabili è composto da tre membri iscritti nel registro dei Revisori contabili.

2. Il Collegio ed il suo Presidente sono nominati con deliberazione del Comitato istituzionale e durano in carica cinque anni.

3. Le indennità dei componenti del Collegio sono determinate con deliberazione dello stesso del Comitato istituzionale.

4. Il Collegio dei Revisori svolge i compiti previsti dall'articolo 2403 del codice civile, per quanto applicabile.

Art. 9

(Rapporti con le università ed i centri di ricerca)

1. Per l'approfondimento tecnico e scientifico delle più complesse problematiche inerenti la difesa del suolo e la gestione delle risorse idriche, l'Autorità di bacino sviluppa le collaborazioni necessarie con le università ed i centri di ricerca di eccellenza.

2. Per le finalità di cui al comma 1 possono essere istituite borse di studio, assegni e dottorati di ricerca con spese a carico dell'Autorità di bacino.

3. Alle attività di cui al comma 2 possono partecipare anche i dipendenti della Segreteria tecnico-operativa particolarmente qualificati sul piano tecnico e scientifico.

Art. 10

(Rapporti esterni)

1. Per le finalità dei propri compiti istituzionali, l'Autorità di bacino mantiene rapporti esterni di mera collaborazione tecnica e scientifica con le organizzazioni e le istituzioni esterne al territorio regionale per le acque di comune interesse.

2. L'Autorità di bacino aderisce alle principali organizzazioni scientifiche della Comunità nazionale ed internazionale che si occupano dei problemi delle acque e della difesa del suolo.

3. Su conforme deliberazione del Comitato istituzionale, il Segretario generale può disporre la partecipazione del personale dell'Autorità di bacino a corsi di specializzazione ed a scambi di personale altamente specializzato con analoghe istituzioni operanti in Italia ed all'estero.

4. Con deliberazione del Comitato istituzionale, il Segretario generale può autorizzare la partecipazione degli uffici dell'Autorità di bacino a progetti di cooperazione comunitaria ed internazionale in materia di difesa del suolo e di gestione delle risorse idriche che possano rappresentare una importante e qualificante ricaduta sui compiti istituzionali dell'Autorità medesima.

Art. 11

(Strumenti di comunicazione)

1. Con propria deliberazione il Comitato istituzionale adotta il logo di identificazione degli atti e delle attività dell'Autorità di bacino.

2. L'Autorità di bacino diffonde attraverso idonei strumenti di comunicazione di tipo informatico ed a stampa le principali attività istituzionali, tecniche e scientifiche realizzate nei settori della difesa del suolo e della gestione delle risorse idriche.

Art. 12

(Modifiche dello Statuto)

1. Lo Statuto dell'Autorità di bacino viene modificato con deliberazione del Comitato istituzionale. Le modifiche statutarie sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Art. 13

(Pubblicazione ed entrata in vigore)

1. Il presente Statuto entra in vigore il giorno della sua approvazione e viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

VISTO: IL PRESIDENTE DELEGATO: MORETTON

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: VERRI

Deliberazione del Comitato istituzionale 3 agosto 2004, n. 3 - Legge regionale 3 luglio 2002, n. 16, articolo 7, comma 3, lettera f). Approvazione del Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Autorità di bacino regionale.

IL COMITATO ISTITUZIONALE

PREMESSO:

– che con la legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 concernente «Disposizioni relative al riassetto organizzati-

vo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico» è stata istituita l'Autorità di bacino regionale;

– che a norma dell'articolo 5, comma 1 della medesima legge regionale n. 16/2002, nel seguito denominata «legge istitutiva», l'Autorità di bacino regionale opera secondo principi di autonomia e in diretto coordinamento con il Presidente della Regione;

– che a norma dell'articolo 6 della legge istitutiva, sono organi dell'Autorità di bacino regionale, il Comitato istituzionale, il Comitato tecnico ed il Segretario generale;

– che con decreto del Presidente della Regione n. 0117/Pres. di data 13 aprile 2004 è stata conferita, ai sensi del comma 1 dell'articolo 7 della legge istitutiva, delega permanente all'Assessore regionale all'ambiente a presiedere il Comitato istituzionale;

– che a norma dell'articolo 7, comma 3, lettera f), della legge istitutiva, il Comitato istituzionale provvede a regolamentare il funzionamento interno dell'Autorità di bacino regionale per quanto non previsto dalla medesima legge istitutiva;

CONSIDERATO:

– che con deliberazione n. 2 di data 3 agosto 2004 è stato approvato lo Statuto dell'Autorità di bacino regionale;

– che l'articolo 7 dello Statuto dispone che l'Autorità di bacino regionale si doti di un proprio regolamento di amministrazione e contabilità e che lo stesso venga approvato con deliberazione del Comitato istituzionale, su proposta del Segretario generale;

VISTO il testo delle norme costituenti il Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Autorità di bacino regionale proposto dal Segretario generale dell'Autorità di bacino nella forma allegata alla presente deliberazione, quale parte integrante;

all'unanimità,

DELIBERA

Art. 1

(Approvazione del Regolamento di amministrazione e contabilità)

È approvato il regolamento di amministrazione e contabilità dell'Autorità di bacino regionale nel testo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante.

Art. 2

(Pubblicazione)

La presente deliberazione ed il Regolamento di amministrazione e contabilità saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE DELEGATO: MORETTON

IL SEGRETARIO GENERALE: VERRI

Allegato

REGOLAMENTO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

TITOLO I
GESTIONE FINANZIARIA

Art. 1
(Ambito normativo e definizioni)

1. Il presente Regolamento di amministrazione e contabilità, nel seguito denominato «Regolamento», definisce l'azione amministrativa dell'Autorità di bacino regionale, nel seguito denominata «Autorità di bacino», istituita dalla legge regionale 3 luglio 2002, n. 16, nel seguito denominata «legge istitutiva», per il perseguimento delle finalità istituzionali della medesima Autorità di bacino.

2. Il Regolamento è adottato in attuazione del principio di autonomia di cui all'articolo 5 della legge istitutiva e secondo le procedure previste dallo Statuto dell'Autorità di bacino.

3. Nel testo si assumono le seguenti definizioni, oltre a quelle già individuate nei commi precedenti:

a) per Regione si intende la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

b) per Segretario generale, si intende il Segretario generale dell'Autorità di bacino di cui all'articolo 9 della legge istitutiva;

c) per Comitato tecnico, si intende il Comitato tecnico dell'Autorità di bacino di cui all'articolo 8 della legge istitutiva;

d) per Segreteria tecnica si intende la Segreteria tecnico-operativa di cui all'articolo 10 della legge istitutiva.

CAPO I
ESERCIZIO FINANZIARIO E BILANCIO DI PREVISIONE

Art. 2
(Esercizio finanziario)

1. La gestione del bilancio, improntata ai criteri di legalità, pubblicità e trasparenza delle procedure, è finalizzata all'efficiente, efficace ed economica acquisizione ed amministrazione del complesso delle risorse rispetto alla finalità istituzionali e agli obiettivi fissati dal Comitato istituzionale.

2. L'esercizio finanziario dell'Autorità di bacino ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.

3. La gestione finanziaria dell'Autorità di bacino si svolge in base al bilancio annuale e pluriennale di previsione, approvato dal Comitato istituzionale entro il 30 novembre di ciascun anno.

4. La gestione finanziaria di cui al comma 3 è unica come unico è il relativo bilancio.

Art. 3
(Bilancio di previsione)

1. Il bilancio di previsione è formulato in termini finanziari di competenza; l'unità elementare del bilancio è rappresentata dal capitolo, il quale dovrà comprendere un solo oggetto d'entrata o di spesa, ovvero pari oggetti strettamente collegati e dovrà comunque essere omogeneo e chiaramente definito. Il bilancio di previsione deve risultare in equilibrio finanziario, che può essere conseguito anche attraverso l'utilizzo del presunto avanzo di amministrazione.

2. Per ciascun capitolo di entrata e di spesa il bilancio indica, rispettivamente, l'ammontare delle entrate

che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'esercizio a cui il bilancio si riferisce, nonchè l'ammontare dei residui attivi e passivi presunti al termine dell'esercizio precedente. Può altresì indicare l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e le spese che si prevede di pagare senza distinzioni in conto competenza e in conto residui ai soli fini del controllo dell'equilibrio complessivo delle entrate e delle spese.

3. Nel bilancio di previsione è iscritto come prima posta della entrata e della spesa, rispettivamente, l'avanzo o il disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello cui il preventivo si riferisce.

4. Gli stanziamenti previsionali di entrata sono iscritti in bilancio previo accertamento della loro attendibilità, mentre quelli relativi alle spese sono iscritti in relazione a programmi definiti o alle concrete capacità operative dell'Autorità di bacino nel periodo di riferimento.

5. Il bilancio di previsione è costituito dal preventivo finanziario e dal preventivo economico ed è corredato dalla tabella dimostrativa dell'avanzo o disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce il preventivo.

6. Deve inoltre essere allegato un bilancio pluriennale, redatto in termini di competenza per lo stesso numero di anni considerato per il bilancio pluriennale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, distintamente per titoli e per categorie, e determinato tenendo presenti i vincoli indicati al comma 5 del presente articolo.

7. Il bilancio di previsione è accompagnato dalla relazione del Segretario generale e dalla relazione del Collegio dei Revisori contabili.

Art. 4

(Integralità ed universalità del bilancio)

1. Tutte le entrate e tutte le spese debbono essere iscritte in bilancio nel loro importo integrale, senza alcuna riduzione per effetto di correlative spese o entrate.

2. È vietata ogni gestione al di fuori del bilancio.

Art. 5

(Classificazione delle entrate e delle uscite)

1. Le entrate e le spese di bilancio sono classificate nei seguenti titoli:

- Titolo I - correnti;
- Titolo II - conto capitale;
- Titolo III - partite di giro.

2. Nell'ambito di ciascun titolo le entrate e le spese si ripartiscono in categorie, secondo la loro natura economica, e in capitoli, secondo il rispettivo oggetto.

3. L'oggetto dei capitoli in cui si ripartiscono le entrate e le uscite deve essere omogeneo e chiaramente definito.

Art. 6

(Fondo di riserva)

1. Fra le spese correnti è iscritto in apposito capitolo del bilancio di previsione un fondo di riserva da utilizzare esclusivamente per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa, in relazione ad eventi imprevisti o a modifiche di programmi di spesa.

2. L'ammontare del fondo di riserva non può superare il cinque percento del totale delle spese correnti previste in bilancio.

3. Il prelevamento dal fondo di riserva è disposto dal Segretario generale con proprio provvedimento.

4. Il Segretario generale provvede ad informare il Comitato istituzionale nella prima adunanza utile sul provvedimento adottato.

Art. 7

(Variazioni e storni di bilancio)

1. Le variazioni di bilancio, ad eccezione dei prelevamenti del fondo di riserva di cui all'articolo 6 sono approvate dal Comitato istituzionale previo parere del Collegio dei revisori contabili. Le variazioni di bilancio sono adottate dal Comitato istituzionale. In caso di necessità ed urgenza le variazioni possono essere disposte dal Segretario generale, il quale le sottopone per la ratifica al Comitato istituzionale nella prima seduta utile successiva.

2. Sono vietati gli storni nella gestione dei residui nonché tra la gestione dei residui e quella di competenza e viceversa.

3. Durante l'ultimo mese dell'esercizio finanziario non possono essere adottati provvedimenti di variazione al bilancio, salvo casi eccezionali da motivare.

CAPO II

GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 8

(Accertamento delle entrate)

1. L'entrata è accertata quando l'Autorità di bacino ha appurato la ragione del suo credito, il relativo ammontare ed il soggetto debitore.

2. Quando trattasi di entrata la cui acquisizione è sottoposta ad oneri o condizioni, è necessario un apposito atto del Comitato istituzionale.

3. L'accertamento delle entrate dà luogo ad annotazione nelle apposite scritture con imputazione ai rispettivi capitoli di bilancio.

4. A tal fine la relativa documentazione è comunicata all'ufficio della Segreteria tecnica preposto alla gestione del bilancio.

5. Le entrate accertate e non riscosse entro il termine dell'esercizio costituiscono i residui attivi, i quali sono compresi tra le attività dello stato patrimoniale.

Art. 9

(Riscossione delle entrate)

1. Le entrate sono riscosse dall'istituto di credito che gestisce il servizio di tesoreria dell'Autorità di bacino mediante reversali di incasso.

2. Le entrate introitate tramite il servizio dei conti correnti postali devono affluire all'istituto di credito di cui al comma 1.

3. Il tesoriere non può ricusare l'esazione di somme che vengono pagate in favore dell'Autorità di bacino anche senza la preventiva emissione di reversali di incasso salvo a chiedere subito la regolarizzazione contabile.

4. Le eventuali somme pervenute direttamente all'Autorità di bacino sono annotate nel registro di cassa di cui al successivo articolo 21 e versate all'istituto tesoriere entro il terzo giorno dal loro arrivo previa emissione di reversali d'incasso.

5. È vietato disporre pagamenti di spese con i fondi dei conti correnti postali ovvero con quelli pervenuti direttamente all'Autorità di bacino.

Art. 10

(Emissione delle reversali d'incasso)

1. Le reversali d'incasso, numerate in ordine progressivo, devono essere vistate dal personale assegnato all'unità operativa della Segreteria tecnica, preposta alla gestione del bilancio e firmate dal Segretario generale.

2. Le reversali che si riferiscono ad entrate di competenza dell'esercizio in corso sono tenute distinte da quelle relative ai residui.

3. Le reversali d'incasso non riscosse entro il termine dell'esercizio vengono restituite dal tesoriere all'Autorità di bacino per l'eventuale riscossione in conto residui.

CAPO III

GESTIONE DELLE SPESE

Art. 11

(Assunzione degli impegni di spesa)

1. Le spese sono impegnate con disposizione del Segretario generale.

2. Formano impegno sugli stanziamenti di competenza dell'esercizio le somme dovute dall'Autorità di bacino a creditori determinati, in base a leggi, a contratto o ad altro titolo valido, nonché le somme destinate a specifiche finalità in base a deliberazioni approvate, sempreché la relativa obbligazione venga a scadenza entro il termine dell'esercizio.

3. Gli impegni non possono in nessun caso superare i limiti consentiti dagli stanziamenti di bilancio e si riferiscono all'esercizio finanziario in corso.

4. Chiuso con il 31 dicembre l'esercizio finanziario, nessun impegno può essere assunto a carico del predetto esercizio. La differenza fra somme stanziate e somme impegnate costituisce economia d'esercizio.

5. Le spese impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio costituiscono residui passivi, i quali sono compresi tra le passività dello stato patrimoniale.

6. Non è ammessa in nessun caso l'iscrizione nel conto dei residui di somme non impegnate nella competenza.

Art. 12

(Registrazione degli impegni di spesa)

1. Tutti gli atti che comportino oneri a carico del bilancio devono essere annotati nelle apposite scritture, previa verifica da parte dell'ufficio della Segreteria tecnica, preposto alla gestione del bilancio, della regolarità della documentazione e della spesa.

2. Gli atti di impegno che non siano ritenuti regolari dal responsabile dell'unità operativa di cui al comma precedente, una volta fatta constatare senza esito, la presunta irregolarità, sono rimessi dal responsabile stesso al Segretario generale. Questi con motivato provvedimento può ordinare che l'atto abbia corso. Dell'ordine è data notizia scritta al Collegio dei revisori contabili.

Art. 13

(Liquidazione della spesa)

1. La liquidazione della spesa, consistente nella determinazione dell'esatto importo dovuto e del soggetto

creditore, è effettuata dall'ufficio della Segreteria tecnica preposto alla gestione del bilancio previo accertamento dell'esistenza dell'impegno, nonché della regolarità delle forniture di beni, opere, servizi e sulla base dei titoli e dei documenti giustificativi comprovanti il diritto dei creditori.

2. La liquidazione dei compensi accessori per lavoro straordinario, missioni e per ogni altra competenza integrativa spettante al personale in servizio presso la Segreteria tecnica o ai componenti esperti di cui all'articolo 7, commi 2, lettera d) e 3, della legge istitutiva è effettuata mediante note di spesa fisse, collettive o individuali. Nel caso in cui le spese di cui trattasi siano state anticipate dalla Regione, direttamente al personale stesso, le note di spesa sono emesse a favore della Regione medesima.

Art. 14

(Ordinazione di spesa)

1. Il pagamento delle spese è ordinato mediante l'emissione di mandati di pagamento numerati in ordine progressivo tratti sull'Istituto di credito incaricato del servizio di tesoreria.

2. I mandati di pagamento, vistati dal responsabile dell'ufficio della Segreteria tecnica preposto alla gestione del bilancio sono firmati dal Segretario generale.

3. I mandati di pagamento che si riferiscono alla competenza sono tenuti distinti da quelli relativi ai residui.

Art. 15

(Documentazione dei mandati di pagamento)

1. Ogni mandato di pagamento è corredato dai documenti comprovanti la regolarità delle procedure di spesa.

2. La documentazione della spesa è allegata al mandato successivamente alla sua estinzione ed è conservata agli atti per non meno di dieci anni.

Art. 16

(Mandati di pagamento non pagati alla fine dell'esercizio finanziario)

1. I mandati di pagamento non pagati entro il termine dell'esercizio sono restituiti, dalla tesoreria, all'Autorità di bacino per l'eventuale trasferimento al conto dei residui.

CAPO IV

SERVIZIO DI TESORERIA E DI CASSA

Art. 17

(Affidamento del servizio)

1. Il servizio di tesoreria è affidato dal Segretario generale, in base ad apposita convenzione a imprese autorizzate all'esercizio di attività bancaria, ai sensi del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni.

2. Per espletamento di particolari servizi l'Autorità di bacino può avvalersi dei conti correnti postali.

3. Le modalità per l'espletamento del servizio di tesoreria devono essere coerenti con la normativa sulla tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazione e integrazioni e relativi decreti attuativi.

Art. 18

(Servizio di cassa interno)

1. L'incarico di cassiere è conferito dal Segretario generale ad un qualificato dipendente in servizio presso l'Autorità di bacino per una durata determinata non superiore a tre anni ed è rinnovabile. L'incarico di cassiere interno può cumularsi con quello di consegnatario.

2. Il cassiere è individuato tra il personale appartenente all'ufficio della Segreteria tecnica preposto alla gestione del bilancio.

Art. 19

(Gestione del cassiere)

1. Il cassiere può essere dotato all'inizio di ciascun anno finanziario, con disposizione del Segretario generale, di un fondo, non superiore a 20.000 (ventimila) euro, reintegrabile durante l'esercizio, previa rendicontazione e contabilizzazione delle somme già spese.

2. Con il fondo si può provvedere esclusivamente al pagamento delle minute spese di ufficio, delle spese per piccole riparazioni e manutenzione di mobili e locali, automezzi ed attrezzature, delle spese postali di vettura e per l'acquisto di giornali, nonché di pubblicazioni periodiche e simili, e di spese di rappresentanza.

3. Possono gravare sul fondo gli acconti per spese di viaggio e di indennità di missione, ove non sia possibile provvedervi tempestivamente con mandati tratti sull'istituto bancario incaricato del servizio di tesoreria.

4. Nessun pagamento può essere eseguito dal cassiere con il fondo a disposizione senza l'autorizzazione del Segretario generale.

5. Al 31 dicembre le disponibilità del fondo di cui al primo comma sono versate dal cassiere all'Istituto incaricato del servizio di tesoreria, con imputazione in entrata all'apposito capitolo delle partite di giro.

Art. 20

(Riscossioni per delega)

1. Il cassiere può essere delegato a riscuotere e a dare quietanza delle eventuali competenze dovute ai dipendenti in servizio presso l'Autorità di bacino o ai componenti esperti di cui all'articolo 7, commi 2, lettera d) e 3, della legge istitutiva e da pagarsi a mezzo assegni circolari non trasferibili, ovvero in contanti quando l'emissione dei predetti assegni non sia possibile, evidenziando in apposito registro le relative operazioni di riscossione e di pagamento.

2. Il cassiere non può tenere altre gestioni all'infuori di quelle indicate nel precedente articolo.

3. Può ricevere in custodia, se dotato di armadi di sicurezza, oggetti di valore di pertinenza all'Autorità di bacino, i cui movimenti devono essere annotati in apposito registro.

Art. 21

(Scritture del cassiere)

1. Il cassiere tiene un unico registro per tutte le operazioni di cassa da lui effettuate, a pagine numerate e munite del timbro dell'ufficio, nonché della dichiarazione del Segretario generale, o suo delegato, attestante il numero delle pagine di cui il registro stesso si compone.

CAPO V

CONTO CONSUNTIVO

Art. 22

(Approvazione del conto consuntivo)

1. Il conto consuntivo si compone del conto finanziario, corredato della situazione amministrativa, del conto del patrimonio e del conto economico.

2. Il conto consuntivo è approvato con deliberazione del Comitato istituzionale entro il mese di aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario cui si riferisce. Il conto consuntivo è accompagnato dalla relazione del Segretario generale e dalla relazione del Collegio dei revisori contabili.

3. La relazione del Segretario generale deve illustrare tutti i fatti gestionali indicando in particolare:

a) i criteri applicati nella valutazione delle voci del conto consuntivo;

b) i criteri seguiti nel computo degli ammortamenti e degli accantonamenti e le modifiche eventualmente ad essi apportate rispetto al precedente esercizio;

c) le variazioni intervenute nella consistenza delle poste dell'attivo e del passivo della situazione patrimoniale;

d) i rapporti con gli enti e le società collegati in progetti congiunti o in compiti istituzionali con l'Autorità di bacino e le variazioni intervenute nelle partecipazioni congiunte.

4. Dalla relazione dovrà inoltre emergere il grado di realizzazione del programma annuale e l'aderenza delle attività svolte dall'Autorità di bacino ai propri compiti istituzionali ed agli obiettivi del programma triennale.

5. Lo schema di conto consuntivo, untamente alla relazione illustrativa del Segretario generale ed agli allegati, è sottoposto almeno quindici giorni prima del termine di approvazione, all'esame del Collegio dei revisori contabili, che redige apposita relazione, da allegare al predetto schema, contenente, fra l'altro, l'attestazione circa la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili, nonchè valutazioni in ordine alla regolarità ed economicità della gestione.

6. Il conto consuntivo è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 23

(Conto finanziario e situazione amministrativa)

1. Il conto finanziario comprende i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e per la spesa, distintamente per competenza e per residui e per titoli, categorie e capitoli.

2. Esso deve contenere, per quanto riguarda la competenza:

a) le previsioni originarie, le variazioni apportate nel corso dell'esercizio e le previsioni definitive;

b) le somme accertate ed impegnate;

c) le somme riscosse e pagate;

d) le somme rimaste da riscuotere e da pagare;

e) le differenze in più o in meno tra le previsioni di entrata e le somme accertate e tra le previsioni di spesa e gli impegni assunti.

3. Sono altresì evidenziati i risultati della gestione dei residui e precisamente:

a) i residui attivi e passivi all'inizio dell'esercizio;

b) le somme riscosse e pagate in conto di detti residui;

c) le somme rimaste da riscuotere e da pagare.

4. Al rendiconto finanziario è annessa inoltre la situazione amministrativa la quale deve evidenziare:

a) la consistenza della cassa all'inizio dell'esercizio, gli incassi ed i pagamenti complessivamente fatti nell'anno in conto competenza ed in conto residui ed il saldo alla chiusura dell'esercizio;

b) il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere (residui attivi) e da pagare (residui passivi) alla fine dell'esercizio;

c) l'avanzo o il disavanzo d'amministrazione.

Art. 24

(Conto economico e stato patrimoniale)

1. Il conto economico è redatto secondo le disposizioni contenute nell'articolo 2425 del Codice civile, per quanto applicabili.

2. Il conto economico evidenzia i componenti positivi e negativi della gestione secondo criteri di competenza economica.

3. Sono vietate compensazioni fra componenti positivi e componenti negativi del conto economico.

4. Lo stato patrimoniale è redatto secondo lo schema previsto dall'articolo 2424 del codice civile, per quanto applicabile, e comprende le attività e le passività finanziarie, i beni mobili ed immobili, ogni altra attività e passività, nonché le poste rettificative.

Art. 25

(Avanzo e disavanzo d'amministrazione)

1. L'avanzo di amministrazione, determinato con il conto consuntivo, potrà essere utilizzato, negli esercizi successivi, per il finanziamento di nuove o maggiori spese.

2. La copertura del disavanzo d'amministrazione è disposta, entro l'esercizio successivo a quello in cui è stato determinato, avvalendosi di maggiori o nuove entrate o di minori spese.

Art. 26

(Gestione dei residui)

1. I residui attivi e passivi di ciascun esercizio sono trasferiti ai corrispondenti capitoli dell'esercizio successivo, separatamente dalla competenza del medesimo.

2. Qualora il capitolo che ha dato origine al residuo sia stato eliminato nel nuovo bilancio, per la gestione delle somme residue è istituito, con delibera del Comitato istituzionale, da assoggettare alle stesse procedure prescritte per la formazione e per le variazioni di bilancio, un capitolo aggiunto.

3. I residui attivi possono essere ridotti od eliminati soltanto dopo che siano stati compiuti tutti gli atti per ottenere la riscossione, a meno che il costo di tali atti superi l'importo da recuperare.

4. Le variazioni dei residui attivi e passivi sono deliberate dal Comitato istituzionale anche in sede di approvazione del conto consuntivo.

TITOLO II

GESTIONE PATRIMONIALE

Art. 27

(Beni)

1. I beni dell'Autorità di bacino si distinguono in immobili e mobili secondo le norme del codice civile. Essi sono descritti in separati inventari in conformità delle norme contenute nei successivi articoli.

Art. 28

(Inventario dei beni immobili)

1. Gli inventari dei beni immobili devono evidenziare:

a) la denominazione, l'ubicazione, l'uso cui sono destinati e l'ufficio cui sono affidati;

b) il titolo di provenienza, le risultanze dei registri tavolari, i dati catastali e le rendite imponibili;

c) le servitù, i pesi e gli oneri da cui sono gravati;

d) il valore iniziale e le eventuali successive variazioni;

e) gli eventuali redditi.

Art. 29

(Amministrazione dei beni immobili)

1. La tenuta dell'inventario dei beni immobili viene effettuata dall'Ufficio della segreteria tecnica preposto alla gestione del bilancio.

2. Detto ufficio ha anche il compito di curare l'istruttoria e l'esercizio di tutti gli atti relativi all'amministrazione di tali beni.

Art. 30

(Classificazione dei beni mobili)

1. I beni mobili si classificano nelle seguenti categorie:

a) mobili, arredi e macchine d'ufficio;

b) strumenti tecnici e attrezzature in genere;

c) automezzi ed altri mezzi di trasporto;

d) materiale bibliografico;

e) altri beni mobili.

Art. 31

(Inventario dei beni mobili)

1. L'inventario dei beni mobili è tenuto dall'Ufficio della segreteria tecnica preposto alla gestione del bilancio e deve contenere, tenendo conto della natura del bene, le seguenti indicazioni:

a) la denominazione e la descrizione secondo la natura e la specie;

b) il luogo in cui si trovano;

c) la quantità o il numero;

d) il numero di inventario assegnato a ciascuna unità;

e) la classificazione «nuovo», «usato» o «fuori uso»;

f) il valore.

2. I mobili, gli strumenti, le attrezzature e i mezzi di trasporto sono valutabili per il prezzo di acquisto, ovvero di stima o di mercato se trattasi di oggetti pervenuti per altra causa.

Art. 32

(Consegnatario dei beni mobili)

1. I beni mobili, esclusi gli oggetti di cancelleria ed i materiali di consumo, sono dati in consegna, con apposito verbale, ad un funzionario responsabile.

2. Gli inventari sono redatti in duplice esemplare di cui uno è conservato presso l'Ufficio della segreteria tecnica preposto alla gestione del bilancio e l'altro dal funzionario responsabile dei beni ricevuti in consegna.

Art. 33

(Carico e scarico dei beni mobili)

1. I beni mobili sono inventariati sulla base di buoni carico firmati dal Segretario generale e dal consegnatario.

2. La cancellazione dagli inventari dei beni mobili per fuori uso, perdita, cessione od altri motivi è disposta con provvedimento del Segretario generale su proposta del Dirigente della Segreteria tecnica, sentito il consegnatario del bene e previa relazione tecnica, ove ritenuta necessaria.

3. Il provvedimento di cui al precedente comma indica l'eventuale obbligo di reintegro o di risarcimento a carico dei responsabili ed è portato a conoscenza del consegnatario al fine della redazione del verbale di scarico.

4. L'ufficio della Segretaria tecnica preposto alla gestione del bilancio sulla scorta degli atti o documenti di carico e scarico, provvede al conseguente aggiornamento delle scritture patrimoniali.

Art. 34

(Chiusura annuale degli inventari)

1. Gli inventari sono chiusi al termine di ogni anno finanziario.

Art. 35

(Ricognizione dei beni mobili)

1. Almeno ogni cinque anni si provvede alla ricognizione dei beni mobili ed alla revisione degli inventari.

TITOLO III

CONTRATTI

Art. 36

(Competenza)

1. Nell'ambito degli indirizzi e dei programmi definiti dal Comitato istituzionale, l'attività negoziale é rimessa alla competenza del Segretario generale, in osservanza delle norme vigenti e degli articoli successivi.

Art. 37

(Attività negoziale)

1. All'affidamento di lavori e all'approvvigionamento di beni e servizi, e, in genere, all'attività negoziale si provvede, nei limiti della normativa che disciplina le pubbliche Amministrazioni e compatibilmente con la stessa, con i contratti previsti dal presente Regolamento, preceduti da apposite gare aventi normalmente la forma della procedura ristretta.

2. È ammesso il ricorso all'appalto-concorso, alla procedura negoziata o al sistema in economia, nei casi previsti dai successivi articoli.

3. Nello svolgimento dell'attività negoziale devesi, altresì, tener conto delle direttive generali impartite dal Comitato istituzionale e degli ordini di servizio emanati dal Segretario generale.

Art. 38

(Facoltà di delega)

1. Nell'ambito della competenza negoziale di cui all'articolo 37, le attività relative all'assunzione dell'iniziativa del procedimento contrattuale, alla scelta della forma di contrattazione e del contenuto essenziale del contratto, alla determinazione delle imprese da invitare, allo stanziamento provvisorio e definitivo della relativa spesa, nonché l'approvazione dell'aggiudicazione provvisoria, possono essere delegate dal Segretario generale al Dirigente della Segreteria tecnica o ad altro qualificato personale in servizio presso l'Autorità di bacino, i quali provvedono in merito con propria disposizione.

2. L'indizione della gara, la nomina della commissione deputata all'aggiudicazione provvisoria, nonché gli adempimenti connessi alla pubblicazione e la stipulazione del contratto possono essere delegati dal Segretario generale al Dirigente della Segreteria tecnica o ad altro qualificato personale in servizio presso l'Autorità di bacino, che provvede ai relativi adempimenti.

Art. 39

(Procedura ristretta)

1. Salvo il caso in cui la normativa nazionale o comunitaria disciplini diversamente l'istituto, la procedura ristretta ha luogo mediante l'invio ai potenziali concorrenti di un capitolato in cui sono descritti con precisione l'oggetto e le condizioni generali e particolari del contratto, con l'invito a restituirlo, nel giorno stabilito, firmato e completato con l'indicazione del prezzo o del miglioramento del prezzo base, ove questo sia stato fissato.

2. Nella lettera di invito dovrà essere inoltre precisato il criterio scelto fra quelli di cui al successivo articolo 47, in base al quale si procederà all'aggiudicazione.

3. Il Segretario generale, o il personale delegato ai sensi dell'articolo 43, comma 2, potrà disporre la pubblicazione dell'avviso di gara sul Bollettino Ufficiale della Regione o su giornali quotidiani, contenenti le opportune notizie relative all'indizione della gara e l'indicazione di un termine e delle relative modalità affinchè chi vi abbia interesse possa richiedere di essere invitato alla gara, ferma restando la facoltà dell'Autorità di bacino di invitare le ditte e persone ritenute idonee ancorchè non abbiano fatto richiesta di invito.

Art. 40

(Procedura aperta)

1. Salvo il caso in cui la normativa nazionale o comunitaria disciplini diversamente l'istituto, la procedura aperta è preceduta da avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. Esso è altresì pubblicato in due giornali quotidiani a diffusione regionale ed in almeno un giornale quotidiano a diffusione nazionale, almeno venti giorni prima di quello fissato per la gara; ove la gara abbia un interesse prevalentemente locale o un oggetto attinente ad un settore speciale, la pubblicità avrà luogo almeno su un giornale a larga diffusione locale ovvero che tratti argomenti specializzati attinenti al settore interessato.

2. L'avviso deve contenere, oltre all'oggetto del contratto, le condizioni e prescrizioni per l'ammissione alla gara e per l'esecuzione del contratto, nonchè i criteri di aggiudicazione di cui al successivo articolo 47.

Art. 41

(Svolgimento delle gare)

1. Le gare con procedura ristretta ed aperta si svolgono nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti dall'avviso d'asta o dalla lettera di invito.

2. Apposita commissione, composta da un minimo di tre a un massimo di cinque membri, anche esterni, nominata dal Segretario generale o da un suo delegato ai sensi dell'articolo 43, comma 2, eventualmente avvalendosi di elenchi all'uopo predisposti ed aggiornati dai competenti uffici della Segreteria tecnica, ovvero

degli Albi professionali o di specialisti esperti, procede all'apertura dei plichi contenenti le offerte ed alla conseguente aggiudicazione provvisoria della gara.

3. Le operazioni di apertura plichi e aggiudicazione provvisoria sono descritte in un verbale formato per atto pubblico amministrativo dal dipendente in servizio presso l'Autorità di bacino con funzioni di ufficiale rogante. Si può prescindere dalla forma pubblica amministrativa nel caso in cui la base d'asta, o comunque il valore presunto del contratto, sia stimato inferiore a 50.000 (cinquantamila) euro. In tal caso il verbale viene redatto o da un membro della commissione con funzioni di segretario.

4. La lettera di invito, o il bando di gara, stabilisce se il verbale tenga luogo di contratto e se la gara possa essere aggiudicata anche in presenza di un'unica offerta valida.

5. L'aggiudicazione operata dalla commissione a ciò deputata ha carattere provvisorio ed acquista definitività una volta approvata dal Segretario generale.

6. La commissione aggiudicatrice è composta normalmente da membri interni all'Autorità di bacino. Nel caso di fornitura di beni e servizi e di lavori di particolare rilevanza o complessità la commissione aggiudicatrice può essere composta anche da membri esterni. Ai membri esterni della commissione spetta, per ogni seduta, un gettone di presenza ed il rimborso delle spese di missione come stabilito con decreto del Segretario generale in sede di costituzione della commissione.

Art. 42

(Criteri di aggiudicazione della procedura aperta e della procedura ristretta)

1. Le gare, sia ad asta pubblica che a licitazione privata, sono aggiudicate in base ai seguenti criteri:

a) per i contratti dai quali derivi un'entrata finanziaria per l'Autorità di bacino, al prezzo più alto rispetto a quello indicato nell'avviso di asta o nella lettera di invito;

b) per i contratti dai quali derivi una spesa per l'Autorità di bacino:

  b1) al prezzo più basso, qualora i lavori, la fornitura dei beni o dei servizi, che formano oggetto del contratto, debbano essere conformi ad appositi capitolati o disciplinari tecnici, ovvero

  b2) con riguardo ai contratti di importo inferiore ai limiti comunitari, per mezzo di offerte segrete da confrontarsi poi col prezzo massimo o minimo prestabilito e indicato in una scheda segreta predisposta da chi presiede l'asta;

  b3) a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili a seconda della natura della prestazione, di seguito elencati a titolo esemplificativo e non esaustivo: il prezzo, il termine di esecuzione e di consegna, il costo di utilizzazione, il rendimento, la qualità, il carattere estetico e funzionale, il valore tecnico, il servizio successivo alla vendita e l'assistenza tecnica. In questo caso, i criteri che saranno applicati per l'aggiudicazione della gara devono essere menzionati nel capitolato di oneri o nel bando di gara, con precisazione dei coefficienti attribuiti a ciascun elemento.

2. Nei limiti della normativa, nazionale e comunitaria, e al di fuori del caso previsto dal comma 1, lettera b1) del presente articolo, la commissione che procede con procedura ristretta o aperta ha facoltà di procedere all'esclusione delle offerte ritenute anomale per eccessivo ribasso rispetto alla media delle offerte presentate. Nel calcolo della media delle offerte non si terrà conto delle offerte in aumento rispetto alla base d'asta, qualora questa sia prevista.

3. Il procedimento di verifica dell'offerta anomala prevede la richiesta all'impresa di fornire giustificazioni scritte al ribasso anomalo entro un congruo termine, non inferiore ai 10 giorni. Il provvedimento di esclusione deve essere motivato e adottato previo esame delle analisi dei prezzi e delle giustificazioni presentate dall'impresa.

Art. 43

(Appalto-concorso)

1. È ammessa la forma dell'appalto-concorso soltanto nei casi in cui sia ritenuto necessario e conveniente

avvalersi dell'apporto di particolari competenze tecniche e di specifiche esperienze per la realizzazione o la progettazione di lavori o l'acquisizione di forniture complesse di beni e servizi ad elevata componente tecnologica.

2. Le imprese prescelte, in numero non inferiore a cinque, sono invitate a presentare, nelle forme o nei modi stabiliti dall'invito, il progetto dei lavori o il piano delle forniture dei beni e dei servizi, con l'indicazione delle caratteristiche tecniche e dei prezzi.

3. Alla scelta del progetto dei lavori o del piano delle forniture dei beni e dei servizi provvede una commissione appositamente nominata dal Segretario generale ai sensi dell'articolo 38, comma 2, i cui componenti sono dotati di particolari competenze tecniche nel settore di interesse. Della commissione possono essere chiamati a far parte anche uno o più esperti di materie giuridiche. Alla suddetta commissione si applica quanto disposto dall'articolo 41, comma 6.

4. L'aggiudicazione ha luogo in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che tenga comunque presente i seguenti parametri:

a) il prezzo;

b) il valore tecnologico della fornitura di beni o servizi;

c) il valore tecnico ed estetico delle opere progettate;

d) il tempo di esecuzione;

e) i costi di utilizzazione e di manutenzione.

5. I criteri che saranno applicati per l'aggiudicazione provvisoria della gara devono essere menzionati nell'invito, con precisazione dei coefficienti attribuiti a ciascun elemento.

Art. 44

(Concorso di progettazione)

1. Il ricorso alla procedura del concorso di progettazione mira a fornire all'Autorità di bacino, soprattutto nel settore della pianificazione territoriale per la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la fruizione e la gestione del patrimonio idrico, la tutela degli aspetti ambientali dell'ingegneria civile, nonché in quello dell'elaborazione dei dati, un piano o un progetto, selezionati da una commissione giudicatrice in base ad una gara, con o senza assegnazione di premi.

2. Il bando di gara deve contenere:

a) l'oggetto del concorso;

b) il tipo di procedura adottato: aperta o ristretta;

c) le modalità di formulazione dell'offerta;

d) le indicazioni per la presa di visione degli schemi contrattuali e della documentazione di gara;

e) l'indicazione dei soggetti che possono partecipare al concorso;

f) i criteri per la valutazione dei progetti;

g) le notizie circa le modalità di esame da parte della commissione giudicatrice;

h) la precisazione se le decisioni della commissione giudicatrice sono o non sono vincolanti ai fini dell'aggiudicazione;

i) l'eventuale assegnazione di premi ai primi tre concorrenti della graduatoria di merito, a titolo di rimborso delle spese;

j) la precisazione se ai restanti concorrenti non è riconosciuto alcun compenso o rimborso spese;

k) il divieto per l'aggiudicatario di partecipare all'appalto dei lavori o servizi progettati, ovvero aggiudicarsi altri contratti complementari;

l) indicazione del rinvio alle norme per la partecipazione, organizzazione e svolgimento del concorso, da redigere separatamente e da porre a disposizione dei concorrenti;

m) le notizie circa la pubblicazione del bando ed indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ritirare copia integrale del bando stesso.

3. La commissione giudicatrice è costituita dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso con le modalità e nella composizione prevista per l'appalto-concorso.

4. La commissione opera in piena autonomia di giudizio e non ha poteri diretti di aggiudicazione. A ciascun componente è riconosciuto un compenso con il medesimo criterio, in quanto applicabile, fissato per l'appalto-concorso, da specificare nel provvedimento di nomina.

Art. 45

(Procedura negoziata)

1. Il ricorso alla procedura negoziata è ammesso nei seguenti casi:

a) quando, per qualsiasi motivo, la pubblica gara sia andata deserta;

b) per l'acquisto di beni, la prestazione di servizi e l'esecuzione di lavori che una sola impresa può fornire od eseguire con i requisiti tecnici ed il grado di perfezione richiesti, nonchè quando l'acquisto riguardi beni la cui produzione sia garantita da privativa industriale;

c) per l'acquisto, la permuta e la locazione, attiva o passiva, di immobili, nonchè per la vendita di immobili ad amministrazioni pubbliche;

d) quando l'urgenza degli acquisti, delle vendite, dei lavori e delle forniture di beni o servizi - dovuta a circostanze imprevedibili ovvero alla necessità di far eseguire le prestazioni a spese ed a rischio degli imprenditori inadempienti non consenta l'indugio della pubblica gara;

e) per l'affidamento di studi, ricerche e sperimentazioni a soggetti pubblici o privati aventi alta competenza tecnica o scientifica;

f) per lavori complementari non considerati nel contratto originario e che siano resi necessari da circostanze impreviste per l'esecuzione dei lavori, a condizione che siano affidati allo stesso contraente e non possano essere tecnicamente od economicamente separabili dalla prestazione principale, ovvero, benchè separabili, siano strettamente necessari per il completamente dei lavori e che il loro ammontare non superi il cinquanta percento dell'importo del contratto originario;

g) per l'affidamento al medesimo contraente di forniture destinate al completamente, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori costringesse l'Autorità di bacino ad acquistare materiale di tecnica differente il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe notevoli difficoltà o incompatibilità tecniche;

h) quando trattasi di contratti di importo non superiore a 200.000 (duecentomila) euro con esclusione dei casi in cui detti contratti rappresentino ripetizione, frazionamento, completamento o ampliamento di precedenti lavori, forniture o servizi.

2. Nei casi indicati ai precedenti punti a), d) e h) devono essere interpellate almeno cinque imprese.

3. Con esclusione del caso previsto al punto h), le circostanze di cui al primo comma devono risultare nella disposizione di aggiudicazione sulla base di apposita relazione sottoscritta dal Segretario generale.

4. Per i contratti da aggiudicarsi a mezzo trattativa privata, i funzionari delegati dal Segretario generale provvedono direttamente alla fase di iniziativa. La conclusione del contratto, preceduta dal decreto di aggiudicazione adottato dal Segretario generale o dal funzionario delegato ai sensi dell'articolo 38, comma 1, può avvenire a mezzo di scambio di lettere, secondo l'uso del commercio.

Art. 46

(Stipulazione dei contratti)

1. Salvo il caso in cui nell'avviso d'asta o nella lettera di invito alla procedura ristretta sia stabilito che il

verbale di aggiudicazione tiene luogo del contratto, avvenuta l'aggiudicazione si procede alla relativa comunicazione all'impresa aggiudicataria ed alla stipulazione del contratto entro il termine massimo di trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva ovvero dalla comunicazione di essa all'impresa aggiudicataria.

2. Per la procedura negoziata, la stipulazione del contratto, qualora prevista, deve aver luogo parimenti entro trenta giorni dalla data di comunicazione all'impresa dell'accettazione dell'offerta.

3. Qualora l'impresa non provveda entro il termine stabilito alla stipulazione del contratto, l'Autorità di bacino ha facoltà di dichiarare decaduta l'aggiudicazione ovvero l'accettazione dell'offerta, disponendo l'incameramento della cauzione provvisoria e la richiesta del risarcimento dei danni in relazione all'affidamento della prestazione ad altri soggetti e di aggiudicare il contratto all'impresa che segue immediatamente in graduatoria.

4. L'Autorità di bacino provvede a restituire tempestivamente ai soggetti non aggiudicatari i depositi cauzionali provvisori eventualmente da essi in precedenza costituiti.

5. I contratti sono stipulati dal Segretario generale o dal funzionario dallo stesso delegato nelle forme previste dalle relative disposizioni di legge.

6. L'Ufficio della segreteria tecnica preposto agli affari generali, cura la tenuta del repertorio e gli adempimenti di legge concernenti i contratti stipulati, nonché la conservazione degli stessi. Cura altresì l'osservanza dell'articolo 20, comma 2 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 in tema di comunicazioni all'anagrafe tributaria degli estremi dei contratti di appalto, di somministrazione, di trasporto conclusi mediante scrittura privata e non registrati.

Art. 47

(Collaudo dei lavori e delle forniture)

1. Tutti i lavori, le forniture e le prestazioni di servizi sono soggetti a collaudo anche in corso d'opera, secondo le norme stabilite dal contratto, salvo quanto disposto dal comma 3.

2. Il collaudo è eseguito da personale dell'Autorità di bacino munito della competenza tecnica specifica che la natura dei lavori, delle forniture e delle prestazioni di servizi richiede, ovvero, ove occorra, da membri esterni appositamente incaricati.

3. Qualora l'importo dei lavori, delle forniture o delle prestazioni di servizi non superi 50.000 (cinquantamila) euro è sufficiente l'attestazione di regolare esecuzione rilasciata dal personale di cui al comma precedente.

4. In nessun caso il collaudo o l'accertamento della regolare esecuzione può essere effettuato dalle persone che abbiano diretto o sorvegliato i lavori o che abbiano stipulato o approvato il contratto medesimo.

Art. 48

(Cauzione e penalità)

1. A garanzia dell'esecuzione dei contratti i privati contraenti debbono prestare idonee cauzioni. Le cauzioni possono essere surrogate da fideiussioni bancarie o da polizze fideiussorie di primaria impresa assicuratrice.

2. Si prescinde dalla cauzione qualora l'impresa contraente sia di notoria solidità, subordinatamente al miglioramento del prezzo non inferiore al 5% dell'importo contrattuale, nonchè per i contratti di importo non superiore a 50.000 (cinquantamila) euro.

3. Nel contratto devono essere previste le penalità per inadempienza o ritardo nella esecuzione del contratto stesso.

Art. 49

(Condizioni e clausole contrattuali)

1. I contratti devono avere termini e durata certi, e, per le spese correnti, non possono superare i nove anni.

2. Per il medesimo oggetto non possono essere stipulati più contratti se non per comprovate ragioni di necessità o di convenienza.

3. Le ragioni di necessità o di convenienza di cui al comma 2, devono essere indicate nel provvedimento di cui all'articolo 38, comma 1.

4. Nei contratti non si può convenire l'esenzione da qualsiasi specie di imposta o tassa vigente all'epoca della loro stipulazione, ne stipulare la corresponsione di interessi e di provvigioni a favore degli appaltatori o dei fornitori sulle somme che questi fossero obbligati ad anticipare per l'esecuzione del contratto.

5. I pagamenti fatti alle persone autorizzate dai creditori a riscuotere per loro conto ed a rilasciare quietanza si ritengono validamente eseguiti, finché la revoca del mandato conferito alle persone stesse non sia notificata all'Autorità di bacino nelle forme di legge. I contratti stipulati con società commerciali devono contenere l'indicazione del rappresentante legale della società. L'accertamento delle capacità dello stipulante ad impegnare la società, come pure il riconoscimento della facoltà delle persone che nei contratti vengono designate a riscuotere, incombe a colui che stipula per l'Autorità di bacino ai sensi del precedente articolo 46.

Art. 50

(Lavori, provviste e servizi in economia)

1. Si intendono per spese che possono farsi in economia, nel limite di importo di cui alla lettera h), del comma 1, del precedente articolo 45, quelle relative a lavori, acquisti e forniture o prestazioni di servizi di seguito elencate:

a) spese per la predisposizione e l'attuazione degli schemi previsionali e programmatici relativi all'assetto territoriale e dei piani di bacino;

b) spese per ricerche, elaborazioni e studi connessi con l'attuazione delle leggi sulla difesa del suolo e sulla gestione delle risorse idriche;

c) spese per studi, indagini geognostiche e rilevazioni per prestazioni di servizi tecnici esterni di supporto;

d) spese per la predisposizione della relazione sull'uso del suolo e sulle condizioni dell'assetto idrogeologico;

e) spese per l'acquisto, noleggio, la manutenzione e la riparazione di mezzi di trasporto terrestri, aerei e acquatici, ivi comprese le spese per l'acquisto di carburanti e lubrificanti nonché le spese per tasse e premi assicurativi;

f) spese per l'acquisto, noleggio e manutenzione di macchine da scrivere e da calcolo, di apparati di elaborazione elettronica e di sistemi informatici, di apparecchi di rilevamento e monitoraggio e relativi programmi applicativi;

g) spese per l'acquisto di libri e riviste, software di base ed applicativo, pubblicazioni e materiale vario di documentazione abbonamenti a riviste specializzate, banche dati on-line, giornali e con agenzie di informazione;

h) spese acquisto, manutenzione, riparazione, adattamento, montaggio e smontaggio di beni mobili, trasporti, noli, spedizioni, assicurazioni, facchinaggi e spese doganali;

i) spese postali, telefoniche e telematiche; spese per gare di appalto, per pubblicazione di bandi, avvisi e contratti in genere; spese per liti, arbitrati e transazioni;

j) spese per illuminazione, fornitura di forza motrice, riscaldamento, pulizia, riparazione e manutenzione dei locali;

k) spese per l'acquisto di materiale di cancelleria, riproduzione a stampa di volumi, acquisto di materiale di consumo, scorte di magazzino e per la fornitura di effetti di corredo al personale in servizio;

l) spese di rappresentanza.

2. Nelle spese effettuabili ai sensi del comma 1, sono comprese tutte quelle non specificatamente elencate, ma ad esse assimilabili ed equivalenti sotto il profilo delle finalità, del contenuto e dei risultati attesi.

3. Le spese in economia sono autorizzate dal Segretario generale o da un suo delegato nei limiti di competenza e di importo contenuti nel provvedimento di delega.

4. L'ordinazione dei lavori, delle provviste e dei servizi è effettuata anche mediante lettere commerciali o altro atto ritenuto idoneo dall'Autorità di bacino.

5. È vietato frazionare artificiosamente le spese relative a lavori, forniture, provviste e servizi che abbiano carattere unitario.

6. I servizi ed i lavori in economia possono essere affidati a cottimo fiduciario ad imprese o persone di nota capacità ed idoneità, previa acquisizione di almeno cinque preventivi o progetti contenenti le condizioni di esecuzione, i relativi prezzi, le modalità di pagamento, le penalità da applicare in caso di mancata o ritardata esecuzione e di ogni altra condizione ritenuta utile. è consentito tuttavia l'affidamento diretto ad una sola persona, ditta o impresa nei casi di specialità o di urgenza.

7. Le provviste in economia possono essere eseguite previa acquisizione di almeno tre preventivi ed offerte contenenti le condizioni di esecuzione, i relativi prezzi, le modalità di pagamento, le penalità da applicare in caso di mancata o ritardata esecuzione e di ogni altra condizione ritenuta utile. è consentito tuttavia l'affidamento diretto ad una sola persona, ditta o impresa nei casi di specialità o di urgenza della provvista, nonché quando si tratti di acquisti di materiale di consumo di importo non superiore a 10.000 (diecimila) euro, ovvero di beni garantiti da privativa industriale.

8. La liquidazione delle spese assunte in economia verrà effettuata previa certificazione della regolarità delle forniture e delle prestazioni di servizi nei modi e nelle forma previste dal precedente articolo 47.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 51

(Scritture finanziarie e patrimoniali)

1. Le scritture finanziarie relative alla gestione del bilancio devono consentire di rilevare per ciascun capitolo, sia per la competenza, sia, separatamente, per i residui, la situazione degli accertamenti di entrata e degli impegni di spesa a fronte dei relativi stanziamenti, nonché la situazione delle somme riscosse e pagate e di quelle rimaste da riscuotere e da pagare.

2. Le scritture patrimoniali devono consentire la dimostrazione del valore del patrimonio all'inizio dell'esercizio finanziario, le variazioni intervenute nel corso dell'anno per effetto della gestione del bilancio e per altre cause, nonché la consistenza del patrimonio alla chiusura dell'esercizio.

Art. 52

(Sistema di scritture)

1. L'Autorità di bacino dovrà tenere le seguenti scritture:

a) un partitario degli accertamenti, contenente lo stanziamento iniziale e le variazioni successive, le somme accertate, quelle riscosse e quelle rimaste da riscuotere per ciascun capitolo di entrata;

b) un partitario degli impegni, contenente lo stanziamento iniziale e le variazioni successive, le somme impegnate, quelle pagate e quelle rimaste da pagare per ciascun capitolo;

c) un partitario dei residui, contenente, per capitolo e per esercizio di provenienza, la consistenza dei residui all'inizio dell'esercizio, le somme riscosse o pagate, le somme rimaste da riscuotere o da pagare;

d) il giornale cronologico delle reversali e dei mandati emessi;

e) il giornale cronologico delle reversali e dei mandati estinti;

f) il registro degli inventari, contenente la descrizione, la valutazione dei beni dell'Autorità di bacino all'inizio dell'esercizio, le variazioni intervenute nelle singole voci del bilancio o per altre cause (ammor-

tamenti, deperimenti, sopravvenienze, insussistenza, ecc.) nonché la consistenza alla chiusura dell'esercizio.

Art. 53

(Norme di primo avvio operativo)

1. Per consentire l'impianto ed il primo avvio dell'attività istituzionale dell'Autorità di bacino nell'utilizzo dei fondi stanziati dal bilancio regionale per l'anno 2004 per le spese di funzionamento dell'Autorità, si prescinde, in deroga alle disposizioni del presente regolamento, dall'approvazione di un bilancio preventivo di spesa con l'obbligo della sola rendicontazione, da trasmettere contestualmente alla presentazione del conto consuntivo relativo all'esercizio finanziario 2004.

Art. 54

(Rinvio alle norme di contabilità pubblica)

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente Regolamento si applicano, ove possibile, le norme della legge e del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità emanate dalla Regione, dallo Stato e dall'Unione Europea.

VISTO: IL PRESIDENTE DELEGATO: MORETTON

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: VERRI

Deliberazione del Comitato istituzionale 3 agosto 2004, n. 4 - Legge regionale 3 luglio 2002, n. 16, articolo 7, comma 3, lettera f). Regolamento di organizzazione della Segreteria tecnico-operativa dell'Autorità di bacino.

IL COMITATO ISTITUZIONALE

PREMESSO:

- che con la legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 concernente «Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico» è stata istituita l'Autorità di bacino regionale;
- che a norma dell'articolo 5, comma 1 delle medesima legge regionale n. 16/2002, nel seguito denominata «legge istitutiva», l'Autorità di bacino regionale opera secondo principi di autonomia e in diretto coordinamento con il Presidente della Regione;
- che a norma dell'articolo 6 della legge istitutiva, sono organi dell'Autorità di bacino regionale, il Comitato istituzionale, il Comitato tecnico ed il Segretario generale;
- che con decreto del Presidente della Regione n. 0117/Pres. di data 13 aprile 2004 è stata conferita, ai sensi del comma 1 dell'articolo 7 della legge istitutiva, delega permanente all'Assessore regionale all'ambiente a presiedere il Comitato istituzionale;
- che a norma dell'articolo 7, comma 3, lettera f), della legge istitutiva, il Comitato istituzionale provvede a regolamentare il funzionamento interno dell'Autorità di bacino regionale per quanto non previsto dalla medesima legge istitutiva;
- che a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge istitutiva, il Presidente della Regione, con proprio decreto n. 0254/Pres. di data 30 luglio 2004, su conforme deliberazione n. 1/2004 di data 17 giugno 2004 del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino regionale, ha provveduto ad istituire e a definire contestualmente il funzionamento della Segreteria tecnico-operativa dell'Autorità di bacino, quale struttura di supporto del Comitato istituzionale, del Comitato tecnico e del Segretario generale;

CONSIDERATO:

- che in attuazione a quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, lettera f) della legge istitutiva si rende necessario procedere con urgenza all'adozione ed all'approvazione del Regolamento di organizzazione della Segreteria tecnico-operativa al fine di rendere operativi e funzionanti gli uffici dell'Autorità di bacino regionale;
- che l'articolo 2, del citato decreto del Presidente della Regione n. 0254/Pres./2004 dispone che gli uffici della Segreteria tecnico-operativa vengano organizzati in unità operative e che una unità operativa sia specificatamente preposta agli aspetti giuridici ed amministrativi in materia di difesa del suolo e gestione delle risorse idriche ed alla cura degli affari amministrativi e contabili dell'Autorità di bacino regionale;
- che il medesimo articolo 2 sopra citato dispone che le altre unità operative della Segreteria tecnico operativa siano di natura tecnica caratterizzate da alta professionalità e da omogeneità operativa di tipo tecnico e tecnico scientifico che costituisce elemento fondamentale di conoscenza specifica e settoriale per la predisposizione dei progetti di piano di bacino e per la gestione delle risorse idriche;
- che sulla base dell'analisi delle funzioni esposta dal Segretario generale risulta opportuno articolare la Segreteria tecnico-operativa nelle seguenti otto unità operative:
  - Unità operativa n. 1 - Elaborazione dati idrologici ed idraulici;
  - Unità operativa n. 2 - Cartografia tematica ed opere idrauliche;
  - Unità operativa n. 3 - Trasporto solido, dinamica degli alvei e assetto lagunare;
  - Unità operativa n. 4 - Qualità delle acque e biologia dei corpi idrici;
  - Unità operativa n. 5 - Utilizzazione delle risorse idriche;
  - Unità operativa n. 6 - Stabilità idrogeologica dei versanti;
  - Unità operativa n. 7 - Pianificazione e controllo;
  - Unità operativa n. 8 - Affari giuridici, amministrazione e gestione della spesa;

VISTO il testo delle norme costituenti il Regolamento di organizzazione della Segreteria tecnico-operativa dell'Autorità di bacino regionale nella forma allegata alla presente deliberazione illustrato e proposto dal Segretario generale;

VISTO lo Statuto dell'Autorità di bacino regionale approvato dal Comitato istituzionale con deliberazione n. 2/2004 del 3 agosto 2004;

all'unanimità,

DELIBERA

Art. 1

(Approvazione del Regolamento di organizzazione degli uffici della Segreteria tecnico operativa)

È approvato il Regolamento di organizzazione della Segreteria tecnico operativa dell'Autorità di bacino regionale nel testo allegato alla presente deliberazione quale parte integrante.

Art. 2

(Pubblicazione)

La presente deliberazione ed il Regolamento di organizzazione saranno pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

IL PRESIDENTE DELEGATO: MORETTON

IL SEGRETARIO GENERALE: VERRI

Allegato

REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DELLA SEGRETERIA TECNICO-OPERATIVA

Art. 1

(Principi organizzativi)

1. La Segreteria tecnico-operativa dell'Autorità di bacino regionale, costituisce la struttura di supporto tecnico ed operativo del Comitato istituzionale, del Comitato tecnico e del Segretario generale. Essa ha sede nel Comune di Palmanova ed è posta funzionalmente alle dipendenze del Segretario generale. Per particolari problemi operativi connessi con l'acquisizione di dati territoriali e per la gestione dei rapporti con le Consulte di bacino possono essere istituite sedi periferiche temporanee sul territorio di competenza. Le sedi periferiche temporanee sono deliberate dal Comitato istituzionale su proposta del Segretario generale.

2. Il Segretario generale provvede agli adempimenti necessari al funzionamento della Segreteria tecnica operativa e si avvale della collaborazione di un Dirigente con funzioni di coordinatore della detta Segreteria, al quale può delegare parte delle proprie funzioni operative correnti.

3. L'organizzazione ed il funzionamento delle Segreteria tecnico-operativa si ispira a principi di efficacia e di efficienza in campo scientifico, tecnico, giuridico ed amministrativo nelle materie della difesa del suolo e della gestione delle risorse idriche.

4. Nell'acquisizione e nell'elaborazione dei dati per la redazione dei progetti di piano di bacino devono essere utilizzate tecniche di rilevamento e procedure di calcolo di eccellenza in linea con le più avanzate acquisizioni della Comunità scientifica internazionale.

Art. 2

(Articolazione generale degli uffici)

1. Gli uffici della Segreteria tecnico-operativa si articolano in otto Unità operative. Sette Unità operative sono dedicate a funzioni tecniche e tecnico-scientifiche in materia di difesa del suolo e gestione delle risorse idriche, ed una unità operativa è dedicata alla trattazione degli aspetti giuridici e giuridico-amministativi in materia di difesa del suolo e gestione delle risorse idriche ed alle attività amministrative e contabili interne dell'Autorità di bacino regionale. Le Unità operative tecniche sono caratterizzate ciascuna, dallo svolgimento di una specifica attività funzionale di base caratterizzata da omogeneità tecnica e tecnico-scientifica di alta specializzazione e che costituisce elemento fondamentale per la predisposizione dei progetti di piano di bacino e per la gestione delle risorse idriche.

2. Il Segretario generale assegna, con proprio ordine di servizio, il personale alle singole unità operative e nomina un coordinatore per ciascuna unità operativa. Parte delle funzioni di gestione operativa di competenza del Segretario generale possono essere delegate a qualificati dipendenti della Segreteria tecnico-operativa.

3. Nei seguenti articoli dal numero 3 al numero 11, sono riportate le declaratorie delle competenze che devono essere sviluppate delle singole Unità operative in attuazione della legge regionale 16/2002.

Art. 3

(Unità operativa 1)
(Elaborazione dati idrologici ed idraulici)

1. L'Unità operativa 1, prende la denominazione estesa di «Unità di elaborazione dati idrologici ed idraulici». Essa cura l'acquisizione e l'elaborazione dei dati idrologici ed idraulici per la difesa del suolo e la gestione delle risorse idriche, ed in particolare:

a) provvede all'acquisizione ed alla realizzazione di una banca dati dei dati idrologici ed idraulici di base del territorio attualmente disponibili;

b) programma e realizza le campagne di rilevamento di dati idrologici ed idraulici di base, non attualmente

disponibili e che risultano necessari e fondamentali per la predisposizione dei progetti di piano di bacino, delle direttive e dei progetti di piano in materia di gestione delle risorse idriche;

c) elabora, mediante modelli matematici i dati pluviometrici per la configurazione di eventi estremi di situazioni spazio-temporali di precipitazione al fine di determinare le onde di piena di progetto da assumere quale elemento di base per la predisposizione dei progetti di piano di bacino;

d) sviluppa i modelli idraulici di propagazione delle onde di piena di progetto negli alvei dei fiumi e dei torrenti, al fine di verificare la sicurezza idraulica degli alvei sia nello stato attuale che nell'ipotesi di realizzazione delle nuove opere di difesa idraulica previste dai progetti di piano di bacino;

e) cura i bilanci idrologici delle acque superficiali e determina le portate minime dei corsi d'acqua ed il loro riferimento statistico al fine rappresentare il quadro di riferimento delle risorse idriche disponibili e le portate da assumere come deflusso minimo vitale;

f) cura i bilanci idrologici delle acque sotterranee sia per le falde freatiche che per quelle artesiane ed evidenzia l'evoluzione di scenari spazio-temporali della potenzialità delle falde acquifere al fine di rappresentare il quadro di riferimento per il controllo e la programmazione dell'utilizzo delle acque di falda;

g) sviluppa i modelli matematici di circolazione idrica nella Laguna di Marano e Grado, i modelli di trasporto degli inquinanti ed i modelli di movimentazione dei sedimenti per effetto della circolazione idrica e dell'attività antropica al fine di predisporre le linee guida di gestione del corpo lagunare ed il relativo progetto di piano di bacino.

Art. 4

(Unità operativa 2)
(Cartografia tematica ed opere idrauliche)

1. L'Unità operativa 2, prende la denominazione estesa di «Unità operativa cartografia tematica ed opere idrauliche». Essa cura la gestione della cartografia tematica e la banca dati delle opere idrauliche, ed in particolare:

a) gestisce l'archivio ed elabora ai fini di difesa del suolo e di gestione delle risorse idriche, la cartografia tematica sullo stato naturale e sull'uso antropico del suolo;

b) cura la raccolta dell'archivio della cartografia storica di interesse per la difesa del suolo e la gestione delle risorse idriche;

c) gestisce l'archivio delle are protette e delle loro peculiarità biologiche;

d) cura i rilevamenti e l'elaborazione delle mappe del territorio rilevate da satellite, aereo ed elicottero;

e) gestisce il Centro di documentazione della cartografica storica ed evolutiva dell'idrologia del territorio interno, delle linee di costa e del compendio lagunare;

f) cura la costituzione e l'aggiornamento della banca dati delle opere di difesa idraulica del territorio.

Art. 5

(Unità operativa 3)
(Trasporto solido, dinamica degli alvei ed assetto lagunare)

1. L'Unità operativa 3, prende la denominazione estesa di «Unità operativa trasporto solido, dinamica degli alvei ed assetto lagunare». Essa cura lo studio e la classificazione del trasporto solido, della dinamica degli alvei e dell'assetto lagunare, ed in particolare:

a) rileva ed elabora i dati sul trasporto solido di fondo ed in sospensione dei fiumi e dei torrenti al fine di definire profili di equilibrio e formulare piani di razionale utilizzazione degli inerti;

b) rileva ed elabora i dati sulla geomorfologia dei corsi d'acqua al fine di individuare situazioni di equilibrio tra le tendenze evolutive plano-altimetriche di fiumi e torrenti e le opere di contenimento delle piene per la difesa del suolo;

c) rileva i dati sulla esposizione del territorio al rischio di colate detritiche e valuta la pericolosità e le tecniche di intervento e mitigazione;

d) rileva ed elabora i dati sulla geomorfologia della laguna di Marano e Grado al fine di individuare stabili assetti idrogeologici della Laguna in rapporto alle esigenze di navigabilità , di ricambio idrico e di difesa delle conterminazioni lagunari.

Art. 6

(Unità operativa 4)
(Qualità delle acque e biologia dei corpi idrici)

1. L'Unità operativa 4, prende la denominazione estesa di «Unità operativa qualità delle acque e biologia dei corpi idrici». Essa cura lo studio sulla qualità delle acque e sulla biologia dei corpi idrici, ed in particolare:

a) elabora i dati di tipo chimico dei corpi idrici superficiali e profondi per la stesura dei piani stralcio funzionali di difesa del suolo e per la tutela dall'inquinamento delle risorse idriche;

b) elabora i dati di tipo biologico dei corpi idrici superficiali e profondi per la stesura dei piani stralcio funzionali di difesa del suolo e per la tutela ambientale e biologica delle risorse idriche;

c) programma ed attua campagne mirate di rilevamento chimico e biologico dei corpi idrici e delle fonti di inquinamento per la difesa ed il controllo della qualità dei corpi idrici superficiali e profondi;

d) cura la banca dati sulle fonti di inquinamento concentrate e diffuse dei corpi idrici al fine di individuare tendenze evolutive dei livelli di inquinamento e le strategie da adottare per la loro riduzione;

e) definisce le portate di minimo deflusso vitale dei corsi d'acqua sulla base di indicatori biologici ed effettua sperimentazioni sulla riabilitazione biologica dei corpi idrici superficiali.

Art. 7

(Unità operativa 5)
(Utilizzazione delle risorse idriche)

1. L'Unità operativa 5, prende la denominazione estesa di «Unità operativa utilizzazione delle risorse idriche». Essa cura lo studio ed i rilevamenti sulle utilizzazioni dei corpi idrici, ed in particolare:

a) realizza e gestisce la banca dati sulle utilizzazioni delle acque superficiali e profonde, distinte per le diverse finalità di utilizzo;

b) valuta le esigenze di utilizzo delle acque in un quadro di riferimento che tenga conto delle disponibilità effettive di risorsa idrica e di una strategia di risparmio dell'uso dell'acqua;

c) valuta il rapporto costi/benefici dell'uso delle risorse idriche superficiali e profonde in rapporto alle diverse forme e finalità di utilizzazione;

d) definisce in caso di siccità eccezionali le strategie emergenziali di utilizzo delle acque per usi tra loro conflittuali.

Art. 8

(Unità operativa 6)
(Stabilità idrogeologica dei versanti)

1. L'Unità operativa 6, prende la denominazione estesa di «Unità operativa stabilità idrogeologica dei versanti». Essa cura lo studio, le indagini ed i rilevamenti sulla stabilità idrogeologica dei versanti e sulla subsidenza dei suoli, ed in particolare:

a) realizza e gestisce la banca dati sulla stabilità idrogeologica dei versanti e sul rischio di frane e valanghe;

b) cura il catasto delle grotte e delle cavità in ambiente carsico;

c) studia i fenomeni di subsidenza dei suoli;

d) verifica le condizioni di stabilità degli argini fluviali e lagunari.

Art. 9

(Unità operativa 7)
(Pianificazione e controllo)

1. L'Unità operativa 7, prende la denominazione estesa di «Unità di pianificazione e controllo». Essa cura le attività e gli strumenti di pianificazione e controllo per la difesa del suolo e la gestione delle risorse idriche, ed in particolare:

a) predispone i piani di sottobacino ed i piani stralcio funzionali in materia di difesa del suolo e gestione delle risorse idriche;

b) analizza il rapporto costi/benefici per gli interventi di difesa del suolo e gestione delle risorse idriche previsti dai piani di bacino;

c) definisce la pianificazione temporale degli interventi e le relative priorità;

d) predispone le norme tecniche di piano e le norme di salvaguardia da adottare nella fase che intercorre tra l'adozione e l'approvazione del piano;

e) cura i rapporti con le consulte di bacino a cui fornisce il supporto tecnico ed operativo di segreteria;

f) cura la predisposizione dei piani triennali di intervento in materia di difesa del suolo e gestione delle risorse idriche;

g) verifica e controlla il raggiungimento degli obiettivi strategici previsti dai piani di difesa del suolo e gestione delle risorse idriche;

h) cura l'aggiornamento dei piani di difesa del suolo e gestione delle risorse idriche in relazione all'acquisizione di nuove esigenze operative, nuove conoscenze di dati territoriali od ambientali e nuove conoscenze tecniche e scientifiche;

i) cura la relazione annuale sull'uso del suolo;

j) cura il Centro di informazione e di documentazione sull'attività istituzionale svolta dall'Autorità di bacino regionale, cura l'ufficio dei rapporti con il pubblico e cura le attività educative ed informative in materia di difesa del suolo e di gestione delle risorse idriche.

Art. 10

(Unità operativa 8)
(Affari giuridici, amministrativi e contabili)

1. L'Unità operativa 8, prende la denominazione estesa di «Unità degli affari giuridici, amministrativi e contabili». Essa cura gli affari giuridici in materia di difesa del suolo, acque e pianificazione, gestisce il protocollo, la segreteria dei comitati e del Segretario generale, cura i bilanci, gestisce la spesa ed i contratti dal punto di vista amministrativo, ed in particolare:

a) cura gli affari giuridici in materia di difesa del suolo, acque e pianificazione;

b) raccoglie ed analizza la normativa e le disposizioni regolamentari di livello regionale, nazionale, comunitario ed internazionale in materia di acque ed uso del suolo;

c) gestisce l'archivio ed il protocollo, la segreteria dei Comitati, del Segretario generale e delle Consulte di bacino;

d) cura gli affari generali e la gestione del personale;

e) cura il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gestisce le entrate, la spesa ed i contratti dal punto di vista amministrativo;

f) cura i rapporti con il Collegio dei revisori contabili.

Art. 11

(Gestione del personale e rapporti sindacali)

1. Il Segretario generale svolge le funzioni di Capo del personale della Segreteria tecnico-operativa. In tale contesto cura i rapporti ed i contatti con le organizzazioni sindacali dei dipendenti che operano presso l'Autorità di bacino regionale.

2. Al personale comandato o in mobilità che presta servizio presso l'Autorità di bacino regionale, si applicano i contratti collettivi di lavoro in vigore presso gli Enti di appartenenza, salvo che per l'orario di lavoro di cui al successivo comma 4.

3. Al rimanente personale della Segreteria tecnico-operativa, si applicano le norme dei contratti collettivi di lavoro dei dipendenti dell'Amministrazione regionale.

4. Il personale della Segreteria tecnico-operativa dell'Autorità di bacino regionale svolge l'orario di lavoro secondo le disposizioni fissate dal Segretario generale. Il monte ore settimanale è quello in vigore per i dipendenti dell'Amministrazione regionale.

5. Il lavoro straordinario eventualmente necessario, le ferie, le missioni al di fuori della sede di servizio e la partecipazione a corsi di aggiornamento e perfezionamento professionale sono autorizzate dal Segretario generale, con possibilità di delega al Dirigente della Segreteria tecnico-operativa.

Art. 15

(Funzioni di segreteria)

1. Il Segretario generale con proprio ordine di servizio definisce la composizione dei nuclei di segreteria degli organi e delle consulte di bacino.

Art. 19

(Disposizione finale)

1. Il presente Regolamento sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

VISTO: IL PRESIDENTE DELEGATO: MORETTON

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: VERRI

UNIONE DEI COMUNI DI ATTIMIS E FAEDIS

(Udine)

Estratto del bando di gara mediante asta pubblica per l'affidamento del servizio di tesoreria per il biennio 1 gennaio 2005-31 dicembre 2006.

1. L'Unione dei Comuni di Attimis e Faedis - Piazza Mons. Pelizzo, n. 13 - c.a.p. 33040 - tel. 0432/728007 - intende appaltare a mezzo asta pubblica il servizio di tesoreria per il biennio 1 gennaio 2005-31 dicembre 2006.

2. La gara pubblica sarà espletata secondo le modalità di cui all'articolo 73, lettera c), del R.D. 827/1924, mentre l'aggiudicazione seguirà il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 157/1995.

3. Sono ammessi a partecipare i soggetti abilitati ai sensi dell'articolo 208 del decreto legislativo 267/2000.

4. Gli istituti interessati potranno far pervenire le offerte al protocollo dell'Unione dei Comuni di Attimis e Faedis in P. zza Mons. Pelizzo, n. 13 - 33040 Faedis, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 15 dicembre 2004.

5. Le copie del bando di gara, della convenzione e del capitolato potranno essere richieste all'Ufficio ragioneria dell'Unione dei Comuni di Attimis e Faedis sito al 1° piano della sede del Comune di Attimis (tel. 0432/789028).

COMUNE DI CODROIPO

(Udine)

Avviso d'asta pubblica per l'affidamento del servizio di tesoreria.

Questa Amministrazione comunale procederà mediante asta pubblica, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, all'appalto del servizio di tesoreria per il periodo dal 1° gennaio 2005 al 31 dicembre 2009.

Le richieste devono pervenire all'Ufficio protocollo del Comune entro le ore 12.00 di venerdì 17 dicembre 2004.

Ulteriori informazioni possono essere richieste al Comune di Codroipo, Ufficio Ragioneria, Piazza Garibaldi, n. 81, tel. 0432/908910; sito Internet http:www.comune.codroipo.ud.it.

Codroipo, 22 novembre 2004

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
rag. Silvana Commisso

COMUNE DI MONRUPINO

(Trieste)

Bando di gara per l'appalto del servizio di tesoreria. Pubblicato nel B.U.R. n. 46 del 17 novembre 2004. Avviso di rettifica.

Si rende noto che nel B.U.R. n. 46 del 17 novembre 2004 nel bando di gara del Comune di Monrupino (Trieste) di cui all'oggetto, a pag. 170, al punto 7, al penultimo capoverso, dopo le parole «. . . a favore di Regioni, Province e Comuni» vengono aggiunte le seguenti parole: «. . . nonche di Consorzi di Enti pubblici».

Resta invariato tutto il resto del bando di gara.

Monrupino, 18 novembre 2004

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Walter Svara

COMUNE DI SAN LEONARDO

(Udine)

Estratto del bando di gara per pubblico incanto per la fornitura di derrate alimentari varie neces-

sarie per la preparazione dei pasti nelle scuole materne ed elementari di San Leonardo per il periodo 1 febbraio 2005-30 giugno 2006.

Ente appaltante: Comune di San Leonardo - telefono 0432/723028 - fax 0432/723902.

Oggetto: fornitura di derrate alimentari varie necessarie per la preparazione dei pasti nelle scuole materne ed elementari di San Leonardo per il periodo 1 febbraio 2005-30 giugno 2006.

Procedura di aggiudicazione: pubblico incanto - decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 a favore dell'offerta al prezzo più basso ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 157/1995 e successive modificazioni come opportunamente specificato nel Capitolato speciale d'appalto.

Termine di ricezione delle domande: entro le ore 12.00 del 52° giorno successivo decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Apertura buste: la data e l'ora di apertura delle buste sarà comunicata a mezzo fax alle ditte partecipanti alla gara.

Importo presunto d'appalto: euro 30.000,00 (oneri I.V.A. esclusi) per il periodo di appalto.

Modalità di partecipazione, capitolato ed informazioni: Ufficio segreteria del Comune di San Leonardo.

San Leonardo, lì 16 novembre 2004

IL RESPONSABILE:
dr. Nicola Gambino

ENTE DI ASSISTENZA «DANIELE MORO»

CODROIPO

(Udine)

Estratto dell'avviso d'asta pubblica per l'alienazione del piano terra di un fabbricato sito in Codroipo - Piazza della Legna, n. 20.

L'Ente di Assistenza «Daniele Moro» di Codroipo indice un'asta pubblica, da esperirsi secondo quanto previsto dagli articoli 73 - lettera c) e 76 del R.D. 827/1924, per l'alienazione del piano terra del fabbricato sotto indicato - sito in Codroipo - Piazza della Legna, n. 20:

- foglio 54, mappale 483 sub 9, sup. cat. 63;
- foglio 54, mappale 484 sub. 3

Il prezzo a base d'asta è fissato in euro 82.000,00 (ottantaduemila/00).

L'asta si terrà il giorno 16 dicembre 2004 alle ore 10.00 presso la sede di questo Ente - Viale Duodo, n. 80 - Codroipo.

Per l'ammissione all'asta dovrà essere inoltrata offerta in carta legale, unitamente ad una cauzione pari al 10% del prezzo a base d'asta, entro le ore 12.00 del giorno 15 dicembre 2004 con le modalità previste dall'avviso d'asta.

Copia integrale dell'avviso d'asta può essere richiesto agli Uffici dell'Ente (0432/909311).

Codroipo, lì 27 ottobre 2004

IL SEGRETARIO GENERALE:
dott. Bruno Braida

COMUNE DI BASILIANO
(Udine)

Avviso di creditori nei confronti della ditta Friulana Bitumi S.r.l. di Udine per i lavori di sistemazione ed arredo incrocio semaforico.

Lavori di: sistemazione ed arredo incrocio semaforico in Basiliano.

Luogo di esecuzione: Comune di Basiliano - Incrocio tra le strade provinciali n. 10 e n. 99 in centro abitato di Basiliano.

Stazione appaltante: Comune di Basiliano - P.zza Municipio, 1 - 33031 Basiliano (Udine).

Impresa: Friulana Bitumi S.r.l. con sede legale in via Bassa di San Gottardo - 33100 Udine.

Contratto: contratto rep. n. 1662 del 31 marzo 2003, registrato a Udine il 9 aprile 2003 al n. 2735 serie 1 - pubblici.

Atto di sottomissione: contratto rep. n. 1676 del 2 marzo 2004, registrato a Udine il 9 marzo 2004 al n. 1428 serie 1 - pubblici.

In esecuzione al disposto dell'articolo 189 del Regolamento di attuazione della legge quadro sui lavori pubblici, adottato con D.P.R. n. 554 del 21 dicembre 1999 si informa che i lavori sopra emarginati sono stati ultimati e, per tanto,

SI INVITA

tutti coloro i quali vantino crediti verso l'Impresa Friulana Bitumi S.r.l. di Udine per indebite occupazioni, di aree o stabili e danni arrecati nell'esecuzione dei lavori, a presentare a questa Amministrazione comunale entro un termine non superiore a quindici giorni (15 giorni) decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso, la denuncia dei loro crediti e la relativa documentazione. Trascorso il termine innanzi citato non sarà più tenuto conto in via amministrativa dei titoli prodotti dopo il termine prefisso.

Basiliano, 12 novembre 2004

IL SINDACO:
p.i. Flavio Pertoldi

COMUNE DI CAMPOFORMIDO
(Udine)

Avviso di adozione del P.R.P.C. n. 39, di iniziativa privata, zona «A/3» in Basaldella, ambito n. 3/10, P.zza 4 Novembre - Via R. Elena.

IL SINDACO

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni;

RENDE NOTO

che il P.R.P.C. n. 39 - di iniziativa privata zona «A/3» in Basaldella, ambito n. 3/10, Piazza 4 Novembre -

Via R. Elena - adottato con deliberazione consiliare 5 novembre 2004, n.65, a partire dal giorno 30 novembre 2004, sarà depositato presso l'Ufficio tecnico del Comune per la durata di 30 (trenta) giorni effettivi e cioè fino a tutto il 12 gennaio 2005.

Durante tale periodo chiunque può prendere visione del P.R.P.C. in tutti i suoi elementi presentando al Comune le proprie osservazioni e/o opposizioni.

Del presente avviso di deposito viene data notizia al pubblico mediante affissione all'Albo comunale e mediante affissione di manifesti.

Dalla Residenza municipale, lì 12 novembre 2004

IL SINDACO:
dott. Andrea Zuliani

COMUNE DI GORIZIA
Gestione del territorio
Ufficio espropri

Ordinanza del Dirigente dell'Ufficio 10 novembre 2004, n. 5. (Estratto). Pagamento dell'indennità d'esproprio concordata, dovuta per i terreni destinati alla realizzazione della strada di collegamento del Ponte VIII agosto con la variante S.S. 56 con prosecuzione verso Savogna, della sistemazione degli ingressi in città di collegamento della via Trieste con la via Terza Armata - II Lotto.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO

(omissis)

ORDINA

Comune amministrativo di Gorizia - Comune censuario di San Pietro

a) euro 2.350,00
dovute per l'esproprio della p.c. 239/6 strada di mq. 235 iscritta nel 1° c.t. della P.T. 166,
da esproprio mq. 235
a favore di: Seminario Infantile Principesco Arcivescovile e Wenderbergico.

(omissis)

IL DIRIGENTE:
dott. ing. Ignazio Spanò

COMUNE DI GRADO

(Gorizia)

Classificazione, ai sensi dell'articolo 102 della legge regionale 2/2002, dello stabilimento balneare denominato «Soleggio Airone» ubicato in viale dell'Orione (arenile Grado Pineta).

SI RENDE NOTO

che con determinazione dirigenziale n. 1148 di data 11 novembre 2004 si è provveduto a classificare come segue lo stabilimento balneare sottoindicato per il quinquennio 2003-2007.

Denominazione: «Soleggio Airone».

Ubicazione struttura: viale dell'Orione (arenile Grado Pineta).

Titolare: Canesin Rita, legale rappresentante della S.r.l. «Airone».

Sede: Gorizia - corso Verdi, n. 139.

Classe assegnata: 3 (tre) stelle.

Grado, 16 novembre 2004

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
Mauro Tognon

Classificazione della struttura ricettiva denominata hotel «Villa Erica». Modifica della capacità ricettiva.

SI RENDE NOTO

che con determinazione dirigenziale n. 1154 di data 13 novembre 2004 si è provveduto a classificare come segue la struttura ricettiva sottoindicata fino al 31 dicembre 2007.

Denominazione: «Villa Erica».

Ubicazione struttura ricettiva: viale Dante Alighieri. n. 69.

Titolare: Nadalin Angela Maria.

Classe assegnata: 4 (quattro) stelle.

Capacità ricettiva: n. 30 camere, n. 62 posti letto e n. 30 bagni completi.

Carattere apertura: annuale.

Grado, 16 novembre 2004

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
Mauro Tognon

COMUNE DI PALAZZOLO DELLO STELLA

(Udine)

Avviso di deposito della variante n. 40 al P.R.G.C.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Viste le leggi 17 agosto 1942, n. 1150 e 22 ottobre 1971, n. 865;

Vista la legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni;

RENDE NOTO

che sono depositati presso la Segreteria del Comune per 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, decorren-

ti dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia, gli elaborati relativi alla variante al P.R.G.C. n. 40, proposta dall'A.T.E.R. di Udine per un intervento edilizio in località Fornaci, adottato con deliberazione consiliare n. 42 del 5 ottobre 2004;

chiunque, durante il suddetto periodo nelle ore in cui l'ufficio è aperto al pubblico, può prendere visione degli elaborati medesimi e presentare al Comune, in carta bollata, le eventuali osservazioni ed i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Palazzolo dello Stella, 12 novembre 2004

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA:
geom. Radames Paron

COMUNE DI PAULARO

(Udine)

Avviso di deposito degli atti relativi all'adozione del Piano attuativo della «Zona D2» artigianale e commerciale di interesse comunale comprensoriale.

IL SINDACO

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45 della legge regionale n. 52/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

RENDE NOTO

che con deliberazione consiliare n. 41 di data 15 ottobre 2004 il Comune di Paularo ha adottato il Piano attuativo della «zona D2» artigianale e commerciale di interesse comunale comprensoriale.

Successivamente alla presente pubblicazione, gli elaborati relativi il Piano attuativo di cui sopra saranno depositati presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinchè chiunque possa prendere visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni, nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare osservazioni.

Si precisa che le osservazioni od opposizioni dovranno essere redatte in carta legale.

Dalla Residenza comunale, lì 11 novembre 2004

IL SINDACO:
Sergio Tiepolo

COMUNE DI POCENIA
Ufficio tecnico - edilizia privata

(Udine)

Avviso di adozione della variante n. 15 al Piano regolatore generale comunale.

RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Visti il secondo comma dell'articolo 32 bis e secondo e terzo comma dell'articolo 45 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni,

RENDE NOTO

che con deliberazione consiliare n. 32 del 5 novembre 2004 esecutiva, è stata adottata la variante n. 15 al Piano regolatore generale comunale.

Secondo le prescrizioni della citata legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, la deliberazione di adozione con i relativi elaborati è depositata presso la segreteria comunale per la durata di trenta giorni effettivi dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi.

Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal P.R.G.C. possono presentare opposizioni a detto Piano.

Pocenia, lì 12 novembre 2004

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO:
geom. Gabriele Dri

COMUNE DI RONCHIS

(Udine)

Statuto.

INDICE

ELEMENTI COSTITUTIVI

PARTE I

ORDINAMENTO STRUTTURALE

TITOLO I - ORGANI ELETTIVI

TITOLO II - ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

CAPO I - SEGRETARIO COMUNALE

CAPO II - UFFICI

ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1

Principi fondamentali

1. Il Comune di Ronchis è un ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne persegue lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico.

2. Il Comune ha autonomia statutaria, autonomia normativa regolamentare, autonomia organizzativa e autonomia amministrativa.

3. Il Comune ha inoltre autonomia impositiva e finanziaria che si svolge nell'ambito del proprio Statuto, dei propri regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica. In questo ambito l'autonomia impositiva può tenere conto delle specifiche esigenze di categorie di persone che si trovano in condizioni di particolare bisogno.

4. Il Comune si avvale della propria autonomia, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento e di quelli espressamente enunciati dalle leggi dello Stato, per lo svolgimento della propria attività e per il perseguimento dei suoi fini istituzionali.

5. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto ed agli appositi regolamenti applicativi.

6. Il Comune è titolare, secondo il principio di sussidiarietà, di funzioni proprie e di quelle conferite dalle leggi dello Stato e della Regione.

7. Il Comune si impegna a divulgare il presente Statuto alla cittadinanza con ogni mezzo utile a tal fine.

Art. 2

Finalità

1. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'amministrazione.

2. Il Comune svolge le proprie funzioni di interesse pubblico, secondo il principio di sussidiarietà, anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

3. La sfera di governo del Comune è costituita dall'ambito territoriale degli interessi.

4. Nel Comune di Ronchis le minoranze sono garantite nell'esercizio dei diritti e nella partecipazione alla vita e alla dialettica democratica, secondo le disposizioni stabilite dal regolamento.

5. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

a) la crescita della comunità di Ronchis ricercando un ruolo del Comune consono alla sua collocazione geografica e storica;

b) la promozione dell'effettivo sviluppo della persona umana e dell'uguaglianza degli individui;

c) la promozione di una cultura di pace e cooperazione internazionale e di integrazione multietnica mediante il coinvolgimento di associazioni, istituzioni scolastiche e culturali che perseguono tale obiettivo;

d) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, anche attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione che garantiscano il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali;

e) la tutela del diritto alla salute, il sostegno alla realizzazione di un sistema coordinato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con l'attività delle organizzazioni di volontariato;

f) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni locali presenti nel proprio territorio, per garantire alla collettività una migliore qualità della vita;

g) la protezione delle risorse ambientali; il Comune di Ronchis ricerca e promuove ogni idonea soluzione collaborativa con altri enti territoriali elettivi in particolare per la salvaguardia del Fiume Tagliamento e delle aree prospicienti tesa al ripristino dell'esistenza naturale e il recupero e la valorizzazione del borgo di origine medioevale di Fraforeano;

h) la promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riferimento alle attività di socializzazione giovanile e anziana;

i) il superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità.

Art. 3

Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Il Comune svolge la propria attività programmatoria nell'ambito delle indicazioni generali proposte dalla Regione Friuli-Venezia Giulia e concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.

3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà tra le diverse sfere di autonomia. In particolare il Comune coopera con gli altri Comuni, con la Provincia e con la Regione, al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile, nell'ambito dei principi proposti dalla legge regionale.

4. L'azione del Comune sarà improntata sempre allo spirito della carta europea dell'autonomia locale (legge n. 439/1989).

Art. 4

Territorio e sede comunale

1. La circoscrizione del Comune è costituita dai seguenti agglomerati urbani: Ronchis capoluogo e la frazione di Fraforeano.

2. Il territorio del Comune si estende per kmq. 18,42 e confina con i territori dei Comuni di Latisana, San Michele al Tagliamento, Varmo, Rivignano, Teor e Palazzolo dello Stella.

3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Ronchis capoluogo.

4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

5. La modifica della denominazione delle borgate e frazioni o della sede comunale può essere disposta dalla Giunta comunale previa consultazione popolare.

Art. 5

Albo pretorio

1. La Giunta comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad «albo pretorio», per la pubblicazione degli atti e degli avvisi previsti dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

3. Il Segretario comunale, avvalendosi degli uffici, cura l'affissione degli atti di cui al comma 1.

Art. 6

Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome Ronchis e con lo stemma concesso con decreto del Presidente della Repubblica del 25 febbraio 1970 descritto come appresso: trinciato, nel 1º di azzurro al leone d'oro; nel 2º di rosso alla croce di Malta. Ornamenti esteriori da Comune.

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente a una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune nella foggia autorizzata con D.P.R. emanato in data 25 febbraio 1970 descritto come appresso: drappo partito, di rosso e d'azzurro, riccamente ornato di ricami di argento e caricato dello stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento: Comune di Ronchis.

3. Il Comune espone la bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea all'esterno dell'edificio in cui ha sede ufficiale l'Ente locale, ogni volta che sia prescritta l'esposizione del gonfalone comunale, osservata la prioritaria dignità della bandiera nazionale. Il Comune espone, accanto al tricolore, bandiera nazionale, il gonfalone della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e quello municipale, sugli edifici pubblici, oltre che nelle ricorrenze nazionali, anche in ogni occasione che lo stesso Ente ritenga significativa per la propria comunità, secondo le regole stabilite dal Regolamento.

4. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

Art. 7

Tutela e valorizzazione della lingua e della cultura friulana

1. Il Comune di Ronchis assume la tutela e la valorizzazione della lingua e della cultura friulana quale principio fondamentale di specialità e ne promuove lo studio e l'uso e la diffusione, secondo le modalità fissate dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti.

2. Il Comune assicura il suo sostegno ad enti ed organismi che nel territorio comunale perseguono finalità di cui al comma precedente o ne favorisce la costituzione.

PARTE I

ORDINAMENTO STRUTTURALE

TITOLO I

ORGANI ELETTIVI

Art. 8

Organi

1. Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco. Le attribuzioni degli organi del Comune sono quelle determinate dalla legge e dal presente Statuto.

Art. 9

Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo ed esercita il controllo politico-amministrativo.

2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.

3. La gestione di tutte le risorse attribuite per il proprio funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti, definite in sede di bilancio annuale, è disciplinata da apposito Regolamento.

4. La facoltà d'uso della lingua friulana nelle sedute del Consiglio comunale sarà disciplinata dal Regolamento.

Art. 10

Competenze, attribuzioni e funzionamento

1. Il Consiglio comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.

2. Il Consiglio impronta l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare l'imparzialità e la corretta gestione amministrativa.

3. Nell'adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con la programmazione provinciale, regionale e statale.

4. Gli atti fondamentali devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

5. Il Consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico-amministrativo dell'organo consiliare.

6. Il Consiglio comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.

7. Il funzionamento del Consiglio si basa sui seguenti principi quadro:

- della regolarità della convocazione e della riunione;
- della pubblicità delle sedute, tranne che nelle ipotesi espressamente stabilite nel Regolamento;
- dell'attività delle Commissioni;
- della partecipazione del Segretario alle sedute;
- del rispetto dei diritti dei Consiglieri, specie quelli che si riferiscono alla presentazione e alla discussione delle proposte;
- della garanzia e della partecipazione delle minoranze;
- del diritto di informazione dei cittadini e dei Consiglieri.

8. Il regolamento del Consiglio dà articolazione e sviluppo ai suindicati principi.

Art. 11

Scioglimento del Consiglio

1. Il Consiglio comunale viene sciolto:

a) quando compie atti contrari alla costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico;

b) quando non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:

1) dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del Sindaco;

2) cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell'Ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il Sindaco;

3) riduzione dell'organico assembleare per impossibilità di surroga alla metà dei componenti del Consiglio;

c) quando non sia approvato nei termini il bilancio.

Art. 12

Sessioni e convocazioni

1. L'attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.

2. Ai fini della convocazione, sono ordinarie le sessioni nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazione previste dall'articolo 42, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni; sono straordinarie tutte le altre. Il Consiglio può riunirsi anche d'urgenza.

3. Il Consiglio è convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno, sentita la Giunta comunale, e ne presiede i lavori secondo le norme del Regolamento.

4. Gli adempimenti previsti al terzo comma, in caso di dimissioni, decadenza, rimozione o decesso del Sindaco, sono assolte dal Vice Sindaco.

5. La prima seduta del Consiglio comunale deve essere convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del Consiglio provvede, previa diffida, l'Assessore regionale per le autonomie locali.

6. Le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato sono presentate dal Sindaco al Consiglio, sentita la Giunta, nella prima seduta successiva all'elezione.

7. Ciascun Consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal Regolamento.

Il Consiglio approva in apposito documento gli indirizzi generali di governo.

8. Il Consiglio partecipa all'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori. Le modalità di tale partecipazione riguardano la definizione, l'adeguamento e la verifica periodica dell'attuazione delle linee programmatiche e sono disciplinate dal Regolamento.

Art. 13

Commissioni

1. Il Consiglio comunale può istituire nel suo seno commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di garanzia, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte solo da Consiglieri comunali, con criterio proporzionale.

2. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

3. Il numero, il funzionamento, la composizione, la durata, l'oggetto, le modalità ed i limiti del controllo e della garanzia, nonché i poteri delle commissioni e le forme di pubblicità delle commissioni verranno disciplinati con apposito Regolamento.

4. Le commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori Sindaco, Assessori, organismi associativi, funzionari e rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.

5. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.

Art. 14

Attribuzioni delle commissioni

1. Compito principale delle commissioni permanenti può essere l'esame preparatorio di atti deliberativi del Consiglio al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso.

2. Compito delle commissioni temporanee e di quelle speciali può essere l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio comunale. I compiti saranno esplicitati nell'adottando Regolamento.

3. La nomina del Presidente delle commissioni è riservata al Consiglio comunale, sentito il parere della commissione.

4. Il Presidente delle commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia deve essere esponente delle opposizioni.

Art. 15

Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.

2. Le funzioni di Consigliere anziano sono esercitate dal Consigliere che, nell'elezione a tale carica ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'articolo 73, comma 6, del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni. A parità di voti sono esercitate dal più anziano d'età.

3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate dal Consigliere medesimo al Consiglio e devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di prese d'atto e sono immediatamente efficaci.

Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'articolo 141, comma 1, lettera b), n. 3) del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. I Consiglieri che non intervengono alle sessioni ordinarie e a quelle straordinarie per cinque volte consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio comunale. A tale riguardo il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere interessato, provvede per iscritto, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo.

5. Il Regolamento stabilisce il procedimento della decadenza ed il Consigliere ha in ogni caso il diritto di far valere le cause giustificative dell'assenza, nonché di fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del Consigliere interessato.

Art. 16

Surrogazione e supplenza dei Consiglieri

1. Nel Consiglio comunale, il seggio che durante il mandato amministrativo rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

2. Nel caso di sospensione di Consigliere adottata ai sensi dell'articolo 59, comma 1 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per

l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1.

Art. 17

Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno inoltre diritto di presentare interrogazioni e mozioni.

2. Il Sindaco e gli Assessori da esso delegati rispondono entro trenta giorni alle interrogazioni ed ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai Consiglieri. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei Consiglieri sono disciplinati dal Regolamento.

3. I Consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Le regole ed i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinate dal Regolamento.

4. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e i documenti, di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa, di ottenere dagli uffici del Comune e dal Sindaco copia di documenti utili all'espletamento del mandato su domanda in carta semplice senza ulteriori motivazioni.

5. Il Sindaco, nella sua qualità di Presidente del Consiglio comunale, ha il dovere di assicurare una preventiva ed adeguata informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli Consiglieri sulle questioni che saranno sottoposte al Consiglio. L'informazione, per i Consiglieri, avviene con il deposito presso gli uffici dell'Amministrazione comunale, entro il termine di legge previsto per la convocazione, del materiale relativo alle questioni che saranno sottoposte al Consiglio.

Nelle ipotesi di deliberazioni consiliari che devono adempiere ad urgenti termini di legge, tali informazioni possono essere fornite verbalmente dal Presidente del Consiglio o dal relatore.

6. I Consiglieri sono tenuti alla riservatezza ed al segreto d'ufficio nei casi specificatamente determinati dalla legge.

7. I Capigruppo consiliari ricevono copia delle deliberazioni giuntali e di quelle consiliari.

8. Ciascun Consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio ed ogni altra comunicazione.

Art. 18

Gruppi consiliari

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario comunale unitamente al nome del capogruppo. Nelle more della designazione i capigruppo sono individuati nei Consiglieri, non componenti la Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

2. Il Regolamento può prevedere la Conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

Art. 19

Giunta comunale

1. La Giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora con il Sindaco al governo del Comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.

2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio comunale. In particolare la Giunta esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i pro-

grammi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio comunale sulla sua attività.

Art. 20

Nomina e prerogative

1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta tra cui un Vice Sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva all'elezione unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.

2. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio.

3. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.

4. I componenti della Giunta ai quali sia stata conferita apposita delega in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.

5. Il Sindaco e gli Assessori, esclusi i casi di dimissioni singole e quelli di revoca degli Assessori da parte del Sindaco, restano in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.

Art. 21

Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero massimo di 4 assessori. La decisione finale sul numero degli assessori spetta al Sindaco.

2. Gli Assessori sono scelti normalmente tra i Consiglieri. Possono tuttavia essere nominati anche Assessori esterni al Consiglio, purché eleggibili ed in possesso di documentati requisiti di prestigio, professionalità e competenza amministrativa, nonché dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere comunale.

3. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

Art. 22

Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa.

3. Le sedute sono valide se sono presenti la metà dei componenti computandosi a tal fine il Sindaco. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti con votazioni palesi. La votazione sarà segreta solo se si tratti di giudizio discrezionale su fatti e qualità personali. Alle sedute possono partecipare senza diritto di voto e su determinazione del Sindaco: responsabili di uffici e servizi, Consiglieri comunali, esperti e consulenti esterni.

4. Il Sindaco può provvedere alla revoca degli Assessori che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive della Giunta. Tale revoca è disposta dal Sindaco decorsi almeno dieci giorni dalla notificazione all'interessato della proposta di decadenza.

5. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Segretario comunale e dal Sindaco o da chi lo sostituisce a norma di legge.

Art. 23

Attribuzioni

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente Statuto, non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario comunale, ai responsabili degli uffici e dei servizi comunali.

2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

3. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo:

a) propone al Consiglio i Regolamenti;

b) approva i progetti, i programmi esecutivi, i disegni attuativi dei programmi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dai Regolamenti dell'Ente ai responsabili degli uffici e dei servizi comunali;

c) elabora le linee di indirizzo e predispone i disegni e le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;

d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;

e) disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

f) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;

g) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni, fatta salva la competenza consiliare nei casi previsti dall'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

h) autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto ed approva transazioni;

i) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;

l) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, dalla Regione e dallo Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo Statuto ad altro organo.

4. La Giunta, altresì, nell'esercizio di attribuzioni organizzatorie:

a) decide in ordine a controversie di competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell'Ente;

b) approva i Regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;

c) approva il PEG/PRO;

d) fissa, ai sensi del Regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato nonché il conseguimento degli obiettivi di risultato, sentito il Segretario comunale.

5. Ai componenti dell'organo esecutivo, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono essere attribuite le responsabilità degli uffici e dei servizi e il potere adottare atti anche di natura tecnica gestionale. Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio.

Art. 24

Deliberazioni degli organi collegiali

1. Gli organi collegiali del Comune deliberano validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, salvo maggioranze speciali previste espressamente

dalle leggi o dallo Statuto.Il numero dei consiglieri necessari per la validità delle sedute del consiglio comunale è indicato dal Regolamento sul funzionamento del consiglio comunale. Nelle more della sua approvazione il numero di consiglieri necessari è pari a quello previsto nel presente comma per tutti gli altri organi collegiali.

2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

3. Le sedute del Consiglio e delle commissioni consiliari sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni e apprezzamenti su «persone», il Presidente dispone la trattazione dell'argomento in «seduta privata».

4. Le sedute della Giunta sono segrete; è ammessa la presenza, limitatamente alla discussione di temi specifici e qualora se ne ravvisi la necessità, di esperti esterni.

5. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta, sono curate dal Segretario comunale, secondo le modalità ed i termini stabiliti dal Regolamento. Il Segretario comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un componente del collegio nominato dal Sindaco.

6. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario.

7. Ogni proposta di deliberazione relativa ad atti di gestione, sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, deve essere corredata dal parere riguardante esclusivamente la regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato.

8. Qualora la deliberazione comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, essa deve essere corredata dal parere relativo alla regolarità contabile del responsabile di ragioneria.

Art. 25

Sindaco

1. Il Sindaco è il capo del governo locale ed in tale veste esercita funzioni di rappresentanza, di presidenza, di sovraintendenza e di amministrazione, nonché è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune; egli esercita inoltre le funzioni di ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.

2. Il Sindaco sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario comunale e ai responsabili degli uffici e dei servizi del Comune in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.

3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli Assessori e sulle strutture gestionali ed esecutive.

4. Le modalità di elezione e la durata in carica sono disciplinate dalla legge che prevede altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti, attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art. 26

Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco:

a) ha la rappresentanza generale dell'Ente;

b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell'attività politico-amministrativa del Comune;

c) coordina l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;

d) può sospendere l'adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli Assessori per sottoporli all'esame della Giunta;

e) nomina il Segretario comunale, scegliendolo nell'apposito Albo;

e bis) impartisce direttive al Segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;

f) ha facoltà di delega nel rispetto dell'articolo 54 del decreto legisaltivo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

g) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentita la Giunta;

h) convoca comizi per i referendum previsti dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

i) adotta gli atti spettantigli quale ufficiale di Governo, comprese le ordinanze ordinarie e quelle contingibili ed urgenti;

j) provvede al rilascio delle autorizzazioni e concessioni edilizie;

k) adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge e dal Regolamento alle attribuzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi, della Giunta e del Segretario comunale;

l) coordina, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla Regione e sentite le categorie interessate, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territoriali competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce della popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano;

m) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, aziende ed istituzioni. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico;

n) fa pervenire all'ufficio del Segretario comunale l'atto di dimissioni;

o) il Sindaco nomina i titolari delle posizioni organizzative, attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna in base ad esigenze effettive e verificabili e secondo le modalità ed i criteri stabiliti dall'articolo 110 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni e del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

p) esercita le competenze del prefetto in materia di informazioni della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali sulla base delle modalità stabilite nel Regolamento.

Art. 27

Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco:

a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e i servizi informazioni e atti anche riservati;

b) promuove direttamente avvalendosi del Segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;

c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;

d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società, costituite o partecipate dall'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse in conformità alle disposizioni del codice civile e ne informa il Consiglio comunale;

e) collabora con il revisore dei conti del Comune per definire le modalità di svolgimento delle sue funzioni nei confronti delle istituzioni;

f) promuove ed assume iniziative volte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società costituite o partecipate dal Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 28

Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco:

a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale, ne dispone la convocazione, salvo coinvolgere la Giunta comunale e lo presiede ai sensi del regolamento. Quando la richiesta di convocazione è formulata da 1/5 dei Consiglieri, il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a 20 giorni.

b) convoca e presiede la Conferenza dei capigruppo consiliari secondo la disciplina regolamentare;

c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;

d) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone con atto formale (o informale) la convocazione e la presiede;

e) ha poteri di delega generale o parziale delle sue competenze o attribuzioni ad uno o più Assessori;

e bis) ha poteri di delega generale o parziale delle sue competenze o attribuzioni ad uno o più Consiglieri comunali limitatamente agli atti con rilevanza interna e finalità consultive;

f) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio. Il Sindaco, o chi per esso, risponde come previsto all'articolo 43, comma 3 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 29

Dimissioni, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco

1. I casi di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco sono disciplinati dalla legge. Lo scioglimento del Consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonché della rispettiva Giunta.

2. L'impedimento permanente del Sindaco viene accertato da una commissione di tre persone eletta dal Consiglio comunale e composta da soggetti estranei al Consiglio, di chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo dell'impedimento.

3. La procedura per la verifica dell'impedimento viene attivata dal Vice Sindaco o, in mancanza, dall'Assessore più anziano di età che vi provvede d'intesa con i gruppi consiliari.

4. La commissione nel termine di 30 giorni dalla nomina relaziona al Consiglio sulle ragioni dell'impedimento.

5. Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro venti giorni dalla presentazione.

Art. 30

Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco è l'Assessore che riceve dal Sindaco delega generale per l'esercizio di tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento temporaneo sostituendolo anche in caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 16/1992.

2. Gli Assessori, in caso di assenza o impedimento del Vice Sindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di anzianità, dato dall'età.

3. Delle deleghe rilasciate al Vice Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri comunali deve essere fatta comunicazione al Consiglio ed agli organi previsti dalla legge.

Art. 31

Incarichi e consulenze agli amministratori

1. Al Sindaco, agli Assessori e ai Consiglieri comunali è vietato ricoprire incarichi e assumere consulenze presso enti, aziende, società di capitali ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.

2. Gli amministratori del Comune possono invece ricoprire funzioni e incarichi presso enti, aziende e società di capitali e istituzioni in cui il Comune partecipa.

3. Gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

4. In ogni caso il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, si ispira ai principi di imparzialità e di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori stessi e quelle proprie dei responsabili degli uffici e dei servizi.

Art. 32

Sindaco emerito

1. Al termine del loro mandato coloro che hanno ricoperto la carica di Sindaco assumono automaticamente la carica esclusivamente onorifica di Sindaci emeriti.

2. In tale veste, su richiesta del Sindaco in carica, possono svolgere consulenze, partecipare a incontri, fornire pareri sull'attività comunale

TITOLO II

ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

CAPO I

SEGRETARIO COMUNALE E DIRETTORE GENERALE

Art. 33

Compiti del Segretario comunale

1. Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito Albo.

2. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

3. Al Segretario comunale è affidato lo svolgimento di compiti di collaborazione e di funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi e ne coordina l'attività.

4. In particolare il Segretario adotta i seguenti atti:

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;

b) può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;

c) emana, nell'ambito delle proprie funzioni, circolare e direttive applicative di disposizioni di legge;

d) predispone i programmi di attuazione, relazioni, progettazioni di carattere organizzativo, sulla base delle direttive ricevute dagli organi elettivi;

e) adotta e sottoscrive tutti gli atti ed i provvedimenti, anche a rilevanza esterna, per i quali gli sia stata attribuita competenza;

f) verifica tutta la fase istruttoria dei provvedimenti e l'emissione di tutti gli atti ed i provvedimenti anche esterni, conseguenti e necessari per l'esecuzione delle deliberazioni, relativamente ai quali gli viene attribuita competenza;

g) verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale preposto;

h) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti, o conferitagli dal Sindaco, in particolare può essere nominato responsabile degli uffici e dei servizi.

Art. 34

Direttore generale

1. Qualora il Sindaco intenda avvalersi di un direttore generale può provvedervi con le modalità di cui all'articolo 108 del decreto legislativo n. 267/2000 o in alternativa conferendo le relative funzioni al Segretario comunale. Il Direttore generale può essere revocato dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale. La durata non può eccedere quella del mandato di chi l'ha conferito.

2. Le competenze del Direttore generale sono previste dalla legge e specificatamente individuate dal Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

CAPO II

UFFICI

Art. 35

Principi strutturali ed organizzativi

1. L'amministrazione del Comune si attua mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere informata ai seguenti principi:

a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti-obiettivi e programmi;

b) analisi e individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;

c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro, massima flessibilità delle strutture e del personale e massima collaborazione tra gli uffici.

2. Il Regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

Art. 36

Struttura

1. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'Ente secondo le norme del regolamento, è articolata in uffici anche appartenenti ad aree diverse, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati.

2. Il Comune provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti deri-

vanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti attribuitigli.

3. Gli uffici sono organizzati secondo: principi di autonomia, trasparenza ed efficienza, criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura e sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio comunale, al Sindaco e alla Giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita ai responsabili degli uffici e dei servizi.

Art. 37

Personale

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilità dei dipendenti.

2. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'Ente che danno esecuzione alle leggi e allo Statuto.

3. Il Regolamento degli uffici e dei servizi , in applicazione del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni e del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, provvede a disciplinare le materie di cui all'articolo 89 del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

4. Il Regolamento degli uffici e dei servizi si uniforma al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia, obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; ai responsabili degli uffici e dei servizi spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.

Art. 38

Responsabilità degli uffici

1. Viene definito responsabile dell'ufficio il dipendente o, nel caso di cui all'articolo 23 il componente dell'organo esecutivo, nominato dal Sindaco, che sia apicale di un'unità operativa autonoma, sia essa semplice che complessa.

2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici a essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal Segretario comunale nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco e dalla Giunta, secondo un'ottica di attenzione verso le problematiche dell'utenza.

3. Essi, nell'ambito delle competenze loro assegnate, provvedono a gestire l'attività dell'Ente e ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal Segretario comunale, dal Sindaco e dalla Giunta.

4. I responsabili degli uffici stipulano in rappresentanza dell'Ente i contratti, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.

5. Essi svolgono inoltre le seguenti funzioni:

a) hanno la direzione ed il coordinamento dei sistemi informatico-statistici e del relativo personale;

b) provvedono al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni commerciali;

c) presiedono le commissioni di gara, assumendo la responsabilità dei relativi procedimenti;

d) adottano le attestazioni, le certificazioni, le comunicazioni, le diffide, i verbali, le autenticazioni, le legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazioni di giudizio e conoscenza;

e) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal Sindaco;

f) emettono le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento, ad eccezione delle ordinanze ordinarie e di quelle contingibili e urgenti spettanti al Sindaco quale ufficiale di Governo;

g) assumono gli atti di amministrazione e di gestione del personale;

h) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta e del Consiglio e alle direttive impartite dal Sindaco e dal Segretario comunale;

i) esprimono il parere di competenza in merito ad ogni proposta di deliberazione;

j) provvedono agli atti ad essi attribuiti dallo Statuto e dai Regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco;

k) rispondono del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.

6. I responsabili degli uffici possono delegare le funzioni di cui sopra al personale a essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.

7. Il Sindaco, comunque, può sempre conferire funzioni e compiti particolari al Segretario comunale, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

Art. 39

Collaborazione esterna

1. Il Sindaco, per particolari esigenze, può procedere alla nomina di personale esterno per collaborazioni ad alto contenuto di professionalità su obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. La convenzione per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'Amministrazione deve stabilirne:

- la durata;
- i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico;
- la natura privatistica del rapporto;
- la possibilità di interruzione anticipata della collaborazione quando per comprovati motivi questa non possa garantire il raggiungimento degli obiettivi.

3. È inoltre, ammessa la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato per la copertura dei posti dei responsabili dei servizi o degli uffici, secondo quanto indicato dall'articolo 110, del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO III

SERVIZI

Art. 40

Forme di gestione

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.

2. Il Consiglio comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei servizi pubblici privi di rilevanza economica nelle seguenti forme:

a) a mezzo di istituzione;

b) a mezzo di azienda speciale;

c) a mezzo di società di capitale;

d) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno la gestione in una delle tre precedenti forme indicate.

3. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.

4. Per i servizi pubblici locali di rilevanza economica si applicano le disposizioni di cui all'articolo 113-bis del decreto legislativo n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

TITOLO IV

CONTROLLO INTERNO

Art. 41

Principi e criteri

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del Comune.

2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio comunale, in materia di gestione economico - finanziaria dell'Ente. è facoltà del Consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente Statuto.

Art. 42

Revisore del conto

1. Il Revisore del conto, oltre a possedere requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a Consigliere comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa nonché di ogni altra normativa dello Stato.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni, con modalità e limiti definiti nel regolamento, il Revisore avrà diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

PARTE II

ORDINAMENTO FUNZIONALE

TITOLO I

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

Art. 43

Principio di cooperazione

1. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 44

Convenzioni

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali.

2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

3. È prevista anche la forma del volontariato nell'esecuzione di lavori di modesta entità, se di interesse pubblico. I rapporti Comune-cittadino nonché le modalità ed i criteri di esecuzione dei lavori saranno determinati dal Regolamento.

Art. 45

Consorzi

1. Il Consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi.

Art. 46

Unione di Comuni

1. In attuazione del principio di cui al precedente articolo 43 e dei principi della legge di riforma della autonomie locali, il Consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, costituisce, nelle forme e con le finalità previsti dalla legge, unioni di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

Art. 47

Accordi di programma

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti pubblici o privati interessati, promuove e conclude Accordi di programma.

2. Il Sindaco definisce e stipula l'Accordo previa favorevole deliberazione del Consiglio comunale, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

TITOLO II

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 48

Partecipazione

1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione della popolazione all'attività dell'Ente, al fine di assicurare il buon andamento l'imparzialità e la trasparenza.

2. Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.

3. L'amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi.

CAPO I

INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

Art. 49

Interventi nel procedimento amministrativo

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenirvi, nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni e secondo le modalità stabilite dal presente Statuto e dai Regolamenti comunali.

2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi rappresentativi di interessi superindividuali.

3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le indicazioni previste per legge.

4. Il Regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le diverse categorie di atti debbano essere inviati, nonché i dipendenti responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di individuazione del responsabile del procedimento.

5. Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o il numero dei destinatari o la indeterminatezza degli stessi la renda particolarmente gravosa, è consentito prescindere dalla comunicazione, provvedendo a mezzo di pubblicazione all'albo pretorio o altri mezzi, garantendo, comunque, altre forme di idonea pubblicizzazione e informazione.

6. Gli aventi diritto, entro 30 giorni dalla comunicazione personale o dalla pubblicazione del provvedimento, possono presentare istanze, memorie scritte, proposte e documenti pertinenti all'oggetto del procedimento.

7. Il responsabile dell'istruttoria, entro 20 giorni dalla ricezione delle richieste di cui al precedente comma 6, deve pronunciarsi sull'accoglimento o meno e rimettere le sue conclusioni all'organo comunale competente all'emanazione del provvedimento finale.

8. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste e delle sollecitazioni pervenute deve essere adeguatamente motivato nella premessa dell'atto e può essere preceduto da contraddittorio orale.

9. Se l'intervento partecipativo non concerne l'emanazione di un provvedimento, l'amministrazione deve in ogni caso esprimere per iscritto, entro 30 giorni, le proprie valutazioni sull'istanza, la petizione e la proposta.

10. I soggetti di cui al comma 1 hanno altresì diritto a prendere visione di tutti gli atti del procedimento, salvo quelli che il regolamento sottrae all'accesso.

11. I responsabili degli uffici e dei servizi, sentita la Giunta, potranno concludere accordi con i soggetti intervenuti per determinare il contenuto discrezionale del provvedimento.

Art. 50

Istanze

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco istanze con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.

2. La risposta all'istanza viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni dal Sindaco, o dal Segretario, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

Art. 51

Petizioni

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità che devono essere ampiamente motivate e accompagnate da un congruo numero di firme.

2. La Giunta comunale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro giorni 30 dalla presentazione.

4. Se il termine previsto al comma terzo non è rispettato, ciascun Consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.

5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art. 52

Proposte

1. Un numero non inferiore al 15% dei cittadini elettori del comune possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 30 giorni successivi all'organo competente, corredate dal parere dei responsabili dei servizi interessati e del Segretario, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.

2. L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 30 giorni dalla presentazione della proposta.

3. Tra l'Amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

CAPO II

ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

Art. 53

Principi generali

1. Il Comune, attraverso lo Statuto, riconosce il valore delle libere forme associative, promuove gli organismi di partecipazione popolare all'amministrazione locale. La cittadinanza attiva rappresenta uno strumento essenziale per mettere al centro della vita della comunità locale la tutela dei diritti dei cittadini e per estendere l'efficacia della democrazia.

2. Il Comune, pertanto, considera suo compito quello di valorizzare il contributo della cittadinanza attiva al governo della comunità locale, garantendo ai cittadini la facoltà di agire per la tutela dei diritti, il diritto di accedere alle informazioni, agli atti, alle strutture e ai servizi dell'amministrazione, il diritto di avanzare istanze, proposte e valutazioni, il diritto di interloquire pubblicamente con l'amministrazione.

3. In particolare, il Comune si impegna a sostenere la cittadinanza attiva rimuovendo gli ostacoli che ne limitano l'azione, operando per garantire un continuo collegamento con gli organi comunali e rendendo disponibili propri spazi, strutture e risorse in relazione al raggiungimento di fini di interesse generale. Il Comune, inoltre, organizza servizi e uffici informativi che promuovono e favoriscono la cittadinanza attiva.

4. Il Comune favorisce e regolamenta gli organismi di partecipazione dei cittadini su base di frazione con funzione consultiva.

5. Si riconosce pure la Parrocchia quale persona giuridica come interlocutore nelle strutture partecipative locali e così pure gli istituti relativi operanti nel territorio comunale.

Art. 54

Associazioni

1. Il Comune riconosce all'Associazionismo il ruolo di strumento di base per la tutela dei valori naturali,

artistici e culturali nonché di promozione dell'attività economica, turistica e culturale che si estrinseca essenzialmente, ricercando il contributo di tutta la popolazione, in:

a) iniziative rivolte a favorire la valorizzazione turistica culturale e ambientale nonché di salvaguardia del patrimonio storico, della lingua, degli usi, costumi e tradizioni popolari e del folklore della località;

b) attività ricreative e sportive;

c) supporto di attività promosse dagli operatori economici del Comune: agricoltori, artigiani, commercianti ed operatori del terziario;

d) coordinamento di iniziative ed attività locali.

2. Viene istituito l'Albo delle associazioni locali presso l'ufficio del Segretario comunale, ove vengono iscritti, a domanda, gli organismi associativi che operano nel Comune. Nella domanda di iscrizione dovranno essere indicati: le finalità perseguite e la relativa attività, la consistenza associativa, gli organi, i soggetti dotati di rappresentanza e ogni altro elemento idoneo ad identificare l'organismo associativo.

Art. 55

Incentivazione

1. Il Comune, per favorire la promozione dell'attività delle associazioni, concede un contributo annuale, iscritto appositamente nel bilancio comunale di previsione e da erogare in un'unica soluzione.

2. È prevista inoltre la possibilità di concedere contributi straordinari per eventi e/o circostanze che esulano dall'ordinaria attività dell'associazione.

3. La richiesta di contributo dovrà essere presentata entro il 31 gennaio unitamente al programma delle attività previste nell'anno e da una relazione sull'attività svolta e dal consuntivo dell'anno precedente.

4. L'erogazione del contributo deve essere in armonia con il regolamento per la concessione di benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati (legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni).

Art. 56

Consulta frazione di Fraforeano

1. Ai sensi del precedente articolo 53 viene riconosciuta la Consulta frazionale di Fraforeano quale organo consultivo dell'Amministrazione.

2. La Consulta può esprimere pareri e proposte su atti che riguardano la frazione nonché sullo schema del bilancio di previsione.

3. I pareri e le proposte devono essere inviate al Sindaco il quale li sottoporrà al Consiglio comunale o alla Giunta Municipale in relazione alla rispettiva competenza.

4. Il numero dei membri della consulta viene stabilito in tre.

5. I rappresentanti non dovranno essere consiglieri comunali in carica.

6. Con Regolamento verranno disciplinate le modalità di nomina, funzionamento, pubblicità dei lavori della consulta frazionale.

Art. 57

Commissioni consultive

1. La Giunta comunale può istituire commissioni comunali a carattere consultivo allo scopo di elaborare proposte e coordinare interventi nei settori di specifica competenza.

2. L'istituzione della Commissione compete alla Giunta la quale ne fisserà le competenze, le attribuzioni, la durata e la decadenza. Le Commissioni sono nominate con provvedimento del Sindaco, sentita la Giunta comunale. È garantita, in seno alle commissioni, la rappresentanza della minoranza consiliare.

CAPO III

REFERENDUM - DIRITTI DI ACCESSO

Art. 58

Referendum

1. È previsto l'uso del referendum, in tutte le materie di esclusiva competenza locale, al fine di sollecitare manifestazioni di volontà che devono trovare sintesi nell'azione amministrativa.

2. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe, su attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, su materie che sono già state oggetto di consultazione referendaria negli ultimi dieci anni.

3. Il Sindaco indice referendum comunali nei seguenti casi:

- su richiesta della Giunta e del Consiglio in ordine a provvedimenti, regolamenti o norme statutarie che tali organi intendono adottare o che si intendono sottoporre a verifica;
- su richiesta di un congruo numero di cittadini che rappresenti almeno il 30% del corpo elettorale in ordine a proposte innovative circa provvedimenti, regolamenti o norme statutarie e in ordine a valutazioni e indicazioni circa l'attività amministrativa del Comune.

4. I referendum non possono avere luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali. In caso di richiesta di più referendum, questi si svolgeranno contemporaneamente.

5. Il Consiglio comunale fissa nel Regolamento i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione.

Art. 59

Effetti del referendum

1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti.

2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere deliberato, con adeguate modificazioni, dai 2/3 dei componenti l'organo collegiale competente.

Art. 60

Diritti di accesso

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal Regolamento.

2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal Regolamento.

3. Il Regolamento, oltre ad enunciare la categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme per il rilascio di copie.

TITOLO III

FUNZIONE NORMATIVA

Art. 61

Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

2. È ammessa l'iniziativa da parte di almeno il 30% dei cittadini elettorali per proporre modificazioni allo

Statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

3. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 30 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentono l'effettiva conoscibilità.

Art. 62

Regolamenti

1. Il Comune emana Regolamenti:

a) nelle materie ad essi demandate dalla legge e dallo Statuto;

b) in tutte le altre materie di competenza comunale.

2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.

3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nella materia stessa.

4. L'iniziativa dei Regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun Consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 53 del presente Statuto.

5. I Regolamenti possono essere sottoposti a referendum con effetti anche abrogativi nei limiti e secondo le modalità prescritte nel precedente articolo 58.

6. Nella formazione dei Regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.

7. I Regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'albo pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva. I Regolamenti devono essere comunque sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 63

Adeguamento delle fonti normative comunali a leggi sopravvenute

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei Regolamenti debbono essere apportati, nell'ambito dei principi espressamente enunciati dalle leggi dello Stato.

2. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano i principi in argomento, abroga le norme statutarie con essi incompatibili. Il Consiglio comunale adegua lo Statuto entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette. Sono fatti salvi eventuali tempi diversi se previsti da disposizioni legislative.

Art. 64

Ordinanze

1. Il Sindaco emana le ordinanze di carattere ordinario, spettantigli in qualità di ufficiale di Governo in applicazione di norme legislative e regolamentari.

2. Le ordinanze di cui al comma 1 devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.

3. Il Sindaco emana, altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.

4. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.

5. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma secondo.

Art. 65

Norme transitorie e finali

1. Il presente Statuto entra in vigore dopo che è stato affisso per trenta giorni consecutivi all'albo pretorio. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.

2. Fino all'adozione dei Regolamenti previsti dallo Statuto restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo Statuto.

(Lo Statuto del Comune di Ronchis è stato adottato con deliberazione consiliare n. 26 del 17 giugno 1991, approvata dal Comitato provinciale di controllo di Udine nella seduta del 30 ottobre 1991 ai n. 68108/85677.
È stato modificato ed integrato con deliberazione consiliare n. 55 del 12 ottobre 1991, approvata dal Comitato provinciale di controllo di Udine nella seduta del 14 gennaio 1993 ai n. 68108/85677.
Modificato ed integrato con deliberazione consiliare n. 51 del 27 novembre 1992, approvata dal Comitato provinciale di controllo di Udine nella seduta del 14 gennaio 1991 ai n. 204/15009.
Modificato ed integrato con deliberazione consiliare n. 57 del 29 ottobre 1993, approvata dal Comitato provinciale di controllo di Udine nella seduta del 29 dicembre 1993 ai n. 4318/14985.
Modificato ai sensi della legge n. 81/1993 e successive modificazioni ed integrazioni (legge n. 415/1993) con deliberazione del consiliare n. 24 del 22 aprile 1994, modifica approvata dal Comitato regionale di controllo nella seduta del 7 giugno 1994 n. 1363/C.C.C..
Modificato con deliberazione consiliare n. 46 del 29 settembre 1997, approvata dal Comitato provinciale di controllo di Udine nella seduta del 22 dicembre 1997, n. 58449.
Modificato con deliberazione consiliare n. 66 del 3 dicembre 1997, approvata dal Comitato provinciale di controllo di Udine nella seduta del 26 gennaio 1998, n. 62478.
Modificato con deliberazione consiliare n. 35 del 30 settembre 2004)

COMUNE DI SAN PIETRO AL NATISONE
Ufficio per le espropriazioni

(Udine)

Determinazione del Dirigente dell'Ufficio 10 novembre 2004, n. 36. (Estratto). Espropriazione di beni immobili per realizzazione lavori di manutenzione straordinaria via Musoni nel capoluogo e realizzazione svincoli per le strade comunali di Mezzana e Ponteacco.

IL DIRIGENTE

(omissis)

DETERMINA

1. Di disporre il pagamento, a favore della sig.ra Melissa Antonietta di Pulfero, proprietaria del mappale 506 del fg. 6, dell'indennità definitiva accettata, pari a euro 4,00 al mq. e pertanto di complessivi euro 1.012,00.

2. Di pubblicare un estratto del presente provvedimento, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 26, comma 7 del D.P.R. 327/2001 e successive modifiche ed integrazioni, nel Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio si trova il bene e di dare notizia al terzo che risulti titolare di un diritto.

3. Di stabilire, ai sensi dell'articolo 26, comma 8 del D.P.R. 327/2001 e successive modifiche ed integra-

zioni, che il presente provvedimento divenga esecutivo nel termine di 30 giorni dal compimento delle relative formalità, qualora non venga proposta da terzi opposizione per l'ammontare delle indennità, nel qual caso l'indennità sarà depositata presso la Cassa depositi e prestiti.

4. Di dare atto che sulla somma da corrispondersi a titolo di indennità di esproprio non sarà operata la ritenuta d'imposta pari al 20%, di cui all'articolo 11 della legge 413/1991, in quanto l'area in oggetto non ricade nelle zone omogenee A, B, C, e D del D.M. 1444/1968, come risulta dal certificato di destinazione urbanistica depositato in atti.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO:
arch. Barbara Gentilini

COMUNE DI TAVAGNACCO
Ufficio espropriazioni

(Udine)

Estratto di decreto di esproprio relativo ai lavori di realizzazione della strada comunale denominata «Pascat».

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Per ogni effetto di legge e ai sensi dell'articolo 23 del D.P.R. 327/2001;

RENDE NOTO

che con decreto n. 1 del 4 novembre 2004 ha pronunciato a favore del Comune di Tavagnacco l'espropriazione dei seguenti immobili siti in mappa di Tavagnacco e censiti in Catasto al:

- foglio 29, mapp. 1338 (ex 1110 b) di mq. 21 da espropriare interamente con ditta catastale intestata Feruglio Edoardo nato il 16 ottobre 1925 per una indennità depositata, con determina del Responsabile lavori pubblici n. 941/2004, pari a euro 44,10 (diconsi quarantaquattro/10);
- foglio 29, mapp. 1336 (ex 1112 b) di mq. 190 da espropriare interamente con ditta catastale intestata Feruglio Edoardo nato il 16 ottobre 1925 e Giraldo Lidia nata il 27 agosto 1937 per una indennità depositata, con determina del Responsabile lavori pubblici n. 941/2004, pari a euro 399,00 (diconsi trecentonovantanove/00); necessari alla realizzazione della strada comunale denominata «Pascat» a Feletto Umberto.

Coloro che hanno diritti, ragioni pretese sulla predetta indennità possono proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto. Decorso tale termine l'indennità resta fissata nella somma suindicata.

Tavagnacco, lì 10 novembre 2004

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO:
arch. Francesco Marciano

DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE E LAVORI PUBBLICI

Direzione provinciale lavori pubblici

UDINE

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 21, comma 5, legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 - Provvedimenti di concessione di derivazione d'acqua a ditte varie.

Con decreti del Direttore provinciale dei lavori pubblici n.:

- LL.PP/B/941/IPD/3043 emesso l'8 ottobre 2004 è stato concesso fino a tutto il 28 luglio 2030 alla ditta Tubetti Elda il diritto di continuare a derivare moduli 0,90 d'acqua superficiale dal torrente Cornappo in Comune di Nimis ad uso ittiogenico;
- LL.PP/B/942/IPD/3042 emesso l'8 ottobre 2004 è stato concesso fino a tutto il 31 agosto 2013 alla ditta Tubetti Elda il diritto di continuare a derivare moduli 0,30 d'acqua superficiale dal Torrente Cornappo in Comune di Nimis ad uso ittiogenico.

Udine, 16 novembre 2004

IL DIRETTORE:
dott. ing. Diego De Caneva

(pubblicazione a pagamento dei richiedenti)

FEDERAZIONE COOPERATIVE E MUTUE

TRIESTE

Statuto.

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO

Art. 1

È costituita la «Federazione delle Cooperative e Mutue» con sede a Trieste.

La Federazione potrà assumere la denominazione abbreviata di «Confcooperative Trieste».

La Federazione delle Cooperative e Mutue aderisce alla Confederazione delle Cooperative Italiane, ne costituisce la struttura territoriale e la rappresenta nell'ambito della provincia nel rispetto degli indirizzi generali deliberati dagli organi della Confederazione medesima.

Art. 2

La Federazione delle Cooperative e Mutue esplica, senza finalità di lucro alcuno, compiti di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione degli enti cooperativi e mutualistici e delle imprese sociali aderenti alla Confederazione medesima ed aventi sede legale nell'ambito provinciale. In particolare la Federazione si propone i seguenti fini:

a) esercitare sugli enti aderenti la vigilanza secondo i criteri e le modalità stabilite dalle vigenti normative;

b) la promozione e l'attuazione dell'assistenza in materia amministrativa, tecnico economica, legale, tributaria e sindacale, agli enti aderenti assicurando il collegamento con gli organi ed uffici dell'Unione regionale e della Confederazione;

c) la difesa della cooperazione e delle imprese sociali quali fattori di trasformazione e progresso delle strutture sociali;

d) la rappresentanza e la tutela degli interessi morali ed economici nella provincia degli enti cooperativi e delle imprese sociali e dei loro soci;

e) promuovere lo sviluppo ed il coordinamento del movimento cooperativo e mutualistico, in particolare tramite la diffusione degli ideali, dei principi e delle esperienze della cooperazione;

f) la promozione, sul territorio di competenza, di nuove iniziative cooperative e di imprese sociali e dello sviluppo degli enti aderenti;

g) l'organizzazione, il coordinamento e la disciplina degli enti aderenti;

h) favorire nella provincia lo sviluppo della coscienza solidaristica e dell'imprenditoria sociale, assumendo e favorendo tutte le iniziative atte alla elevazione morale ed alla formazione associativa;

i) l'attuazione di tutte le eventuali funzioni attribuite dalla Confederazione Cooperative Italiane e dall'Unione regionale;

j) la raccolta di ogni documentazione, l'elaborazione dei dati statistici sulla cooperazione, anche ai fini di interesse generale;

k) la stipula di accordi e contratti collettivi di lavoro integrativi per il territorio di competenza;

l) la designazione, salvo diversa disposizione di legge, agli enti ed autorità provinciali e locali, dei rappresentanti della Confederazione, dandone notizia alla Confederazione stessa ed all'Unione regionale;

m) la promozione e l'assicurazione della partecipazione degli enti aderenti all'attività dell'Unione regionale e della Confederazione e la loro rappresentanza nelle assemblee per l'elezione degli organi dell'Unione regionale e della Confederazione;

n) la cessione di pubblicazioni riguardanti i C.C.N.L. nonché l'assistenza agli associati in materia di applicazione degli stessi contratti e della legislazione sul lavoro nonché la formazione ai propri associati.

Per il conseguimento delle predette finalità, la Federazione delle Cooperative e Mutue potrà:

- avvalersi degli interventi previsti, nei diversi settori economico sociali, dalla Unione Europea, dallo Stato, dalle Regioni e dalla pubbliche Amministrazioni in genere, nonchè di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge;
- stipulare accordi e convenzioni con enti pubblici e privati, società, associazioni, istituti e centri di ricerca.

La Federazione delle Cooperative e Mutue, inoltre, esercita le funzioni demandatele da leggi, regolamenti ed atti dei poteri pubblici.

ADESIONE - EFFETTI ED OBBLIGHI RELATIVI

Art. 3

Possono fare parte della Federazione delle Cooperative e Mutue gli enti cooperativi e mutualistici e loro consorzi e le imprese sociali, che si ispirano ai principi della mutualità e la cui adesione sia stata deliberata ed accolta secondo le disposizioni del presente statuto e di quello della Confederazione Cooperative Italiane.

Può essere consentita, in base a procedure definite in sede di regolamento della Confederazione Cooperative Italiane, l'adesione di società ordinarie cui partecipino in maggioranza enti cooperativi già aderenti o loro controllate, nonché di società semplici o di fatto, regolate secondo i principi della cooperazione e della mutualità.

Possono, inoltre, essere aggregati alla Federazione delle Cooperative e Mutue enti ed organismi che esercitino normalmente attività affini a quelle della cooperazione e delle imprese sociali e che, comunque, favoriscano il movimento cooperativo. In tal caso, gli enti ed organismi aggregati partecipano alle riunioni di loro competenza con voto consultivo e possono usufruire dei servizi di assistenza forniti dalla Federazione delle Cooperative e Mutue, purché compatibili con le finalità proprie del movimento cooperativo.

Apposite norme del Regolamento della Confederazione Cooperative Italiane precisano i requisiti e le caratteristiche che danno accesso all'adesione, nonchè le procedure per l'accertamento di tali requisiti e caratteristiche e della loro sussistenza.

A tale fine gli enti aderenti sono sottoposti alla revisione ordinaria di norma entro un anno dalla data di adesione.

L'adesione alla Federazione delle Cooperative e Mutue è libera e volontaria e la relativa domanda dovrà essere accompagnata da copia dell'atto costitutivo, dello statuto, dell'elenco delle cariche sociali, nonchè da copia della deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione alla Federazione delle Cooperative e Mutue.

Essa comporta l'obbligo dell'osservanza dello statuto sociale e del regolamento della Federazione delle Cooperative e Mutue e, per quanto da questi non previsto, dello statuto e del regolamento della Confederazione Cooperative Italiane e dell'Unione regionale.

L'adesione si intende perfezionata con l'avvenuta immatricolazione da parte della Confederazione Cooperative Italiane.

Quando per la particolare natura dell'ente richiedente o per i vincoli che afferiscono la sua attività non ricorrano i presupposti dell'adesione come sopra prevista, potrà farsi luogo all'ammissione dello stesso, secondo l'apprezzamento e le modalità all'uopo enunciati dai competenti organi delle Confederazione Cooperative Italiane.

L'adesione alla Federazione delle Cooperative e Mutue comporta, ad ogni effetto, l'inserimento dell'ente in tutti gli organismi settoriali, territoriali e in tutte le altre strutture, a tutti i livelli nei quali si articola la Confederazione Cooperative Italiane; a tale fine l'assegnazione ad una Federazione nazionale di settore degli enti a carattere misto avviene tenuto conto del settore inerente la loro attività prevalente.

Agli enti aderenti incombono i seguenti obblighi, anche se per le adesioni già in atto l'osservanza di essi non sia stata espressamente contemplata nelle deliberazioni relative:

- osservare il presente Statuto, lo Statuto della Confederazione Cooperative Italiane, gli Statuti delle Federazioni nazionali e dell'Unione regionale e rispettare le deliberazioni dei rispettivi organi collegiali;
- uniformarsi alla disciplina, anche per quanto concerne le condizioni per la partecipazione agli organi, derivante dalle disposizioni emanate dalla Confederazione Cooperative Italiane, dalle Federazioni nazionali e dalle Unioni territoriali;
- versare i contributi stabiliti dalla Federazione delle Cooperative e Mutue, dai competenti organi della Confederazione Cooperative Italiane e dell'Unione regionale, nonchè quelli obbligatori per legge; a tale fine, il contributo associativo annuale alla Federazione delle Cooperative e Mutue dovrà essere di regola versato entro il mese di aprile dell'anno cui lo stesso fa riferimento;
- abbonarsi alla rivista «Italia Cooperativa»;
- comunicare alla Federazione delle Cooperative e Mutue gli avvisi di convocazione delle assemblee ordinarie e straordinarie, alle quali un rappresentante della Federazione delle Cooperative e Mutue ha diritto di partecipare senza diritto di voto;
- ricevere la revisione ed il monitoraggio previsti dalla Federazione delle Cooperative e Mutue e dai competenti organi della Confederazione Cooperative Italiane;
- ricevere le ispezioni ordinarie che la Confederazione delle Cooperative Italiane è chiamata ad eseguire in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge.

RECESSO ED ESCLUSIONE

Art. 4

Il recesso è regolato dall'articolo 24 del codice civile ed è produttivo di effetti nei riguardi dell'intera organizzazione della Confederazione Cooperative Italiane.

Equivale a dichiarazione di recesso la deliberazione successiva con la quale si aderisce ad altra organizzazione nazionale giuridicamente riconosciuta di rappresentanza, assistenza e tutela del Movimento cooperativo.

Della dichiarazione di recesso prende atto la Confederazione delle Cooperative Italiane e ne dà comunicazione a tutte le strutture territoriali e settoriali interessate.

La deliberazione di esclusione spetta unicamente al Consiglio provinciale nei confronti degli enti aderenti che non ottemperino agli obblighi statutari ovvero turbino la compagine sociale, ovvero perdano il possesso dei requisiti e delle caratteristiche di cui al presente Statuto o comunque arrechino, con la loro condotta, pregiudizio morale o materiale alla Federazione delle Cooperative e Mutue o all'organizzazione della Confederazione Cooperative Italiane.

La deliberazione di esclusione è sottoposta alla moratoria prevista dal Regolamento della Confederazione Cooperative Italiane per consentire un eventuale intervento dell'istanza di livello immediatamente superiore a quella che ha adottato la deliberazione.

Trascorso il termine di cui al comma precedente, avverso la delibera di esclusione è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri della Confederazione Cooperative Italiane ai sensi del successivo articolo 22).

L'esclusione è produttiva di effetti nei riguardi dell'intera organizzazione della Confederazione Cooperative Italiane.

PATRIMONIO

Art. 5

Il patrimonio della Federazione delle Cooperative e Mutue è costituito:

- dai beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti e donazioni o per qualsiasi altro titolo divengano di proprietà delle Federazione delle Cooperative e Mutue;
- dalle somme di denaro accantonate per qualsiasi scopo e titolo.

Le entrate della Federazione delle Cooperative e Mutue sono costituite:

- dalle quote di adesione e dai contributi annuali versati dagli enti aderenti;
- dalle somme pervenute per qualsiasi titolo per atti di liberalità da parte di associate, Enti, Associazioni, persone fisiche.

La quota sociale o contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile.

Al Consiglio provinciale spetta l'adozione dei provvedimenti previsti dal vigente statuto e concernenti gli enti che si trovino in mora con il versamento dei contributi associativi. La Federazione delle Cooperative e Mutue può accettare contributi straordinari da parte di Enti e privati, da destinare al potenziamento dell'organizzazione ed allo sviluppo del movimento cooperativo.

Gli enti che recedono o che sono stati esclusi non hanno alcun diritto sul patrimonio della Federazione delle Cooperative e Mutue.

ORGANI DELLA FEDERAZIONE

Art. 6

Sono organi della Federazione delle Cooperative e Mutue:

- l'Assemblea generale;
- il Consiglio provinciale;
- il Comitato di presidenza;

- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei conti.

Art. 7

L'assemblea generale è costituita dagli enti aderenti ed in regola con il versamento dei contributi associativi. A tale fine, gli enti aderenti che non abbiano versato il contributo associativo entro il termine stabilito dal presente Statuto ovvero entro il diverso termine fissato dal Consiglio provinciale all'atto della convocazione dell'Assemblea, e che risultino morosi anche per l'anno precedente, non avranno diritto di voto e potranno venire esclusi ai sensi del precedente articolo 4, previa diffida deliberata dal Consiglio provinciale ed inviata con lettera raccomandata.

L'Assemblea è convocata dal Presidente su deliberazione del Consiglio provinciale che provvede anche a fissarne i temi e gli argomenti.

Per la partecipazione all'Assemblea e per l'elezione degli organi è data facoltà al Consiglio provinciale di applicare le norme regolamentari previste dallo Statuto della Confederazione Cooperative Italiane; di regola, comunque, ogni ente aderente è rappresentato nell'Assemblea da un solo delegato.

Il rappresentante di un ente aderente partecipante all'Assemblea potrà eventualmente essere rappresentante e delegato, nell'assemblea, di due altri enti associati.

L'assemblea ordinaria avrà luogo ogni anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

La convocazione delle assemblee è deliberata dal Consiglio provinciale quando se ne ravvisi l'utilità o su domanda del Collegio dei Revisori o di almeno un decimo degli enti aderenti; in tale ultimo caso, la richiesta dovrà essere inoltrata, tramite lettera raccomandata, al Consiglio provinciale il quale ha l'obbligo di deliberare, entro quindici giorni dal ricevimento della domanda, la convocazione dell'assemblea.

L'invito di convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria recante l'ordine del giorno dovrà essere spedito agli enti aderenti almeno 15 (quindici) giorni prima ed essere esposto per lo stesso periodo all'albo della Federazione delle Cooperative e Mutue, salvo che l'ordine del giorno non preveda l'elezione delle cariche sociali, nel qual caso il termine per inviare l'avviso di convocazione è fissato in 30 (trenta) giorni.

Art. 8

Per la validità dell'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è necessaria in prima convocazione la presenza della metà più uno dei rappresentanti degli enti associati ed aventi diritto al voto.

Quando la prima convocazione vada deserta, l'assemblea deve riunirsi in seconda convocazione, che può essere indetta con lo stesso invito della prima e tenuta almeno 24 (ventiquattro) ore dopo.

L'assemblea in seconda convocazione potrà deliberare validamente su tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

In via ordinaria le votazioni avvengono per alzata di mano o per appello nominale mentre per scrutinio segreto qualora un quinto dei partecipanti ed aventi diritto al voto ne faccia richiesta.

Per la validità delle assemblee che debbono deliberare modifiche allo Statuto è necessaria la presenza di almeno un terzo degli enti aderenti aventi diritto al voto; le relative deliberazioni devono riportare il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

Per la validità delle assemblee che debbono deliberare lo scioglimento della Federazione delle Cooperative e Mutue è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti dei rappresentanti gli enti associati aventi diritto al voto.

Alle riunioni dell'Assemblea partecipano, senza diritto di voto qualora non siano delegati, i componenti del Consiglio provinciale, del Comitato di Presidenza se nominato, del Collegio dei Revisori dei Conti. Partecipano, inoltre, senza diritto di voto qualora non siano delegati, gli ex Presidenti della Federazione delle Cooperative e Mutue.

Art. 9

L'Assemblea, quando ha all'ordine del giorno l'elezione degli organi provinciali, nomina l'ufficio di Presidenza, i Segretari, i Questori e la Commissione per la verifica dei poteri. Negli altri casi è presieduta dal Presidente della Federazione delle Cooperative e Mutue.

L'Assemblea, nel quadro degli indirizzi generali della Confederazione Cooperative Italiane, svolge i seguenti compiti:

a) formula il programma delle attività ed elegge ogni quattro anni il Presidente della Federazione delle Cooperative e Mutue ed i membri del Consiglio provinciale e del Collegio dei Revisori dei conti;

b) approva i bilanci preventivo e consuntivo;

c) delibera le modificazioni dello Statuto, su proposta del Consiglio provinciale o di almeno un terzo degli enti aderenti ed aventi diritto al voto;

d) delibera lo scioglimento della Federazione delle Cooperative e Mutue, precisandone le modalità;

e) esamina e discute i problemi di particolare rilevanza per la politica cooperativa e che interessano in generale gli enti associati, stabilendo le azioni da intraprendere per il conseguimento dei fini statutari, tenuto anche conto dello stato dell'organizzazione territoriale;

f) approva proposte nei confronti delle Istituzioni pubbliche;

g) delibera sugli altri argomenti attinenti la cooperazione e le imprese sociali, qualora lo richieda almeno un terzo dei partecipanti aventi diritto al voto;

h) delibera su qualsiasi altro argomento posto all'ordine del giorno.

Le deliberazioni programmatiche dell'Assemblea sono espresse in mozioni riguardanti argomenti generali o particolari.

Art. 10

Il Consiglio provinciale è composto dal Presidente della Federazione delle Cooperative e Mutue e da 10 (dieci) membri eletti dall'Assemblea col sistema maggioritario e voto limitato a due terzi in rappresentanza dei vari settori di attività.

I componenti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

Qualora si dovesse procedere nel corso del mandato alla elezione del Consiglio provinciale, questo verrà eletto con le modalità applicate nella precedente assemblea ed avrà durata fino alla scadenza originariamente prevista per il precedente Consiglio.

I componenti del Consiglio provinciale che non partecipano, senza giustificato motivo, a due riunioni consecutive del Consiglio, decadono automaticamente dalla carica.

Alle vacanze che, per qualsiasi motivo, si verificassero nel Consiglio tra i membri eletti dall'Assemblea, si provvede mediante cooptazione da parte del Consiglio stesso che dovrà avvenire entro il termine di 90 (novanta) giorni. I consiglieri cooptati durano in carica fino alla successiva Assemblea per il rinnovo degli organi.

Art. 11

Il Consiglio provinciale nomina tra i suoi membri da uno a tre Vice Presidenti.

Il Consiglio provinciale può delegare parte delle proprie attribuzioni al Comitato di Presidenza costituito dal Presidente e dai Vice Presidenti; può assistere alle riunioni il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti.

I poteri del Comitato di Presidenza saranno stabiliti con apposita deliberazione del Consiglio provinciale, comprendenti in particolare l'ordinaria amministrazione e gli affari e problemi che dovessero insorgere ed essere risolti fra una seduta e l'altra del Consiglio provinciale, con l'obbligo di riferirne nella seduta successiva.

Le deliberazioni del Comitato di Presidenza dovranno essere annotate in apposito verbale ed essere comunicate al Consiglio provinciale nella sua prima riunione.

Art. 12

Il Consiglio provinciale, in esecuzione delle formulazioni e degli indirizzi generali assunti dall'Assemblea, programma l'attività operativa della Federazione delle Cooperative e Mutue, fissandone gli orientamenti politico - organizzativi e verificandone periodicamente l'attuazione, elegge le cariche sociali, imprime stimoli e dà indicazioni unitarie alle articolazioni in cui si esprime l'organizzazione territoriale della Federazione delle Cooperative e Mutue. In particolare, il Consiglio provinciale:

a) elegge uno o più Vice Presidenti;

b) attua le deliberazioni assembleari;

c) delibera sull'accettazione dei soci, su eventuali casi di decadenza (anche per inattività prolungata) e di esclusione (anche per continuata morosità);

d) amministra il patrimonio, approva la bozza di bilancio consuntivo e preventivo, determina i mezzi di finanziamento della Federazione delle Cooperative e Mutue e fissa la misura delle quote di adesione e dei contributi associativi dovuti dagli enti aderenti;

e) provvede all'amministrazione ed al funzionamento della Federazione ed esercita tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'assemblea e specificatamente delibera sul trasferimento della sede sociale nell'ambito del Comune di Trieste;

f) elegge il Presidente della Federazione delle Cooperative e Mutue con la maggioranza dei componenti nel caso se ne renda necessaria l'elezione nel corso del mandato quadriennale. Il Presidente eletto dal Consiglio provinciale dura in carica fino al termine del quadriennio in corso;

g) delibera sulla convocazione dell'Assemblea, ne fissa i temi, approva il regolamento dell'Assemblea e nomina la commissione dell'Assemblea;

h) approva il Regolamento di attuazione del presente Statuto ed i regolamenti, compresi quelli dei Settori provinciali di cui al successivo articolo 18), se costituiti;

i) elegge i delegati all'Assemblea nazionale e regionale secondo le modalità previste dagli statuti e regolamenti vigenti;

j) nomina i rappresentanti a convegni, congressi, commissioni, etc.;

k) delibera sulla costituzione di commissioni consultive fissandone i criteri di composizione, attribuzione e durata;

l) delibera sull'effettuazione di conferenze organizzative territoriali, fissandone i temi; presenta all'Assemblea le modifiche al presente Statuto da esso formulate o ad esso sottoposte e delibera su quelle di propria competenza;

m) esercita le funzioni ad esso specificamente demandate dall'Assemblea;

n) nomina il Segretario generale, se proposto del Presidente;

o) nomina il Direttore, su proposta del Presidente;

p) assume e licenzia il personale necessario al funzionamento della struttura.

Art. 13

Il Consiglio provinciale si riunisce tutte le volte che il Presidente od almeno un terzo dei membri in carica lo ritenga necessario.

Le sedute sono valide quando intervenga la maggioranza dei componenti.

Il Consiglio provinciale delibera a maggioranza di voti.

PRESIDENTE

Art. 14

Il Presidente rappresenta la Federazione delle Cooperative e Mutue, ha la firma sociale, presiede il Consiglio provinciale e, se costituito, il Comitato di Presidenza.

Spetta al Presidente:

- attuare le direttive e l'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali della Federazione delle Cooperative e Mutue;
- curare i rapporti della Federazione delle Cooperative e Mutue con le Pubbliche Amministrazioni, le Organizzazioni Sindacali, professionali e cooperative, nonchè tutti gli altri rapporti con l'esterno;
- prendere, in caso di motivata urgenza, i provvedimenti ritenuti necessari nell'interesse della Federazione delle Cooperative e Mutue, con l'obbligo di sottoporli a ratifica del Consiglio provinciale nella sua prima riunione;
- riscuotere da pubbliche amministrazioni e da privati somme a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatoria quietanza;
- stare in giudizio, come attore e come convenuto, in rappresentanza legale della Federazione delle Cooperative e Mutue;
- convocare, su delibera del Consiglio provinciale, l'Assemblea, nonchè tutti i Convegni provinciali, predisponendone l'ordine del giorno e il tema;
- esercitare tutte le altre funzioni demandategli dagli organi della Federazione;
- delegare parte dei suoi poteri o delle sue funzioni a uno o più Vice Presidenti.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni vengono assunte dal Vice Presidente, se unico, oppure a quello di essi che sarà appositamente designato dal Consiglio provinciale.

SEGRETARIO GENERALE

Art. 15

Il Presidente può proporre al Consiglio provinciale la nomina del Segretario generale, anche in persona diversa dai suoi componenti.

Il Segretario generale, nei limiti dei poteri conferiti, rappresenta la Federazione delle Cooperative e Mutue a tutti gli effetti di legge ed esplica con continuità di impegno le funzioni che gli vengono attribuite dal Consiglio provinciale.

In particolare il Segretario generale attende al coordinamento della struttura, partecipa alle riunioni del Consiglio di Presidenza, se costituito, ed ha voto consultivo nel Consiglio provinciale e nel Consiglio di presidenza, a mano che non ne faccia parte ad altro titolo come componente.

COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 16

Il Collegio dei Revisori dei conti è eletto dall'Assemblea, anche al di fuori dei suoi componenti, ed è composto da cinque membri: tre effettivi, tra cui il Presidente anch'esso eletto dall'Assemblea, e due supplenti. Tutti i componenti del Collegio devono risiedere nel territorio della provincia di Trieste.

I membri del Collegio dei Revisori durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

In caso di carenza dell'organo, il Consiglio provinciale provvede alle sostituzioni fino alla successiva Assemblea per il rinnovo degli organi sociali.

Spetta al Collegio dei Revisori dei conti vigilare sulla gestione finanziaria e sulla contabilità della Federazione delle Cooperative e Mutue, controllandone anche l'andamento amministrativo, nonchè assistere alle riunioni del Consiglio provinciale.

Il Presidente del Collegio, assiste alle riunioni del Consiglio di Presidenza, se costituito.

DIREZIONE

Art. 17

Il coordinamento dell'attività degli uffici della Federazione delle Cooperative e Mutue è affidata ad un Direttore al quale spetta collaborare con il Presidente per dare esecuzione a tutte le deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio provinciale e del Comitato di Presidenza, coordinare l'assistenza agli aderenti, proporre l'assunzione del personale necessario, dirigendo complessivamente l'organizzazione degli uffici della Federazione delle Cooperative e Mutue.

Il direttore partecipa, con voto consultivo a meno che non ne faccia parte ad altro titolo come componente, alle sedute degli organi sociali e ne funge da segretario.

SETTORI PROVINCIALI E GRUPPI CONSULTIVI

Art. 18

In seno alla Federazione delle Cooperative e Mutue, gli enti aderenti appartenenti alle diverse categorie, possono raggrupparsi in «Settori» possibilmente corrispondenti alle Federazioni nazionali della Confederazione Cooperative Italiane.

I settori hanno il compito di trattare i problemi tecnici ed economici della categoria, di prospettarli ed esporne la soluzione agli organi della Federazione delle Cooperative e Mutue ed alle diverse articolazioni regionali della Confederazione Cooperative Italiane.

L'organizzazione e l'attività dei comitati di settore sono ordinati da un regolamento che risponda ai principi generali del presente Statuto e dello statuto delle corrispondenti Federazioni nazionali e regionali, previa specifica approvazione da parte del Consiglio provinciale.

Art. 19

Il Consiglio provinciale può costituire, secondo specifici regolamenti, il gruppo giovani cooperatori, il gruppo donne cooperatrici, il club dirigenti, dei quali faranno parte soci cooperatori degli enti aderenti.

ESERCIZIO SOCIALE

Art. 20

L'esercizio sociale comprende il periodo dal 1º (primo) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il bilancio, insieme con la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, deve essere a disposizione dei rappresentanti degli enti aderenti alla Federazione delle Cooperative e Mutue, almeno 15 giorni prima della data dell'assemblea convocata per l'approvazione.

INCOMPATIBILITÀ

Art. 21

Al fine di preservare l'autonomia della Federazione delle Cooperative e Mutue e di assicurare l'adeguato funzionamento degli organi sociali, si applicano agli organi della Federazione delle Cooperative e Mutue le norme sull'incompatibilità e sull'ineleggibilità stabilite dallo Statuto della Confederazione Cooperative italiane e dal relativo Regolamento di attuazione.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 22

In caso di scioglimento della Federazione delle Cooperative e Mutue, l'Assemblea straordinaria, appositamente convocata, nominerà uno o più liquidatori con le maggioranze di cui al precedente articolo 8.

Nel caso di scioglimento, il patrimonio netto sarà devoluto alla Confederazione Cooperative Italiane o ad associazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione consentita dalla vigente legislazione.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 23

Tutte le controversie derivanti o comunque connesse e pertinenti al rapporto associativo, sono deferite, per patto espresso alla competenza del Collegio dei Probiviri della Confederazione Cooperative Italiane.

L'atto introduttivo va notificato con raccomandata a.r. entro 30 (trenta) giorni dall'atto o fatto impugnato, alla Confederazione delle Cooperative Italiane, all'Unione regionale ed alla Federazione delle Cooperative e Mutue di Trieste.

Sono affidate alla competenza del Collegio dei Probiviri tutte le vertenze che possono insorgere tra gli enti aderenti, nonché tra queste e la Federazione delle Cooperative e Mutue di Trieste, in relazione al rapporto associativo.

RINVIO

Art. 24

Per tutto quanto non contemplato dal presente Statuto, valgono le disposizioni di legge.

IL PRESIDENTE:
Franco Bosio

(approvato con deliberazione dell'Assemblea straordinaria di data 7 ottobre 2004 - repertorio n. 19049 - raccolta n. 4359)

IDROELETTRICA VALCANALE S.a.s.

TARVISIO

(Udine)

Pubblicazione di un estratto di decreto del Direttore provinciale dei lavori pubblici di Udine di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee elettriche.

Su richiesta della Società Idroelettrica Valcanale S.a.s. di Tarvisio di data 18 novembre 2004 si pubblica il seguente decreto del Direttore provinciale dei lavori pubblici di Udine, per estratto, recante l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee elettriche.

Decreto n. 2540/TE-UD/2012

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEI LAVORI PUBBLICI

(omissis)

VISTA la domanda in data 25 agosto 2003 inoltrata da Mario Gabriele Massarutto, Socio amministratore della Società Idroelettrica Valcanale S.a.s., di M.G. Massarutto & C., con sede in via Officine, n. 2 in Tarvisio, codice fiscale e partita I.V.A. n. 190600304, di seguito per brevità indicata Società Idroelettrica Valcanale S.a.s., corredata di relazione tecnica e disegni delle opere, intesa ad ottenere l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di elettrodotto interessando il Comune di Tarvisio, alla tensione di 20 kV, in cavo sotterraneo, secondo le caratteristiche costruttive illustrate negli elaborati, della lunghezza complessiva di m. 525 circa, così specificati:

- Derivazione «Complesso Immo Est e Caserma Vigili del Fuoco». Allacciamento di nuove cabine in Comune di Tarvisio;

avente il seguente tracciato:

- originandosi dal sostegno n. 40/2 della linea 20 kV Valbruna-Rio Bianco, autorizzata con D.P. n. 6080/ di data 20 dicembre 1966, farà capo alle nuove cabine di trasformazione Immo Est e Vigili del Fuoco, interessando il territorio del Comune di Tarvisio.

(omissis)

DECRETA

Art. 1

La Società Idroelettrica Valcanale S.a.s., è autorizzata a costruire ed esercire l'elettrodotto di cui alle premesse, alla tensione di 20 kV.

Art. 2

La linea dovrà risultare costruita secondo le modalità previste nel progetto allegato all'istanza sopraindicata e secondo le normative tecniche prescritte dal D.M. - LL.PP. di data 21 marzo 1988, come da apposita attestazione che verrà rilasciata dalla Società Idroelettrica Valcanale S.a.s..

La stessa linea verrà successivamente collaudata da questa Direzione.

Art. 3

L'autorizzazione s'intende accordata salvo i diritti dei terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni delle singole amministrazioni interessate, ai sensi dell'articolo 120 del citato T.U. - R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775. In conseguenza la Società Idroelettrica Valcanale S.a.s., viene ad assumere la piena responsabilità per quanto riguarda i diritti dei terzi e gli eventuali danni comunque causati dalla costruzione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità.

Art. 4

La Società Idroelettrica Valcanale S.a.s., resta obbligata ad eseguire durante la costruzione e l'esercizio della linea, tutte le opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte, per la tutela dei pubblici e privati interessi, ed entro i termini che saranno all'uopo stabiliti, con le comminatorie di legge in caso di inadempienza.

Art. 5

La Società Idroelettrica Valcanale S.a.s., entro max. 12 mesi dalla data di eventuale futura dismissione della linea di cui alla presente autorizzazione, dovrà effettuare la demolizione completa della stessa, e ripristinare i luoghi originari nonché cancellare le eventuali servitù.

Art. 6

I lavori dovranno essere iniziati entro 12 mesi ed ultimati entro 36 mesi dalla data del presente decreto.

(omissis)

L'atto integrale è depositato presso la Direzione provinciale lavori pubblici di Udine, Via Uccellis, 4.

Udine, lì 21 ottobre 2004

IL DIRETTORE:
dott. ing. Diego De Caneva

AZIENDA OSPEDALIERA
«SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA»
UDINE

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario - dietista, cat. «D», per l'utilizzo presso l'Azienda Policlinico universitario a gestione diretta di Udine.

(approvata con decreto del Direttore generale 7 luglio 2004, n. 722-27702).

Graduat. finale	*Cognome e nome*	*Data nascita*	*Totale (su p.100)*
1	Peri Maria Rosaria	11/05/1967	con punti 72,700 su punti 100
2	Michieli Elisa	04/11/1974	con punti 70,943 su punti 100
3	Vaglica Caterina	22/09/1973	con punti 66,220 su punti 100
4	Mauro Manuela	20/07/1976	con punti 63,935 su punti 100
5	Del Forno Elisa	26/07/1978	con punti 62,795 su punti 100
6	Palmucci Veronica	21/12/1979	con punti 58,200 su punti 100
7	Youssef Najat	14/10/1977	con punti 58,000 su punti 100

ed è stata dichiarata vincitrice la sig.ra:

– Peri Maria Rosaria.

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Lionello Barbina

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di collaboratore professionale sanitario - tecnico sanitario di laboratorio biomedico «D».

(approvata con decreto del Direttore generale 27 ottobre 2004, n. 1102-43115).

Grad.	*Cognome e nome*	*Nascita*	*Totale (su p. 100)*
1	Buttazzoni Meris	12/01/1975	con punti 73,295 su p.100
2	Meneghel Alessandra	08/03/1980	con punti 71,575 su p.100
3	Lestani Jlenia	24/05/1977	con punti 71,275 su p.100
4	Camerino Adalisa	25/05/1970	con punti 70,150 su p.100
5	Martinella Romina	28/03/1979	con punti 66,750 su p.100
6	Ramirez Tafur Rosario	28/02/1964	con punti 65,675 su p.100
7	Vazzoleretto Manuela	30/01/1981	con punti 62,300 su p.100
8	Fanini Cinzia	31/01/1976	con punti 62,000 su p.100
9	Talarico Maria	08/08/1978	con punti 60,510 su p.100
10	Rodaro Marilena	28/01/1977	con punti 60,300 su p.100
11	Genero Nadia	13/12/1981	con punti 59,020 su p.100
12	Marzinotto Stefania	14/06/1970	con punti 58,410 su p.100
13	Cimolino Federica	10/08/1980	con punti 58,200 su p.100
14	Russian Elisa	26/12/1979	con punti 58,040 su p.100
15	Marchiol Laura	05/05/1981	con punti 56,000 su p.100
16	Trinco Giulio	12/09/1979	con punti 56,000 su p.100
17	Basso Musso Loredana	05/03/1975	con punti 54,600 su p.100
18	Fidanza Arcangela	30/03/1981	con punti 54,500 su p.100
19	Santin Marta	01/02/1981	con punti 54,000 su p.100

ed è stata dichiarata vincitrice la sig.ra:

– Buttazzoni Meris.

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Lionello Barbina

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI
N. 3 «ALTO FRIULI»

GEMONA DEL FRIULI

(Udine)

Sorteggio componenti commissioni esaminatrici del pubblico concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 4 posti di dirigente medico di varie discipline.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6, 3º comma del D.P.R. n. 483 del 10 dicembre 1997, si rende noto che il giorno 3 gennaio 2005 si riunirà l'apposita Commissione per procedere al sorteggio dei Componenti le commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici di seguito elencati, secondo il calendario a fianco di ciascuno indicato:

- pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura di n. 3 posti di dirigente medico di anestesia e rianimazione - ore 9.00;
- pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico di chirurgia generale - ore 9.10.

Il sorteggio avrà luogo presso la biblioteca della sede amministrativa dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 «Alto Friuli» - piazzetta Portuzza, n. 2 - Gemona del Friuli (Udine).

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA OPERATIVA
POLITICHE DEL PERSONALE:
dott. Gennaro Calienno

CENTRO DI RIFERIMENTO ONCOLOGICO - C.R.O.
Istituto nazionale tumori

AVIANO

(Pordenone)

Graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico (ex primo livello) presso l'Unità operativa di radiologia (disciplina: radiodiagnostica).

Con deliberazione commissariale n. 235 del 7 settembre 2004 è stata approvata la graduatoria dell'unico candidato risultato idoneo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico (ex primo livello) presso l'Unità operativa di radiologia (disciplina: radiodiagnostica), graduatoria che viene di seguito riportata:

1. dott.ssa Silvia Venturini punti 66,685

IL RESPONSABILE S.O. «POLITICHE DEL PERSONALE:
dr. Filiberto Iezzi

Graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 3 posti di collaboratore amministrativo professionale - cat. «D», fascia iniziale.

Con determinazione dirigenziale n. 598/P del 3 novembre 2004 è stata approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 3 posti di collaboratore amministrativo professionale - cat. «D», fascia iniziale a tempo indeterminato, graduatoria che viene di seguito riportata:

1. Gava Mariella punti 63,504
2. Zanier Giuliana punti 61,477
3. Barbaresco Francesca punti 61,113
4. Zanelli Massimo punti 60,100
5. Rapotec Lara punti 59,213
6. Lupieri Alessandra punti 59,075
7. Bertoia Alessandro punti 55,225
8. Gelsomini Francesca punti 52,300

IL RESPONSABILE S.O. «POLITICHE DEL PERSONALE:
dr. Filiberto Iezzi

COMUNE DI CIVIDALE DEL FRIULI
Unione Operativa Personale/Politiche Comunitarie/Affari Legali

(Udine)

Estratto dell'avviso di selezione mediante colloquio e valutazione di curriculum per la formazione di una graguatoria di idonei all'assunzione a tempo determinato, pieno o parziale, di unità di agente di polizia locale - Cat. PLA - posizione economica PLA1 - C.C.R.L. di data 1 agosto 2002.

Oggetto: avviso di selezione mediante colloquio e valutazione di curriculum per la formazione di una graguatoria di idonei all'assunzione a tempo determinato, pieno o parziale, di unità di agente di polizia locale - Cat. PLA - posizione economica PLA1 - C.C.R.L. di data 1 agosto 2002.

Requisiti specifici:

- diploma di scuola media superiore quinquennale e possesso di patente di Cat. B o superiore;
- esperienza lavorativa di n. 4 (quattro) mesi quale dipendente comunale Agente di Polizia locale; tale requisito deve risultare maturato entro i 5 (cinque) anni antecedenti la scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.

Domande: in carta semplice come da schema allegato all'avviso - entro il 15° giorno consecutivo successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia-Giulia del presente estratto.

Colloquio: 27 dicembre 2004 - ore 9.00 - Residenza municipale - corzo P. d'Aquileia n. 2 - 33043 Cividale del Friuli (Udine).

Il testo integrale dell'avviso nonchè lo schema della domanda di ammissione sono disponibili presso l'U.O. Personale/Politiche comunitarie/Affari legali del Comune di Cividale del Friuli e sul sito Internet: http://www.comune.cividale-del-friuli.ud.it.

Per informazioni rivolgersi al Responsabile dell'U.O. Personale/Politiche comunitarie/Affari legali (telefono 0432/710100).

Cividale del Friuli, 25 novembre 2004

IL RESPONSABILE U.O:
dott. Alfredo de Rubertis

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA

TRIESTE

Bando di concorso per l'assegnazione di quattro premi di laurea per tesi in disciplina di interesse regionale. Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 44 del 3 novembre 2004. Avviso di rettifica.

Si rende noto che nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 44 del 3 novembre 2004 nel bando di cui all'oggetto, a pagina 154, all'articolo 3, anziché «L'assegnazione dei premi, che potranno essere attribuiti anche ex equo, a non più di due tesi per ciascuna disciplina, sarà effettuata insindacabilmente da *tre* Commissioni nominate ...» deve leggersi «L'assegnazione dei premi, che potanno essere attribuiti anche ex equo, a non più di due tesi per ciascuna disciplina, sarà effettuata insindacabilmente da *quattro* Commissioni nominate ...».

BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
— PARTE I - II - III —
[fascicolo unico]

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione testi)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA
Via Carducci, 6 - 34133 Trieste
Tel. 040-377.3607 Fax 040-377.3554
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (abbonamenti, fascicoli, spese di pubblicazione)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
SERVIZIO PROVVEDITORATO
Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste
Tel. 040-377.2037 Fax 040-377.2383
e-mail: s.provveditorato.bur@regione.fvg.it

PUNTI VENDITA FASCICOLI FUORI ABBONAMENTO

ANNATA CORRENTE

- Tipografia GRAFICA VENETA S.p.A.
  Via Padova, 2 — TREBASELEGHE (PD)
- LIBRERIA ITALO SVEVO
  Corso Italia, 9/f - Galleria Rossoni — TRIESTE
- LA GOLIARDICA EDITRICE S.r.l.
  Via SS. Martiri, 18 — TRIESTE
- CARTOLIBRERIA ANTONINI
  Via Mazzini, 16 — GORIZIA
- LIBRERIA AL SEGNO
  Vicolo del Forno, 12 — PORDENONE
- MARIMAR S.r.l.
  CARTOLERIA A. BENEDETTI
  Vicolo Gorgo, 8 — UDINE

ANNATE PRECEDENTI

- dal 1964 al 31.12.2003 rivolgersi alla REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
  SERVIZIO PROVVEDITORATO
  Corso Cavour, 1 - TRIESTE
  Tel. 040-377.2037 Fax 040-377.2383
- dall'1.1.2004 rivolgersi alla Tipografia GRAFICA VENETA S.p.A.
  Via Padova, 2 - TREBASELEGHE (PD)
  Tel. 049-938.57.00

PREZZI E CONDIZIONI
in vigore dal 1º febbraio 2004
ai sensi della Delibera G.R. n. 106/2004

ABBONAMENTI

Durata dell'abbonamento	**12 mesi**
Canone annuo INDIVISIBILE – destinazione ITALIA	**Euro 75,00**
Canone annuo INDIVISIBILE – destinazione ESTERO	**PREZZO RADDOPPIATO**
Riduzione a favore delle ditte commissionarie (rispetto la tariffa prevista)	**30%**

- L'attivazione ed il rinnovo dell'abbonamento avverrà previo invio dell'attestazione o copia della ricevuta del versamento alla REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - SERVIZIO PROVVEDITORATO - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE - FAX 040-377.2383.
- Di norma l'abbonamento sarà attivato o riattivato (in caso di sospensione d'ufficio dell'abbonamento), dal primo numero del mese successivo alla data del versamento del canone. Nel caso in cui fattori contingenti non consentissero l'attivazione dell'abbonamento nel rispetto di tali condizioni, all'abbonato saranno spediti i fascicoli arretrati di diritto (fatta salva diversa specifica richiesta da parte dell'abbonato stesso).
- Al fine di evitare la sospensione d'ufficio dell'abbonamento, si consiglia di inoltrare ENTRO DUE MESI dalla data della scadenza la comprova del pagamento del canone di rinnovo al SERVIZIO PROVVEDITORATO. Superato tale termine, ed in mancanza del riscontro del versamento effettuato, l'abbonamento sarà sospeso d'ufficio.
- Eventuali fascicoli non pervenuti nel corso della validità dell'abbonamento, saranno inviati GRATUITAMENTE se segnalati – per iscritto – al SERVIZIO PROVVEDITORATO entro NOVANTA GIORNI dalla data di pubblicazione. Superato detto termine, i fascicoli saranno forniti A PAGAMENTO rivolgendo la richiesta direttamente alla tipografia.
- L'eventuale disdetta dell'abbonamento dovrà essere comunicata – per iscritto e SESSANTA GIORNI prima della sua scadenza al SERVIZIO PROVVEDITORATO.

FASCICOLI

- COSTO UNITARIO FASCICOLO - anno corrente - destinazione ITALIA

– Fino a 200 pagine	**Euro 2,50**	– Da 601 pagine a 800 pagine	**Euro 10,00**
– Da 201 pagine a 400 pagine	**Euro 3,50**	– Superiore a 800 pagine	**Euro 15,00**
– Da 401 pagine a 600 pagine	**Euro 5,00**		

- COSTO UNITARIO FASCICOLO - anni pregressi - destinazione ITALIA - "A FORFAIT" (spese spedizione incl.) **Euro 6,00**
- COSTO UNITARIO FASCICOLO - anno corrente - ed anni pregressi - destinazione ESTERO **PREZZO RADDOPPIATO**
- I numeri esauriti saranno riprodotti in copia e venduti allo stesso prezzo del fascicolo originale.

AVVISI ED INSERZIONI

- I testi da pubblicare vanno inoltrati con opportuna lettera di accompagnamento, esclusivamente alla REDAZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE presso il SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA - VIA CARDUCCI, 6 - 34131 TRIESTE. Gli stessi dovranno essere dattiloscritti e bollati a norma di legge nei casi previsti, **possibilmente accompagnati da floppy, CD oppure con contestuale invio per e-mail.**

COSTI DI PUBBLICAZIONE

- Il costo complessivo della pubblicazione di avvisi, inserzioni, ecc. è calcolato dal SERVIZIO PROVVEDITORATO che provvederà ad emettere la relativa fattura a pubblicazione avvenuta sul B.U.R.
- Le sotto riportate tariffe sono applicate per ogni centimetro di spazio verticale (arrotondato per eccesso) occupato dal testo stampato sul B.U.R. e compreso tra le linee divisorie di inizio/fine avviso (NOTE: lo spazio verticale di una facciata B.U.R. corrisponde a max 24 cm.):

Euro 6,00 I.V.A. inclusa	**pubblicazione avvisi, inserzioni, ecc.**
Euro 3,00 I.V.A. inclusa	**pubblicazione Statuti** da parte delle Province e da parte dei Comuni con una densità di popolazione **superiore** ai 5.000 abitanti.
Euro 1,50 I.V.A. inclusa	**pubblicazione Statuti** da parte dei Comuni con una densità di popolazione **inferiore** ai 5.000 abitanti.

MODALITÀ DI PAGAMENTO

I pagamenti del canone di abbonamento, delle spese di acquisto dei fascicoli B.U.R. fuori abbonamento (archivio REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA) e le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. dovranno essere effettuati mediante versamento del corrispettivo importo sul c/c postale n. 238345 intestato alla UNICREDIT BANCA S.p.A. - TESORERIA DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - Via Mercadante n. 1 - Trieste, con l'indicazione **obbligatoria** della causale del pagamento.

GUIDO BAGGI - Direttore responsabile
EMANUELA ZACUTTI - Responsabile di redazione
Iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991
GRAFICA VENETA S.p.A. - Trebaseleghe (PD)